



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015
DELLA REGIONE MARCHE
ESITI DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE**

Magistrati incaricati:

Cons. Andrea Liberati

Dott.ssa Valeria Franchi

Dott. Marco Di Marco

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>METODOLOGIA E LIMITI DEL CONTROLLO.....</u>	<u>7</u>
<u>2</u>	<u>QUADRO ECONOMICO DI CONTESTO</u>	<u>9</u>
2.1.	QUADRO DI RIFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 2014	9
2.2.	LE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL 2015	11
2.3.	LE PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA ITALIANA NEL DEF 2015	13
2.3.1.	LA SANITÀ NEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA PER IL 2015	17
2.4.	VERIFICHE SUL DEF 2015	19
2.5.	LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE MARCHE NELL'ANNO 2014	21
2.6.	LE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER L'ECONOMIA MARCHIGIANA NEL 2015	22
2.7.	OSSERVAZIONI SULLA COERENZA TRA STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E QUADRO MACROECONOMICO	24
<u>3</u>	<u>IMPATTO DELLE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA E SOSTENIBILITÀ DEL BILANCIO REGIONALE.....</u>	<u>25</u>
<u>4</u>	<u>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>29</u>
4.1.	VERIFICHE SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 118/2011 DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE	30
<u>5</u>	<u>IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO</u>	<u>35</u>
5.1.	VERIFICHE SUGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE MARCHE	36
5.2.	QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE	40
5.3.	VERIFICHE SULLA TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	41
5.4.	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL CICLO DI BILANCIO	43
5.5.	OSSERVAZIONI DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA REGIONALE	44
<u>6</u>	<u>LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA.....</u>	<u>45</u>
6.1.	L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2015	49
6.2.	TITOLO I- TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	53
6.3.	TITOLO II- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	63
6.4.	TITOLO III- ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	66

6.5.	TITOLO IV- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	67
6.6.	TITOLO V- ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	67
6.7.	EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE STRAORDINARIE DELLA GESTIONE CORRENTE	68
6.8.	ENTRATE LIBERE ED ENTRATE VINCOLATE	69
6.9.	ENTRATE DA BENI DEL PATRIMONIO	73
6.10.	ENTRATE PER ASSEGNAZIONI FINALIZZATE	75
6.11.	L'ANDAMENTO DELLE SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2015	76
6.12.	RISORSE DESTINATE AL CONSIGLIO	85
6.13.	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	85
6.14.	FONDI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PERENTI	91
6.15.	FONDO PER ONERI LATENTI, FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	92
7	<u>IL PAREGGIO</u>	<u>95</u>
7.1.	GLI EQUILIBRI DI COMPETENZA	106
7.2.	GLI EQUILIBRI DI CASSA	112
8	<u>IL PAREGGIO DI BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITÀ'</u>	<u>116</u>
8.1.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	116
8.2.	PATTO DI STABILITÀ 2015	120
8.3.	PATTO DI STABILITÀ 2014	127
9	<u>LA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E IL RISPETTO DEI VINCOLI</u>	<u>130</u>
9.1.	L'ADEGUAMENTO DELLA NOZIONE DI INDEBITAMENTO	130
9.2.	L'INDEBITAMENTO REGIONALE ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	131
9.3.	IL LIMITE QUANTITATIVO ALL'INDEBITAMENTO	133
9.4.	IL RISPETTO DEI LIMITI	133
9.5.	CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO NEL BILANCIO AUTORIZZATORIO DELLA REGIONE	138
9.6.	VERIFICHE IN MERITO ALLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO NEL BILANCIO AUTORIZZATORIO	140
9.7.	CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO EX ART. 62, COMMA 6, D.LGS. 118/2011	142
9.8.	D.LGS 118/2011 DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	148
9.9.	LE SPESE DI INVESTIMENTO E DI INDEBITAMENTO	150
9.10.	IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX ART. 2, D.L. N. 35/2013	151
9.11.	LE OPERAZIONI DI 'PROJECT FINANCING' E LE ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	156
9.12.	FINANZA DERIVATA	156

9.13.	LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PREVISTO DAL COMMA 7, DELL'ART. 45 DEL DL N. 66/2014	160
9.14.	OSSERVAZIONI	163
<u>10. QUESTIONI COSTITUZIONALI DECISE E PENDENTI ED EVENTUALE IMPATTO SUL BILANCIO REGIONALE.....</u>		164
10.1.	RICORSO N. 19 DEL 2014 PUBBLICATO SU G.U. DEL 23/04/2014 N. 18	164
10.2.	RICORSO N. 35 DEL 2014 PUBBLICATO SU G.U. DEL 25/6/2014 N.27	165
10.3.	RICORSO N. 88 DEL 2014 PUBBLICATO SU GU DEL 14/1/2015 N. 2	166
10.4.	RICORSO N. 19 DEL 2015 PUBBLICATO SU G.U. DEL 18/03/2015 N. 11	167
10.5.	RICORSO N. 53 DEL 2015 PUBBLICATO SU G.U. DEL 10/06/2015 N. 23	169
10.6.	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'11 GIUGNO 2015, SEDUTA N. 67.	170
10.7.	DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 GIUGNO 2015, SEDUTA N. 69.	171
10.8.	OSSERVAZIONI E RISCHI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LO STATO	173
<u>11 LA SPESA PER IL PERSONALE</u>		174
11.1.	LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	175
11.2.	LE POLITICHE ASSUNZIONALI	178
11.3.	SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE	180
<u>12 GLI ORGANISMI PARTECIPATI DELLA REGIONE MARCHE</u>		182
12.1.	PREMESSA	182
12.2.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	182
12.3.	IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALLA REGIONE MARCHE	185
12.3.1.	GLI ORGANISMI PARTECIPATI DI NATURA SOCIETARIA DELLA REGIONE MARCHE	187
12.4.	I RAPPORTI CONTABILI TRA LA REGIONE MARCHE E GLI ORGANISMI PARTECIPATI	193
12.4.1.	I FLUSSI FINANZIARI IN SINTESI	193
12.4.2.	I DATI CONTABILI RELATIVI AI SINGOLI ORGANISMI PARTECIPATI	198
12.4.3.	RICONCILIAZIONE DEI DEBITI E CREDITI	201
12.4.4.	FONDO PER PERDITE REITERATE NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	202
12.5.	AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)	203
12.6.	CONCLUSIONI	205
<u>13 VERIFICA DEL QUADRO PROGRAMMATICO DELLA POLITICA SANITARIA REGIONALE</u>		207
13.1.	MISURE CORRETTIVE E DEF 2015 SUL SETTORE SANITARIO	207
13.2.	STANDARD QUALITATIVI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA	209

13.3. ATTUAZIONE DEL PATTO DELLA SALUTE 2014-2016	215
13.4. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	218
13.5. DISPOSITIVI MEDICI	218
13.6. RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ASSISTENZA AMBULATORIALE	219
13.7. RIDUZIONE DEI RICOVERI DI RIABILITAZIONE AD ALTO RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA	220
13.8. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE ASSISTENZIALE DI OFFERTA PUBBLICA E PRIVATA	221
13.9. TAGLIO CASE DI CURA CON MENO DI 40 POSTI LETTO	221
13.10. RISPARMI INDIRETTI RELATIVI ALLA SPESA PER IL PERSONALE	221
13.11. RISPARMI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118	222
13.12. FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA	222
13.13. RISPARMI SUGLI INVESTIMENTI GIÀ PROGRAMMATI	223
13.14. RIDETERMINAZIONE DEL FONDO SANITARIO 2015/2016 E POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI ADOTTARE MISURE DI RISPARMIO ALTERNATIVE	224
13.15. NUOVE MISURE PER LA GOVERNANCE DEL SISTEMA SANITARIO	225
13.16. MEDICINA DIFENSIVA	225
<u>14 VERIFICHE SULLA COERENZA DEI DATI CONTABILI</u>	<u>226</u>
14.1. VERIFICA SULLA COERENZA DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL TAVOLO DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005 - ANNO 2015	231
14.2. APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DELLA GSA 2014, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014	232
14.3. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	236
14.4. VERIFICA SULLA COERENZA TRA BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE REDATTO DAI SINGOLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO E BILANCIO REGIONALE	237
14.5. VERIFICHE SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO	237
14.6. PERIMETRAZIONE DI ENTRATE E SPESE SANITARIE	239
<u>15 VERIFICHE SULLA GESTIONE SANITARIA</u>	<u>241</u>
15.1. DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO	241
15.2. VERIFICHE RELATIVE AI DISAVANZI DELL'INRCA	241
15.3. SPESA PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA	243
15.4. SITUAZIONE RELATIVA AL PAYBACK	244
15.5. VERIFICA DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE	246
15.6. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI	246
15.7. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO	247
15.8. VERIFICA SULLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI I CONTRATTI CHE DEFINISCONO I VOLUMI DELLE PRESTAZIONI EROGABILI E I RELATIVI BUDGET	247

15.9. RIDUZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI	249
15.10. POSTI LETTO OSPEDALIERI ACCREDITATI	249
15.11. DEBITI VERSO I FORNITORI	249
15.12. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI	250
15.13. ACCANTONAMENTI PER INTERESSI MORATORI	251
15.14. AGGIORNAMENTO DEI PRONTUARI TERAPEUTICI OSPEDALIERI	251
15.15. SISTEMI DI RICONFEZIONAMENTO DEI FARMACI	251
15.16. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	252
<u>16 ALLEGATI.....</u>	<u>253</u>

1 METODOLOGIA E LIMITI DEL CONTROLLO

La Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 34/2015/INPR, ha inserito nel proprio programma di attività lo svolgimento dei controlli sul bilancio di previsione per l'esercizio 2015 della Regione Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012.

Il controllo sul bilancio di previsione trova fondamento nell'art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012, secondo cui *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”*.

Con sentenza 6 marzo 2014, n. 39, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di tale tipologia di controllo confermando la costituzionalità delle norme contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 del d.l. n. 174/2012; tuttavia, la Corte ha dichiarato la non conformità del successivo comma 7 del medesimo articolo *“limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni”*. Nello specifico, il giudice costituzionale ha ritenuto che dalla pronuncia di irregolarità da parte della Corte dei conti non può derivare la preclusione dell' *“attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Il presente controllo è esercitato in conformità e nei limiti di cui alla deliberazione n. 6/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le Linee guida ed il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti delle Regioni sui bilanci di previsione per l'esercizio 2015.

Particolare attenzione è stata dedicata oltre ai profili del pareggio di bilancio e del rispetto del Patto di stabilità, all'utilizzo dell'avanzo presunto e al fondo di accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti, al rispetto dei vincoli e della sostenibilità dell'indebitamento, agli

effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale, nonché a tutti quei profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possano rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'Ente.

2 QUADRO ECONOMICO DI CONTESTO

Nell'esame del bilancio di previsione della Regione Marche – esercizio 2015 – e nella conseguente valutazione dell'attendibilità delle entrate e della capacità di spesa, i vincoli normativi provenienti dal d.lgs. n. 118/2011 e di finanza pubblica impongono di tenere conto dell'analisi del contesto economico attuale e potenziale.

In sede istruttoria sono state pertanto esaminate le prospettive delineate dal Documento di Economia e Finanza 2015, approvato lo scorso aprile dal Consiglio dei Ministri¹.

Un ulteriore elemento di analisi è costituito dalla Legge di Stabilità nazionale per il 2015 (*Legge* 23.12.2014 n. 190) per i rilevanti effetti sul sistema regionale che, oltre alla conferma e introduzione di nuovi tagli (pari ad oltre 5.702 milioni di euro²), ha disposto l'anticipazione del “pareggio di bilancio”, a partire dal 1 gennaio 2015, rispetto al termine previsto dalla l. n. 243/2012 (anno 2016). La manovra di pareggio del bilancio implica per le Regioni a statuto ordinario un onere pari a 1.720 milioni di euro³.

2.1. Quadro di riferimento al 31 dicembre 2014

Secondo i dati del FMI, nel 2014 l'economia mondiale è cresciuta in maniera contenuta, registrando un incremento del PIL del 3,4% rispetto all'anno precedente, con un andamento più favorevole nel secondo semestre, e segnando dinamiche di crescita disomogenee nelle principali economie⁴.

Secondo i dati della BCE, la ripresa economica dell'area euro è proseguita nel 2014, anche se in modo differente nelle varie regioni ed ad un ritmo moderato.

¹ Documento di Economia e Finanza 2015, 10 aprile 2015.

² Il concorso delle RSO ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, su cui il 26 febbraio 2015 è stata raggiunta l'intesa Stato-Regioni, prevede un contributo pari a 4.202 milioni di euro per il quadriennio 2015-2018, ai sensi dell'art. 46, comma 6, d.l. n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 398, l. n. 190/2014 (750 milioni di euro più 3.452 milioni di euro). Al predetto contributo, si aggiunge quanto previsto dal d.l. n. 95/2012, art. 16, comma 2, che prevede una ulteriore riduzione a carico delle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015. A queste misure si aggiunge l'azione di riduzione dell'IRAP, pari a 450 milioni di euro, introdotta dalla l. n. 190/2014 (art. 1, comma 20 e ss.).

³ Come modificato dall'art. 9, comma 1, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”.

⁴ Rapporto annuale 2014, Banca centrale europea 2015 (agg. 27 febbraio 2015).

La crescita annua si è collocata intorno allo 0,9%, principalmente sostenuta dalla domanda interna; il PIL dell'area euro ha lievemente accelerato nel quarto trimestre del 2014, trainato dall'inattesa ripresa dell'attività in Germania ed in Spagna⁵.

Al miglioramento dell'andamento dell'economia europea ha verosimilmente contribuito una politica monetaria espansiva da parte della BCE che, attraverso le azioni intraprese, soprattutto negli ultimi anni, ha sostenuto la fiducia dei consumatori e i consumi privati.

Secondo il quadro macroeconomico contenuto nel Def 2015, nel 2014 anche in Italia sono emersi segnali congiunturali favorevoli; nell'ultimo trimestre dell'anno si è arrestata la caduta del PIL, segnando un'inversione di tendenza rispetto ai trimestri precedenti. La stabilizzazione dell'attività economica è stata stimolata dalla, seppure lieve, ripresa degli investimenti, dall'espansione dei consumi privati come pure dal miglioramento delle esportazioni.

In linea con le previsioni del Governo presentate nella Nota di Aggiornamento del Def 2014, il PIL nel 2014 è diminuito dello 0,4% mentre si è assistito ad una leggera ripresa dei consumi privati (+0,3%)⁶; opposto è stato l'andamento registrato dai consumi pubblici a seguito delle politiche di contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni.

Il deprezzamento dell'euro sul dollaro, nell'ultima parte dell'anno, ha contribuito a dare slancio alle esportazioni, stimolate anche da un andamento favorevole della domanda mondiale.

Segnali incoraggianti si sono registrati anche nel mercato del lavoro: nel secondo semestre del 2014 le imprese industriali e di servizi hanno segnalato un aumento del fabbisogno delle ore lavorate, con moderati effetti sul tasso di occupazione (+0,3%).

Le entrate delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate dello 0,6% considerando che l'aumento delle entrate correnti ha più che compensato la contrazione delle entrate in c/capitale. L'andamento delle imposte mostra un incremento delle imposte indirette del 3,5% *per effetto del maggiore gettito dell'IVA e dell'introduzione della Tasi* mentre le imposte dirette sono diminuite (-1,4%) cosicché la pressione fiscale è rimasta sostanzialmente invariata nell'ultimo triennio e pari al 4,5%. Dal lato delle spese, si è registrato un aumento contenuto delle stesse (+0,8%) riflettendo principalmente l'introduzione di nuove prestazioni sociali (il bonus per redditi medio-bassi) e la spesa per pensioni.

⁵ Eurozone economic outlook, Nota metodologica n. 2/2015, Ifo-Insee-Istat (8 aprile 2015).

⁶ Secondo quanto contenuto nel cit. Documento di Economia e Finanza 2015, "Dal lato dell'offerta, la caduta del PIL è riconducibile a flessioni del valore aggiunto nell'agricoltura (-2,2 per cento), nell'industria in senso stretto (-1,1 per cento) e nelle costruzioni (-3,8 per cento), a fronte di un marginale recupero dei livelli d'attività nel terziario (0,1 per cento). Con riferimento all'industria in senso stretto, nel quarto trimestre del 2014 si è arrestata la caduta della produzione e si sono registrati segnali di lieve recupero. Diversamente, nel settore delle costruzioni il quadro resta particolarmente difficile, come segnalato dal trend negativo registrato nella produzione settoriale".

Ciò premesso, si è verificato la coerenza della relazione della Giunta regionale con la Nota di Aggiornamento del DEF 2014, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014. Infatti, a fronte di un contesto economico di particolare complessità e dell'intensificarsi del processo di razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione Marche ha elaborato previsioni annuali e pluriennali coerenti con i dati stimati per il 2015, in conformità ai principi di prudenza e di pareggio di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011.

L'Amministrazione presenta inoltre un basso livello di indebitamento e di passività ed è caratterizzata da un processo di efficientamento, riconosciuto dalle agenzie di rating⁷.

È, tuttavia, opportuno evidenziare che la legge di bilancio 2015 della Regione Marche è coeva alla l. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) di cui recepisce opportunamente, a livello di stima, i contenuti mentre non tiene conto, ovviamente, degli indirizzi del DEF 2015, approvato nel mese di aprile 2015.

Per tali ragioni è opportuno verificare le prospettive economiche per il 2015, al fine di valutare congruità e coerenza dei documenti di programmazione.

2.2. Le prospettive economiche per il 2015

I principali analisti nazionali ed internazionali sono concordi nel prefigurare un contesto favorevole alla ripresa della crescita economica, dopo un lungo periodo di recessione, coerentemente con quanto previsto dal Governo lo scorso aprile nel Def 2015.

Secondo le proiezioni diffuse ad aprile dal Fondo monetario internazionale, dovrebbe essere confermato un consolidamento della crescita globale per il biennio 2015-2016.

Il miglioramento previsto per il 2015, soprattutto nei paesi avanzati, è favorito dalla combinazione di alcuni fattori quali il forte calo del prezzo del petrolio e l'orientamento espansivo di alcune politiche monetarie. Si prevede, infatti, che "l'attività produttiva continui a crescere in misura sostenuta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, prosegua a ritmi modesti in Giappone e acceleri nell'area dell'euro [...]. Sono invece peggiorate le prospettive per le economie emergenti, soprattutto quelle di Brasile, Cina, Russia e di diversi paesi esportatori di materie prime"⁸.

⁷ Nota dell'Agenzia di rating Fitch del 13 marzo 2015.

⁸ Rapporto sulla stabilità finanziaria 2015, n. 1/2015, aprile, Banca d'Italia.

SCENARI MACROECONOMICI (variazioni e punti percentuali)						
VOCI	Previsioni gennaio 2015		Previsioni aprile 2015		Revisioni apr. 2015 su gen. 2015	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
PIL						
Mondo	3,5	3,7	3,5	3,8	0,0	0,1
Paesi avanzati	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0
<i>area dell'euro</i>	1,2	1,4	1,5	1,6	0,3	0,2
<i>Giappone</i>	0,6	0,8	1,0	1,2	0,4	0,4
<i>Regno Unito</i>	2,7	2,4	2,7	2,3	0,0	-0,1
<i>Stati Uniti</i>	3,6	3,3	3,1	3,1	-0,5	-0,2
Paesi emergenti	4,3	4,7	4,3	4,7	0,0	0,0
<i>Brasile</i>	0,3	1,5	-1,0	1,0	-1,3	-0,5
<i>Cina</i>	6,8	6,3	6,8	6,3	0,0	0,0
<i>India</i>	6,3	6,5	7,5	7,5	1,2	1,0
<i>Russia</i>	-3,0	-1,0	-3,8	-1,1	-0,8	-0,1
Commercio mondiale	3,8	5,3	3,7	4,7	-0,1	-0,6
Fonte: FMI, World Economic Outlook, Aprile 2015						

Come emerge dal recente Rapporto sulla stabilità finanziaria 2015 di Banca d'Italia, permangono rilevanti fattori di rischio quali le tensioni geopolitiche in atto nonché il prolungarsi delle difficoltà nella risoluzione della crisi economico-finanziaria della Grecia.

Per quanto riguarda l'area euro, la Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita confermando, pertanto, il trend positivo registrato già a fine 2014. Secondo le previsioni economiche di primavera per il 2015, la crescita economica è stimata all'1,5% del PIL nel 2015 e all'1,9% nel 2016 ed è sostenuta da una serie di fattori esogeni (Quantitative Easing, deprezzamento del cambio, riduzione dei prezzi dei beni energetici) che favoriscono il miglioramento del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese⁹.

Pur permanendo i rischi derivanti dalla bassa inflazione, nell'area dell'euro sono contrastati dal programma di acquisto di titoli pubblici della BCE; la Commissione europea prevede

⁹ European economic spring forecast, 5 Maggio 2015, Commissione europea.

un'inflazione prossima allo zero nel 2015 (+0,1%), lievemente in rialzo a partire dal 2016 (+1,5%).

Segnali di miglioramento provengono anche dal mercato del lavoro, grazie alla ripresa dell'attività economica, sebbene il tasso di disoccupazione permanga a livelli elevati: si prevede che nell'area euro, nel biennio 2015-2016, la disoccupazione passi dall'11% al 10,5%.

Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover segnalare rischi di instabilità e cambio di prospettive economiche in relazione all'evolversi della crisi greca, che potrebbe determinare un maggior onere per il debito pubblico.

2.3. Le prospettive dell'economia italiana nel Def 2015

Rispetto alle indicazioni recepite nel bilancio regionale, il Documento di Economia e Finanza per il 2015 delinea un deciso miglioramento dell'economia italiana sostenuto, da un lato, dal contributo derivante dalla domanda interna e, dall'altro, dall'andamento positivo atteso del commercio estero.

Come già evidenziato, la ripresa economica del paese è frutto della combinazione di diversi fattori positivi quali la considerevole riduzione del prezzo del petrolio, il deprezzamento dell'euro sul dollaro ed, infine, le operazioni di QE attuate dalla Banca centrale europea¹⁰.

Secondo le previsioni del Governo, confortate anche dai dati delle prime indagini congiunturali pubblicate, il PIL dovrebbe tornare a crescere dello 0,7% nel 2015; nel biennio successivo esso si porterebbe all'1,3% e all'1,2%. Nel Def, allo scenario tendenziale si affianca lo scenario programmatico che, ferme restando le componenti derivanti dagli andamenti economici internazionali (vale a dire commercio internazionale, prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro), include gli effetti positivi sull'economia prodotti dalle politiche governative previste nello stesso Documento¹¹ (PIL 1,4% nel 2016 e 1,5% nel 2017¹²).

¹⁰ Così come evidenziato nel Def 2015, il QE “ha favorito la discesa dei tassi a lunga scadenza ed una crescita del comparto azionario; nel medio termine il complesso delle misure espansive implementate dalla BCE dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato e, conseguentemente, la crescita di consumi e investimenti ed una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine”.

¹¹ Tra i dati che destano maggiore interesse, va evidenziato l'andamento degli investimenti fissi lordi che, dopo una fase di contrazione, tornano a crescere (+ 1, 1) per effetto del miglioramento del clima di fiducia delle imprese ed un allentamento dei vincoli di accesso al credito. Anche la situazione del mercato del lavoro dovrebbe presentare segnali di lieve miglioramento già a partire dal 2015, per cui il tasso di disoccupazione è previsto scendere al 12,3%, “anche per effetto delle agevolazioni fiscali e contributive introdotte dai provvedimenti adottati”.

¹² Il più favorevole quadro macroeconomico esposto nello scenario programmatico deriva da:

“- la piena disattivazione degli aumenti di imposte indirette previste per il 2016. Si tratta degli aumenti connessi alle c.d. clausole di salvaguardia recate dalle due ultime leggi di stabilità – in particolare dall'articolo 1, comma 430 della L.n.147/2013 e dall'articolo 1, commi 718-719 della L.n.190/2014 - che, tenuto conto della parziale sterilizzazione recentemente intervenuta della prima clausola, comporta, perché non si proceda nel 2016 a dar corso alle stesse, il reperimento di risorse per circa 16 miliardi di euro (1 punto percentuale di PIL);

IL QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE E PROGRAMMATICO¹³ (variazioni percentuali)										
	Quadro tendenziale					Quadro programmatico				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
PIL	0,7	1,3	1,2	1,1	1,1	0,7	1,4	1,5	1,4	1,3
Importazioni	2,9	3,5	3,8	3,9	3,6	2,9	3,8	4,6	4,2	3,8
Consumi finali nazionali	0,3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0
- spesa delle famiglie e I.S.P	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,8	1,2	1,4	1,3	1,2
- spesa delle P.A.	-1,3	0,4	-0,1	0,0	0,3	-1,3	-0,5	0,0	0,0	0,3
Investimenti fissi lordi	1,1	2,1	2,3	2,2	2,1	1,1	2,7	3,0	2,8	2,4
- macchinari, attrezzature e vari*	2,5	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5	4,1	4,1	3,5	3,2
- costruzioni	-0,3	1,2	1,6	1,6	1,4	-0,3	1,4	1,9	2,0	1,6
Esportazioni	3,8	4,0	4,0	3,8	3,6	3,8	4,0	3,9	3,7	3,6
Occupazione (ULA)	0,6	0,9	0,6	0,5	0,5	0,6	1,0	0,8	0,7	0,7
Tasso di disoccupazione	12,3	11,8	11,4	11,1	10,9	12,3	11,7	11,2	10,9	10,5
Deflatore PIL	0,7	1,7	1,8	1,8	1,8	0,7	1,2	1,8	1,9	1,8
Inflazione programmata	0,3	1,0	1,5			0,3	1,0	1,5		

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2015.

Si ritiene che le misure di politiche monetaria attivate dalla BCE, anche in Italia, possano contribuire ad una ripresa del tasso di inflazione¹⁴.

Il Documento di Economia e Finanza presenta una politica di bilancio per il 2015 volta al perseguimento di tre obiettivi principali: “i) sostenere la ripresa economica, in primo luogo evitando qualsiasi aumento del prelievo fiscale, ma anche rilanciando gli investimenti – compresi quelli nell’edilizia scolastica; ii) collocare su un sentiero di riduzione il rapporto tra il debito pubblico

- misure di contenimento della spesa pari a circa 10 miliardi (0,6 punti di PIL), secondo quanto prefigurato nel DEF in esame per quanto concerne l’attività di revisione della spesa;
- gli effetti positivi di medio periodo connessi alla politica di bilancio esposta nel Documento, ed in particolare all’obiettivo di ridurre la pressione fiscale mediante riduzioni di spesa. Effetti che derivano dalla temporaneità dell’impatto riduttivo del PIL prodotto dai tagli di spesa, a fronte degli effetti positivi permanenti connessi al mancato aumento delle imposte indirette richiesto dalle clausole suddette;
- impatto sulla crescita del PIL prodotto dalle riforme strutturali, che sulla base di criteri prudenziali viene incluso nello scenario programmatico limitatamente agli ultimi due anni del periodo di previsione e per valori circoscritti a 0,1 punto di PIL nel 2018 ed a 0,2 punti nel 2019.

¹³ Come evidenziato dalla tabella, la differenza tra i valori tendenziali e valori programmatici deriva da un andamento più positivo, rispetto al tendenziale, di tutte le componenti (tranne le esportazioni), che si riflette su una più favorevole evoluzione dell’occupazione e su un minor livello di disoccupazione nel periodo considerato.

¹⁴ Secondo le previsioni del Def 2015, la crescita del tasso di inflazione sarebbe sostenuta pure dall’aumento delle imposte indirette.

e il PIL, così rafforzando la fiducia dei mercati; iii) irrobustire la fase di ripresa dell'economia, che porterà con sé un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio”.

Il quadro delineato dal Governo programma un indebitamento netto al 2,6% per il 2015, in diminuzione all'1,8% nel 2016, a fronte di un indebitamento netto tendenziale previsto, rispettivamente, al 2,5% e 1,4%¹⁵.

Si prevede, inoltre, un avanzo primario stabile nel 2015 (1,6%), in crescita negli anni successivi, mentre il rapporto tra debito e prodotto dovrebbe aumentare nel 2015 (132,5%) per poi ridursi progressivamente al 120,0% nel 2019¹⁶, sicché la regola del debito verrebbe rispettata nel triennio 2016-2018¹⁷.

Come evidenziato nel Documento, il Governo intende avvalersi dei margini di *flessibilità* previsti dalle norme europee per le riforme strutturali che, vista la particolare fase di congiuntura economica, permette di discostarsi dall'aggiustamento di bilancio richiesto dal Patto di stabilità e crescita. Di conseguenza, il pareggio di bilancio strutturale (l'obiettivo di medio termine per l'Italia) verrebbe raggiunto nel 2017.

Sotto tale profilo, appare apprezzabile l'anticipazione dello stesso obiettivo per le regioni, decisa dalla legge n. 190/2014.

Contemporaneamente, si prevede la non attivazione dell'entrata in vigore delle *clausole di salvaguardia* poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica previste sia dalla Legge di Stabilità 2014 (0,2 punti percentuali del PIL) che dalla Legge di Stabilità 2015 (0,8 punti percentuali del PIL)¹⁸.

L'azione del Governo, al fine di sostenere la positiva fase congiunturale in atto, si basa anche su un ampio programma di riforme strutturali (Programma nazionale delle Riforme) che si articola su tre indirizzi: “1) *l'innalzamento della produttività del sistema mediante la valorizzazione del capitale umano (Jobs Act, Scuola, Programma Nazionale della Ricerca)*; 2) *la diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all'attività della Pubblica*

¹⁵ La differenza tra indebitamento netto tendenziale e programmato è stimato pari ad 1,6 miliardi di euro (c.d. *tesoretto*).

¹⁶ La riduzione del rapporto debito/PIL sarebbe conseguenza dell'azione combinata di diversi fattori nel quinquennio di riferimento: l'aumento dell'avanzo primario, la crescita del PIL nominale e i proventi attesi dal piano delle privatizzazioni.

¹⁷ Con "regola del debito" si intende il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, che prevede una regola numerica per l'avvicinamento del debito al valore soglia del 60% del PIL. Si stabilisce che, per la quota del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60%, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20 all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.

¹⁸ Come meglio specificato nel Def, “Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica basati sullo scenario macroeconomico della Nota di Aggiornamento del Def 2014, il Governo aveva infatti previsto con la Legge di Stabilità per il 2015, l'aumento delle aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali. Tali misure comportano un aumento atteso del gettito tributario di 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e circa 22 miliardi dal 2018. A questi incrementi si aggiungono le maggiori entrate previste in relazione alle clausole di salvaguardia poste ancora prima, con la Legge di Stabilità per il 2014, attraverso la variazione delle aliquote d'imposta e le riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, per 3,3 miliardi nel 2016 e 6,3 miliardi dal 2017”.

Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-corruzione, riforma fiscale); 3) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile)”.

Sebbene si preveda che il Programma delle Riforme produca effetti positivi già a partire dal 2016, l'impatto dello stesso sul prodotto interno lordo, sulla base di criteri prudenziali, viene incluso nello scenario programmatico limitatamente agli ultimi due anni del periodo di previsione e per valori circoscritti a 0,1 punto di PIL nel 2018 ed a 0,2 punti nel 2019.

Le ultime analisi congiunturali supportano le previsioni contenute nel Documento di Economia e Finanza 2015.

Anche l'Istat, nell'ultimo rapporto “Le prospettive per l'economia italiana nel 2015-2017”, ha rivisto al rialzo le stime del PIL prevedendo un aumento dello stesso pari allo 0,7% nel 2015, cui seguirà un aumento nel biennio successivo pari all'1,2% e 1,3%¹⁹.

D'altra parte, la Commissione europea ha rivisto al rialzo la crescita dell'economia italiana nelle citate “previsioni di primavera” pubblicate lo scorso 5 maggio, evidenziando come la principale sfida per il paese è rappresentata dall'alto livello di debito pubblico²⁰.

Tale giudizio, tuttavia, sarebbe subordinato ad una rapida attuazione delle riforme previste (entro l'anno), condizione strumentale per la concessione dei margini di flessibilità sui conti pubblici²¹.

¹⁹ “Le prospettive per l'economia italiana nel 2015-2017”, 7 maggio 2015, Istat.

²⁰ “Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia”, COM(2015) 262 final, Bruxelles, 13.5.2015, Commissione europea.

²¹ Le Raccomandazioni riguardano:

1. *conseguire un aggiustamento di bilancio verso l'obiettivo a medio termine pari ad almeno lo 0,25% del PIL nel 2015 e allo 0,1% del PIL nel 2016, adottando le necessarie misure strutturali sia nel 2015 che nel 2016, tenuto conto dello scostamento consentito per l'attuazione di importanti riforme strutturali; attuare in modo rapido e accurato il programma di privatizzazioni e ricorrere alle entrate straordinarie per compiere ulteriori progressi al fine di assicurare un percorso adeguato di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; attuare la legge delega di riforma fiscale entro settembre 2015, con particolare riguardo alla revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori catastali e alle misure per migliorare il rispetto della normativa tributaria;*
2. *adottare il piano strategico nazionale della portualità e della logistica previsto, in particolare per contribuire alla promozione del trasporto intermodale mediante migliori collegamenti; assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale in modo da determinare un sensibile miglioramento della gestione dei fondi dell'UE;*
3. *adottare e attuare le leggi in discussione intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione; riformare l'istituto della prescrizione entro la metà del 2015; fare in modo che le riforme adottate per migliorare l'efficienza della giustizia civile contribuiscano a ridurre la durata dei procedimenti;*
4. *introdurre misure vincolanti entro la fine del 2015 per risolvere le debolezze che permangono nel governo societario delle banche, con particolare riguardo al ruolo delle fondazioni, e adottare provvedimenti per accelerare la riduzione generalizzata dei crediti deteriorati;*
5. *adottare i decreti legislativi riguardanti il ricorso alla cassa integrazione guadagni, la revisione degli strumenti contrattuali, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e il rafforzamento delle politiche attive del mercato del lavoro; istituire, di concerto con le parti sociali e in conformità alle pratiche nazionali, un quadro efficace per la contrattazione di secondo livello; nell'ambito degli sforzi per ovviare alla disoccupazione giovanile, adottare e attuare la prevista riforma della scuola e ampliare l'istruzione terziaria professionalizzante;*

Una revisione in rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana è stata effettuata, inoltre, dal FMI che prevede, quindi, una crescita del PIL pari a +0,7% ed esprime un giudizio favorevole sul programma di riforme del Governo italiano e la politica di bilancio per il 2015²². Sono tre i fattori sottolineati dal FMI: 1) accelerazione delle riforme strutturali; 2) sostegno al processo di riparazione dei bilanci nel settore bancario (bad bank); 3) riequilibrio della dinamica di risanamento dei conti pubblici con l'obiettivo di ottenere una riduzione dell'elevato rapporto debito-PIL²³.

2.3.1. La Sanità nel Documento di Economia e Finanza per il 2015

Il Documento di Economia e Finanza 2015, nella terza sezione dedicata al Programma nazionale di riforma, elenca cinque azioni da mettere in campo nel triennio 2015-2018 per migliorare la programmazione e l'assistenza sanitaria, così come di seguito evidenziato:

1. ripensare il servizio sanitario in un'ottica di sostenibilità ed efficacia;
2. patto per la salute per il triennio 2014-2016;
3. ridisegnare il perimetro dei lea e adottare l'approccio del health technology assessment(hta);
4. revisione e aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e servizi migliori;
5. legge-cornice sull'autismo.

Con riferimento alle previsioni di spesa, nel DEF per l'anno 2015 è prevista una spesa sanitaria in termini di PA pari a 111.289 milioni, sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2014, con un tasso di crescita pari allo 0,2%. Nel periodo 2016-2019 *“la spesa sanitaria, prendendo a riferimento l'anno 2015, è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell'1,9 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale cresce in media in misura pari al 2,9 per cento. Il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL si attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento”*.

PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2015 – 2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa sanitaria (*)	111.289	113.372	115.509	117.709	120.094
In % di PIL	6,8%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%

6. attuare l'“Agenda per la semplificazione 2015-2017” al fine di snellire gli oneri amministrativi e normativi; adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono; garantire la rettifica dei contratti di servizi pubblici locali che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti “in-house” entro la fine del 2015”.

²² World Economic Outlook, aprile 2015, FMI.

²³ Nel documento del FM viene preso in considerazione anche il provvedimento del Governo in merito alla mancata indicizzazione delle pensioni, ritenendo che lo stesso non dovrebbe comportare cambiamenti sul bilancio nel biennio 2015-2016.

Tasso di variazione in % su anno precedente	0,2%	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%
Fonte: Documento Economia e Finanza 2015. (* Le previsioni sono elaborate nel presupposto che il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra a carico delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 190/2014, sia pari a 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 come indicato nell'intesa Stato - Regioni del 26 febbraio 2015 e che venga disposta, con provvedimento normativo successivo, la corrispondente riduzione del livello del finanziamento del SSN.					

Per quanto riguarda la sanità, le uniche misure economiche concrete contemplate nella Sezione II del DEF 2015 “Analisi e tendenze della finanza pubblica” sono quelle della manovra di contenimento della spesa prevista dalla Legge di Stabilità 2015, così come sancito dall’Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, e recepita dalle regioni soltanto nella Conferenza Stato-Regioni del 2 luglio 2015 per un importo di 2.352 mln di euro a decorrere dal 2015 (due milioni a carico delle regioni a statuto ordinario e 352 milioni a carico delle regioni a statuto speciale)²⁴.

Di seguito si propone una sintesi delle principali misure contemplate dalla manovra sanitaria 2015, per il cui approfondimento si rimanda al relativo paragrafo

²⁴ Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 2 luglio 2015 è stato siglato l’accordo sull’ Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la Manovra sul settore sanitario (di cui alla lettera E dell’intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015).

Le misure in sintesi sono di seguito elencate:

- 1) Beni e servizi: si prevede la rinegoziazione dei contratti di acquisto in essere, compresi i contratti di concessione di costruzione e gestione, per raggiungere uno sconto medio del 5% su base annua;
- 2) Dispositivi medici: Si prevede ugualmente la rinegoziazione dei contratti, ma non si indica una percentuale media di sconto fermo restando il tetto del 4,4%. Viene poi individuata la previsione di tetti di spesa regionali, fermo restando quello nazionale, da fissare coerentemente con la composizione pubblico privata dell’offerta, secondo modalità da definirsi nell’ambito di un tavolo tecnico Stato Regioni.
- 3) Appropriatezza. Prestazioni specialistiche inappropriate a carico del cittadino e penalizzazioni per medici che le prescrivono: è previsto un decreto ministeriale che individui, entro 30 giorni dall’intesa, le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza.
- 4) Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza: è previsto un decreto ministeriale che individui, entro 30 giorni dall’intesa, i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di casistica potenzialmente inappropriata.
- 5) Applicazione dei nuovi standard ospedalieri: dall’applicazione dei nuovi standard, e in particolare, dall’incremento previsto del tasso di occupazione dei posti letto, dalla riduzione della degenza media e del tasso di ospedalizzazione
- 6) Taglio case di cura con meno di 40 posti letto: è previsto l’azzeramento dei ricoveri in strutture convenzionate con meno di 40 posti letto (destinate alla chiusura in base ai nuovi standard fatta eccezione per le cliniche monospecialistiche).
- 7) Altri risparmi sono previsti sulla spesa per il personale, a seguito della riduzione di strutture complesse e di strutture semplici conseguente al riordino della rete ospedaliera con la conseguente riduzione degli incarichi di struttura semplice e complessa. Si prevede anche la riduzione progressiva del numero delle Centrali operative 118, sempre in seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera.
- 8) Farmaceutica territoriale ed ospedaliera: si prevede l’introduzione dei prezzi di riferimento nel prontuario farmaceutico. In proposito è previsto che entro il 30 settembre 2015 AIFA provveda alla ridefinizione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale prevedendo l’introduzione di prezzi di riferimento relativi al rimborso massimo da parte del SSN di medicinali terapeuticamente assimilabili, sia a brevetto scaduto che ancora coperti da brevetto.
- 9) Riduzione del livello di finanziamento e impatto sui livelli di spesa farmaceutica programmati.
- 10) Risparmi sugli investimenti già programmati
- 11) Rideterminazione del fondo sanitario 2015/2016 e possibilità per le Regioni di adottare misure di risparmio alternative
- 12) Nuove misure per la governance del sistema sanitario

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al rispettivo capitolo.

SINTESI IMPATTO MANOVRA SANITARIA SU BASE ANNUA			
<i>doti in milioni di euro</i>	2015	2016	2017
Beni e servizi	1.338	1.587	1.717
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi	788	795	799
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei dispositivi medici	550	792	918
Farmaceutica			
Revisione del prontuario (a partire dal 30 settembre 2015)			
Rinegoziazione prezzo farmaci biotecnologici con brevetto scaduto			
Inappropriatezza	195	195	195
Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale (*)	106	106	106
Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio d'inappropriatezza	89	89	89
Farmaceutica	308	308	308
Effetto automatico pay-back derivante dal mancato incremento del livello del finanziamento	308	308	308
Regolamento ospedaliero	210	210	210
Riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto	12	12	12
Riduzione della spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera	68	68	68
Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata	130	130	130
Investimenti finanziati con contributo in e/esercizio	300		
Totale	2.352	2.301	2.431
Manovra attesa	2.352	2.352	2.352
differenza	0	-51	79
Fonte: www.regioni.it			

Si riduce così ulteriormente il fondo sanitario che passa dai 112,062 miliardi di euro del Patto della Salute siglato a luglio 2014 ai 109,7 del Def per il 2015. Ridotto anche quello del 2016 che passa da 115,444 miliardi di euro del Patto ai 113,1 del Def²⁵.

Si ritiene opportuno evidenziare che ulteriori tagli al settore sanitario sono quelli apportati all'edilizia sanitaria, pari a 285 milioni di euro, sicché l'ammontare totale dei tagli prefigurati nel Def 2015 è pari a 2,637 miliardi²⁶.

2.4. Verifiche sul Def 2015

²⁵ Secondo quanto riferito dalla Regione Marche, la stima del FSR complessivo è prevista in riduzione di circa Euro 10,8 milioni rispetto al 2014. Tale riduzione del FSR è sarebbe determinata come di seguito specificato.

“Il nuovo Patto per la salute prevede per il triennio 2014-2016 un finanziamento sanitario, a cui concorre lo Stato, rispettivamente, di Euro 109.928.000.000, 112.062.000.000 e 115.444.000.000 (art. 1). Per l'anno 2015 si prevedeva pertanto un incremento delle risorse rispetto al 2014 dell'1,9% (pari a Euro 2.134.000.000). L'intesa definitiva Stato-Regioni del 2/7/2015 ha ridotto il finanziamento 2015 di Euro 2.352.000.000, definendo il finanziamento sanitario a cui concorre lo Stato per l'anno 2015 pari a Euro 109,7 miliardi. Rispetto al 2014 il finanziamento registra una riduzione di circa lo 0,2% (-218 milioni di Euro)”.

²⁶ Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015.

Si ritiene opportuno riportare svolgere alcune riflessioni sul Def 2015.

In primo luogo, deve essere ricordato che il Fondo monetario internazionale e la Commissione europea, nel rivedere le previsioni di crescita dell'economia italiana, hanno sottolineato come la ripresa sia subordinata ad una rapida realizzazione delle riforme strutturali indicate nel PNR 2015 (Programma Nazionale di Riforma).

Come evidenziato dalla Banca d'Italia nel primo Rapporto sulla stabilità finanziaria 2015, sebbene il miglioramento delle prospettive di crescita nei paesi avanzati contribuisca ad attenuare i rischi per la stabilità finanziaria, permangono "aree di vulnerabilità" (disomogenei tassi di crescita dei paesi emergenti, possibile apprezzamento del dollaro; eventuali ripercussioni negative della caduta del prezzo del petrolio, tensioni geopolitiche e, non da ultimo, la situazione della Grecia)²⁷.

In sede di audizione, la Corte dei conti ha evidenziato che *"nella costruzione del quadro economico internazionale il DEF assume, per le principali variabili esogene, valori puntuali di per sé coerenti con la situazione attuale, ma che, mantenuti immutati nell'orizzonte pluriennale, definiscono un profilo molto favorevole su cui si fonda buona parte delle scelte del Governo"* e, sebbene nell'anno in corso le previsioni restano prudenti, *"ottimistico appare invece il quadro macroeconomico tendenziale per gli anni 2016 – 2019 che, va ricordato, è costruito come se fossero operanti le clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica dalle Leggi di stabilità 2014 e 2015"*²⁸. Secondo la Corte dei conti, potrebbero risultare sovradimensionate le stime di gettito fiscale indicate nel Def dal momento che alcuni indicatori inducono ad evidenziare la possibilità di *"un andamento delle entrate più debole di quanto atteso"*.

La Corte ha richiamato il Governo ad una maggiore prudenza *"nella valutazione degli effetti delle misure di accelerazione delle entrate la cui efficacia è rilevabile solo a consuntivo"*, come nel caso delle entrate provenienti dalla lotta all'evasione²⁹.

Per quanto concerne il taglio della spesa nel settore sanitario, la Corte ha evidenziato che il settore *"deve affrontare costi crescenti per garantire l'accesso a farmaci e tecniche di cura innovative e offrire adeguata assistenza ad una popolazione sempre più longeva. Inoltre, restano ancora da affrontare nodi importanti (le modalità di finanziamento delle strutture sanitarie, la revisione dei criteri di riparto delle risorse tra le regioni, le partecipazioni alla spesa, le*

²⁷ Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1-2015, aprile, Banca d'Italia.

²⁸ Audizione della Corte dei conti sul Documento di economia e finanza 2015, aprile 2015, Roma.

²⁹ In proposito la Corte, nel richiamare le incertezze e i rischi che circondano la manovra recata dalla legge di stabilità 2015, ha sottolineato (nel rapporto di febbraio 2015 "Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità") *"il ritorno ad un utilizzo improprio dei proventi (per loro natura incerti) della lotta all'evasione, per coprire spese o sgravi fiscali certi. Si tratta di un maggior gettito atteso che, nel caso della legge di stabilità 2015, ammonta a poco più di 5 miliardi per ciascuno dei tre anni della previsione"*.

esenzioni), che il nuovo Patto della salute ha individuato come prioritari, ma per i quali non è stata ancora individuata una soluzione. Elementi che, se non risolti, rischiano di alimentare nuovi squilibri e di incidere negativamente sulle aspettative della popolazione”.

Le Regioni hanno peraltro espresso forti perplessità soprattutto relativamente ai tagli al settore sanitario: alla luce degli ulteriori tagli apportati dalla Legge di Stabilità 2015 e nella consapevolezza che la spesa sanitaria rappresenta la componente più importante per le Regioni, in sede di audizione, hanno richiesto una revisione del Patto per la salute 2014-2016³⁰. Tale richiesta è stata riportata nell’intesa Governo-Regioni siglata il 2 luglio 2015.

Ciò premesso, pur dando atto del miglioramento delle prospettive economiche, si evidenzia la necessità di una programmazione prudente che tenga conto, soprattutto, dei dati effettivi dell’economia rispetto alle stime programmatiche e la necessità di monitorare costantemente l’evolversi dei principali fattori di rischio.

2.5. La situazione economica delle Marche nell’anno 2014

Secondo quanto evidenziato dal recente Rapporto sull’economia marchigiana presentato da Banca d’Italia, nel 2014 il contesto economico delle Marche è stato caratterizzato da una sostanziale fase di stagnazione per cui, secondo le prime stime disponibili, il PIL regionale sarebbe lievemente calato, rispetto all’anno precedente³¹.

I dati relativi alla produzione industriale mostrano un andamento stabile rispetto all’anno precedente; contemporaneamente si sono ridotte le differenze settoriali sebbene alcuni comparti, come quello dell’edilizia, hanno registrato maggiori difficoltà.

Sebbene rispetto al biennio precedente si siano registrati segnali di miglioramento, tuttavia il 2014 ha comunque rappresentato, per l’industria manifatturiera marchigiana, un anno di difficoltà. I dati inerenti la produzione hanno segnato un calo pari al 2% rispetto ad una situazione di sostanziale stabilità registrata in Italia³².

La domanda interna si è dimostrata piuttosto debole mentre, rispetto al 2013, il peso dell’export della regione sulla media nazionale è risultato in aumento, passando dal 3% al 3,1%. Va evidenziato che sulle dinamiche delle esportazioni ha fortemente inciso il forte calo proveniente dalla Russia dove settori tradizionali dell’industria marchigiana detengono significative quote di mercato (elettrodomestici e calzature).

³⁰ Audizione della Conferenza delle Regioni sul DEF 2015, Commissione bilancio del Senato, 20 aprile 2015.

³¹ “L’economia delle Marche”, Economie Regionali, n. 11 – giugno 2015, Banca d’Italia.

³² “L’evoluzione congiunturale dell’industria manifatturiera delle Marche – Sintesi 2014 e previsioni per il 1° trimestre 2015”, Giuria della Congiuntura, n. 1 – marzo 2015, Unioncamere Marche.

Deboli segnali di miglioramento si sono registrati nel comparto del turismo ed in quello dei servizi.

Il quadro congiunturale poco favorevole ha, d'altra parte, frenato la spesa per investimenti delle imprese marchigiane, diminuite del 5,7% rispetto all'anno precedente³³. A tale proposito, si evidenzia che, a partire dal 2008, gli investimenti fissi lordi effettuati dalle imprese manifatturiere e quelli pubblici hanno sofferto una caduta maggiore rispetto alla media nazionale.

La dinamica occupazionale ha registrato un andamento positivo e migliore di quella nazionale, con un incremento del numero di occupati pari a 9.600 unità; il tasso di disoccupazione è risultato pari al 10,1% e pertanto in diminuzione rispetto al 2013.

Per quanto concerne il mercato del credito, la contrazione dei prestiti bancari è proseguita anche nel 2014, sebbene ad un ritmo più contenuto; a questo si è accompagnata una progressiva attenuazione delle condizioni di accesso al credito alle imprese e anche il settore dei prestiti alle famiglie è risultato stabile.

2.6. Le prospettive economiche per l'economia marchigiana nel 2015

Sebbene il 2014 sia stato per l'economia marchigiana un anno complesso, le principali previsioni per il 2015 sono moderatamente positive, caratterizzate da una limitata fiducia degli operatori regionali che confidano negli effetti di stimolo derivanti da elementi quali il calo dei prezzi petroliferi, la svalutazione dell'euro e l'aumento della liquidità monetaria a seguito dell'intervento della BCE.

Secondo le stime di Prometeia, la variazione percentuale del PIL delle Marche è leggermente inferiore alla media nazionale, come evidenziato nella tabella successiva (tabella "Previsione Prometeia delle variazioni annuali del PIL Marche – Italia).

PREVISIONE PROMETEIA DELLE VARIAZIONI ANNUALI DEL PIL MARCHE – ITALIA					
(previsioni di ottobre 2014)					
PIL var %	2013	2014	2015	2016	2017
Marche	-2,1	-0,3	+0,3	+1,0	+1,0
Italia	-1,9	-0,4	+0,5	+1,1	+1,2

Fonte: Elaborazioni Regione Marche – Giugno 2015

³³ Rapporto 2014 sull'industria marchigiana, n. 22 – aprile 2015, Centro Studi Confindustria Marche.

Le analisi di Confindustria Marche indicano, nel trimestre gennaio-marzo 2015, una flessione dello 0,4% della produzione industriale, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea rispetto alla dinamica rilevata in Italia (-0,3%).

Il primo trimestre 2015, pertanto, conferma un quadro congiunturale caratterizzato da condizioni di estrema selettività della domanda; ciò nonostante, alcuni elementi confermano comunque la presenza di segnali di recupero: *“la quota di operatori con attività stazionaria o in calo rimane bassa (63% contro il 62% della rilevazione del quarto trimestre), a fronte di un aumento della quota di aziende interessate da miglioramenti dell'attività (40% contro 38% della rilevazione precedente)”*³⁴.

Diversamente, si registra un lieve aumento dell'attività commerciale complessiva nel periodo gennaio-marzo 2015: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2014.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel primo trimestre dell'anno, si è registrata una leggera flessione dello 0,4% dei livelli occupazionali. Risultano in netta diminuzione pure le ore di cassa integrazione.

Parzialmente più positive le stime rilasciate da Unioncamere Marche nell'ultima indagine trimestrale presentata, secondo cui, nel primo trimestre 2015 *“compaiono alcuni segnali di risveglio dell'economia produttiva marchigiana. Se può ancora ritenersi prematuro parlare di una ripresa solidale e stabile, considerato che gli indicatori congiunturali (rispetto al precedente trimestre) risultano ancora ancorati in terreno negativo, è altrettanto evidente che i dati tendenziali, meno influenzati dalla stagionalità, tornano finalmente a crescere dopo quattordici trimestri negativi”*³⁵.

In particolare, rispetto allo stesso periodo 2014, la produzione registra una variazione positiva pari a 2,5%, grazie anche al notevole contributo proveniente dalle esportazioni (fatturato estero +8,7%). Oltre alle esportazioni, secondo Unioncamere, a trainare la ripresa economica è il settore della meccanica e dell'elettronica.

Nonostante il dato occupazionale registri un calo pari al 3,2%, tuttavia permane un clima di fiducia sia delle imprese che delle famiglie verso una stabile ripresa economica.

Il grado di fiducia migliora per l'indicatore della produzione sebbene dipenda dalla dimensione dell'impresa: per le aziende di grandi e medie dimensioni si profila un secondo trimestre di crescita mentre le aziende di piccole dimensioni ritengono che il quadro congiunturale rimanga stazionario.

³⁴ Indagine congiunturale I trimestre 2015, giugno 2015, Confindustria Marche.

³⁵ “L'evoluzione congiunturale dell'industria manifatturiera delle Marche – Risultati del 1° trimestre 2015 e previsioni del 2° trimestre 2015”, Giuria della Congiuntura, giugno 2015, Unioncamere Marche.

Un elemento di riflessione concerne la considerazione secondo cui il sistema produttivo marchigiano si sta “*ristrutturando*” e “*modernizzando*”: infatti, il calo del numero delle imprese individuali sta a confermare che chi avvia una nuova impresa predilige forme societarie più moderne ed innovative. Sono risultate in aumento anche le imprese cooperative.

2.7. Osservazioni sulla coerenza tra strumenti di programmazione e quadro macroeconomico

Conclusivamente, si ritiene di potere osservare che, anche per il 2015, la particolare situazione economico-istituzionale nazionale e la consistente riduzione delle risorse trasferite hanno fortemente influenzato le scelte finanziarie delineate nel bilancio di previsione 2015 dalla Regione Marche., necessariamente ispirato a criteri di prudenza. Infatti, al momento della predisposizione della manovra regionale, i dati macroeconomici mostravano un quadro ancora debole e con segnali controversi³⁶.

Sebbene in sede istruttoria non sia stato possibile effettuare un riscontro delle previsioni 2015 rispetto al DPEFR, in quanto non approvato, tuttavia dalle verifiche svolte è emersa una tendenziale coerenza del documento di bilancio, approvato il 30 dicembre 2014, con gli strumenti di programmazione nazionale.

Ciò premesso, pur dando atto del miglioramento delle prospettive economiche nazionali e del clima di fiducia che il sistema produttivo regionale mostra nei confronti di una probabile ripresa, si raccomanda alla Regione una programmazione prudente che tenga conto, soprattutto, dei dati effettivi dell'economia rispetto alle stime programmatiche.

³⁶ Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (30 settembre 2014).

3 IMPATTO DELLE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA E SOSTENIBILITA' DEL BILANCIO REGIONALE

Definiti i tratti essenziali del quadro economico prefigurati dal DEF 2015, è opportuno analizzare l'impatto delle manovre di finanza pubblica.

Sebbene la legge di contabilità regionale consenta di approvare la manovra di bilancio a "legislazione vigente" prescindendo, cioè, dalle proposte legislative nazionali il cui iter di approvazione non sia ancora concluso, la Regione Marche ha adottato una manovra di bilancio che tiene conto "sia delle misure di contenimento della spesa pubblica già approvate dal Governo sia di quelle che si stima che derivino dal DDL Stabilità per il 2015".

La decisione di approvare un bilancio che tenga conto dei possibili effetti derivanti dal DDL Stabilità è quanto mai opportuna, a causa del rinnovo della legislatura nei primi mesi del 2015; dovendo attendere l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, non sarebbe stato infatti possibile intervenire in maniera tempestiva – con leggi di variazione del bilancio – al fine di assumere decisioni coerenti con le misure adottate con la legge di stabilità 2015.

Di seguito si propone il prospetto aggiornato dell'impatto sul bilancio regionale delle principali manovre finanziarie approvate dal Governo, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Marche in sede di contraddittorio, elaborato sulla base dell'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015:

IMPATTO SULLE REGIONI ORDINARIE DELLE PRINCIPALI MANOVRE FINANZIARIE APPROVATE DAL GOVERNO (Valori in milioni di euro)						
Saldo netto da finanziare Regioni ordinarie	2015		2016		2017	
	RSO	Regione Marche	RSO	Regione Marche	RSO	Regione Marche
DL 95/2012 (art. 16, c. 2 "spending review")	-1.050	-32,76	-1.050	-32,76	-1.050	-32,76
DL 66/2014 (art. 46, c. 6)	-750	-23,40	-750	-23,40	-750	-23,40
Legge Stabilità 2015 (art. 1, c. 398 – Riduzione trasferimenti)	-3.452	-106,77	-3.452	-106,77	-3.452	-106,77
Legge Stabilità 2015 (art. 1, c. 20 e ss.) - MINORE IRAP	-450	-25,19	-450	-25,19	-450	-25,19
TOTALE	5.702	-188,12	5.702	-188,12	5.702	-188,12
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Conferenza Stato-Regioni.						

Come evidenziato dalla Sezione in precedenti occasioni, le manovre finanziarie statali approvate nel corso degli ultimi anni, hanno inciso in maniera rilevante sui bilanci delle regioni, con evidenti riflessi sulla spesa primaria³⁷.

A tale proposito, la Regione ha evidenziato come, per una valutazione completa degli effetti delle manovre governative sul proprio bilancio, andrebbero considerate le seguenti norme: decreto legge n. 78/2010, decreto legge n. 98/2011, decreto legge n. 138/2011, legge n. 183/2011, legge n. 228/2012, legge n. 147/2013.

Sull'impatto della manovra finanziaria 2015 è intervenuta la Corte dei conti nell'audizione parlamentare sul DDL stabilità 2015 affermando che *“Il contributo richiesto alle Regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il DL 66. Esso comporterebbe in un solo anno una riduzione del 15 per cento della spesa “aggredibile” (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità). Va osservato che tale intervento si colloca a valle dei tagli di risorse introdotti negli ultimi anni, che hanno portato ad una flessione delle spese dirette regionali (al netto dei trasferimenti ad altre PA) di circa il 10 per cento nell'ultimo triennio”*³⁸.

La legge di stabilità 2015, in termini di riduzione dei trasferimenti, comporta, infatti, effetti piuttosto gravosi sulle regioni a statuto ordinario che concorrono alla riduzione della spesa pubblica per un totale di 4.202 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2015-2018, secondo quanto stabilito dall'art. 46, comma 6 del d.l. n. 66/2014, così come modificato dalla l. n. 190/2014 (750 milioni + 3.452 milioni di euro)³⁹.

Se a tali interventi si sommano gli effetti cumulati delle manovre finanziarie precedenti, in termini di contributo degli enti territoriali al risanamento della finanza pubblica, il complesso delle riduzioni per il comparto delle regioni a statuto ordinario sale a 5.252 milioni di euro: nello specifico, l'art. 16, comma 2 del d.l. n. 95/2012 stabilisce che le risorse attribuite alle regione

³⁷ Secondo le stime della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la spesa primaria regionale si è ridotta del 38,5% nel quadriennio 2009-2012 (dati gennaio 2014). A ciò vanno aggiunti gli effetti delle manovre adottate nel 2013 e nel 2014.

³⁸ Audizione sul disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, Corte dei conti, 3 novembre 2014.

In particolare, in sede di audizione era emerso che “Il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica è affidato a tre diversi interventi:

una modifica delle disposizioni introdotte con il DL 66/2014 volta ad incrementare per gli anni 2015-2018 la riduzione di risorse a disposizione delle regioni a statuto ordinario per circa 3,5 miliardi e delle regioni a statuto speciale per 548 milioni. Definito il riparto per le regioni a statuto speciale, per le ordinarie è prevista una determinazione in sede di auto-coordinamento e, in mancanza, una applicazione dei tagli da parte dello Stato, ivi comprese anche le risorse destinate al finanziamento della sanità;

il passaggio al pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario dal 2015, con conseguente ridefinizione di alcune voci e importi da ricomprendere nei saldi;

l'abolizione del Patto di stabilità sempre per le RSO, con la conseguente riscrittura del sistema sanzionatorio con riferimento ai saldi, la ridefinizione delle somme relative a particolari spesa da escludere dagli equilibri perché già escluse dai limiti del Patto, la revisione delle modalità di funzionamento dei Patti orizzontale e verticale”.

³⁹ In termini di sistema delle autonomie territoriali, la manovra di stabilità 2015 impatta per oltre 6.200 milioni di euro (RSO 3.452, RSP 548, Enti locali 1.200, Province – Città metropolitane 1.000).

sono ridotte per l'importo complessivo di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in termini riduzione delle spese per consumi intermedi, così come stabilito nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 febbraio 2015.

L'intesa ricorda che "*Il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015 è effettuato con le seguenti modalità:*

1) *Contributo di cui all'articolo 16, comma 2, del DL 95/2012 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro;*

2) *Contributo di cui all'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014 mediante:*

a) *riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di euro (con riferimento alla quota di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario) e 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali;*

b) *utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro;*

c) *riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per 750 milioni di euro;*

d) *riduzione dell'edilizia sanitaria, in termini di saldo netto da finanziare, per 285 milioni di euro;*

e) *riduzione di 285 milioni di euro del limite previsto dall'articolo 1, comma 465, della legge n.190/2014, in termini di indebitamento netto;*

f) *ulteriori risorse per 364,87 milioni di euro da recuperare su indicazione delle Regioni*⁴⁰.

Il contributo delle regioni a statuto ordinario al risanamento della finanza pubblica sale ad oltre 5.702 milioni di euro qualora si consideri l'intervento della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 20 e ss.) sulla disciplina dell'IRAP, che ne ha modificato " la base imponibile anche per le manovre regionali [...] determinando minori entrate IRAP per i bilanci regionali [...]"⁴¹.

L'impatto delle principali manovre finanziarie approvate dal governo sul bilancio della Regione Marche comporta una riduzione delle risorse regionali pari ad oltre 175 milioni di euro (comprensivi delle minori entrate IRAP), per gli anni 2015, 2016 e 2017⁴².

Si osserva che, rispetto alle stime contenute nello schema di bilancio di previsione 2015 della Regione Marche, con la conversione nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" del DDL

⁴⁰ Documento Conferenza Stato - Regioni n. 37/CSR del 26/02/2015 "Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 398, 465 e 484)".

⁴¹ Documento Conferenza Stato - Regioni n. 15/12/SR2/C2 "Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 398, lett.c), 465 e 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015), concernente: il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015; la distribuzione del beneficio che non rileva nei saldi del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario; la distribuzione fra le regioni del contributo per il patto verticale incentivato".

⁴² In particolare, secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione, gli effetti sul bilancio regionale dei tagli previsti dal DL 95/2012 sono calcolati sulla base del riparto operato dalle Regioni anni 2013/2014; per quanto riguarda l'impatto dell'art. 46, comma 6, modificato dalla l. n. 190/2014, esso è frutto del calcolo effettuato sulla

Stabilità 2015, il quadro finanziario delle regioni risulterebbe peggiorato, in particolar modo per effetto delle politiche di riduzione delle entrate sull'IRAP. A tale proposito, si evidenzia che la "Manovra fiscale Irap" prevista dall'art. 5 del DDL Stabilità 2015 stimava una riduzione di risorse a carico delle regioni pari a 396 milioni di euro mentre, con l'approvazione della l. n. 190/2014 (art. 1, comma 20 e ss.), tale stima è salita a 450 milioni di euro con evidenti riflessi per i bilanci regionali⁴³.

In tale contesto, le minori entrate a carico della Regione Marche per effetto della "Manovra fiscale Irap", per il 2015, sarebbero pari a oltre 25 milioni di euro.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte concernenti, da un lato l'instabilità del quadro economico di riferimento, dall'altro l'interdipendenza delle finanze regionali dalle scelte operate a livello centrale nonché la limitata autonomia tributaria, è pienamente condivisibile l'approccio prudentiale adottato dalla Regione Marche nella predisposizione del bilancio preventivo al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

⁴³ Cit. Conferenza Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, documento 15/12/SR2/C2.

4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il bilancio preventivo 2015 è caratterizzato essenzialmente dalla progressiva applicazione dell'armonizzazione contabile. Con l'approvazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, di modifica del d.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il legislatore ha delineato in modo più preciso il processo di omogeneizzazione dei sistemi contabili dei diversi livelli di governo, al fine di garantire *il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive provenienti dall'Unione europea*⁴⁴.

Inoltre il decreto legislativo ha previsto un'applicazione graduale delle nuove norme contabili per le Regioni a statuto ordinario che non hanno partecipato alla sperimentazione⁴⁵.

In particolare, nel 2015⁴⁶:

- gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto di utilizzati nel 2014 conservano la loro funzione autorizzatoria e il loro valore giuridico ai fini della rendicontazione;
- i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missione e programmi, dovranno affiancarsi ai primi e sono adottati con funzione meramente conoscitiva (articolo 11, comma 12, decreto legislativo n. 118/2011). Solo dal 2016 lo schema di bilancio cd. armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, le Regioni devono approvare il rendiconto consolidato con il rendiconto del Consiglio regionale ed eventuali propri enti strumentali (entro il 31 luglio dell'anno successivo);
- è prevista l'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria;

⁴⁴ Come si legge nel testo dell'audizione parlamentare della Corte dei conti del 27 novembre 2014, "Nel contesto delle disposizioni comunitarie volte a migliorare il monitoraggio dell'osservanza delle regole di bilancio, mediante la previsione di quadri unici di bilancio per tutti i sotto-settori nei quali si articola l'amministrazione di ciascuno Stato membro, è da segnalare la recente legge europea 2013-bis, che amplia il ruolo della magistratura contabile nella verifica dei dati di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni, previa definizione di metodologie e linee guida destinate agli organismi di controllo interno e agli organi di revisione contabile".

⁴⁵ Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare i loro ordinamenti contabili secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti da norme attuative dei rispettivi statuti.

⁴⁶ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>.

- è prevista, inoltre, l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria "potenziata" per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese. In particolare, l'art. 3, comma 11 del d.lgs. n. 118/2011 novellato stabilisce che "il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'articolo 11, comma 12". Ne deriva che l'accertamento e l'impegno sono registrati solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (al momento della loro nascita) e dell'indicazione della scadenza poiché le spese verranno imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- è richiesto il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per adeguare l'ammontare dei residui al principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.). Il riaccertamento straordinario dei residui rappresenta un'operazione obbligatoria alla quale la regione deve provvedere "contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014", con deliberazione della Giunta regionale. Essa presuppone una ricognizione di tutti i residui (attivi e passivi) al 31 dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario (da eseguire sulla base delle regole contabili vigenti nel 2014) sia ai fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base delle nuove regole previste dalla riforma)⁴⁷. Al fine di assicurare "l'efficacia del riaccertamento straordinario dei residui è necessario che i termini di approvazione dei documenti contabili siano rispettati";
- è prevista l'applicazione del nuovo principio contabile della programmazione e, conseguentemente, della predisposizione del primo Documento di economia e finanza regionale con riferimento al triennio 2016-2018.

4.1. Verifiche sull'applicazione del d.lgs. n. 118/2011 da parte della Regione Marche

Secondo quanto dichiarato dalla Regione Marche nella relazione introduttiva alla proposta di legge del bilancio di previsione 2015, la stessa è stata redatta in conformità alle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 118/2011 nel testo attualmente in vigore. In particolare, *“La riclassificazione dei capitoli del bilancio necessaria alla predisposizione del bilancio per missioni e*

⁴⁷ Come visto, l'adeguamento al principio di competenza finanziaria potenziata incide direttamente anche sulle Regioni che, oltre al riesame dei residui, devono garantire l'operatività di altri strumenti contabili quali il fondo pluriennale vincolato ed il fondo crediti dubbia esigibilità.

programmi è stata effettuata dal Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie servendosi dell'apposito glossario allegato al d. lgs. n. 118/2011 (v. allegato n. 14/2) e nel rispetto dell'art. 7 del decreto. Al bilancio di previsione 2015 e al Pluriennale 2015/2017 è infatti allegato a fini conoscitivi lo schema di bilancio per Missioni e Programmi predisposto sulla base della riclassificazione dei singoli capitoli in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs.118/2011”⁴⁸.

In sede istruttoria si è verificato che la proposta di bilancio di previsione 2015 sia corredata degli allegati previsti dall'art. 13 della l.r. n. 31/2001, come di seguito esplicitati:

- a) l'elenco delle spese obbligatorie i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;
- b) gli elenchi dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascuno dei fondi globali indicati nell'articolo 23;
- c) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti;
- d) l'elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 58, comma 4;
- e) gli altri allegati previsti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

In particolare, è emerso che al bilancio 2015 è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, di cui alla lettera a). Per quanto concerne gli elenchi di cui al punto b, dal bilancio di previsione risulta che i fondi globali ex art. 23, l.r. n. 31/2001 sono pari a 0; non risultano garanzie della Regione a favore di altri enti ⁴⁹.

Non è presente l'elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti di cui all'art. 58, comma 4, l.r. n. 31/2001.

Secondo quanto previsto dall'art. 33, l.r. n. 37/2014, ulteriori allegati al bilancio annuale sono:

- a) il prospetto “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2015 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” (Allegato 3);
- b) il prospetto “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2015-2016-2017 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” (Allegato 3);
- c) il bilancio di previsione 2015/2017, ai fini conoscitivi, redatto secondo lo schema di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 (Allegato 4).

⁴⁸ Delibera di Giunta regionale del 12 dicembre 2014, n. 1380 “Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017””.

⁴⁹ Dal prospetto dimostrativo del rispetto del limite di indebitamento, si evince che non sussiste “debito potenziale” ovvero garanzie della Regione a favore di altri enti o amministrazioni, di indebitamento allegato al bilancio *allegati previsti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale vigente*.

Il bilancio di previsione 2015/2017, a fini conoscitivi, è stato redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9), richiamato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011. Pertanto, lo schema del bilancio di previsione finanziario è *“costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri”*.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 118/2011 *“Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- [..]*
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5.*

A seguito del riscontro effettuato sulla presenza degli allegati al bilancio di previsione finanziario (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 118/2011) non risulta allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tale assenza è giustificata dal fatto che, come previsto dal d.lgs. n. 118/2011, qualora il bilancio di previsione venga approvato antecedentemente al riaccertamento straordinario di residui, il FPV è pari a 0.

Per quanto concerne la relazione del Collegio dei revisori dei conti, è presente il *“Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di legge bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017”*, espresso nella seduta del 19 dicembre 2014⁵⁰.

La nota integrativa di cui all'art. 11, comma 3, lett. g) è stata redatta secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo⁵¹.

⁵⁰ Seduta del 19 dicembre 2014, Verbale n. 11.

⁵¹ Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 118/2011: *“La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:*
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Secondo quanto dichiarato dall'Organo di revisione, non sono stati predisposti i piani annuali di investimento secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, comma 1-bis del d.lgs. n. 118/2011. La disposizione è stata introdotta dalla L. n. 190/2014 nell'ambito del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del d.lgs. n. 118/2011 e prevede a decorrere dal 2015, la predisposizione di piani annuali di investimento che verranno redatti in concomitanza con la predisposizione dei bilanci di previsione degli enti del settore sanitario. *Questi ultimi verranno predisposti dagli Enti del SSR ed approvati dalla Giunta regionale successivamente alla assegnazione definitiva delle risorse del Fondo sanitario indistinto con Intesa Governo-Regioni*".

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 118/2011, si è verificato che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 1557/191 del 9 dicembre 2014, è stata adottata la "Proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale anno 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni – Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2015-2017".

Con deliberazione amministrativa n. 117 del 16 dicembre 2014, l'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di bilancio di cui alla delibera n. 1557/2014, secondo cui il bilancio redatto secondo la normativa vigente conserva valore autorizzatorio; ad esso è affiancato il bilancio annuale e pluriennale 2015/2017 elaborato in attuazione del d.lgs. 118/2011, con finalità conoscitiva, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del medesimo decreto, formato da:

- Quadro delle entrate;
- Riepilogo generale entrate per titoli;
- Quadro delle Spese;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso

di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi

cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio".

Non risultano presenti gli allegati di cui alle lettere e) ed f) per i motivi sopra esposti.

- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Riepilogo generale delle spese per titoli;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

5 IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

L'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dai successivi d.lgs. n. 126/2014 e dal D.M. del 20 maggio 2015, è dedicato al principio della programmazione che, nella nuova riforma, assume un ruolo per il bilancio preventivo.

Secondo quanto stabilito dal principio contabile in esame, *“Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”*.

I contenuti della programmazione devono essere coerenti, in primo luogo, con il programma di governo che definisce la *mission* dell’ente, anche in relazione al sistema di enti strumentali e società partecipate, e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti a livello comunitario e nazionale.

L'allegato 4 del d.lgs. n. 118/2011 elenca gli strumenti di programmazione regionale e ne individua i contenuti (DEFER, nota di aggiornamento al DEFER, legge di stabilità regionale, legge di bilancio, piano degli indicatori di bilancio, legge di assestamento di bilancio, altri strumenti di programmazione regionale e rendiconto della gestione).

Il Documento di economia e finanza regionale rappresenta, certamente, il punto di partenza dei procedimenti di redazione dei documenti contabili previsionali dell’ente (ciclo di bilancio), nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti all’inizio della legislatura regionale; infatti, il DEFER definisce *“gli obiettivi di manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione”*.

Il DEFER ha le seguenti finalità:

- decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

5.1. Verifiche sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Regione Marche

Le considerazioni sinora svolte sulle politiche nazionali di bilancio e di riforme prefigurate nel DEF 2015, nonché sulla riforma dei sistemi contabili, evidenziano la necessità di una attenta programmazione dell'azione regionale, coerente con gli interventi nazionali.

La rilevanza del ruolo della programmazione economico-finanziaria è riconosciuta dal legislatore regionale che, all'art. 2, comma 3, dell'“Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione legge di contabilità regionale”, recepito con l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, attesta che la stessa *“è rivolta a garantire la trasparenza delle decisioni, a favorire la necessaria flessibilità del bilancio e ad assicurare una maggiore certezza nell'acquisizione delle entrate e nell'impiego delle risorse pubbliche”*; il successivo comma 4 stabilisce che gli strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio sono: *“a) il documento di programmazione economica e finanziaria regionale; b) il bilancio pluriennale; c) il bilancio annuale; d) la legge finanziaria; e) le leggi regionali di spesa”*.

A livello istituzionale, la programmazione economico-finanziaria trova il suo presupposto nel Programma di legislatura, individuato dal Presidente della Giunta regionale all'atto della sua elezione.

La Sezione rileva, tuttavia, che anche per l'esercizio 2015, la Regione Marche ha proceduto all'adozione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 a prescindere dalla predisposizione del DPEFR, nonostante l'adozione di tale documento sia prevista dallo Statuto regionale e dalla legge di contabilità regionale⁵².

Al riguardo, l'Organo di revisione ha riferito nel questionario che gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale di contabilità *“sono stati tutti predisposti ed approvati ad eccezione del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR), che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale avrebbe dovuto approvare entro il*

⁵² Nello Statuto della Regione Marche, all'art. 51, comma 2 è previsto che *“La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali”*.

30/9/2014. Tale documento non è stato predisposto per l'anno 2015 in quanto durante l'esercizio finanziario 2014 era ancora in corso di modifica la disposizione statutaria in cui era contenuto il riferimento a tale documento. La modifica statutaria è stata approvata con deliberazione legislativa statutaria n. 191 del 31/3/2015⁵³.

Sono state approvate, inoltre, le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015) con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36; con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 e adottato il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017.

In merito alla mancata predisposizione del DPEFR, il Collegio ha comunque specificato che nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione sono contenute le considerazioni, la descrizione del contesto macroeconomico e finanziario, i dati e le informazioni prima raccolti nel DPEFR.

Sebbene il DEFR debba essere adottato con riferimento all'esercizio finanziario 2016 e successivi (ex art. 36, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011), si intende richiamare l'attenzione sulla centralità attribuita dalla nuova normativa di riforma contabile al processo di programmazione e, in particolare, al documento di economia e finanza regionale in quanto *“I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale”*.

Si rileva, pertanto, la mancata adozione del Documento di economia e finanza regionale considerato che, come più volte evidenziato, il documento è comunque previsto dalla legislazione regionale vigente.

La Sezione, pur prendendo atto della particolare situazione politico-amministrativa dell'Ente dovuta alla scadenza della legislatura al 31 maggio 2015 e al successivo rinnovo degli organi di vertice, sollecita la Regione affinché predisponga in tempi brevi il nuovo DEFR 2016-2018 che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2015, e rammenta che, sebbene la Regione può definire il contenuto del DEFR, esso tuttavia deve fornire un contenuto minimo di dati, stabilito dallo stesso allegato 4 al d.lgs. n. 118/2011.

⁵³ Come rilevato dalla scrivente Sezione nella relazione alla parifica del rendiconto della Regione Marche 2013 (deliberazione n. 55/2014/FRG), la Giunta regionale, con DGR n. 177 del 17 febbraio 2014, ha deliberato *“di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale statutaria concernente: “Ulteriori modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”*. La modifica proposta concerne l'art. 51 dello Statuto e in particolare: il comma 1, al quale si propone di aggiungere il seguente periodo: *“La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica”* ed il comma 2, riguardo al quale si propone la soppressione delle seguenti parole: *“redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa entro il 30 settembre”*.

Al riguardo l'Amministrazione regionale ha comunicato, in sede di contraddittorio, che il DEFR 2016-2018 è in corso di predisposizione e che, con decreto del MEF del 7 luglio 2015, il termine di presentazione del documento è stato posticipato al 31 ottobre 2015.

In particolare, il DEFR dovrà contenere almeno le seguenti informazioni richieste dalla norma:

- le politiche da adottare;
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno;
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento;
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione dovrà comprendere:

- a) il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento;
- b) la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione dovrà includere l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione e, in particolare, deve indicare:

- a) la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- b) la manovra correttiva;
- c) l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
- d) gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

Alla luce delle appena formulate considerazioni, risulta ancora più marcata l'inidoneità della relazione al bilancio della Giunta a sostituire il DEFR in quanto, come sottolineato in altre occasioni, essa è *“limitata all'esercizio finanziario successivo e priva di un'articolata*

programmazione settoriale, e che, in assenza di una revisione statutaria, tale carenza si configura ormai, anche per il protrarsi della criticità, quale vulnus dell'assetto programmatico della regione"⁵⁴.

Si ritiene opportuno, pertanto, ribadire l'imprescindibilità di un contesto di riferimento pluriennale nella programmazione regionale che si armonizzi con le norme di coordinamento della finanza pubblica.

Dalle verifiche condotte in sede istruttoria è risultato che la sopra richiamata modifica statutaria è stata approvata con deliberazione legislativa statutaria n. 191 del 31/3/2015 e pubblicata conformemente all'art. 2, comma 2, l.r. 23 dicembre 2002, n. 28 sul BUR 1 aprile 2015, n. 1 - ed. straordinaria⁵⁵.

Nella seduta n. 62 del 29 aprile 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa della legge di cui sopra; parallelamente, è stato verificato che non è stata presentata alcuna richiesta di referendum entro i tre mesi dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale.

Secondo quanto riferito dalla Regione Marche, la legge statutaria del 2 luglio 2015, n. 4 avente ad oggetto "Modifiche alla Legge Statuaria 8 marzo 2005 n. 1 "Statuto della Regione Marche" è stata pubblicata nel BUR – Edizione speciale n. 2 del 2 luglio 2015.

Non risulta essere stato avviato l'iter di modifica della legge regionale di contabilità, in coerenza con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici⁵⁶.

Pur condividendo quanto espresso in sede istruttoria dalla Regione secondo cui, dal 1 gennaio 2015, cesserebbero di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con la nuova normativa, tuttavia si ritiene comunque opportuno procedere ad una revisione della normativa contabile regionale nell'ottica di garantire maggiore coerenza tra i diversi livelli normativi e

⁵⁴ Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 64/2014/FRG.

⁵⁵ Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della l.r. n. 28/2002, "Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione", seguita dal titolo e dal testo della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, comma terzo, della Costituzione e della presente legge". Il comma 1 del successivo art. 3 dispone che "Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 3, non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".

⁵⁶ In sede di esame del rendiconto regionale 2013, la Regione aveva affermato che "la stessa legge regionale di contabilità dovrà essere riformata entro l'anno in coerenza con le disposizioni della normativa nazionale in tema di armonizzazione contabile e, in particolare, con quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011 [...]. La Regione ha comunicato che terminato l'iter di approvazione della legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio-Assemblea legislativa regionale un'ulteriore proposta di legge finalizzata alla coerente modifica della l.r. n. 31/2001".

dotare l'amministrazione di strumenti di programmazione pluriennali e maggiormente flessibili, nell'ambito della discrezionalità alla stessa concessa dal legislatore.

5.2. Quadro di riferimento temporale della programmazione

L'allegato 4 fornisce un elenco degli strumenti di programmazione regionale e dei relativi termini da rispettare, di seguito riportati:

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E CICLO DI BILANCIO		
Documento	Tipologia	Tempi di approvazione
DEFR (la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale)	Strumento di programmazione in senso stretto	Entro il 30 giugno (Con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro il 31 ottobre 2015)
Nota di aggiornamento al DEFR	Strumento di programmazione in senso stretto	Entro 30 gg dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre alla data di presentazione disegno di legge di bilancio
Disegno di legge di stabilità regionale , da presentare al Consiglio	Strumento di programmazione finanziaria	Entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 gg della presentazione del disegno di legge del bilancio dello stato
Disegno di legge di bilancio , da presentare al Consiglio	Strumento di programmazione finanziaria	Entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato
Piano degli indicatori di bilancio	Strumento di rendicontazione	Approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio ⁵⁷
Disegno di legge di assestamento del bilancio , presentato al Consiglio di ogni anno	Strumento di programmazione finanziaria	Entro il 30 giugno
Eventuali disegni di legge di variazione di bilancio	Strumento di programmazione finanziaria	
Eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio	Strumento di programmazione finanziaria	Entro il mese di ottobre ⁵⁸ di ogni anno da presentare al Consiglio

⁵⁷ Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18-bis, comma 4, non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori (modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015).

⁵⁸ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

Gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.	Strumento di programmazione in senso stretto	
Rendiconto della gestione	Strumento di rendicontazione	Da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte della Giunta ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio
Fonte: Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011. Elaborazione Sezione Controllo Marche.		

5.3. Verifiche sulla tempistica di approvazione del bilancio di previsione

Secondo quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario, sono stati rispettati i termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali per il corretto iter di approvazione della legge di bilancio.

La legge finanziaria regionale per il 2015 e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale sono state approvate entro il 31/12/2014, come previsto dalla normativa; le relative proposte di legge sono state presentate al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con deliberazioni della Giunta regionale n. 1379 e 1380 del 12/12/2014, immediatamente dopo l'approvazione della l.r. n. 33 del 4/12/2014 di approvazione dell'assestamento di bilancio 2014.

Pur apprezzando lo sforzo della Regione Marche di avere evitato l'esercizio provvisorio, come pure osservato dall'Organo di revisione nel "Parere sul bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017"⁵⁹, si deve tuttavia rilevare, nuovamente, il mancato rispetto del termine (31 ottobre) previsto dallo Statuto regionale per la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta regionale, della proposta di legge finanziaria e della proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale⁶⁰.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di bilancio, si è proceduto alla verifica dell'adozione del Programma operativo annuale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 31/2001⁶¹.

Dai riscontri eseguiti in sede istruttoria, è emerso che il Consiglio-Assemblea legislativa ha approvato con legge tre variazioni al bilancio di previsione 2015⁶²:

⁵⁹ Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, verbale del 19 dicembre 2014, n. 11.

⁶⁰ Art. 51, comma 2, legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1.

⁶¹ Delibera di Giunta regionale del 29 dicembre 2014, n. 1463 recante "Art. 9 della l.r. 11 dicembre 2001 n. 31. Programma Operativo annuale (POA) 2015 - Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e alle Posizioni dirigenziali di funzione".

⁶² Art. 29, l.r. n. 31/2001.

- legge regionale 11 febbraio 2015, n. 2 concernente “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”. Come si legge nella relazione istruttoria, la proposta contiene “*norme finanziarie tese a garantire la contabilizzazione e l’impiego immediate di risorse recuperate dalla rendicontazione ai fini comunitari di interventi realizzati per progetti coerenti ai fini FESR*”⁶³;
- legge regionale 13 aprile 2015, n. 15 concernente “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”. Attuazione dell’articolo 22 della l.r. 37/2014”, relativa al riparto del Fondo Straordinario per investimenti⁶⁴;
- legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 avente ad oggetto “Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”. Tale variazione è stata per effetto della ricognizione straordinaria effettuata ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 37/2014 e della rimodulazione delle risorse finanziarie in coerenza della programmazione regionale⁶⁵.

⁶³ Delibera di Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 38 “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Attuazione dell’articolo 22 della l.r. 37/2014 -“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”.

⁶⁴ Delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2015, n. 223 concernente “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Attuazione dell’articolo 22 della l.r. 37/2014 -“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”.

⁶⁵ Delibera di Giunta regionale del 30 marzo 2015, n. 266 “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017) e s.m.”.

5.4. Verifiche sul rispetto del ciclo di bilancio

In termini di rispetto del ciclo di bilancio, oltre ad evidenziare la mancata adozione del DEFR al 30 giugno 2015, peraltro già segnalato, si rileva che non è stato osservato il termine del 30 giugno previsto dalla legge statutaria per l'approvazione, con legge, dell'assestamento di bilancio (art. 28). A tale proposito, si riferisce quanto riportato nella relazione illustrativa alla proposta di legge concernente l'assestamento del bilancio 2014, per cui *“Come era già avvenuto negli scorsi anni, l'approvazione della proposta di legge da parte della Giunta regionale e la successiva trasmissione al Consiglio-Assemblea Legislativa sono state fatte slittare, per scelta, al duplice scopo di acquisire elementi conoscitivi più definiti sulle misure di finanza pubblica stabilite dal Governo nazionale*⁶⁶.

L'Organo di revisione ha attestato che è stato approvato il rendiconto di gestione del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Si rileva, inoltre, che la Regione Marche ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2014 solo in data 7 agosto 2015, con deliberazione di Giunta regionale n. 685/2015.

Il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta e, conseguentemente, del Consiglio nell'adoptare la legge di rendiconto (30 aprile per la Giunta e 30 giugno per il Consiglio)⁶⁷, ha comportato un ritardo anche per quanto riguarda l'adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui e ciò potrebbe rappresentare un elemento di criticità per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Come evidenziato in sede di Audizione parlamentare dalla Corte dei conti, *“Il puntuale rispetto dei [...] termini di approvazione dei documenti contabili, è necessario per garantire l'efficacia del riaccertamento straordinario dei residui, anche ai fini dell'operatività degli altri strumenti previsti dalla riforma (fondo pluriennale vincolato; fondo crediti di dubbia esigibilità; ecc.)”*. Va, infatti, sottolineato che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011, è effettuato con riferimento alla data del 1 gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. È adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione e comunicato tempestivamente al Consiglio e comporta, necessariamente, una variazione del bilancio di previsione al fine di rideterminare il risultato di amministrazione.

⁶⁶ Delibera di Giunta regionale del 17 novembre 2014, n. 1304 avente ad oggetto “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Assestamento di bilancio 2014””.

⁶⁷ Secondo l'art. 18, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 118/2011, riformato, all'entrata in vigore della riforma contabile, i consuntivi regionali sono soggetti a un doppio termine: entro il 30 aprile è prevista l'approvazione da parte della Giunta, mentre la legge regionale interviene entro il 31 luglio, proprio per consentire la parifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

5.5. Osservazioni della Sezione regionale di controllo in materia di programmazione economico finanziaria regionale

Per quanto concerne il quadro programmatico regionale, in considerazione delle verifiche svolte in sede istruttoria, può affermarsi come il contesto economico non ancora stabilizzato e del tutto positivo, unitamente alla continua riduzione delle risorse per mezzo delle manovre di finanza pubblica, impongano un approccio prudentiale nella redazione dei documenti finanziari dell'esercizio 2015.

In relazione agli atti di programmazione regionale si rilevano ancora carenze e ritardi.

In primo luogo, si è constatata l'assenza del documento di programmazione economica relativo all'esercizio 2014 al quale si affianca il ritardo nell'adozione del documento programmatico per l'esercizio 2015.

Si è rilevato, inoltre, il ritardo della delibera della Giunta regionale per l'adozione del bilancio di previsione 2015, il ritardo nella adozione della legge regionale di applicazione della modifica statutaria relativa al documento di programmazione, il ritardo nell'adozione della proposta di rendiconto 2014, ex articolo 18, decreto legislativo 118/2011, il ritardo nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011, nonché l'assenza dei piani di investimento ex articolo 25, comma 1 bis, decreto legislativo citato, come rilevato dall'Organo di revisione.

6

6 LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 sono stati approvati gli stati di previsione, relativi alla competenza e alla cassa, delle entrate e delle spese della Regione Marche per l'esercizio 2015 e per gli esercizi 2016-2017.

Con specifico riferimento all'esercizio 2015, l'art. 8 reca l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata (riportato nell'allegato 1 alla legge di bilancio) per complessivi euro 4.872.257.024,42, in termini di competenza, ed euro 5.803.331.536,53, in termini di cassa.

Con l'art. 15 è stato approvato in euro 4.872.257.024,42, in termini di competenza, ed in euro 5.695.954.977,53, in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa (allegato 1) e sono stati autorizzati l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione per l'anno 2015.

L'art. 32 della citata L.R. 37/2014 prevede l'approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 (Allegato 2).

Inoltre, tra gli allegati al bilancio, il successivo art. 33 prevede il bilancio di previsione 2015/2017 ai fini conoscitivi, redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118 e contenuto nell'allegato 9 del citato decreto legislativo⁶⁸.

⁶⁸ Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, l'allegato n. 9 concerne lo schema del bilancio di previsione finanziario ed è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Il comma 3 dello stesso art. 11 prevede che al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario della Regione Marche, nell'ambito della sezione dedicata ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, viene sottolineato che la proposta di legge concernente il bilancio di previsione è stata redatta conformemente alle disposizioni introdotte con il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014, poiché la riforma delle norme di contabilità pubblica, ad eccezione del Titolo 2° relativo alla contabilità sanitaria, trova applicazione a decorrere dal 2015, come previsto dall'art. 80 del citato decreto legislativo.

In particolare, la Regione attesta di essersi adeguata alle seguenti direttrici principali della riforma:

- adozione per il bilancio 2015 degli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ed in particolare hanno funzione autorizzatoria - Articolo 11, c. 12;
- adozione del bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema vigente nel 2014 con funzione autorizzatoria - Articolo 11, c. 13;
- lo schema del bilancio di previsione finanziario previsto dall'art. 11 c. 1, lettera a) (ed esplicitato nell'allegato 9 al d.lgs. n. 118) è allegato ai fini conoscitivi.

Si deve segnalare, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 cit. "Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale".

La quantificazione del predetto fondo e le conseguenti variazioni di bilancio, tuttavia, dovranno avvenire successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, co. 7 D.Lgs. 118/2011).

Dalla nota integrativa, si desume che il Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie ha operato la riclassificazione dei capitoli del bilancio necessaria alla predisposizione del bilancio per missioni e programmi, mediante l'utilizzo dell'apposito glossario allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Di seguito si riportano il riepilogo generale delle entrate per titoli ed il riepilogo generale delle spese per aree d'intervento contenuti nell'Allegato 1 alla legge di bilancio.

BILANCIO PER L'ANNO 2015 – STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA				
RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI (ART. 14, L.R. 11/12/2001 n. 31)				
		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	STANZ. COMPETENZA 2015	STANZ. CASSA 2015
TITOLO 1	TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO	1.226.121.200,18	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	209.960.560,63	258.077.708,58	323.482.950,17
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	130.618.012,65	121.247.512,99	225.329.847,99
TITOLO 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	958.352.290,31	20.333.000,00	678.616.501,36
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	10.349.176,51	396.176.134,70	35.000.000,00
	TOTALE 1-5	2.535.401.240,28	3.847.756.648,27	5.407.630.563,98
TITOLO 6	CONTABILITA' SPECIALI	43.498.975,23	40.412.073,00	40.412.073,00
	TOTALE GENERALE	2.578.900.215,51	3.888.168.721,27	5.448.042.636,98
	GIACENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014 - ART. 12, 5° COMMA L.R. N. 31/2001			355.288.899,55
	QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE (ART. 42 D.LGS 118/2011)		984.088.303,15	
	TOTALE COMPESSIVO	2.578.900.215,51	4.872.257.024,42	5.803.331.536,53
Fonte: legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1				

BILANCIO PER L'ANNO 2015 – STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA				
RIEPILOGO GENERALE PER AREE D'INTERVENTO (ART. 15 DELLA L.R. 11/12/2001 N. 31)				
		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	STANZ. COMPETENZA 2015	STANZ. CASSA 2015
<u>AREA INTERVENTO 1</u>	ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO	14.542.092,74	47.324.431,61	47.324.431,61
<u>AREA INTERVENTO 2</u>	PROGRAMMAZIO NE E BILANCIO	50.086.516,49	1.312.532.446,46	1.037.604.009,88
<u>AREA INTERVENTO 3</u>	SVILUPPO ECONOMICO	130.579.080,27	44.889.454,33	68.035.230,04
<u>AREA INTERVENTO 4</u>	TERRITORIO E AMBIENTE	103.543.325,11	121.731.308,94	121.731.308,94
<u>AREA INTERVENTO 5</u>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	365.248.515,81	2.944.191.175,38	3.197.093.395,02
	<u>TOTALE AREE 1-5</u>	<u>663.999.530,42</u>	<u>4.470.668.816,72</u>	<u>4.471.788.375,49</u>
<u>AREA INTERVENTO 6</u>	CONTABILITA' SPECIALI	1.286.101.281,49	40.412.073,00	1.224.166.602,04
	<u>TOTALE AREE 1-6</u>	<u>1.950.100.811,91</u>	<u>4.511.080.889,72</u>	<u>5.695.954.977,53</u>
	<u>TOTALE GENERALE 1-6</u>	<u>1.950.100.811,91</u>	<u>4.511.080.889,72</u>	<u>5.695.954.977,53</u>
DISAVANZO DERIVANTE DALLA MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI			361.176.134,70	
	<u>TOTALE COMPRESSIVO</u>	<u>1.950.100.811,91</u>	<u>4.872.257.024,42</u>	<u>5.695.954.977,53</u>

Fonte: legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1

6.1. L'andamento delle entrate previste nell'esercizio 2015

Al fine di valutare l'effettività degli equilibri di bilancio ed individuare eventuali fattori di squilibrio della gestione di competenza, sono state analizzate le previsioni di entrata e di spesa contenute nella legge di bilancio.

Infatti, poiché gli stanziamenti di spesa possiedono una funzione autorizzatoria, il mancato o minore accertamento di risorse di entrata potrebbe determinare squilibri di competenza.

L'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione finanziario, la nota integrativa. Tra i contenuti obbligatori della nota integrativa previsti dal successivo comma 5, vi sono i "criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità...".

Nella sezione della nota integrativa dedicata ai criteri di valutazione, la Regione evidenzia che l'elaborazione del bilancio di previsione per il 2015/2017 è avvenuta "in un quadro di estrema criticità ed incertezza per l'economia nazionale e regionale."


Inoltre, viene fatto riferimento al contributo agli obiettivi di finanza pubblica richiesto alle Regioni attraverso tagli lineari alla spesa e alle risorse regionali che si protrae per il triennio 2015/2017. In particolare, oltre ai tagli operati dalle manovre governative fino al 2013 ed a quelli previsti dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto legge 66/2014, vengono evidenziate le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal disegno di legge di stabilità statale per il 2015 ed alla cospicua riduzione delle risorse regionali.

Nella successiva tabella sono riportate le voci di entrata stanziata nel bilancio 2015

TITOLO	BILANCIO 2015
	COMPETENZA
TITOLO I	3.051.922.292
TITOLO II	258.077.709
TITOLO III	121.247.513
TITOLO IV	20.333.000
TITOLO V	396.176.135
TITOLO VI	40.412.073
TOTALE	3.888.168.722

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1

Il grafico successivo mostra l'incidenza, in percentuale sul totale, di ciascuno degli stanziamenti di entrata articolati per titoli:



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1

Nella seguente tabella sono raffrontate le previsioni iniziali di entrata dell'esercizio 2015 con le previsioni definitive degli esercizi 2013 e 2014:

PREVISIONI DI ENTRATA NEL TRIENNIO 2013-2015 (valori in euro)							
		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
		Previsioni iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(o)	823.149.792,00		719.626.873,72		984.088.303,15	
Fondo di cassa presunto	(p)		39.804.678,61		40.000.000,00		355.288.899,55
Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Prov. Autonoma	(a)	3.166.073.603,84	4.739.017.190,00	3.120.603.174,47	4.313.366.213,01	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46
Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti	(b)	51.103.944,40	214.117.015,27	176.445.711,08	357.801.677,07	258.077.708,58	323.482.950,17
di cui trasferimenti correnti da altre Regioni e Prov. autonome	(b1)	0,00	26.947,50	0,00	8.084,25	0,00	0,00
Titolo III - entrate extra tributarie	(c)	133.283.770,49	166.864.795,65	125.869.089,07	167.249.786,83	121.247.512,99	225.329.847,99
Eventuali altre Entrate correnti destinate alla Sanità registrate nelle contabilità speciali	(d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventuali altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali	(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti (a)+(b)+(c)+(d)+(e)	(f)	3.350.461.318,73	5.119.999.000,92	3.422.917.974,62	4.838.417.676,91	3.431.247.513,57	4.694.014.062,62
Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	(g)	21.333.000,00	398.326.838,49	20.333.000,00	1.046.769.870,92	20.333.000,00	678.616.501,36
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Prov. Autonome	(g1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui: Riscossione di crediti	(g2)	0,00	80.021,21	0,00	363.403.393,03	0,00	392.471.532,79
Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	(h)	430.889.700,43	10.554.011,76	417.142.113,69	220.162.928,04	396.176.134,70	35.000.000,00
di cui anticipazioni di cassa	(h1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale (g)+(h)	(i)	452.222.700,43	408.880.850,25	437.475.113,69	1.266.932.798,96	416.509.134,70	713.616.501,36
Subtotale Titoli da I a V (a)+(b)+(c)+(g)+(h)	(l)	3.802.684.019,16	5.528.879.851,17	3.860.393.088,31	6.105.350.475,87	3.847.756.648,27	5.407.630.563,98
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali al netto delle somme riportate alle lett. (d) ed (e)	(m)	1.858.902.448,00	1.878.144.674,38	1.417.590.000,00	1.439.236.905,31	40.412.073,00	40.412.073,00
Totale entrate (f)+(i)+(m)	(n)	5.661.586.467,16	7.407.024.525,55	5.277.983.088,31	7.544.587.381,18	3.888.168.721,27	5.448.042.636,98
Totale entrate finale (f)+(i)+(m)+(o)+(p)		6.484.736.259,16	7.446.829.204,16	5.997.609.962,03	7.584.587.381,18	4.872.257.024,42	5.803.331.536,53

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Nella seguente tabella sono raffrontate le previsioni iniziali di entrata dell'esercizio 2015 con gli accertamenti degli esercizi 2013 e 2014:

TITOLO	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	BILANCIO 2015	Var. %	Var. %
	ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	PREVISIONE	2015/2013	2015/2014
TITOLO I Tributi propri della Regione, gettito tributi erariali o quote di essi	3.097.518.956	3.076.303.500,37	3.051.922.292	-1,47	-0,79
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'UE, dello Stato e di altri soggetti	271.030.882	311.184.888,91	258.077.709	-4,78	-17,07
TITOLO III Entrate Extra Tributarie	157.982.645	263.288.858,39	121.247.513	-23,25	-53,95
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	135.872.759	54.560.781	20.333.000	-95,29	-62,73
TITOLO V Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	19.434.619	0	396.176.135	1.938,51	--
TITOLO VI Contabilità speciali	811.051.888	912.900.134	40.412.073	-95,02	-95,57
TOTALE GENERALE	4.492.891.750	4.618.238.163	3.888.168.722	-13,460	-15,81

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal rendiconto 2013, dal bilancio di previsione 2015 e dati di preconsuntivo 2014 forniti dalla Regione

L'esame dei dati contenuti nella tabella che precede indica in generale una riduzione delle entrate che l'ente prevede di accertare nel 2015 rispetto a quelle accertate nei due precedenti esercizi fatta eccezione per le entrate del titolo V ove si registra un notevole incremento rispetto alle entrate accertate nel 2013 (la variazione percentuale rispetto alle entrate del 2014 non è calcolabile in quanto il valore accertato in quest'ultimo esercizio è pari a zero).

Va precisato che la previsione 2015 pari a 396,2 milioni di euro si compone di:

- 35 milioni di euro relativi all'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti obbligazionari, nei limiti previsti dalla legge regionale sull'ordinamento contabile, per il finanziamento di spese di investimento.
- 361,2 milioni di euro relativi al rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti obbligazionari a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura degli esercizi di riferimento. Infatti, poiché l'effettiva contrazione dei finanziamenti è subordinata all'esistenza di reali esigenze di cassa, molti mutui (relativi al periodo 2005 – 2014) non sono stati stipulati e le relative minori entrate non hanno dato luogo a residui attivi.

Pertanto, poiché la causa di tale incremento è da ricercare in un fattore tecnico, non si riscontrano particolari rischi per i futuri equilibri di bilancio.

In termini generali, la tendenziale diminuzione delle previsioni di competenza 2015 rispetto agli accertamenti del precedente esercizio evidenziata dalla tabella di cui sopra denota un atteggiamento prudentiale.

6.2. Titolo I- Tributi propri della Regione, gettito tributi erariali o quote di esso

Le entrate tributarie costituiscono, in termini di stanziamenti di competenza, il 79,3% delle entrate totali, al netto delle contabilità speciali.

Il prospetto successivo specifica, in modo dettagliato, le previsioni per l'esercizio 2015 inerenti alle entrate tributarie regionali e le raffronta con gli accertamenti e le riscossioni dei rendiconti dei due esercizi precedenti:

ENTRATE TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2013-2015 (valori in euro)									
			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		
			Accertamenti	Riscossioni (competenza + residui)	Accertamenti	Riscossioni (competenza + residui)	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni iniziali di cassa	Residui presunti
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IRAP		(a)	814.431.606,50	1.457.607.943,00	793.202.132,72	733.396.424,56	703.687.444,00	1.229.885.754,97	535.808.649,17
	di cui: quota destinata alla sanità	(a1)	660.034.879,00	1.300.272.680,80	645.844.830,00	577.650.104,72	578.828.099,00	1.105.026.409,97	529.983.229,31
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(a2)	136.045.967,60	138.984.502,30	125.759.923,84	134.148.940,96	103.859.345,00	103.859.345,00	5.825.419,86
	di cui: entrate per effetto di lotta all'evasione	(a3)	18.350.759,90	18.350.759,90	21.597.378,88	21.597.378,88	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(a4)							
IRPEF/IRE (inclusi gettito da manovra fiscale regionale e compartecipazioni)		(b)							
	di cui: quota destinata alla sanità	(b1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(b2)							
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(b3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(b4)							
ADDITIONALE IRPEF/IRE		(c)	254.448.294,45	400.524.364,43	256.776.228,76	252.369.166,79	259.711.408,00	259.711.408,00	43.140.164,10
	di cui: quota destinata alla sanità	(c1)	225.745.000,00	372.771.749,98	226.784.000,00	223.801.098,03	229.505.408,00	229.505.408,00	27.607.164,10
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(c2)	26.327.000,00	25.376.320,00	27.294.000,00	25.869.840,00	27.706.000,00	27.706.000,00	15.533.000,00
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(c3)	2.376.294,45	2.376.294,45	2.698.228,76	2.698.228,76	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(c4)							
IRPEG/IRES (solo per le RSS incluse le compartecipazioni)		(d)							
	di cui: quota destinata alla sanità	(d1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(d2)							
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(d3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(d4)							
Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta IRPEF (solo per le RSS)		(e)							
	di cui: quota destinata alla sanità	(e1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(e2)							
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(e3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(e4)							
Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta IRES (solo per le RSS)		(f)							
	di cui: quota destinata alla sanità	(f1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(f2)							
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(f3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(f4)							
TASSA AUTOMOBILISTICA		(g)	185.033.909,51	183.782.307,46	160.984.325,73	170.411.484,23	163.487.252,00	163.487.252,00	1.187.424,32
	di cui: quota destinata alla sanità	(g1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(g2)	155.659.826,63	157.119.148,10	147.275.890,52	155.179.254,27	148.487.252,00	148.487.252,00	1.185.241,22
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(g3)	29.374.082,88	26.663.159,36	13.708.435,21	15.232.229,96	15.000.000,00	15.000.000,00	2.183,10
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(g4)							
ARISGAM (per le RSS: Imposta sul consumo dell'energia elettrica e dei gas)		(h)	15.150.509,13	15.176.482,72	15.384.620,36	14.695.484,06	14.544.489,00	14.544.489,00	175,84
	di cui: quota destinata alla sanità	(h1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(h2)	15.150.509,13	15.176.482,72	15.384.620,36	14.695.484,06	14.544.489,00	14.544.489,00	175,84
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(h3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(h4)							
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI		(i)	7.098.857,34	7.350.000,44	7.408.524,80	7.408.524,80	6.247.154,00	6.247.154,00	943.428,41
	di cui: quota destinata alla sanità	(i1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(i2)	4.249.695,48	4.401.259,51	4.385.344,18	4.385.344,18	3.639.261,88	3.639.261,88	615.115,32
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(i3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(i4)							
COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL' IVA, IMPOSTE INDIRECTE E SUI CONSUMI		(j)	1.793.632.019,00	1.723.944.747,80	1.814.724.705,00	1.546.576.696,20	1.881.698.410,00	2.448.779.071,49	644.926.048,69
	di cui: quota destinata alla sanità	(j1)	1.784.717.318,00	1.715.030.046,80	1.805.753.255,00	1.529.020.026,20	1.872.726.960,00	2.439.807.621,49	610.078.476,74
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(j2)	8.914.701,00	8.914.701,00	8.971.450,00	17.556.670,00	8.971.450,00	8.971.450,00	34.847.571,95

	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(j3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(j4)							
IVA all'IMPORTAZIONE, IVA INTERNA e SOMME SOSTITUTIVE (solo per le RSS)		(k)							
	di cui: quota destinata alla sanità	(k1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(k2)							
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(k3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(k4)							
ACCISA SULLA BENZINA + ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (per le RSS: accisa sulla benzina, sugli olii da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, incluse le compartecipazioni)		(l)	0,00	10.600.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui: quota destinata alla sanità	(l1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(l2)	0,00	10.600.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(l3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(l4)							
ALTRI TRIBUTI (voce residuale del Titolo I)		(m)	27.723.760,39	27.255.670,42	27.815.189,16	26.619.592,58	22.546.135,00	22.546.135,00	115.309,65
	di cui: eventuali risorse destinate al finanziamento della sanità	(m1)							
	di cui: quota libera (autonoma o manovrabile)	(m2)	15.581.934,92	15.657.414,80	14.927.154,07	14.753.508,10	14.546.135,00	14.546.135,00	76.013,34
	di cui: quote riscosse per effetto di lotta all'evasione	(m3)							
	di cui: quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)	(m4)	12.141.825,47	11.598.255,62	12.895.808,93	11.873.858,32	8.000.000,00	8.000.000,00	39.296,31
TOTALE TITOLO I RSO		(n)	3.097.518.956,32	3.826.242.145,73	3.076.295.726,53	2.751.477.373,22	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46	1.226.121.200,18
(a)+(b)+(c)+(d)+(g)+(h)+(i)+(j)+(l)+(m)		(n)	3.097.518.956,32	3.826.242.145,73	3.076.295.726,53	2.751.477.373,22	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46	1.226.121.200,18
TOTALE TITOLO I RSS (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)		(o)	3.097.518.956,32	3.826.242.145,73	3.076.295.726,53	2.751.477.373,22	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46	1.226.121.200,18
SUBTOTALE risorse destinate al finanziamento della sanità (RSO/RSS)		(p)	2.670.497.197,00	3.388.074.477,58	2.678.382.085,00	2.330.471.228,95	2.681.060.467,00	3.774.339.439,46	1.167.668.870,15
(a1)+(b1)+(c1)+(d1)+(e1)+(f1)+(g1)+(h1)+(i1)+(j1)+(k1)+(l1)+(m1)		(p)	2.670.497.197,00	3.388.074.477,58	2.678.382.085,00	2.330.471.228,95	2.681.060.467,00	3.774.339.439,46	1.167.668.870,15
SUBTOTALE tributi propri (RSO/RSS)		(q)	1.049.438.642,87	1.691.172.404,04	1.004.794.792,77	952.531.510,23	910.512.474,00	1.436.710.784,97	538.054.987,39
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		(q)	1.049.438.642,87	1.691.172.404,04	1.004.794.792,77	952.531.510,23	910.512.474,00	1.436.710.784,97	538.054.987,39
SUBTOTALE tributi devoluti (RSO/RSS)		(r)	1.793.632.019,00	1.734.545.377,26	1.814.724.705,00	1.546.576.696,20	1.881.698.410,00	2.448.779.071,49	644.926.048,69
(j)+(k)+(l)		(r)	1.793.632.019,00	1.734.545.377,26	1.814.724.705,00	1.546.576.696,20	1.881.698.410,00	2.448.779.071,49	644.926.048,69
SUBTOTALE tributi manovrabili		(s)	361.929.634,76	376.230.457,89	343.998.382,97	366.589.041,57	321.753.932,88	321.753.932,88	58.082.537,53
(a2)+(b2)+(c2)+(d2)+(e2)+(f2)+(g2)+(h2)+(i2)+(j2)+(k2)+(l2)+(m2)		(s)	361.929.634,76	376.230.457,89	343.998.382,97	366.589.041,57	321.753.932,88	321.753.932,88	58.082.537,53
SUBTOTALE quote riscosse per effetto di lotta all'evasione (RSO/RSS)		(t)	50.101.137,23	47.390.213,71	38.004.042,85	39.527.837,60	38.500.000,00	38.500.000,00	2.183,10
(a3)+(b3)+(c3)+(d3)+(e3)+(f3)+(g3)+(h3)+(i3)+(j3)+(k3)+(l3)+(m3)		(t)	50.101.137,23	47.390.213,71	38.004.042,85	39.527.837,60	38.500.000,00	38.500.000,00	2.183,10
SUBTOTALE quote per riscossioni coattive (compresi sanzioni e interessi moratori)(RSO/RSS)		(u)	12.141.825,47	11.598.255,62	12.895.808,93	11.873.858,32	8.000.000,00	8.000.000,00	39.296,31
(a4)+(b4)+(c4)+(d4)+(e4)+(f4)+(g4)+(h4)+(i4)+(j4)+(k4)+(l4)+(m4)		(u)	12.141.825,47	11.598.255,62	12.895.808,93	11.873.858,32	8.000.000,00	8.000.000,00	39.296,31

Nota della Regione: "I dati del 2014 sono provvisori. Le riscossioni coattive vengono registrate in un unico capitolo del bilancio regionale pertanto i dati relativi a tali riscossioni sono stati interamente collocati nella sezione 'Altri tributi'".

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Il prospetto evidenzia che le previsioni iniziali di competenza per il 2015 si attestano su valori che non si discostano in modo significativo rispetto ai corrispondenti accertamenti relativi al 2014. Infatti, il totale del Titolo I ammonta a 3.051,9 milioni di euro, in lieve diminuzione (-0,79%) rispetto agli accertamenti dell'anno precedente.

In particolare, si registra una moderata diminuzione delle previsioni inerenti all'IRAP (-11%), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (-15%) ed all'ARISGAM (-5%) ed un lieve incremento delle previsioni concernenti la Compartecipazione regionale all'IVA, le Imposte indirette e sui consumi (3%), l'Addizionale IRPEF (1%) e la Tassa automobilistica (1%).

Quanto ai criteri di valutazione di tale tipologia di entrate, dalla nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, si apprende che le risorse destinate al finanziamento della sanità, quali appunto l'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef e la compartecipazione all'Iva sono state stimate, tenendo conto degli effetti del DDL stabilità 2015, sulla base delle stime del MEF delle entrate tributarie per il finanziamento della sanità 2014 e dell'andamento del PIL nominale, considerando il livello di finanziamento del fondo sanitario nazionale 2014-2016. Inoltre, le previsioni della manovra fiscale regionale sono state effettuate prendendo a riferimento le ultime stime ufficiali elaborate dal Dipartimento delle Finanze del MEF rivisitate in base al criterio di prudenza, sulla base degli effetti della manovra delineata dal Governo con il DDL stabilità 2015.

Ancora dalla nota integrativa, si desume che la maggior parte degli altri tributi regionali è gestita in autoliquidazione e quindi destinata ad essere accertata per cassa (es. tasse automobilistiche, tributo speciale per il conferimento in discarica, tasse di concessione regionale), come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.7.5)⁶⁹. Pertanto, per le entrate in parola lo stanziamento di bilancio è determinato sulla base dell'andamento del gettito storico e, in particolare, sulla base di quello verificatosi nell'ultimo anno.

⁶⁹ Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 3.7.5):

le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto. Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.

Ulteriori elementi concernenti i criteri utilizzati per la previsione delle entrate del titolo I sono desumibili dalla relazione allegata alla DGR n. 1380 del 12 dicembre 2014, riguardante la presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di legge concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e l'adozione del bilancio pluriennale 2015-2017.

Al riguardo, per quanto attiene alla tassa automobilistica regionale, viene evidenziato il protrarsi del trend di decrescita registrato negli ultimi anni, dovuto soprattutto al calo strutturale del parco veicoli e all'acquisto di auto con kW di potenza minore, pur se nella stessa relazione si sottolineano gli effetti finanziari positivi per la regione, stimati in 1,5 milioni di euro, dovuti ad una norma del DDL di Stabilità 2015 che dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo auto per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Per il 2015 il gettito ordinario della tassa automobilistica è stato prudenzialmente previsto pari a 148,48 milioni di euro, e per il 2016 e 2017, rispettivamente, in 145,51 e 144,06 milioni di euro, con una riduzione percentuale annua del 2%, considerato l'andamento in flessione del gettito degli ultimi esercizi.

Anche l'addizionale regionale dell'accisa sul gas naturale è stata prudenzialmente prevista in diminuzione rispetto al gettito registrato negli ultimi esercizi finanziari, in considerazione del fatto che l'andamento dei consumi è legato, soprattutto, a fattori metereologici. Le previsioni di stanziamento ammontano a 14,54 milioni di euro per il 2015 ed in 13,96 e 13,40 milioni di euro rispettivamente per il 2016-2017.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al Titolo I presi in considerazione nel bilancio pluriennale 2015-2017:

Tabella – Entrate tributarie			
Previsioni di competenza			
Tributi regionali	Previsione 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile e sul demanio marittimo	645.000,00	645.000,00	645.000,00
Tassa automobilistica regionale	148.487.252,00	145.517.507,00	144.062.332,00
Tasse sulle concessioni regionali	2.593.000,00	2.507.360,00	2.424.945,00
Tasse regionali universitarie	6.397.876,00	6.397.876,00	6.397.876,00
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi + addizionale al tributo	6.247.154,00	5.577.351,00	4.987.924,00
Addizionale regionale dell'accisa sul gas naturale	14.544.489,00	13.962.709,00	13.404.201,00
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	4.226.517,00	3.972.926,00	3.774.280,00
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - non Sanità	56.751.345,00	56.751.345,00	56.751.345,00
Compartecipazione regionale IVA - non Sanità	8.971.450,00	8.971.450,00	8.971.450,00
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP – manovra fiscale	47.108.000,00	47.724.000,00	49.204.000,00
Addizionale regionale IRPEF - manovra fiscale	27.706.000,00	28.165.000,00	29.038.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e Addizionale regionale IRPEF - recupero da evasione	28.000.000,00	26.000.000,00	24.500.000,00
Tassa automobilistica regionale - recupero da evasione	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Altri tributi minori	683.742,0	683.742,00	683.742,00
TOTALE TRIBUTI AL NETTO DELLA SANITA'	370.861.825,00	365.376.266,00	363.345.095,00
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	578.828.099,00	511.543.447,00	527.401.293,00
Addizionale regionale IRPEF - Sanità	229.505.408,00	235.472.549,00	242.772.198,00
Compartecipazione regionale IVA - Sanità	1.872.726.960,00	2.017.157.346,00	2.079.689.224,00
TOTALE TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	2.681.060.467,00	2.764.173.342,00	2.849.862.715,00
TOTALE TRIBUTI	3.051.922.292,00	3.129.549.608,00	3.213.207.810,00

Fonte: relazione allegata alla DGR n. 1380 del 12 dicembre 2014

Dalla precedente tabella si desume che la maggior parte delle entrate tributarie che si prevede di accertare per il triennio è costituita dalle seguenti entrate destinate al finanziamento della spesa sanitaria: IRAP (cap. 101011091), addizionale regionale all' IRPEF (cap. 10101092) e compartecipazione regionale all'IVA (cap. 10101093).

Con specifico riferimento all'esercizio 2015 i tributi finalizzati alla sanità rappresentano l'87% del totale.

La generalità delle entrate vincolate, invece, rappresenta l'88,2% del totale.

Nella seguente tabella sono evidenziati i capitoli relativi alle entrate tributarie vincolate:

ENTRATE TRIBUTARIE VINCOLATE		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101003	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	2.016.000,00
10101007	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE (ART.3 L.N. 281/70 D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - L.R. N. 47/98 - ART 22 L.R. N. 11/03 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ARTT. 5 E 8 LR 45/2012)	250.000,00
10101008	PROVENTI DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTICOLO 3, COMMA 20, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 - ARTT. DA 38 A 44 L.R. N. 38/96 - ART. 18 D.LGS 68/2012)	6.229.226,00
10101009	ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)	665.464,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97) - Quota vincolata	1.942.428,12
10101014	TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190 R.D. 1592/1933; ART. 45 BIS L.R.38/96 - ART. 5 L.R. 56/90 - ART. 2 L.R. 22/03) - **CFR 52907113	168.650,00
10101059	TARIFFA FITOSANITARIA (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09) - CNI/07	69.832,00
10101090	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	327.000,00
10101091	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS. 446/1997 - ART. 29 L.R. 37/2008 - ART. 5 D.LGS. 68/2011) - CNI/15	578.828.099,00
10101092	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS 446/1997 - ART. 6, D.LGS. 68/2011) - CNI/15	229.505.408,00
10101093	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - ART. 4 D.LGS. 68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	1.872.726.960,00
TOTALE		2.692.729.067,12

Fonte: Regione Marche

Le entrate tributarie libere ammontano, invece, ad euro 359.193.224,88 e riguardano i seguenti capitoli:

ENTRATE TRIBUTARIE LIBERE		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101001	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	645.000,00
10101004	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)	15.000.000,00
10101005	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	148.487.252,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97) - Quota libera	3.639.261,88
10101011	ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)	14.544.489,00
10101015	PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (ART. 20, D.LGS 25.11.96, N. 625)	613.910,00
10101033	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	47.108.000,00
10101034	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	27.706.000,00
10101042	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (ART.6 L.N. 158/90 - ART. 17 D.LGS. 398/90 - ART. 27 L.R. 19/07)	4.226.517,00
10101046	GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO PEREQUATIVO (ART.3 C.2 L. 28/12/1995 N. 549 - ART.13 D.LGS. 18/2/2000 N.56)	56.751.345,00
10101047	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - QUOTA CORRISPONDENTE AI TRASFERIMENTI SOPPRESSI (ART.1,2,5 D.LGS.56/2000 - ART.1 COMMI 58-59 L.311/2004)	8.971.450,00
10101057	RISCOSSIONI COATTIVE A MEZZO RUOLO DEI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 15/1995)	8.000.000,00
10101082	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1, DEL D.LGS 68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) - CNI/12	21.000.000,00
10101083	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CNI/12	2.500.000,00
TOTALE		359.193.224,88

Fonte: Regione Marche

Il raccordo tra i dati esposti nelle due precedenti tabelle ed i dati riportati nella tabella “Entrate tributarie – Previsioni di competenza” contenuta nella proposta di bilancio (DGR n. 1380 del 12 dicembre 2014) è dimostrato nel seguente prospetto trasmesso dalla Regione nel corso dell’istruttoria⁷⁰:

RACCORDO TABELLA "ENTRATE TRIBUTARIE" DELLA RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 (DGR N. 1380/2014)		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101003	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	2.016.000,00
10101007	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE (ART.3 L.N. 281/70 D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - L.R. N. 47/98 - ART 22 L.R. N. 11/03 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ARTT. 5 E 8 LR 45/2012)	250.000,00
10101090	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	327.000,00
		2.593.000,00
10101008	PROVENTI DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTICOLO 3, COMMA 20, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 - ARTT. DA 38 A 44 L.R. N. 38/96 - ART. 18 D.LGS 68/2012)	6.229.226,00
10101014	TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190 R.D. 1592/1933; ART. 45 BIS L.R.38/96 - ART. 5 L.R. 56/90 - ART. 2 L.R. 22/03) -**CFR 52907113	168.650,00
		6.397.876,00
10101009	ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)	665.464,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97)	5.581.690,00
		6.247.154,00
10101082	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1, DEL D.LGS 68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) - CNI/12	21.000.000,00
10101083	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CNI/12	2.500.000,00
		23.500.000,00
10101004	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)	15.000.000,00
		15.000.000,00
10101057	RISCOSSIONI COATTIVE A MEZZO RUOLO DEI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 15/1995)	8.000.000,00
		8.000.000,00
10101015	PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (ART. 20, D.LGS 25.11.96, N. 625)	613.910,00

⁷⁰ Cfr. nota e-mail del 22 giugno 2015

Fonte: Regione Marche

Nel precedente prospetto sono dettagliatamente specificati i capitoli relativi ad alcuni dei tributi regionali riportati nella tabella allegata alla proposta di bilancio (“tasse sulle concessioni regionali” pari ad euro 2.593.000,00; “tasse regionali universitarie” pari ad euro 6.397.876,00; “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi + addizionale al tributo” pari ad euro 6.247.154,00; “altri tributi minori” pari ad euro 683.742,00). Dal medesimo prospetto, inoltre, si desume che la riduzione complessiva di 8 milioni di euro a carico delle voci “imposta regionale sulle attività produttive IRAP – e addizionale regionale IRPEF – recupero da evasione” e “tassa automobilistica regionale – recupero da evasione” trova compensazione nella voce “riscossioni coattive a mezzo ruolo dei tributi regionali (l.r. 15/1995)” del prospetto di raccordo.

Gli importi indicati nel suddetto prospetto di raccordo sono stati riscontrati con le previsioni contenute nel POA 2015.

Quanto agli stanziamenti relativi ai tributi manovrabili, l’Organo di revisione ha riferito nel questionario sul bilancio di previsione 2015 che, in materia di IRAP, continuano a trovare applicazione, anche per il 2015, le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 35/2001, n. 25/2003, n. 2/2006 e n. 20/2011 e s.m.i. che prevedono variazioni dell’aliquota Irap, sia in aumento che in diminuzione, per determinate categorie di soggetti passivi ed attività economiche. La previsione di entrata relativa al gettito derivante dalla manovra fiscale IRAP (cap. 10101033) ammonta ad euro 47.108.000,00.

L’addizionale regionale all’IRPEF è stata rideterminata rispetto all’aliquota di base, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale di assestamento n. 37/2012, per scaglioni di reddito applicando l’aliquota dell’1,23% per i redditi fino a 15.000 euro, dell’1,53% per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, dell’1,70% per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, dell’1,72% per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro e dell’1,73% per i redditi oltre 75.000,00 euro. La previsione di entrata relativa al gettito derivante dalla manovra fiscale sull’addizionale IRPEF (cap. 10101034) ammonta ad euro 27.706.000,00.

L’Organo di revisione, infine, ha precisato in nota al predetto questionario che non sono previste variazioni di aliquote contributive o nuove forme di imposizione rispetto al 2014.

Si evidenzia, tuttavia, che l'art. 19, comma 1 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (legge finanziaria 2015) prevede, tra le risorse che confluiscono nel fondo per la montagna istituito nel bilancio regionale da ripartire tra le Unioni montane, un canone di euro 0,04 per metro cubo, a titolo di compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile.

Nel corso dell'istruttoria l'Amministrazione ha riferito che l'attuazione delle citate norme ha incontrato numerose difficoltà operative che, fino ad ora, ne hanno impedito la concreta applicazione. Gli Uffici regionali, inoltre, hanno riferito che sono allo studio interventi legislativi per modificare le norme in commento.

Un'importante componente del gettito dei tributi regionali è rappresentata dai proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

L'Organo di revisione ha verificato che è stata rinnovata per tutto il 2015 la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione dell'Irap e dell'Addizionale regionale all'Irpef che prevede il riversamento diretto alla Regione dei proventi derivanti dall'attività di controllo in materia di Irap ed addizionale regionale all'Irpef e che continua e si rafforza l'attività di contrasto all'evasione in materia di tasse automobilistiche regionali tramite l'invio in via sperimentale di un limitato numero di avvisi bonari e di avvisi di accertamento con irrogazione delle sanzioni per il recupero della tassa dovuta nel periodo di imposta 2012.

6.3. Titolo II- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti

L'ammontare complessivo degli stanziamenti di competenza del titolo II° ammonta a 258 milioni di euro, in diminuzione (-17%) rispetto agli accertamenti dell'anno precedente.

Si rileva, invece, un aumento del 46,26% rispetto alle analoghe previsioni iniziali contenute nel bilancio 2014.

In fase istruttoria la Regione ha fornito⁷¹ i seguenti prospetti contenenti il dettaglio dei capitoli attinenti alle previsioni 2014 e 2015 delle entrate del titolo in esame:

⁷¹ Cfr. nota inviata via pec in data 21 luglio 2015.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE TITOLO II		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
20106020	FNTPL 2015 - ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL TPL, ANCHE FERROVIARIO - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 42701178 - 42701179 - 42701180 - 42701181- CNI/15	106.884.990,00
20121001	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06	42.009.843,18
20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007	2.695.076,00
20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.230/99)	106.000,00
20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)	1.201.365,00
20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	958.887,00
20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	957.430,00
20121021	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	915.471,00
20121025	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL FONDO SANITARIO INDISTINTO 2015 - CNI/14	85.054.301,00
20301061	ASSEGNAZIONE FONDI DAL GOVERNO ALBANESE PER PROGETTO "FASHION VET AL"	153.138,40
20302001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR CAP. 52825101	9.000.000,00
20302002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 52825123 - CNI/14	8.141.207,00
TOTALE		258.077.708,58

Fonte: Regione Marche

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - ENTRATE TITOLO II

Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2014
20102009	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIARI DI PARI OPPORTUNITA' - CNI/08	22.706,80
20102011	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' -**CFR 32003126-32003127-32003128 -CNI/10	397.500,00
20106017	FNTPL - ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL TPL, ANCHE FERROVIARIO - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 42701167 - 42701168 - 42701169 - 42701170 - CNI/13	106.146.849,43
20109001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 390/91 - **CFR 52907117/S	7.500.000,00
20109002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO A TITOLO DI FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - **CFR 53001102 - CNI/08	6.500.000,00
20109010	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL FONDO UNICO NAZIONALE INDISTINTO PER LE POLITICHE SOCIALI L.N. 328/2000, ART. 20 E L.N. 388/2000, ART. 80, COMMI 13 E 17 - **CFR 53007103/S - 53007151/S	6.500.000,00
20109017	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA -**CFR 53007114/S -CNI/08	500.000,00
20110009	ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER IL NUOVO ACCORDO GIOVANI - **CFR 10609140 - CNI/14	87.408,85
20115027	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DI MODELLI PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI CTE - PROGRAMMA MED - **CFR 31407652 - CNI/14	2.497,50
20121001	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06	41.500.043,00
20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007	2.840.923,00
20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.230/99)	106.000,00
20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI	1.371.636,00

	CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)	
20121005	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA	123.302,00
20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	974.399,00
20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	769.214,00
20121008	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L.135/1990	1.085.172,00
20121009	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI	3.907,00
20204051	ASSEGNAZIONE DI FONDI UE TRASFERITE DA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PROGETTI CTE - PROGRAMMA MED - **CFR 31407652 - CNI/14	14.152,50
TOTALE		176.445.711,08

Fonte: Regione Marche

Dall'analisi dei precedenti prospetti emerge che l'incremento delle previsioni complessive 2015 rispetto a quelle dell'anno precedente è dovuto prevalentemente allo stanziamento, pari a 85 milioni di euro, relativo al nuovo cap. 20121025, attinente alle assegnazioni di fondi da parte dello Stato per la quota di riequilibrio del fondo sanitario indistinto 2015. Di notevole importo sono anche gli stanziamenti attinenti ai seguenti nuovi capitoli: 20302001 e 20302002 inerenti, rispettivamente, alle assegnazioni di fondi dalle società farmaceutiche e payback (stanziamento pari a 9 milioni di euro) ed alle assegnazioni di fondi dalle società farmaceutiche per ripiano dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera (stanziamento pari ad oltre 8 milioni di euro). Registrano un lieve incremento, rispetto alle previsioni dell'anno precedente, le assegnazioni statali relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16 bis del DL n. 95/2012, che passano da euro 106.146.849,43 del 2014 ad euro 106.884.990,00 del 2015.

6.4. Titolo III- Entrate extra tributarie

Le previsioni di competenza relative a tali entrate ammontano a 121,2 milioni e registrano una notevole diminuzione (-53,95%) rispetto al dato relativo agli accertamenti del 2014.

In tale titolo sono contabilizzate principalmente le risorse del Fondo sanitario nazionale relative alla mobilità attiva interregionale, che ammontano a euro 104.082.335 (cap. 30102056), pari all'85,8% del totale degli stanziamenti del titolo in esame.

Le previsioni 2015 relative alle entrate per prestazioni sanitarie erogate dagli enti del SSR a cittadini residenti in altre regioni si attestano comunque in lieve diminuzione rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2014 (104,6 milioni).

6.5. Titolo IV- Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

Gli stanziamenti di competenza, pari a 20,3 milioni registrano una notevole diminuzione (-62,73%) rispetto al dato relativo agli accertamenti del bilancio 2014 e riguardano esclusivamente assegnazioni statali per mutui a fronte di eventi calamitosi (alluvione 1996 e terremoto 1997/1998).

In fase istruttoria, la Regione ha chiarito che nell'elaborato n. 1 di cui all'allegato 1 alla legge di bilancio⁷² l'importo di tale titolo in competenza è pari a zero, in quanto lo stesso è stato indicato nell'ambito del titolo II del medesimo elaborato in corrispondenza della voce "232 – Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali in conto capitale".

6.6. Titolo V- Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

Come accennato in apertura del presente paragrafo sono autorizzate entrate, in termini di competenza, per 396,2 milioni di euro, di cui 361,2 milioni di euro, relativi al rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui già autorizzati negli anni 2005-2014 ed euro 35 milioni, per il finanziamento delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno per il 2015.

Il quadro successivo evidenzia la composizione del predetto stanziamento di 361,2 milioni.

⁷² Tale elaborato reca la "Riclassificazione delle entrate per titoli, categorie e voci economiche"

QUADRO n. 2
DIMOSTRAZIONE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO
(art. 5- 2° comma del decreto legislativo 28/03/2000 n. 76 e art. 26 della l.r. 11/12/2001 n. 31)

Raffronto fra le ENTRATE che si prevede di accertare e gli stanziamenti di competenza per l'adempimento delle FUNZIONI NORMALI		
ENTRATE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - parte 1°)		4.872.257.024,42
a) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2014	19.787.900,22	
b) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2013	7.013.452,24	
c) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2012	23.827.940,88	
d) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2010	50.357.322,20	
e) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2009	51.817.481,29	
f) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2008	61.683.888,73	
g) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2007	51.056.400,29	
h) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2006	54.170.924,92	
i) per il finanziamento del disavanzo dell'anno 2005	41.460.823,93	
	361.176.134,70	
ENTRATE DEPURATE		4.511.080.889,72
di cui entrate derivanti dal ricorso al credito per il finanziamento di spese di investimento anno 2015	35.000.000,00	
SPESE complessive (cfr quadro generale riassuntivo - tabella 3 - parte 2°)		4.511.080.889,72
di cui finanziate con il ricorso al credito	35.000.000,00	

Fonte: legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1

6.7. Equilibrio tra entrate e spese straordinarie della gestione corrente

In base a quanto stabilito dal principio contabile applicato della programmazione finanziaria (cfr. punto 9.11.3) la nota integrativa analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Tuttavia, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2015 – 2017 a fini conoscitivi non è riportata alcuna informazione relativa alla composizione delle poste di carattere straordinario.

L'esame del questionario compilato dall'Organo di revisione ha evidenziato, invece, la sussistenza di risorse di natura straordinaria costituite da entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria.

Le spese di natura straordinaria sono costituite da spese per le consultazioni elettorali e da spese per sentenze esecutive ed atti equiparati.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al periodo 2013 – 2015:

Entrate e spese straordinarie della gestione corrente (valori in euro)							
Entrate				Spese			
Tipologia	Previsioni 2015	Accertamenti 2014	Accertamenti 2013	Tipologia	Previsioni 2015	Impegni 2014	Impegni 2013
Recupero evasione tributaria	46.500.000	50.899.852	62.242.963	Consultazioni elettorali	4.771.000	2.989	0
Entrate per eventi calamitosi	0	0	0	Ripiano disavanzi pregressi aziende e società	0	1.282.855	23.036.054
Plusvalenze da alienazione	0	0	0	Spese per eventi calamitosi	0	0	0
Altro	0	0	0	Sentenze esecutive ed equiparati	5.824.000	4.136.762	4.542.898
Altro				Altro			
TOTALE	46.500.000	50.899.852	62.242.963	TOTALE	10.595.000	5.422.606	27.578.952

Nota della Regione: "I dati relativi alla gestione 2014, inseriti nelle tabelle, sono dati di preconsuntivo 2014 e pertanto provvisori."

Fonte: elaborazione dati da questionario sul bilancio di previsione 2015 e da questionario sul bilancio di previsione 2014

I dati indicano una prevalenza delle entrate straordinarie rispetto alle spese straordinarie. Ciò comporta che una quota delle entrate straordinarie è stata destinata al finanziamento di spese ordinarie.

Tale circostanza potrebbe rappresentare un fattore di criticità per gli equilibri di bilancio.

Tuttavia, il carattere straordinario delle entrate in discorso deve essere limitato alla sola quota eccedente la media degli esercizi precedenti.

Inoltre, sebbene l'analisi della serie storica evidenzia un andamento in lieve diminuzione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, l'incidenza delle stesse sull'ammontare complessivo degli stanziamenti in entrata è trascurabile.

6.8. Entrate libere ed entrate vincolate

Le due successive tabelle mostrano le entrate libere e le entrate vincolate previste dal bilancio di previsione 2015 ed evidenziano che le entrate vincolate che si prevede di accertare nel 2015 costituiscono l'80,3% del totale degli stanziamenti di competenza, al netto delle contabilità

speciali, pari ad euro 3.847.756.648. Inoltre, tra le entrate vincolate, la maggiore quota, pari al 95%, è rappresentata dalle entrate finalizzate alla spesa sanitaria corrente.

Viceversa, le risorse disponibili per l'attuazione di autonome politiche di bilancio rappresentano il 10,34 % del totale degli stanziamenti di competenza al netto delle contabilità speciali, e costituiscono una frazione assai limitata degli stessi.

Entrate libere bilancio previsione 2015 (valori in euro)	
Tipologia	Importo previsto
1) entrate tributarie a libera destinazione	359.193.225
2) trasferimenti statali senza vincolo di destinazione	0
3) altre entrate libere ricorrenti	3.593.853
4) entrate libere non ricorrenti	0
TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	35.000.000
Totale risorse per la manovra di bilancio	397.787.078

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Entrate vincolate bilancio previsione 2015 (valori in euro)	
Tipologia	Importo previsto
1) entrate finalizzate alla spesa sanitaria corrente	2.936.253.799
<i>di cui:</i>	578.828.099
<i>- irap (base)</i>	229.505.408
<i>- addizionale irpef (base)</i>	1.872.726.960
<i>- partecipazione iva</i>	0
<i>- risorse regionali destinate alla spesa sanitaria corrente</i>	0
2) trasferimenti statali vincolati	127.299.712
3) altre risorse vincolate derivanti da leggi nazionali, regionali e dai piani di rientro	25.239.925
Totale risorse a destinazione vincolata (1+2+3)	3.088.793.436

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Con riferimento alla voce "2) trasferimenti statali vincolati" della tabella sopra riportata la Regione ha chiarito in fase istruttoria che non sono ricomprese le assegnazioni finalizzate alla spesa sanitaria corrente, pari a euro 65.985.279,18. Le stesse assegnazioni sono invece comprese nella voce "1) entrate finalizzate alla spesa sanitaria corrente".

Con riferimento alla medesima tabella, l'Ente ha precisato che nella compilazione della stessa per mero errore materiale:

a) la voce “2) trasferimenti statali vincolati” è stata quantificata in euro 127.299.712 anziché in euro 127.371.129 (differenza: + 71.417);

b) la voce “3) altre risorse vincolate derivanti da leggi nazionali, regionali e dai piani di rientro” è stata quantificata in euro 25.239.925 anziché in euro 25.168.508 (differenza: - 71.417).

Alla luce dei chiarimenti di cui si è dato conto, trova anche giustificazione l'incongruenza tra l'importo della voce “2) trasferimenti statali vincolati” indicato nella precedente tabella ed il totale delle entrate del prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate (art. 18, comma 3, L.R. 31/2001)” del bilancio di previsione 2015, pari a euro 193.356.407,58 (differenza: € 65.985.279,18).

Nel seguente prospetto è riportato, nel dettaglio, l'elenco analitico di tutti i capitoli attinenti alla voce “entrate finalizzate alla spesa sanitaria corrente” di cui al punto 1 della precedente tabella:

ENTRATE FINALIZZATE ALLA SPESA SANITARIA CORRENTE		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101091	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS. 446/1997 - ART. 29 L.R. 37/2008 - ART. 5 D.LGS. 68/2011) - CNI/15	578.828.099,00
10101092	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS 446/1997 - ART. 6, D.LGS. 68/2011) - CNI/15	229.505.408,00
10101093	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - ART. 4 D.LGS. 68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	1.872.726.960,00
20121001	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06	42.009.843,18
20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007	2.695.076,00
20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.230/99)	106.000,00
20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)	1.201.365,00
20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	958.887,00
20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	957.430,00
20121021	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	915.471,00
20121025	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL FONDO SANITARIO INDISTINTO 2015 - CNI/14	85.054.301,00
20302001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR CAP. 52825101	9.000.000,00
20302002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 52825123 - CNI/14	8.141.207,00
30102005	PROVENTI DERIVANTI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (NELLA MISURA DEL 10%) AI CONTRIBUTI PER LE ISPEZIONI E I CONTROLLI VETERINARI DELLE AA.UU.SS.LL.	54.307,20
30102033	PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP - **CFR 52815170 - CNI/08	17.110,00
30102056	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	104.082.335,00
TOTALE		2.936.253.799,38

Fonte: Regione Marche

L'Amministrazione, infine, ha fornito il seguente prospetto recante i capitoli inerenti alle assegnazioni finalizzate alla spesa sanitaria corrente:

Numero capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamanti di competenza iniziale bilancio 2015
20121001	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06	42.009.843,18
20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007	2.695.076,00
20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.230/99)	106.000,00
20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)	1.201.365,00
20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	958.887,00
20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	957.430,00
20121021	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	915.471,00
20302001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR CAP. 52825101	9.000.000,00
20302002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 52825123 - CNI/14	8.141.207,00
TOTALE		65.985.279,18

Fonte: Regione Marche

6.9. Entrate da beni del patrimonio

La tabella che segue espone le previsioni di entrata per l'esercizio 2015 conseguenti alle alienazioni e all'utilizzazione dei beni patrimoniali e le raffronta con gli accertamenti degli esercizi 2013 e 2014.

Entrate da alienazione/proventi da beni del patrimonio nel triennio 2013-2015 (valori in euro)			
Entrate	Accertamenti 2013	Accertamenti 2014	Previsioni di competenza 2015
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	9.257	230.231	0
Proventi derivanti da beni del patrimonio	1.889.763	1.858.225	1.312.072

Nota della Regione: "I dati relativi alla gestione 2014, inseriti nelle tabelle, sono dati di preconsuntivo 2014 e pertanto provvisori".

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Può notarsi un notevole incremento delle entrate da alienazione di beni patrimoniali tra il 2013 e il 2014 ed un completo azzeramento nelle previsioni di competenza 2015. Infatti, per l'esercizio

2015, come precisato nel questionario dall'Organo di revisione, non sono state previste entrate da alienazioni di beni.

In fase istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che l'importo dell'accertamento 2014, di euro 230.230,55, indicato alla voce "Entrate da alienazione di beni patrimoniali" della precedente tabella, si riferisce alla quota parte di competenza della Regione Marche dell'indennizzo pagato dalla ditta "INFRABEL", che ha realizzato il tunnel per la metropolitana nel sottosuolo di Bruxelles. Poiché i lavori hanno causato problemi di staticità all'edificio in cui ha sede la Regione Marche, si è instaurato un lungo contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria belga, al termine del quale all'Associazione dei comproprietari dell'edificio di cui trattasi è stato riconosciuto, in forma indivisa, un indennizzo.

Inoltre, dal questionario sul bilancio 2015, si evince quanto segue.

L'ente non ha aggiornato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

Tuttavia, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1058/2014, ha disposto una ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare, finalizzata anche alla redazione di piani di alienazione o valorizzazione. Inoltre, con regolamento n. 4/2015 avente a oggetto "Disposizioni per la gestione di beni immobili della Regione", sono state adottate nuove norme finalizzate a facilitare i processi di dismissione con ampia delegificazione rispetto alle previsioni previgenti. Secondo quanto riferito dall'Organo di revisione nel questionario, è prevedibile che la Giunta regionale proceda, nel corso dell'esercizio 2015, ad adottare un primo piano di alienazione del patrimonio immobiliare sulla base degli esiti di detta ricognizione facendo applicazione delle procedure previste dal nuovo regolamento. Il Collegio di revisione ha inoltre precisato che, riguardo ai beni immobili, nel 2014 non sono state effettuate vendite e che, nel bilancio di previsione 2015, in via prudenziale, non sono state previste specifiche voci di entrata, anche in relazione alla ridefinizione del quadro conoscitivo e normativo precedentemente descritto.

Relativamente ai beni patrimoniali mobili, l'Organo di revisione ha riferito che per la loro alienazione non è previsto un piano annuale di dismissione e che vengono effettuate operazioni di smaltimento per i beni non più funzionanti e quindi non utilizzabili e donazioni a favore di associazioni benefiche per beni ancora funzionanti ma divenuti obsoleti e non utilizzabili dall'Amministrazione regionale. Pertanto, non sono state previste specifiche voci di entrata per dismissione di beni mobili.

L'organo di revisione, infine, ha attestato che la Regione non ha disposto il conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare dei beni inseriti nel piano di dismissione e valorizzazione immobiliare.

6.10. Entrate per assegnazioni finalizzate

L'impostazione del bilancio di previsione ha tenuto conto dei trasferimenti erariali.

Infatti, il prospetto redatto ai sensi dell'art. 19, co. 3, della l.r. n. 31/2001⁷³, di seguito riportato evidenzia le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall'Unione europea, stimate per l'anno 2015 in complessivi euro 193.356.407,58, ed i corrispondenti impieghi di pari importo⁷⁴.

Prospetto 2					
ASSEGNAZIONI FINALIZZATE (art. 19, comma 3, L.R. 31/2001)					
UPB ENTRATA	DENOMINAZIONE UPB	PDL BILANCIO 2015	UPB SPESA	DENOMINAZIONE UPB	PDL BILANCIO 2015
20106	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI	106.884.990,00	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	106.884.990,00
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	153.138,40	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	153.138,40
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	17.141.207,00	52825	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO AL SSR - CORRENTE	17.141.207,00
20121	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FONDO SANITARIO	48.844.072,18	52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	48.844.072,18
40302	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	20.101.000,00	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	20.101.000,00
40306	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI	232.000,00	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	232.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		193.356.407,58	TOTALE COMPLESSIVO		193.356.407,58

⁷³ L'art. 19, co. 3, della l.r. n. 31/2001 prevede che al quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d'assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, e dall'articolo 36, comma 3.

Inoltre, a norma dell'art. 26 della l.r. n. 37/2014, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall'Unione europea, stimate per l'anno 2015 negli importi indicati nel prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

⁷⁴ Il prospetto è pubblicato a pag. 27046 del BUR n. 120/2014

Il trasferimento di maggiore importo ammonta a circa 106,9 milioni di euro (pari al 55,3% del totale) ed attiene ai trasporti essendo destinato al finanziamento di spese per il trasporto pubblico locale di parte corrente. Dal POA 2015⁷⁵ si desume che tale trasferimento, attinente al capitolo di entrata 20106020, riguarda il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.⁷⁶ Ai sensi del comma 1 del citato art. 16-bis, a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario ed il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

Tra i trasferimenti previsti ed elencati nel prospetto in esame assumono altresì rilevanza, per la loro consistenza, anche i trasferimenti statali per il fondo sanitario vincolato (circa 48,8 milioni di euro, pari al 25,2% del totale) destinati a finanziare spese, di pari importo, relative al fondo sanitario vincolato da trasferire agli enti del SSR.

6.11. L'andamento delle spese previste nell'esercizio 2015

L'analisi delle poste di bilancio ha riguardato anche le voci di spesa stanziata nel bilancio 2015 e riportate nella successiva tabella.


TITOLO	BILANCIO 2015
	PREVISIONE
TITOLO I	4.119.386.377
TITOLO II	270.273.440
TITOLO III	81.009.000
TITOLO IV	40.412.073

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1 (Elaborato n. 4 - Riclassificazione delle spese ai fini economici)

⁷⁵ In applicazione dell'art.9, co.3, della L.R. n. 31/2001, la Giunta Regionale, con DGR. n. 1463 del 29.12.2014, ha approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2015, provvedendo a ripartire definitivamente gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli compresi nelle medesime, ai fini della loro gestione e rendicontazione. Con successiva DGR n. 62 del 9 febbraio 2015 è stato approvato il Programma Operativo Triennale (POT) 2015-2017.

⁷⁶ Il testo dell'art. 16 bis del DL 95/2012 è stato sostituito, a decorrere dall'1.1.2013, dall'art. 1, co. 301, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Il grafico successivo mostra l'incidenza in percentuale sul totale di ciascuno degli stanziamenti di spesa articolati per titoli.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti da legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37

Nella seguente tabella sono state poste a confronto le previsioni 2015 con gli stanziamenti iniziali del 2014.

Si evidenzia, al netto delle contabilità speciali, un lieve incremento - pari al 6,84% - delle spese complessive. In particolare, si registra un incremento della spesa corrente (8,36%) ed una riduzione delle spese in conto capitale (10,2%).

TITOLO	Stanziamenti iniziali 2014	Stanziamenti iniziali 2015	Var. %
Titolo I	3.801.500.999	4.119.386.377	8,36
Titolo II	300.984.780	270.273.440	-10,2
Titolo III	81.796.000	81.009.000	-0,96
Tot.	4.184.281.779	4.470.668.817	6,84
Titolo IV	1.417.590.000	40.412.073	-97,15
Tot. Gen.	5.601.871.779	4.511.080.890	-19,47

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Nella seguente tabella, invece, sono raffrontate le previsioni iniziali 2015 con la spesa impegnata negli esercizi 2013 – 2014:

TITOLO	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	BILANCIO 2015	Var. %	Var. %
	IMPEGNI	IMPEGNI	PREVISIONE	2015/2013	2015/2014
Titolo I	3.348.706.296	3.856.152.290	4.119.386.377	23,01	6,83
Titolo II	285.360.093	277.462.923	270.273.440	-5,29	-2,59
Titolo III	81.399.288	185.617.696	81.009.000	-0,48	-56,36
Tot.	3.715.465.677	4.319.232.909	4.470.668.817	20,33	3,51
Titolo IV	811.051.888	912.900.134	40.412.073	-95,02	-95,57
Tot. Gen.	4.526.517.565	5.232.133.043	4.511.080.890	-0,34	-13,78

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal rendiconto 2013, dal bilancio di previsione 2015 e dati provvisori 2014 forniti dalla Regione

L'esame dei dati contenuti nell'ultima tabella evidenzia un incremento (pari circa al 6,8%) delle autorizzazioni di spesa corrente per il 2015 rispetto agli impegni dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti per il 2015 inerenti alla spesa sanitaria corrente rappresentano il 70% degli stanziamenti complessivi del titolo I.

In fase istruttoria la Regione ha fornito il seguente prospetto contenente l'elenco dei capitoli inerenti alla spesa sanitaria corrente, dal quale si desume che l'ammontare complessivo delle previsioni iniziali di competenza 2015 ammonta ad euro 2.886.253.799,38 in diminuzione del 9,6% rispetto ad i corrispondenti impegni risultanti dal preconsuntivo 2014 pari a euro 3.190.924.684:

ELENCO CAPITOLI SPESA SANITARIA CORRENTE 2015		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
42309112	CONTRIBUTO ALL'ARPAM NELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 - ART. 21 LETT A LR 60/1997 - CNI/15	12.825.000,00
52814103	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNI/SIOPE/06	54.307,20
52815170	ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08	17.110,00
52821117	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2015 - CNI/15	2.489.008.442,54
52821118	FONDO DI RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2015 - CNI/15	138.305.738,40
52821119	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE A CITTADINI DELLA REGIONE MARCHE REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	150.844.840,06
52822138	ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI COMPETENZA REGIONALE - ANNO 2015 - CNI/15	1.500.000,00
52822139	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - ANNO 2015 - CNI/15	1.880.000,00

52822140	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	980.000,00
52822141	ASSEGNAZIONE A ASUR CONNESSA ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA MEDICINA GENERALE PER LE CURE PRIMARIE - ANNO 2015 - CNI/15	250.000,00
52822142	PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2015 - CNI/15	280.000,00
52822143	SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	160.000,00
52822144	ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N.883 - ART. 17, L. 22/12/1984 N.887 - ANNO 2015 - CNI/15	500.000,00
52822145	SPESE PER IL PIANO DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI DPR 320/54 - DPR 362/96 - D. L.VO 225/2003 - DM 07.01.2000 - CNI/15	800.000,00
52822146	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTERVENTI DIDATTICI E SPESE DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE (EX DIPLOMI UNIVERSITARI) - ANNO 2015 - CNI/15	387.000,00
52822147	SPESE PER L'IMPLEMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - CNI/15	150.000,00
52822148	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993) - ANNO 2015 - CNI/15	114.013,00
52822149	SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990 - ANNO 2015 - CNI/15	1.274.222,00
52822150	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - L. 126/1980 E N. 463/1980 L. 31/1986 - L. 433/1993 - ANNO 2015 - CNI/15	92.198,00
52822151	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI EMERSONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D.LGS 109/2012 - ANNO 2015 - CNI/15	3.376.249,00
52823170	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2015 - CNI/15	700.000,00
52823171	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - CNI/15	65.000,00
52823172	SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO INTERRIGONALE DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI - NITP (ARTICOLO 11 - LEGGE 91/99) ANNO 2015 - CNI/15	247.000,00
52823173	SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA CON FEDERSANITA' - ANCI PROCECUZIONE PROGETTO RINNOVO CARTA DI IDENTITA' - CNI/15	40.000,00
52823174	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/15	360.000,00
52823175	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONAI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2015 - CNI/15	1.964.000,00
52823176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE MESOTELIOMI DELLA REGIONE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/5	30.000,00
52823177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SCIUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - ANNO 2015 - CNI/15	20.000,00
52823178	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI EMERGENZA SANITARIA 118 - ANNO 2015 - CNI/15	200.000,00
52823179	SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2015 - CNI/15	294.000,00
52823180	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N.833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N.887 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ANNO 2015 - CNI/15	50.000,00
52823181	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2015 - CNI/15	70.000,00
52823182	FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2015 - CNI/15	238.000,00

52823183	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE IN CAMPO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	50.000,00
52823184	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	180.000,00
52823185	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	5.690.000,00
52823186	TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	340.000,00
52823187	TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	3.820.000,00
52823188	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2015 - SPESE PER IL PERSONALE - CNI/15	2.700.000,00
52823189	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL SETTORE DEI LABORATORI ANALISI - ANNO 2015 - CNI/15	130.000,00
52823190	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	130.000,00
52823191	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2015 - CNI/15	5.000,00
52823192	SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DGR E IL MONITORAGGIO REGIONALE DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO - ACQUISIZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE PER GLI ENTI DEL SSR E DELL'ARS - ANNO 2015 - CNI/15	146.400,00
52824137	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1 - COMMI 34 E 34 BIS - L.662/96 - ANNO 2015- CNI/15	42.009.843,18
52824138	SPESE PER INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA - L. 244/2007 - ANNO 2015 - CNI/15	2.695.076,00
52824139	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART. 8 D.LGS 230/99) - ANNO 2015 - CNI/15	106.000,00
52824140	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS. 368/99 E S.M.L.) - ANNO 2015 - CNI/15	1.201.365,00
52824141	SPESE PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	958.887,00
52824142	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS. 25.07.88 N. 286 - ANNO 2015 - CNI/15	957.430,00
52824143	SPESE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 - CNI/15	915.471,00
52825101	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR 20302001- 20122001 E 20122002	9.000.000,00
52825123	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/14	8.141.207,00
52821105	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2013 - CNI/13	-
52821106	FONDO DI RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2013 - CNI/13	-
52821108	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) A SEGUITO DEI RECUPERI ANNO 2012 - **CFR 30301070 - CNI/13	-
52821110	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2014 - CNI/14	-
52824101	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 - COMMI 34 E 34 BIS - L. 662/96 - ANNO 2012	-
52824111	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1 - COMMI 34 E 34 BIS - L.662/96 - ANNO 2013 - CNI/13	-
TOTALE		2.886.253.799,38

Fonte: Regione Marche

Gli stanziamenti di competenza del Titolo II presentano una lieve diminuzione (pari al 2,6%) rispetto agli impegni assunti nel 2014.

A differenza di quanto avvenuto con l'approvazione della legge di bilancio 2014 (l.r. 23 dicembre 2013, n. 50), che conteneva l'elenco di tutti i capitoli delle spese finanziate col ricorso al credito, nella legge di bilancio per il 2015 è stato individuato un unico capitolo di spesa finanziato col ricorso al credito rinviando ad un momento successivo il riparto del Fondo straordinario per investimenti sulla base delle priorità di investimento compatibili con le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2004, n. 350.

PROSPETTO 1 – SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2015
20829401	FONDO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI	35.000.000,00

Fonte: legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 1

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2014, come modificato dalla l.r. n. 2/2015, la ripartizione del Fondo straordinario per investimenti doveva avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2015.

Pertanto, con successiva l.r. 13 aprile 2015, n. 15, è stato predisposto l'elenco degli investimenti finanziati con l'indebitamento. In particolare l'art. 5, comma 7, della citata l.r. n. 15/2015 dispone la sostituzione del Prospetto 1 contenuto nell'Allegato 1 alla l.r. n. 37/2014 con il seguente prospetto:

PROSPETTO 1 – SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO		Allegato A
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2015
10308401	ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI - CNI/10	2.100.000,00
10308404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/04	2.118.930,46
10308409	ACQUISTO IMMOBILE DELL'UNIVERSITA' DI URBINO - TRIDENTE	100.000,00
10404406	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLE PORTATE IN ALVEO FLUVIALE (SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO) - CNI/15	45.000,00
10404407	ACQUISTO CLUSTER DI SERVER RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA	50.000,00
10406402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I CENTRI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (CGE) PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI ASUR - CNI/15	70.000,00
10406403	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEL CENTRO ASSISTENZIALE PRONTO INTERVENTO (CAPI)	1.012.500,00
10406404	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	175.000,00
10406405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO - CNI/15	50.000,00
10604402	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - ART. 6, COMMA 1, LETTERA D), NUMERI 4) E 5) - L.R. 18/2008 - CNI/09	1.500.000,00
30902401	CONTRIBUTI ALL'ASSAM PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E D'INVESTIMENTO COMPRESI NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2015	580.762,80
31802404	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI PER IL RECUPERO DELLE DIMORE STORICHE E/O DI PREGIO CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVE - CNI/15	100.000,00
31802405	SPESE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE AD ALTO VALORE TECNOLOGICO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL TURISTA - CNI/15	500.000,00
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN	50.000,00
42204401	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI	1.000.000,00
42204404	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	2.000.000,00
42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06	100.000,00
42204415	SPESE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE - CNI/08	50.000,00
42204420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI - CNI/14	500.000,00
42204422	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - CNI/15	1.067.806,74
42302403	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI -	1.000.000,00
42302407	CONTRIBUTI ALL'ARPAM PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (D.Lgs. 155/2010 art.5)	650.000,00
42302408	CONTRIBUTI ALL'ARPAM IN CONTO CAPITALE PER LE CENTRALINE DI MONITORAGGIO PER LE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA (D.Lgs. 155/2010 art.5)	30.000,00
42302409	SPESE PER L'ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE DELLE CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - CNI/15	1.450.000,00
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE	750.000,00

	DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05	
42602437	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - CNI/15	2.900.000,00
42602438	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ED EDIFICI DEL PATRIMONIO ADIBITI A FUNZIONI PUBBLICHE	7.000.000,00
42704417	SPESE IN CONTO CAPITALE DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL CENTRO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - L..144/99	200.000,00
42704425	CONTRIBUTI AGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFCHE - CNI/12	700.000,00
52908404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI PROPRIETA' ERSU - CNI/15	3.650.000,00
52908405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI PROPRIETA' REGIONALE - CNI/15	300.000,00
52908406	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE INFRASTRUTTURE E LE ATTREZZATURE DIDATTICO- SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI PER L'ACCORDO QUADRO MINISTERO-COMUNE - CNI/15	2.000.000,00
53106411	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/08	320.000,00
53106414	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI DELLE MARCHE E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MINIMI DEI MUSEI COMUNALI E PUBBLICI - CNI/15	400.000,00
53106416	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI URGENTI DI TUTELA BENI CULTURALI - CNI/15	80.000,00
53206401	FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - L.R. 5/2012 - CNI/15	400.000,00
	totale	35.000.000,00

Fonte: legge regionale 13 aprile 2015, n. 15 – Allegato A

Dal precedente prospetto si desume che, tra le spese per le quali è autorizzato il ricorso al credito, quella di maggiore rilevanza, pari al 20% del totale, riguarda il “contributo straordinario ai Comuni per interventi di manutenzione straordinaria” (cap. 42602438) e quella, pari al 10,4% del totale, che concerne gli “interventi di manutenzione straordinaria per l’edilizia residenziale dell’università di proprietà ERSU” (cap. 52908404).

Si rinvia al paragrafo relativo all’indebitamento per l’ulteriore analisi delle spese contenute precedente prospetto.

Gli stanziamenti di competenza del titolo III registrano una diminuzione notevole - pari al 56,4% - rispetto ai corrispondenti impegni del 2014.

In fase istruttoria, la Regione ha chiarito che gli impegni del titolo III della spesa risultanti dai dati di preconsuntivo 2014, pari a euro 185.617.695,85, sono comprensivi degli impegni assunti per la costituzione del fondo di ammortamento del Bramante bond secondo quanto previsto dalla L.R. n. 50/2013, art. 22, commi 6 e 7. Si tratta di un’operazione contabile finalizzata a fornire una rappresentazione organica ed omogenea degli impegni destinati al rimborso del debito, che non sarà necessario ripetere nel 2015. Per tale motivo gli stanziamenti di competenza del titolo III della spesa del bilancio di previsione 2015, pari a euro 81.009.000,00, si sono

attestati su un ordine di grandezza sostanzialmente analogo a quello dei corrispondenti stanziamenti del bilancio 2013, pari a euro 81.796.000,00.

Una riduzione ancora più consistente (95%) riguarda le previsioni relative alle spese del titolo IV rispetto ai dati inerenti agli impegni 2014 dello stesso titolo. Le predette previsioni, inoltre, sono inferiori del 97% rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio 2014.

Al riguardo, la Regione ha chiarito che tale differenza trova giustificazione nel contenuto delle comunicazioni prevenute dalle singole strutture organizzative. Ciò, anche in considerazione della procedura semplificate prevista per le variazioni relative alle contabilità speciali. Infatti ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 118/2011, art. 51, comma 10 e L.R. n. 31/2001, art. 29), tali variazioni sono disposte con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale. La Regione ha infine riferito che, alla data dell'8/7/2015 a seguito delle variazioni intervenute in corso d'anno, gli stanziamenti di competenza del titolo IV della spesa sono complessivamente pari a euro 1.189.412.073,00.

L'Organo di revisione ha verificato che il bilancio pluriennale offre copertura finanziaria a nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.

Lo stesso Collegio ha precisato che non sono previste nuove o maggiori spese a carico degli esercizi futuri non derivanti dalla legislazione già vigente. Pertanto, l'importo delle nuove o maggiori spese previste, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 31/2001, a carico dei fondi globali è pari a zero.

Invece, per quanto concerne gli oneri di ammortamento futuri (quota capitale e quota interessi), l'Organo di revisione ha verificato che la copertura degli stessi nel bilancio pluriennale, regolata dall'art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, è assicurata dalle risorse iscritte a carico dell'UPB 20814 dello stato di previsione della spesa (pag. 27064 del BUR n. 120/2014).

Descrizione	Anno 2015	2016	2017	Totale triennio
U.P.B. 201814 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	130.194.000,00	133.803.938,75	128.543.616,86	392.541.555,61

Fonte: legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 – Allegato 2

In base quanto attestato nel questionario, il Collegio dei revisori ha verificato che è stata data effettiva, immediata ed integrale copertura finanziaria alle attività ultrannuali di investimento che comportino impegni di spesa con scadenza in più esercizi finanziari ed ha riferito che la copertura finanziaria è stata data nei limiti delle disponibilità esistenti, pur mancando un cronoprogramma ufficiale degli interventi previsti nel triennio.

Sul punto si osserva che tale circostanza potrebbe costituire un fattore di criticità per la corretta gestione finanziaria degli interventi di investimento di che trattasi in quanto, in base al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata (punto 5.3), il cronoprogramma costituisce un documento indispensabile ai fini della corretta imputazione degli impegni ai vari esercizi.

6.12. Risorse destinate al Consiglio

La successiva tabella, che mette a raffronto le risorse destinate al Consiglio nell'ultimo triennio, evidenzia un trend lievemente decrescente. Infatti, le spese previste nel bilancio di previsione 2015 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale sono in diminuzione dell'1,25% rispetto ai relativi impegni assunti nel 2014 e del 2,5% rispetto agli impegni del 2013.

RISORSE DESTINATE AL CONSIGLIO NEL TRIENNIO 2013-2015 (valori in euro)		
Impegni 2013	Impegni 2014	Stanzamenti 2015
16.153.691	15.949.452	15.749.951

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

6.13. Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha attestato che il bilancio di previsione 2015 contiene gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'istituzione del fondo in esame è avvenuta in attuazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 118/2011.⁷⁷

Dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi (allegato 4 alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37) si desume che, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 3.3, la Regione Marche ha previsto nei propri bilanci

⁷⁷ Art. 46 d.lgs. n. 118/2011:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

l'istituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità e che, ai fini della quantificazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 la stessa ha provveduto a:

- individuare i crediti che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l'analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell'ambito delle rispettive "Tipologie" e "Titoli";
- analizzare i rendiconti degli esercizi del quinquennio 2009/2013;
- calcolare la percentuale da accantonare con il metodo della media semplice, in considerazione del primo anno di applicazione del principio.

Nella predetta nota integrativa, si precisa che, conformemente al citato principio contabile, sono state escluse dal calcolo le seguenti entrate: le entrate tributarie che secondo il principio contabile devono essere accertate per cassa, quelle che finanziano la Sanità accertate in base agli atti di riparto, le manovre fiscali accertate in base alle stime formulate dal Dipartimento delle Finanze, i trasferimenti dallo Stato e dalla UE.

In attuazione all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, è stato allegato al bilancio di previsione finanziario il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato C sotto riportato).

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	230.325.030,00	227.165,29	227.165,29	1,02%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	208.053.923,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	22.271.107,00			
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	2.755.874.467,00	-	-	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.755.874.467,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-			
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	-			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	8.971.450,00	-	-	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	56.751.345,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.051.922.292,00	227.165,29	227.165,29	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	240.783.363,18	-	-	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	17.141.207,00	-	-	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	153.138,40	-	-	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	258.077.708,58	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	106.023.480,93	2.120.470	2.120.470	2,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.176,28	-	-	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	11.177.721,34	51.417,52	51.417,52	0,46%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.031.134,44	226.952,87	226.952,87	5,63%
3000000	TOTALE TITOLO 3	121.247.512,99	2.398.840,01	2.398.840,01	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	20.333.000,00	-	-	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.333.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	-			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
4000000	TOTALE TITOLO 4	20.333.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	3.451.580.513,57	2.626.005,30	2.626.005,30	0,08%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	2.626.005,30	2.626.005,30	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0,00	0,00	

Fonte: l.r. 30 dicembre n. 37 – Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	223.764.471,00	221.231,14	221.231,14	1,02%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	202.075.144,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	21.689.327,00			
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	2.840.062.342,00	-	-	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.840.062.342,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-			
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	-			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	8.971.450,00	-	-	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	56.751.345,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.129.549.608,00	221.231,14	221.231,14	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	243.476.757,12	-	-	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	17.141.207,00	-	-	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	260.617.964,12	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	106.023.480,93	2.120,470	2.120,470	2,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.176,28	-	-	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	11.177.721,34	51.417,52	51.417,52	0,46%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.031.134,44	226.952,87	226.952,87	5,63%
3000000	TOTALE TITOLO 3	121.247.512,99	2.398.840,01	2.398.840,01	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	18.590.000,00	-	-	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18.590.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	-			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
4000000	TOTALE TITOLO 4	18.590.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	3.530.005.085,11	2.620.071,14	2.620.071,14	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	2.620.071,14	2.620.071,14	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0,00	0,00	

Fonte: l.r. 30 dicembre n. 37 – Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*					
Esercizio finanziario 2017					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	219.380.300,00	215.534,35	215.534,35	1,02%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	198.249.481,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	21.130.819,00			
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	2.928.104.715,00			0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.928.104.715,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	8.971.450,00			0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	56.751.345,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.213.207.810,00	215.534,35	215.534,35	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	246.345.584,57	-	-	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	17.141.207,00	-	-	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	263.486.791,57	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	106.023.480,93	2.120.470	2.120.470	2,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.176,28	-	-	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	11.177.721,34	51.417,52	51.417,52	0,46%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.031.134,44	226.952,87	226.952,87	5,63%
3000000	TOTALE TITOLO 3	121.247.512,99	2.398.840,01	2.398.840,01	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.599.000,00	-	-	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.599.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	-			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
4000000	TOTALE TITOLO 4	14.599.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	3.612.541.114,56	2.614.374,36	2.614.374,36	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	2.614.374,36	2.614.374,36	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0,00	0,00	

Fonte: l.r. 30 dicembre n. 37 – Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi)

I prospetti sopra riportati evidenziano, con riferimento agli stanziamenti di ciascuna tipologia di entrata, l'accantonamento obbligatorio al fondo, l'accantonamento effettivo e la percentuale di accantonamento.

Lo stanziamento di bilancio (pari ad € 2.626.005,30) è stato effettuato sul capitolo 20824101 “fondo crediti di dubbia esigibilità –art. 46 d.lgs. 118/2011” ed è pari al 100% dell'importo quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione⁷⁸.

Si evidenzia, inoltre, una sostanziale stabilità degli accantonamenti per tutto il periodo 2015-2017:

ACCANTONAMENTO	2015	2016	2017
	2.626.005,30	2.620.071,14	2.614.374,36

Fonte: l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 - Allegato 4 (nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi)

Le lievi oscillazioni che si registrano tra i vari esercizi derivano dalle variazioni delle previsioni di competenza relative alle entrate di riferimento.

Si rileva, in generale, l'applicazione di coefficienti di accantonamento molto bassi: la percentuale più bassa - pari allo 0,46% - riguarda lo stanziamento del titolo 3, tipologia 300 “Interessi attivi”; la percentuale più elevata - pari al 5,63% - concerne le entrate del titolo 3, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”.

L'analisi del POA 2015 ha evidenziato la presenza di un ulteriore stanziamento di € 10.000.000,00 sul capitolo 20824103 relativo al “fondo crediti di dubbia esigibilità –art. 46 d.lgs. 118/2011 – quota accantonata esercizio precedente”.

L'importo delle risorse stanziato sui capitoli 20824101 (€2.626.005,30) e 20824103 (€ 10.000.000,00) assomma a complessivi € 12.626.005,30.

Tale importo, in base alle verifiche effettuate dall'Organo di revisione, rappresenta il 450,73% dei residui attivi correnti (escluse le risorse da trasferimento) con anzianità superiore a 5 anni risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. Al riguardo il Collegio dei revisori ha precisato che il calcolo è stato effettuato rapportando il fondo crediti dubbia esigibilità ai residui attivi dei Titoli di entrata I e III, relativi agli anni 2007 e precedenti, risultanti dal Rendiconto 2013 (ultimo Rendiconto approvato), come di seguito illustrato:

⁷⁸ Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede, nel primo esercizio della sua applicazione, la possibilità di stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione.

Fondo crediti dubbia esigibilità: 12.626.005,30 / (Residui attivi Titolo I entrata: 0 + Residui attivi Titolo III entrata: 2.801.224,88).

6.14. Fondi per il pagamento dei residui perenti

In relazione ai residui perenti, nel corso dell'istruttoria è stato verificato che, in base ai dati contenuti nella relazione allegata alla DGR n. 1380 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto la proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017", e nel POA 2015, approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014, le risorse destinate nel bilancio di previsione 2015 alla loro copertura sono le seguenti:

RESIDUI PERENTI REGIONALI	IMPORTO IN EURO
Fondo per la riassegnazione dei residui perenti correnti (UPB 20815)	183.870.342,41
Fondo per la riassegnazione dei residui perenti investimento (UPB 20816)	143.786.171,75
Totale	327.656.514,16

Fonte: relazione allegata alla DGR n. 1380 del 12 dicembre 2014

L'art. 60, comma 3, del d.lgs. 118/2011 dispone che, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto, non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione e che l'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa avvenga per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, la norma prevede che una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 sia accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque è previsto un incremento annuale dell'entità dell'accantonamento pari almeno al 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

Riguardo alla misura in cui l'Amministrazione regionale ha inteso dare attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti previsto dalla norma citata, l'Organo di revisione nel questionario sul bilancio di previsione 2015 ha verificato che gli stanziamenti dei fondi per il pagamento dei residui perenti, iscritti nell'ambito delle UPB 20815 e 20816 del bilancio di previsione 2015, sono complessivamente pari a 327,66 milioni di euro e che al momento della redazione del bilancio di previsione 2015 e della programmazione dei flussi di cassa attesi, l'ammontare presunto dei residui perenti al 31/12/2014 era previsto in circa 468 milioni di euro, così come desumibile dalla

relazione allegata alla DGR n. 1380/2014, recante la proposta di legge di bilancio, nella quale pertanto si attesta che, considerati i valori sopra riportati, il grado di copertura assicurato nel bilancio 2015 è del 70%.

In istruttoria è stato verificato che nel POA 2015 sono previsti tre capitoli di spesa – il cui importo complessivo ammonta ad € 327.656.514,16 - nei quali sono iscritti altrettanti fondi e precisamente:

- cap. 20815107 “fondo per il pagamento dei residui perenti – competenza 2015”, con previsione di competenza di importo pari ad euro 2.057.957,35;
- cap. 20815108 “fondo per la riassegnazione dei residui perenti - corrente (art. 60, co. 3, d.lgs. 118/2011) con previsione di competenza di importo pari ad euro 181.812.385,06
- cap. 20816208 “fondo per il pagamento dei residui perenti - investimento (art. 60, co. 3, d.lgs. 118/2011) con previsione di competenza di importo pari ad euro 143.786.171,75.

6.15. Fondo per oneri latenti, fondo di riserva per le spese imprevedute e fondo di riserva per le spese obbligatorie

L'Organo di revisione ha attestato che nel bilancio non è previsto un fondo per oneri latenti, intendendo per “oneri latenti” gli oneri non previsti in bilancio, la cui quantificazione è certa e per i quali sussiste l'obbligo di copertura negli esercizi 2015-2017.

Infatti, per le spese per le quali sussiste l'obbligo di copertura finanziaria sono previsti appositi stanziamenti nelle pertinenti UPB di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e gli oneri legati ai contenziosi in corso, vengono iscritte in bilancio le risorse relative alle spese programmate per il triennio di riferimento.

Oltre agli accantonamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui si è detto nei paragrafi precedenti, il bilancio di previsione contiene ulteriori accantonamenti al fondo rischi passività da contenzioso e al fondo ripiano perdite delle società partecipate (UPB 20824).

Relativamente al fondo rischi passività da contenzioso il Collegio dei revisori dei conti ha evidenziato di non aver potuto verificare il rispetto del punto 5.2, lettera h), del principio applicato della contabilità finanziaria in quanto, pur a fronte di reiterate richieste, non è stato fornito, da parte del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, un elenco dei contenziosi in corso dai quali potrebbero scaturire obbligazioni passive.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 5.2, lettera h), prevede che *“in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.... L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”*

Nel corso dell'istruttoria, è stato verificato che nel Programma Operativo Triennale (POT) 2015-2017 sono previsti due capitoli di spesa nei quali sono iscritti i seguenti fondi:

- cap. 20824102 “fondo rischi passività da contenzioso” con previsione di competenza di importo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio;
- cap. 20824104 “fondo ripiano perdite società partecipate” con previsione di competenza di importo pari ad euro 4.435.304,46 per il 2015, pari ad euro 6.379.928,86 per il 2016 e pari ad euro 6.385.625,64 per il 2017.

L'Organo di revisione ha altresì evidenziato che nel bilancio sono previsti, oltre agli accantonamenti sopra citati, anche il fondo per spese impreviste, ai sensi dell'art. 2179 della l.r. n. 31/2001, e il fondo spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 2080 della l.r. n. 31/2001.

⁷⁹ L'art. 21 della l.r. n. 31/2001 prevede:

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.
3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere d'imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.
4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore allo 0,5 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

⁸⁰ L'art. 20 della l.r. n. 31/2001 prevede:

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della LR 31/2011, l'art. 18 della legge di approvazione del bilancio 2015 (l.r. n. 37/2014) ha dichiarato obbligatorie le spese di cui all'elenco n. 1, allegato alla stessa ed ha determinato in euro 2.390.000,00 l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie, iscritto a carico dell'UPB 20803 dello stato di previsione della spesa.

La dotazione del fondo per le spese obbligatorie è pari allo 0,05% del totale degli stanziamenti e, pertanto, è contenuta entro il limite dell'1% stabilito dal comma 6 dell'art. 20 cit.

Il fondo di riserva per spese impreviste (UPB 20804), ai sensi dell'art. 19 della legge di approvazione del bilancio 2015, è determinato in euro 292.000,00. Tale importo rappresenta lo 0,01% degli stanziamenti di competenza e, pertanto, è contenuto entro il limite dello 0,50% stabilito dall'art. 21 della l.r. n. 31/2001.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

4. E' allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;

d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

7 IL PAREGGIO

L'art. 40, co. 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” dispone che “*Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione (...)*”. Inoltre, “*Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243⁸¹, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62*”.

L'art. 26 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 pone una norma dal contenuto sostanzialmente simile a quelle contenute nell'art. 40 cit. stabilendo che il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno possa essere superiore al totale delle entrate stanziare nel medesimo esercizio purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme d'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 31 della medesima legge (che regola la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione) e dall'eventuale avanzo di amministrazione.

Gli artt. 8 e 15 della legge regionale n. 37/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2015 prevedono, rispettivamente, entrate e spese per 4.872,3 milioni di euro.

Il pareggio è assicurato anche negli esercizi successivi al primo (2016 e 2017) rispettivamente per 3.570,4 milioni di euro e 3.653 milioni di euro (art. 32 della legge regionale n. 37/2014 e relativo allegato 2 contenente il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 annesso alla stessa) così come risultante dal seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO			
(valori in euro)			
Gestione di competenza	2015	2016	2017
Previsioni di spesa	4.872.257.024,42	3.570.417.158,11	3.652.953.187,56

⁸¹ La legge 24 dicembre 2012, n. 243 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Previsioni di entrata	4.872.257.024,42	3.570.417.158,11	3.652.953.187,56
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte: elaborazione su dati desunti dall'allegato 2 alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37

Il quadro generale riassuntivo delle Entrate e delle Uscite di cui all'allegato 2 della L.R. 37/2014 prevede i seguenti stanziamenti:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
E S	Gestione di competenza	2015	2016	2017
Entrate	Avanzo di Amministrazione	984.088.303,15	0,00	0,00
	Titolo I	3.051.922.292,00	3.129.549.608,00	3.213.207.810,00
	Titolo II	258.077.708,58	260.617.964,12	263.486.791,57
	Titolo III	121.247.512,99	121.247.512,99	121.247.512,99
	Titolo IV	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
	Titolo V	396.176.134,70	0,00	0,00
	Titolo VI	40.412.073,00	40.412.073,00	40.412.073,00
	Tot. Generale	4.872.257.024,42	3.570.417.158,11	3.652.953.187,56
Spese	Disavanzo derivante dalla mancata copertura di mutui autorizzati e non contratti	361.176.134,70		
	Titolo I	4.119.386.376,73	3.355.856.422,35	3.446.476.200,02
	Titolo II	270.273.439,99	94.560.662,76	90.890.914,54
	Titolo III	81.009.000,00	79.588.000,00	75.174.000,00
	Titolo IV	40.412.073,00	40.412.073,00	40.412.073,00
	Tot. Generale	4.872.257.024,42	3.570.417.158,11	3.652.953.187,56

Fonte: elaborazione su dati desunti dall'Allegato 2 (bilancio pluriennale 2015-2017) e dall'Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi) alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37

Si precisa che l'importo del disavanzo complessivo (*rectius*: valore negativo della quota disponibile dell'avanzo) indicato nella Tabella dimostrativa dei risultati di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione a fini conoscitivi ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 di seguito riportata ammonta ad € 387.611.774,94.

Tale importo, tuttavia, è stato successivamente rettificato dalla Regione in € -387.614.824,94.

Infatti, con nota e-mail del 22 giugno 2015 e con nota del 15 settembre 2015 la Regione ha precisato che a causa di un errore nella valorizzazione della voce "Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014" l'esatto importo del disavanzo presunto 2014 ammonta ad € - 387.614.824,94.

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione		
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014	1.180.595.694,59
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2014	4.078.438.624,94
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2014	4.344.183.122,98
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014	8.385.492,99
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014	77.622.599,59
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015	984.088.303,15
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014	300.642.444,65
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014	488.423.590,88
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	129.396.123,88
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	925.703.280,80
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014	10.000.000,00
	Fondo a copertura residui perenti	
	Fondo rischi contenzioso legale al 31/12/2014	
		0,00
	B) Totale parte accantonata	10.000.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	508.912.262,85
	Vincoli derivanti da trasferimenti	794.402.792,89
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	1.303.315.055,74
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-387.611.774,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	190.511.745,08
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	145.086.811,73
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	648.489.764,34
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	984.088.321,15

Nello stato di previsione della spesa viene data separata evidenza alla sola quota di disavanzo relativa al mancato accertamento di mutui autorizzati e non contratti per euro 361.176.134,70 riferibili alle annualità 2005-2014.

Trattasi dei mutui c.d. “a pareggio” poiché il loro importo è commisurato al disavanzo delle varie gestioni di competenza, come evidenziato nel quadro allegato alla l.r. n. 37/2014 di approvazione del bilancio 2015 e riportato nel paragrafo relativo all’analisi delle entrate – Titolo V.

L’Amministrazione regionale ha precisato che la restante parte di disavanzo – nella misura di euro 26.438.690,24 – è stata stanziata in un apposito capitolo di spesa della competenza 2015.

Quanto sopra ha trovato conferma a seguito dell’esame del POA 2015 (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1463 del 29 dicembre 2014) che ha evidenziato la presenza di uno stanziamento di € 26.438.690,24 sul capitolo n. 20830101 allocato al Titolo I della spesa.

L’analisi condotta sugli equilibri di bilancio ha consentito di accertare che il finanziamento della predetta quota di disavanzo è stato assicurato con entrate di parte corrente.

Il procedimento seguito dall’Amministrazione è coerente con l’art. 42, co. 14 del D.lgs. 118/11 in base al quale il disavanzo di amministrazione presunto calcolato al momento dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo deve essere applicato al primo esercizio del predetto bilancio e per il suo finanziamento possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

La quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2014, riportato nella precedente tabella (cfr. sezione 2, lettera c) è pari ad euro 1.303.315.055,74.

In merito all’applicazione del predetto avanzo presunto, si osserva quanto segue.

In fase istruttoria⁸³ la Regione ha chiarito che l’importo di € 1.303.315.055,74 include le quote di accantonamento per la copertura dei residui perenti, allo scopo di dare rilievo, in coerenza con le regole contabili vigenti fino al 31/12/2014, alla natura vincolata di tale quota di avanzo.

⁸² A causa della errata esposizione del valore relativo alla voce “Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell’esercizio 2014” indicato in euro 129.396.123,88 anziché in euro 129.393.073,88 l’esatto importo del disavanzo presunto 2014 ammonta ad € - 387.614.824,94.

⁸³ Cfr. nota e-mail del 22 giugno 2015.

L'Amministrazione ha inoltre evidenziato che a fronte dei residui perenti sussistono obbligazioni perfezionate e che l'utilizzo della relativa quota di avanzo di amministrazione presunto non dipende dal verificarsi di un rischio potenziale, ma dal realizzarsi delle condizioni che rendono esigibile l'obbligazione già perfezionata.

Lo stato di previsione dell'entrata prevede l'applicazione, alla prima annualità del bilancio, dell'avanzo presunto nella misura di € 984.088.303,15.

In base a quanto risulta dalla "Tabella dimostrativa dell'avanzo presunto" sopra riportata, l'avanzo applicato all'esercizio 2015 è costituito – integralmente – da avanzo vincolato.

In particolare, l'applicazione dell'avanzo vincolato si riferisce a:

- A. "quote vincolate attinenti a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili", per euro 190.511.745,08;
- B. "quote vincolate per vincoli derivanti da trasferimenti", per euro 145.086.811,79;
- C. "quote vincolate per vincoli da specificare", per euro 648.489.764,34.

L'esame dell'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto ha consentito di verificare che:

➤ l'importo di cui al precedente *sub A.* deriva:

- 1 per euro 10.000.000,00 dall'economia del "Fondo rischi" allocato al cap. di spesa 20824101 del POA 2014⁸⁴;
- 2 per euro 109.555.087,88 dalle economie degli stanziamenti 2014 relativi ai seguenti capitoli di spesa del POA 2014:
 - cap. 20815101 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese di parte corrente relativi ad interventi finanziati con risorse proprie S.O.) per € 14.017.833,31;
 - cap. 20815105 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese di parte corrente relativi ad interventi finanziati con risorse proprie – Sanità) per € 1.700.905,03. Con nota del 15.09.2015 l'Amministrazione regionale ha precisato che in base al principio applicato concernente la contabilità finanziaria le predette economie hanno natura vincolata;
 - cap. 20815501 (Fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi concernenti spese finanziate con risorse proprie relative al rimborso del

⁸⁴ Il POA (Programma operativo annuale) 2014 è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1734 del 27 dicembre 2013 recante "Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione per l'anno 2014 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e alle Posizioni dirigenziali di funzione".

prestito obbligazionario bramante bond [art.22 l.r. 50/2013] - CNI 2014) per € 63.000.000,00. Con nota del 15.09.2015 l'Amministrazione regionale ha precisato che le predette economie hanno natura vincolata ai sensi dell'art. 22, co. 5 L.R. 50/2013 e dell'art. 25, co. 5 della L.R. 37/2014 in quanto destinate al pagamento delle obbligazioni giuridiche relative al rimborso del Bramante bond;

-cap. 20816201 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese per investimenti relativi ad interventi finanziati con risorse proprie) per € 7.422.695,90;

-20816205 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese per investimenti relativi ad interventi finanziati con risorse proprie - Sanità) per € 23.413.653,64.

- 3 per euro 70.956.657,20 dalla “quota vincolata per i residui perenti di nuova formazione”. Con nota del 15.09.2015 l'Amministrazione regionale ha precisato che nel predetto importo sono ricomprese economie relative a residui perenti aventi natura vincolata per un importo complessivo di € 41.121.813,90 e precisamente: € 20.121.813,90 destinate al pagamento delle obbligazioni giuridiche relative al settore sanità ed € 21.000.000,00 destinate al pagamento delle obbligazioni giuridiche relative al rimborso del Bramante bond.

➤ l'importo di cui al precedente *sub B.* è costituito:

- 1 per euro 86.650.395,05 dalle economie degli stanziamenti 2014 relativi ai seguenti capitoli di spesa: 20815102 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese di parte corrente relativi ad interventi finanziati con risorse vincolate), 20815106 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese di parte corrente relativi ad interventi finanziati con risorse vincolate - Sanità), 20816202 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese per investimenti relativi ad interventi finanziati con risorse vincolate) e 20816206 (Fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti a fini amministrativi concernenti spese per investimenti relativi ad interventi finanziati con risorse vincolate - Sanità) del POA 2014;
- 2 per euro 58.436.416,68 dalla “quota vincolata per i residui perenti di nuova formazione”.

La normativa che disciplina le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione è contenuta nell'art. 42 cit. e, segnatamente, nei commi 8, 9 e 10 in base ai quali:

“8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione. (...).

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

In base alle norme citate, in sede di approvazione del bilancio di previsione possono essere applicate le sole quote vincolate derivanti dall'esercizio precedente (nella fattispecie esercizio 2014) e la quota accantonata costituita da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (nella fattispecie esercizio 2013).

Stante la diversità di disciplina, la corretta classificazione delle quote in cui è suddiviso l'avanzo costituisce necessaria premessa per assicurare la puntuale osservanza delle norme richiamate.

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 118/2011, i **fondi accantonati** comprendono:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'accantonamento per i residui perenti;
- gli accantonamenti per passività potenziali.

I **fondi vincolati**, invece, sono costituiti da economie di bilancio corrispondenti a:

- accertamento di entrate a cui la legge o i principi contabili generali e applicati hanno imposto un vincolo di specifica destinazione;

- accertamento di mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- accertamento di trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- accertamento di entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, a cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'analisi del POA 2015 ha evidenziato che l'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione è stato appostato sui seguenti capitoli di spesa⁸⁵:

capitolo	stanziamento di competenza (euro)
20815108 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – corrente (art. 60, co. 3, d.lgs. 118/2011)	181.812.385,06;
20816208 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – investimento (art. 60, co. 3, d.lgs. 118/2011)	143.786.171,75;
20824103: fondo crediti di dubbia esigibilità art. 46 d.lgs. 118/2011-quota accantonata esercizio precedente	10.000.000,00;
20830102: accantonamento della quota vincolata presunta al termine dell'esercizio precedente	648.489.746,34.
Totale	984.088.303,15

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da POA 2015

Quanto sopra trova riscontro nel contenuto del verbale dell'Organo di revisione n. 8/2015 del 6 maggio 2015 e nel parere allegato alla legge di bilancio (pag. 27331 del BUR n. 120 del 31.12.2014) in cui si attesta che l'avanzo presunto 2014, applicato al bilancio 2015 per un importo complessivo di 984 milioni, risulta riferito esclusivamente a re-iscrizioni, nel bilancio anzidetto, dei seguenti fondi relativi: all'economia del fondo rischi (euro 10 milioni da accantonare ai sensi del D.lgs. 118/2011), alla quota presunta di avanzo vincolato accantonata pari a 648 milioni ed alle economie vincolate per il pagamento dei residui perenti di parte corrente e di parte capitale pari complessivamente a 325 milioni.

In conseguenza dell'applicazione della quota vincolata dell'avanzo presunto, la Giunta Regionale ha proceduto, con deliberazione n. 33 del 31.01.2015, ad effettuare la verifica delle poste vincolate dell'esercizio precedente sulla base di un preconsuntivo al 21 gennaio 2015 relativo alle sole entrate e spese vincolate così come previsto dall'art. 42, co. 9 cit.

⁸⁵ Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 33/2015 – successivamente alla verifica delle quote vincolate del risultato di amministrazione effettuata con DGR n. 33/2015 - gli stanziamenti dei predetti capitoli sono stati destinati, con variazione compensativa, a capitoli di nuova istituzione al fine di sbloccare l'impiego delle relative risorse. Sul punto cfr. *infra*.

All'esito di tale verifica la Giunta regionale ha rideterminato la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto in euro 1.027.596.748,57 e l'utilizzo dell'avanzo presunto in euro 672.725.223,04.

Si evidenzia che in base al nuovo prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato alla citata D.G.R n. 33/2015, il valore negativo della quota disponibile dell'avanzo si riduce da euro -387.611.774,94 ad euro -364.871.525,53.

Con successiva deliberazione n. 63 del 9.02.2015, tenendo conto degli esiti della verifica effettuata con la DGR 33/2015 cit., la Giunta regionale ha effettuato l'aggiornamento degli stanziamenti iscritti in sede di bilancio di previsione.

In particolare, con la deliberazione n. 63/2015 cit. sono stati istituiti, con variazione compensativa, tre nuovi capitoli di spesa al fine di sbloccare l'utilizzo della quota di "avanzo presunto vincolato rideterminato" per un importo complessivo di € 662.725.223,04 (121.126.497,43 + 138.769.966,24 + 402.828.759,37).

Nel seguente prospetto sono riportate le variazioni effettuate con la citata DGR n. 63/2015.

Capitolo	Variazione di competenza	Variazione di cassa
20815108 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – corrente	-121.126.497,43	-121.126.497,43
20815109 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – corrente – QUOTA DISPONIBILE	121.126.497,43	121.126.497,43
20816208 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – investimento (stanziamento di competenza)	-138.769.966,24	-138.769.966,24
20816209 fondo per la riassegnazione dei residui perenti – investimento - QUOTA DISPONIBILE	138.769.966,24	138.769.966,24
20830102: accantonamento della quota vincolata presunta al termine dell'esercizio precedente	-402.828.759,37	-402.828.759,37
20830103: accantonamento della quota vincolata presunta al termine dell'esercizio precedente - QUOTA DISPONIBILE	402.828.759,37	402.828.759,37
Totale	0,00	0,00

Fonte: deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 9 febbraio 2015

Dalla ricostruzione fattuale dinanzi sunteggiata emerge che gli stanziamenti 2015 per la re-iscrizione dei residui perenti sono stati finanziati con le economie dei fondi del 2014, in quanto confluite nell'avanzo vincolato presunto dell'esercizio precedente.

Al riguardo si sottolinea che la perenzione di residui passivi e le economie degli stanziamenti sui fondi per la loro re-iscrizione concorrono alla formazione di quote vincolate dell'avanzo soltanto in corrispondenza delle entrate vincolate specificate dall'art. 42 cit. (entrate a cui la legge o i principi contabili generali e applicati hanno imposto un vincolo di specifica destinazione; mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, a cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione).

Viceversa, la perenzione di residui passivi finanziati con entrate libere obbliga l'amministrazione ad effettuare un accantonamento del risultato di amministrazione per garantire la copertura della loro re-iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 60, co. 3 del D. Lgs. 118/2011⁸⁶.

Le risultanze istruttorie⁸⁷ hanno invece evidenziato che soltanto una parte delle economie provenienti dai vari fondi stanziati nel 2014 per la re-iscrizione dei residui perenti – nella misura di € 274.323.184,30 – aveva natura vincolata.

⁸⁶ Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 60 cit. l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014.

Pertanto, l'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio di previsione 2015 per finanziare la re-iscrizione dei perenti avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti del predetto importo.

Nel corso del contraddittorio l'Amministrazione regionale ha correttamente evidenziato che il mancato stanziamento di risorse per la re-iscrizione dei residui perenti in sede di predisposizione del bilancio di previsione avrebbe comportato la formazione di debiti fuori bilancio poiché alcune poste debitorie sarebbero rimaste prive di copertura finanziaria.

Tale eventualità, peraltro, poteva essere prevenuta ove la Regione avesse proceduto ad effettuare le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 42 cit. (preconsuntivo di tutte le entrate e tutte le spese) per consentire, con una variazione di bilancio, anche l'applicazione della quota accantonata dell'avanzo presunto.

È opportuno sottolineare, comunque, che l'importo delle economie vincolate provenienti dai fondi stanziati nel 2014 (€ 274.323.184,30) è – in ogni caso – superiore all'importo dell'avanzo reso effettivamente disponibile (€ 259.896.463,67) con la variazione di bilancio effettuata con la DGR 63/2015 cit.

Nell'elenco analitico delle risorse vincolate confluite nell'avanzo presunto vincolato sono inoltre ricomprese anche le economie di spesa dello stanziamento iscritto al cap. 20824101 (fondo rischi) del POA 2014 pari ad € 10.000.000,00 istituito per fronteggiare i rischi di svalutazione dei crediti⁸⁸ relativi ai residui attivi conservati nel conto del bilancio⁸⁹.

Si osserva che, in base alla normativa richiamata in precedenza, le risorse stanziate sul fondo svalutazione crediti confluiscono, al termine dell'esercizio, nella quota accantonata del risultato di amministrazione. D'altra parte la stessa Amministrazione regionale, nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, ha esposto tale importo nella quota accantonata.

Ciò posto si rileva che l'applicazione del predetto accantonamento di € 10.000.000,00 al bilancio di previsione 2015 (cfr. cap. 20824103 del POA 2015) doveva avvenire con le modalità previste dall'art. 42, co. 10 cit. (successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, all'esito di una verifica, sulla base di un preconsuntivo, di tutte le entrate e tutte le spese dell'esercizio precedente non limitata alle sole entrate e spese vincolate).

⁸⁷ Cfr. nota dell'Amministrazione regionale del 15.09.2015.

⁸⁸ Con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili il fondo svalutazione crediti è stato sostituito dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

⁸⁹ L'amministrazione ha riferito, per le vie brevi, che la quantificazione del predetto stanziamento nel bilancio 2014 è stata effettuata sulla base di una stima approssimativa, tenendo conto della composizione dei residui attivi conservati in bilancio.

La quantificazione definitiva del FCDE accantonata nel risultato di amministrazione avverrà con l'approvazione del rendiconto 2014 alla data del 1.01.2015 in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Nella nota del 15.09.2015 l'Amministrazione ha precisato che la quota di avanzo in discorso non è stata ancora utilizzata.

7.1. Gli equilibri di competenza

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 118/2011 il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere un equilibrio interno di parte corrente ed un equilibrio in conto capitale.

In base a quanto previsto dall'art. 40 cit. e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (punto 9.10) l'equilibrio di parte corrente è rispettato ove le previsioni relative alle spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dal saldo negativo delle partite finanziarie, dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati siano di importo superiore alle entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. L'equilibrio di parte capitale è assicurato ove le previsioni relative alle spese di investimento siano contenute nel limite costituito da tutte le risorse destinate al loro finanziamento, rappresentate dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

Si evidenzia, inoltre, che l'obbligo di assicurare gli equilibri interni di bilancio costituisce corollario dei principi costituzionali contenuti nell'art. 81 Cost.

Si è effettuato un esame complessivo delle previsioni di entrata, di spesa e di finanziamento del disavanzo al fine di valutare se sussistano o meno gli equilibri di bilancio.

Nel questionario sul bilancio di previsione, l'Organo di revisione ha attestato che l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale è tale da garantire l'osservanza degli equilibri di bilancio, rinviando al prospetto compilato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011.

Di seguito viene riportato il prospetto allegato al bilancio redatto a fini conoscitivi⁹⁰.

⁹⁰ Cfr. pag. 27313 del BUR n. 120/2014

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	191.812.385,06		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	26.438.690,24	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	648.489.746,34	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	3.430.574.727,76	3.511.415.085,11	3.597.942.114,56
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.092.274.900,68	3.353.856.422,35	3.446.476.200,02
- di cui fondo pluriennale vincolato		648.489.746,34	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie ⁽⁴⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	81.009.000,00	79.588.000,00	75.174.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		91.487.268,24	94.560.662,76	90.890.914,54
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	143.786.171,75	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	396.176.134,70		
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	270.273.439,99	94.560.662,76	90.890.914,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	361.176.134,70	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-91.487.268,24	-94.560.662,76	-90.890.914,54
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Fonte: l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 - Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi)

Si precisa che il suddetto prospetto è stato redatto a soli fini conoscitivi in quanto allegato al nuovo schema di bilancio armonizzato.

Si evidenzia, invece, l'assenza, tra gli allegati al bilancio con funzione autorizzatoria, di un prospetto dimostrativo degli equilibri di parte corrente e di parte capitale da sottoporre all'esame dell'Assemblea Legislativa.

Nella nota del 15.09.2015 l'Amministrazione ha correttamente evidenziato come la vigente normativa regionale non preveda la redazione di tale allegato.

L'adozione, a decorrere dal prossimo esercizio 2016, dei nuovi schemi di bilancio (e dei relativi allegati obbligatori) consentirà di superare definitivamente la problematica evidenziata.

Con specifico riferimento all'annualità 2015, gli importi relativi alle entrate e alle spese correnti indicati nel prospetto precedente non sono coincidenti con quelli, tra loro concordanti, riportati sia nei quadri riassuntivi degli stanziamenti di competenza redatti secondo i vecchi schemi di bilancio vigenti nel 2014 aventi funzione autorizzatoria sia nella tabella 8.1.1 del questionario sul bilancio di previsione 2015.

In fase istruttoria la Regione ha chiarito che la differenza tra il totale delle previsioni di competenza delle entrate dei titoli 1, 2 e 3 indicato nel prospetto sopra riportato degli equilibri di bilancio, pari a euro 3.430.574.727,76, e quello indicato nella tabella 8.1.1 del questionario sul bilancio di previsione 2015, pari a euro 3.431.247.513,57, è dovuta al mancato adeguamento del prospetto degli equilibri di bilancio all'emendamento, approvato dalla competente commissione consiliare, relativo alla contabilizzazione di due assegnazioni ministeriali per il settore della sanità, pari complessivamente a euro 672.785,81. L'Amministrazione ha inoltre spiegato che la differenza tra il totale delle previsioni di competenza delle spese correnti indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio, pari a euro 4.092.274.900,68, e quello indicato nella tabella 8.1.1 del questionario sul bilancio di previsione 2015, pari a euro 4.119.386.376,73, è dovuta:

- per euro 672.785,81, al mancato adeguamento del prospetto degli equilibri di bilancio all'emendamento, approvato dalla competente commissione consiliare, relativo alla contabilizzazione di due assegnazioni ministeriali per il settore della sanità;
- per euro 26.438.690,24, all'accantonamento per la copertura del presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, che nel prospetto degli equilibri è stato indicato nella specifica cella.

Inoltre, l'importo delle "concessioni e riscossioni di crediti" indicato nello stato di previsione delle entrate del bilancio autorizzatorio risulta pari a zero mentre nel questionario compilato dall'Organo di revisione ammonta ad € 2.262.294,00.

Sul punto l'Amministrazione regionale ha precisato⁹¹ che: "Con riferimento ai dati di preconsuntivo 2014, per determinare i valori delle voci "Riscossioni crediti (H)" e "Concessione crediti (V)" sono stati considerati i capitoli di entrata aventi codice SIOPE 4.05 e i capitoli di spesa aventi codice SIOPE 2.05.

Con riferimento ai dati di bilancio di previsione 2015, oltre a quanto sopra, sono stati considerati i capitoli di entrata non tracciati da codice SIOPE, ma correlati ai capitoli di spesa aventi codice SIOPE 2.05. Ciò in quanto, essendo in corso un'operazione di aggiornamento dei codici SIOPE attribuiti ai capitoli di bilancio, ai fini del questionario, con riferimento al 2015, si è ritenuto opportuno anticipare l'informazione che sarà ricavabile quando l'aggiornamento sarà stato completato."

Nell'ambito delle previsioni contenute nei quadri riassuntivi degli stanziamenti di competenza approvati dal Consiglio regionale si è proceduto ad una nuova verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale con l'ausilio dei seguenti prospetti.

Con specifico riferimento all'equilibrio di parte corrente, con la nota del 15.09.2015 l'Amministrazione regionale ha confermato che nel bilancio 2015 (e nel relativo POA) non sono stanziare spese riconducibili al macro-aggregato "Altri trasferimenti in c/capitale".

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
Gestione di competenza	2015	2016	2017
Avanzo vincolato presunto (+)	840.302.131,00		
Entrate correnti (+)	3.431.247.514,00	3.511.415.085,11	3.597.942.114,56
Entrate titolo 4.03 – Altri trasferimenti in c/capitale (+)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
Saldo negativo partite finanziarie (-)	-		
Spese correnti (-)	4.119.386.377,00	3.355.856.422,35	3.446.476.200,02
di cui Disavanzo *	26.438.690,24		
Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in c/capitale (-)	-		
Rimborso quota capitale mutui e prestiti obbl (-)	81.009.000,00	79.588.000,00	5.174.000,00
Saldo	91.487.268,00	94.560.662,76	90.890.914,54

*Corrispondente al valore (negativo) della quota disponibile del risultato di amministrazione presunto al netto del disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti.

Fonte: elaborazione su dati desunti dall'Allegato 2 (bilancio pluriennale 2015-2017) e dall'Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi) alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37

⁹¹ Cfr. nota pervenuta via pec in data 15.07.2015

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Gestione di competenza	2015	2016	2017
Avanzo di Amministrazione (+)	143.786.172,00		
Entrate Titolo IV (+)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
di cui trasferimenti in c/capitale (-)	20.333.000,00	18.590.000,00	14.599.000,00
di cui riscossione di crediti (-)	-		
Entrate Titolo V (+)	396.176.135,00		
di cui anticipazione di cassa (-)	-		
Spese Titolo II (-)	270.273.440,00	94.560.662,76	90.890.914,54
di cui concessione di crediti (+)	-		
Disavanzo di amministrazione da mutui autorizzati e non contratti(-)	361.176.135,00		
Saldo	- 91.487.268,00	- 94.560.662,76	- 90.890.914,54

Fonte: elaborazione su dati desunti dall'Allegato 2 (bilancio pluriennale 2015-2017) e dall'Allegato 4 (bilancio di previsione 2015-2017 a fini conoscitivi) alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37

I dati riassunti nei prospetti precedenti espongono, per il triennio 2015-2017, dei saldi di competenza di parte corrente positivi.

D'altra parte, i saldi di parte capitale risultano negativi.

In particolare, dai prospetti che precedono emerge che il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato da corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio.

La possibilità di finanziare spese d'investimento con avanzi di parte corrente è espressamente prevista dall'art. 40 cit. e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Tuttavia, al fine di prevenire la formazione di eventuali squilibri di competenza, principi di sana gestione finanziaria suggeriscono di procedere all'impegno delle spese in discorso soltanto all'esito di specifiche verifiche volte ad accertare l'esistenza e la quantificazione dell'avanzo corrente effettivamente realizzato.

7.2. Gli equilibri di cassa

L'art. 40 del D.lgs. 118/2011 stabilisce che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo finale di cassa non negativo.

Al riguardo, l'articolo 26, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, ai fini dell'equilibrio di cassa, stabilisce che in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti

autorizzati non possa essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le previsioni di entrata, ivi inclusa la giacenza di cassa presunta a chiusura dell'esercizio 2014, superano di 107,4 milioni di euro le previsioni di spesa così come emerge dal seguente prospetto:

PREVISIONI INIZIALI DI CASSA ESERCIZIO 2015 (valori in euro)	
A) Giacenza di cassa presunta a chiusura esercizio 2014	355.288.899,55
B) Entrate per titoli 1-6	5.448.042.636,98
Totale (A+B)=(C)	5.803.331.536,53
Totale spese (D)	5.695.954.977,53
Maggiori entrate (C-D)=E	107.376.559

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla l.r. 30 dicembre 2014 , n. 37

Secondo i dati riassunti nella tabella successiva, l'Ente prevede un saldo positivo, in termini di cassa, sia nella gestione corrente che in quella in conto capitale.

Al contrario, il saldo delle contabilità speciali è fortemente negativo.

Il saldo complessivo delle riscossioni e dei pagamenti, al netto del fondo cassa iniziale è negativo per euro 247.912.341.

Gestione di cassa (risc./pag. tot.: residui + competenza)	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Bilancio previsione 2015
Fondo di cassa iniziale (Z)	102.366.435	94.142.940	355.288.900
Riscossioni di parte corrente: Titoli I, II e III (A)	4.153.379.638	3.272.205.798	4.694.014.063
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)	0	1.815.828	
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)	0	0	0
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)	0	0	0
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	4.153.379.638	3.272.205.798	4.694.014.063
Riscoss. da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossioni di crediti: Titolo IV (F)	145.814.667	184.613.354	678.616.501
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)	0	505.439	
di cui: Riscossione crediti (H)	654.231	100.490.993	394.733.827
Riscoss. da accensione di prestiti: Titolo V (I)	19.555.984	60.000	35.000.000
di cui: Anticipazioni di cassa (J)	0	0	0
Totale Riscoss. in conto capitale: (F+I)=(K)	165.370.651	184.673.354	713.616.501
Riscoss. da contabilità speciali al netto di (C+D):Titolo VI (L)	826.224.218	899.546.288	40.412.073
Totale delle riscossioni (E+K+L)=(M)	5.144.974.507	4.356.425.440	5.448.042.637
Pagamenti di parte corrente: Titolo I (N)	3.301.988.190	3.361.771.631	4.097.360.160
di cui: pagamenti per spesa corrente sanitaria (NI)	2.687.735.933	2.672.260.182	3.139.209.019
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)	50.485	250.506	
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)	0	0	0
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)	0	0	0
Pagamenti per rimborso di prestiti: Titolo III (R)	60.399.288	60.633.349	81.009.000
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)	0	0	0
Totale Pagamenti correnti (N+P+Q+R)=(T)	3.362.387.478	3.422.404.980	4.178.369.160
Pagamenti in conto capitale: Titolo II (U)	253.070.280	214.232.991	293.419.216
di cui: concessioni di crediti (V)	54.432.468	26.425.970	2.262.294
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)	0	43.163	
Pagamenti per contabilità speciali al netto di (P+Q):Titolo IV (X)	1.537.740.243	617.836.957	1.224.166.602
Totale dei pagamenti (T+U+X)=Y	5.153.198.001	4.254.474.928	5.695.954.978
Saldo netto di parte corrente (E-(T- S))	790.992.159	-150.199.182	515.644.903
Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V)	-33.921.392	-103.624.660	27.725.753
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	-711.516.025	281.709.331	-1.183.754.529
Saldo riscossioni-pagamenti (M-Y)	-8.223.495	101.950.512	-247.912.341
Saldo riscossioni-pagamenti+fondo cassa iniziale (M-Y+Z)	94.142.940	196.093.452	107.376.559

La tabella⁹² evidenzia che le previsioni di cassa 2015 sono abbastanza in linea con l'ammontare dei pagamenti/riscossioni totali dell'anno 2013 ed in discreto aumento rispetto al 2014, pur riferito a dati provvisori.

Infatti, la Regione prevede di riscuotere circa 5,4 miliardi di euro di entrate totali rispetto ai 5,1 miliardi di entrate totali riscosse nel 2013 (variazioni in aumento pari al 5,9%) ed ai 4,4 miliardi di entrate totali riscosse nel 2014 (variazioni in aumento pari al 25%). Allo stesso modo, si prevedono pagamenti totali per circa 5,7 miliardi a fronte ai 5,2 miliardi di pagamenti totali effettuati nel 2013 (incremento pari al 10%) ed a fronte dei circa 4,3 miliardi di pagamenti relativi al 2014 (aumento pari ad oltre il 33%).

In particolare, si evidenzia che l'Ente prevede un notevole incremento delle entrate in c/capitale rispetto a quelle risultanti dai rendiconti degli esercizi precedenti (è prevista la riscossione di oltre 713 milioni di euro rispetto ai 165,3 milioni di euro riscossi nel 2013 (incremento pari al 331%) ed agli oltre 184 milioni di euro riguardanti il 2014 (variazione pari al 286%). Gli stanziamenti di cassa relativi ai pagamenti di parte capitale per il 2015 si manifestano in moderato incremento rispetto ai corrispondenti pagamenti effettuati nel 2013 (variazione pari al 15,9 %) ed in aumento più consistente (pari al 34%) rispetto ai quelli inerenti al 2014.

⁹² Con riferimento alla tabella in esame nel questionario sono presenti le seguenti precisazioni riportate in specifiche note. I dati relativi alla gestione 2014, inseriti nelle tabelle, sono dati di preconsuntivo 2014 e pertanto provvisori.

Le voci B, G, O, W, relative alle previsioni 2015 dei trasferimenti da/a altre Regioni e Province autonome, correnti e in conto capitale, non sono state valorizzate in quanto non tutti i capitoli di bilancio hanno un codice gestionale SIOPE associato. In base al quadro normativo vigente, infatti, il codice gestionale SIOPE viene attribuito obbligatoriamente ai titoli di riscossione e ai titoli di pagamento, non necessariamente anche ai capitoli (a questi è associato, di norma, solo il codice di bilancio SIOPE, non utilizzabile ai fini della determinazione del valore delle voci in questione).

8 IL PAREGGIO DI BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA'

8.1. Quadro normativo di riferimento

Per il 2015 ancora una volta le regole per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni sono state ridisegnate. La l. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha introdotto per le regioni a statuto ordinario per la prima volta, in luogo del patto di stabilità, l'obbligo del pareggio di bilancio, di fatto anticipando all'anno 2015 quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dall'art. 81 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, coerentemente con gli impegni assunti dall'Italia con l'UE.

In questo modo viene stabilito il superamento del patto di stabilità per "tetti di spesa" ed il passaggio all'"equilibrio per saldi", ai fini del concorso delle RSO al contenimento della spesa pubblica, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, del sistema sanzionatorio previsto in caso di non rispetto del patto di stabilità nel 2014.

Pertanto la Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 463 e ss., l. n. 190/2014, a decorrere dall'anno 2015 in sede di rendiconto e dall'esercizio 2016 anche in fase di previsione, deve conseguire un pareggio complessivo e di parte corrente, da realizzare sia per cassa che competenza⁹³. In particolare:

- 1) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; ciò significa che, in termini di competenza, gli accertamenti finali devono essere pari o superiore agli impegni finali; in termini di cassa, significa che le riscossioni devono coprire i pagamenti;
- 2) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti ed esclusi i rimborsi anticipati dei prestiti.

La Legge di Stabilità 2015 ha indicato anche come determinare i saldi di riferimento per conseguire il pareggio di bilancio, le voci di entrata e di spesa, il sistema di monitoraggio nonché le sanzioni applicabili in caso di non raggiungimento dell'obiettivo, prevedendo una specifica

⁹³ La nuova disciplina trova applicazione a partire dal 2015, in modo completo, per quelle regioni che hanno aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. n. 118//2011 mentre alle restanti regioni si applica con alcuni adattamenti, sebbene tutte dovranno conseguire il pareggio di bilancio in sede di rendiconto 2015.

disciplina per l'anno 2015 per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione. In particolare, il comma 463 prevede che, nel 2015, per tali regioni, *“l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati”*; il successivo comma 464, per gli stessi enti, disciplina che *“le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione”*.

Solo per il 2015, sono ammesse deroghe per facilitare l'iter di attuazione del principio del pareggio di bilancio; infatti, il comma 465 stabilisce che, al fine del conseguimento degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, nei limiti di 1.720 milioni di euro⁹⁴, rilevano:

- il fondo cassa al 1 gennaio 2015 (cassa);
- quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 (competenza);
- saldo tra fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata ed in uscita (competenza);
- quota libera del risultato di amministrazione accantonata per la reinscrizione dei residui perenti (competenza);
- incassi derivante dall'accensione di prestiti per debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti (cassa).

Solo in data 30 giugno 2015 è stato approvato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

Come si evince dalla tabella sottostante, alla Regione Marche è attribuito, per il 2015, un plafond pari ad € 53.664.000,00.

⁹⁴ Così come modificato dall'art. 9, comma 1, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, pubblicato su G.U. n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32.

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE VOCI RILEVANTI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 465, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2014, N. 190 (dati in euro)	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	2015
PIEMONTE	150.156.000,00
LOMBARDIA	271.783.254,58
VENETO	113.692.000,00
LIGURIA	53.320.000,00
EMILIA R.	142.760.000,00
TOSCANA	128.484.000,00
UMBRIA	37.152.000,00
MARCHE	53.664.000,00
LAZIO	153.470.509,15
ABRUZZO	50.224.000,00
MOLISE	17.544.000,00
CAMPANIA	192.984.000,00
PUGLIA	221.133.863,56
BASILICATA	33.712.000,00
CALABRIA	99.920.372,71
TOTALE	1.720.000.000
Fonte: Decreto MEF del 30 giugno 2015	

Il comma 466 prevede, inoltre, che le seguenti voci non rilevano ai fini del conseguimento degli obiettivi di pareggio di bilancio, per il solo 2015:

- riscossione e concessione crediti (cassa e competenza);
- risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'UE e relative spese di parte corrente e capitale (cassa e competenza);
- le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea rilevano, ai fini dei saldi di cui al comma 463, per un importo complessivo pari ai

proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro⁹⁵;

- pagamento dei debiti in c/capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 per un importo massimo di 60 milioni di euro per le RSO.

Per quanto concerne la Regione Marche, lo spazio finanziario concesso per sostenere il pagamento dei debiti in conto capitale non estinti al 31/12/2013 è pari a 1.731 migliaia di euro, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2015, n. 19034 concernente il riparto degli spazi finanziari, per complessivi 100 milioni, tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 e del comma 466, punto 1), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014⁹⁶.

Spetta alle regioni comunicare trimestralmente al MEF, tramite utilizzo del sistema web appositamente previsto, i dati che certifichino il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio e, qualora vengano rilevati scostamenti, il MEF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta idonee misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

A tale proposito si rileva che, alla data di stesura della presente relazione, non risulta ancora essere stato approvato il decreto del MEF di cui all'art. 1, comma 470, l. n. 190/2014 che individua il prospetto e le modalità di trasmissione dei risultati trimestrali da parte della regione, rendendo di fatto non possibile il monitoraggio dei conti regionali. Il relativo decreto, sottoposto all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni dal MEF, è stato approvato nella seduta del 16 luglio 2015⁹⁷.

⁹⁵ Il comma 144 recita "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015".

⁹⁶ Secondo quanto stabilito dal decreto MEF n. 19034 del 13 marzo 2015, le regioni che hanno presentato richiesta di attribuzione di spazi finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 466, l. n. 190/2014 sono: Calabria (20.950 milioni di euro), Lazio (20.755 milioni di euro), Liguria (9.167 milioni di euro), Marche (1.731 milioni di euro), Molise (7.397 milioni di euro).

⁹⁷ Lo schema di decreto è stato posto all'ordine del giorno della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 16 luglio 2015 (codice sito: 4.6/2015/21 Servizio II).

Anche nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del pareggio complessivo di bilancio, così come per il patto di stabilità, sono previste misure sanzionatorie, applicabili a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, a carico dell'amministrazione inadempiente⁹⁸.

8.2. Patto di stabilità 2015

Per quanto concerne l'applicazione del principio del pareggio di bilancio, di seguito si riportano le rappresentazioni sul raggiungimento degli equilibri di competenza e cassa, di parte corrente e totale, per la Regione Marche, sulla base dei dati forniti dall'Organo di revisione nel questionario sul bilancio di previsione 2015.

Equilibri di competenza - Regioni a statuto ordinario		
Entrate correnti (Titoli I-II-III - comprensive del fondo pluriennale vincolato)	(+)	4.352.646.591
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(-)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	25.996.848
Spese correnti (Titolo I - comprensive del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato)	(-)	4.138.941.270
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(+)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	30.690.426
Rimborso prestiti (quota capitale rate di ammortamento)	(-)	81.009.000
<i>al netto di:</i>		
- rimborsi anticipati	(+)	
		A) Equilibrio corrente
		137.389.899
Avanzo di amministrazione vincolato	(+)	
Quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reinscrizioni dei residui perenti	(+)	
Entrate Finali (Titoli I-II-III-IV-V - comprensive del fondo pluriennale vincolato)	(+)	4.989.632.064
<i>al netto di:</i>		
- riscossioni di crediti	(-)	2.552.294
- cofinanziamenti U.E.	(-)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	56.470.802
- contributo al patto verticale incentivato (co. 484)	(-)	30.033.098
Spese Finali (Titoli I-II-III - comprensive del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato)	(-)	4.628.455.929
<i>al netto di:</i>		
- concessioni di crediti	(+)	2.552.294
- cofinanziamenti U.E.	(+)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	79.347.545

⁹⁸ L'art. 1, comma 474, l. n. 190/2014 individua le misure sanzionatorie a carico della regione inadempiente, di seguito elencate:

- è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equirpartiti;
- non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione;
- è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole del pareggio di bilancio.

B) Equilibrio finanziario netto		354.019.780
Fonte: Dati Organo di revisione su questionario relativo al bilancio di previsione 2015, allegato alla delibera n. 6/SEZAUT/2015 INPR		

Equilibri di cassa - Regioni a statuto ordinario		
Riscossioni correnti (Titoli I-II-III)	(+)	4.775.111.009
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(-)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	25.996.848
Anticipazioni in sanità (partite di giro)	(+)	700.000.000
<i>al netto delle:</i>		
- regolazioni contabili	(-)	700.000.000
Pagamenti correnti (Titolo I)	(-)	4.090.797.166
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(+)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	25.996.848
Rimborso prestiti (quota capitale rate di ammortamento)	(-)	81.009.000
<i>al netto dei:</i>		
- rimborsi anticipati	(+)	
A) Equilibrio corrente		603.304.843
Fondo di cassa iniziale	(+)	355.288.900
Cassa iniziale GSA	(+)	
Riscossioni Finali (Titoli I-II-III-IV-V)	(+)	5.565.417.676
<i>al netto di:</i>		
- riscossioni di crediti	(-)	395.023.827
- cofinanziamenti U.E.	(-)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	56.470.802
- contributo al patto verticale incentivato (co. 484)	(-)	30.033.098
Riscossioni mutui autorizzati e non contratti	(+)	0
Anticipazioni in sanità (partite di giro)	(+)	700.000.000
<i>al netto delle:</i>		
- regolazioni contabili	(-)	700.000.000
Cassa finale GSA	(-)	
Pagamenti Finali (Titoli I-II-III)	(-)	4.629.452.078
<i>al netto di:</i>		
- debiti c/capitale certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013	(+)	0
- concessioni di crediti	(+)	2.569.902
- cofinanziamenti U.E.	(+)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	77.399.369
B) Equilibrio finanziario netto		889.696.042,61
Fonte: Dati Organo di revisione su questionario relativo al bilancio di previsione 2015, allegato alla delibera n. 6/SEZAUT/2015 INPR		

Ciò premesso, si fa presente che il controllo del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 1, co. 463, l. n. 190/2014, rileva in questa sede a titolo puramente esemplificativo.

Nel ricordare che il rispetto del pareggio di bilancio ai fini del patto è obbligatorio nel 2015 solo in fase di rendiconto e solo dal 2016 anche in fase di previsione, si evidenzia che i prospetti della

“Sezione VIII – Patto e Pareggio” del questionario della Sezione delle Autonomie sono comprensivi delle variazioni intercorse nel corso dell’esercizio non consentendo, pertanto, il riscontro con i dati del bilancio di previsione 2015.

Secondo quanto riferito dalla Regione Marche, i dati riportati nel questionario 2015, sono stati elaborati “sulla base delle previsioni di competenza e di cassa del bilancio 2015-2017 per l’anno 2015 aggiornate alla data del 30/4/2015” secondo il seguente prospetto:

ALLEGATO 1 - BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ANNO 2015		
PREVISIONI AL 30/4/2015		
Previsioni di entrata al 30/4/2015		
Titoli	Previsioni di competenza al 30/4/2015	Previsioni di cassa al 30/4/2015
1	3.051.922.292,00	4.145.201.264,46
2	327.469.589,23	392.874.830,82
3	132.952.578,33	237.034.913,33
4	97.023.166,35	755.306.667,71
5	396.176.134,70	35.000.000,00
Previsioni di spesa al 30/4/2015		
Titoli	Previsioni di competenza al 30/4/2015	Previsioni di cassa al 30/4/2015
1	4.138.941.269,61	4.090.797.165,82
2	408.505.659,45	457.645.911,83
3	81.009.000,00	81.009.000,00
Fonte: Dati Regione Marche		

La scrivente Sezione ritiene opportuno osservare che i prospetti utilizzati sono stati costruiti per gli enti regionali sperimentatori, in quanto sono previsti cinque titoli per le entrate finali e tre titoli per le spese finali, diversamente da quanto disposto dai commi 463 e 464 che prevede, in particolar modo, che “Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione [...] le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione”.

Si osserva che la Regione Marche, non essendo un ente sperimentatore, deve considerare, nella costruzione degli equilibri di bilancio di cui alle tabelle precedenti, quanto previsto dal comma

464 e, quindi, i primi quattro titoli delle entrate, per le entrate finali, ed i primi due titoli delle spese, per le spese finali, secondo lo schema di bilancio redatto con funzione autorizzatoria.

Nella tabella elaborata dalla Sezione delle Autonomie vanno considerate le entrate e le spese finali calcolati secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato, per cui:

- il titolo V delle entrate corrisponde alle “Entrate da riduzione di attività finanziarie”;
- il titolo III delle spese corrisponde alle “Spese per incrementi di attività finanziarie”.

Diversamente, nello schema di bilancio avente funzione autorizzatoria:

- il titolo V delle entrate corrisponde alle “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- il titolo III delle spese corrisponde alle “spese per rimborso di mutui e prestiti”.

La diversa interpretazione circa le voci da includere nel calcolo degli equilibri di bilancio, così come appena evidenziato, determina necessariamente un diverso risultato in relazione al quale non è ipotizzato il raggiungimento degli equilibri stessi da parte della Regione.

Pertanto, nella consapevolezza che tale controllo ha valore solo a fini dimostrativi non sussistendo alcun obbligo in capo all’Ente in sede di previsione 2015, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di valutare in maniera corretta le voci da considerare ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio in fase di rendiconto.

Secondo quanto attestato dall’Organo di revisione, la gestione del bilancio appare, comunque, coerente con gli obiettivi del pareggio in sede di rendiconto 2015, coerentemente con quanto emerge dal prospetto relativo al “Monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l’anno 2015”, secondo semestre, fornito dalla Regione in sede di contraddittorio⁹⁹.

L’Amministrazione ha anche specificato di avere provveduto a ricalcolare il pareggio di bilancio ai fini del patto, secondo quanto stabilito dal citato art. 1, comma 464, della l. n. 190/2014. Come evidenziato nelle tabelle successive rielaborate dall’Ente, il bilancio 2015 risulta in equilibrio, ai fini del patto di stabilità, sia con riferimento alle entrate e spese correnti, che con riferimento alle entrate e spese finali.

⁹⁹ A tale proposito, si rammenta che il è stato approvato in data 31 luglio 2015.

Equilibri di competenza - Regioni a statuto ordinario		
Entrate correnti (Titoli I-II-III - comprensive del fondo pluriennale vincolato)	(+)	4.352.646.591
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(-)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	25.996.848
Spese correnti (Titolo I - comprensive del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato)	(-)	4.138.941.270
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(+)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	30.690.426
Rimborso prestiti (quota capitale rate di ammortamento)	(-)	81.009.000
<i>al netto di:</i>		
- rimborsi anticipati	(+)	
A) Equilibrio corrente		137.389.899
Avanzo di amministrazione vincolato	(+)	
Quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reinscrizioni dei residui perenti	(+)	
Entrate Finali (Titoli I-II-III-IV-V - comprensive del fondo pluriennale vincolato)	(+)	4.593.455.929
<i>al netto di:</i>		
- riscossioni di crediti	(-)	2.552.294
- cofinanziamenti U.E.	(-)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	56.470.802
- contributo al patto verticale incentivato (co. 484)	(-)	30.033.098
Spese Finali (Titoli I-II-III - comprensive del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato)	(-)	4.547.446.929
<i>al netto di:</i>		
- concessioni di crediti	(+)	2.552.294
- cofinanziamenti U.E.	(+)	80.672.574
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	79.347.545
B) Equilibrio finanziario netto		38.852.646
Fonte: Dati Regione Marche su questionario relativo al bilancio di previsione 2015, allegato alla delibera n. 6/SEZAUT/2015 INPR, 15 settembre 2015.		

Equilibri di cassa - Regioni a statuto ordinario		
Riscossioni correnti (Titoli I-II-III)	(+)	4.775.111.009
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(-)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	25.996.848
Anticipazioni in sanità (partite di giro)	(+)	700.000.000
<i>al netto delle:</i>		
- regolazioni contabili	(-)	700.000.000
Pagamenti correnti (Titolo I)	(-)	4.090.797.166
<i>al netto di:</i>		
- cofinanziamenti U.E.	(+)	37.138.354
- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	25.996.848
Rimborso prestiti (quota capitale rate di ammortamento)	(-)	81.009.000
<i>al netto dei:</i>		
- rimborsi anticipati	(+)	
A) Equilibrio corrente		603.304.843
Fondo di cassa iniziale	(+)	355.288.900
Cassa iniziale GSA	(+)	
Riscossioni Finali (Titoli I-II-III-IV-V)	(+)	5.565.417.676

<i>al netto di:</i>	- riscossioni di crediti	(-)	395.023.827
	- cofinanziamenti U.E.	(-)	80.672.574
	- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(-)	56.470.802
	- contributo al patto verticale incentivato (co. 484)	(-)	30.033.098
	Riscossioni mutui autorizzati e non contratti	(+)	0
	Anticipazioni in sanità (partite di giro)	(+)	700.000.000
<i>al netto delle:</i>	- regolazioni contabili	(-)	700.000.000
	Cassa finale GSA	(-)	
	Pagamenti Finali (Titoli I-II-III)	(-)	4.629.452.078
<i>al netto di:</i>	- debiti c/capitale certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013	(+)	0
	- concessioni di crediti	(+)	2.569.902
	- cofinanziamenti U.E.	(+)	80.672.574
	- cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali U.E.	(+)	77.399.369
	B) Equilibrio finanziario netto		889.696.042,61

Fonte: Dati Regione Marche su questionario relativo al bilancio di previsione 2015, allegato alla delibera n. 6/SEZAUT/2015 INPR, 15 settembre 2015.

Con riferimento alla rideterminazione dell'obiettivo di saldo in termini di cassa ex art. 1, co. 480, l. n. 190/2014 si riporta la tabella successiva:

Saldo di cassa	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Quota obiettivo annuale attribuito agli enti locali (art.1 co. 480 e 484, l. n. 190/2014) (A)	30.033.098	0	0
Quota obiettivo annuale attribuito e/o ceduto alle regioni (art. 1, co. 517, l.n. 147/2013) (B)	0	0	0
OBIETTIVO DI SALDO RIDETERMINATO C = (A +/- B)	30.033.098	0	0

Fonte: Dati Organo di revisione su questionario relativo al bilancio di previsione 2015, allegato alla delibera n. 6/SEZAUT/2015 INPR

In particolare, la Regione Marche ha adottato la deliberazione n. 367 del 28 aprile 2015 avente ad oggetto "Attuazione, per l'anno 2015, del Patto di stabilità regionale verticale incentivato, ai sensi dell'art. 1, commi da 484 a 486 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" con cui ha quantificato lo spazio finanziario da cedere alle Province e ai Comuni marchigiani soggetti al patto di stabilità in € 30.033.098 migliorando, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Con lo scopo di accrescere il livello di utilizzo ed efficienza delle risorse finanziarie a livello territoriale, dal 2009 sono stati introdotti, nell'ordinamento statale, i "patti di solidarietà" tra enti territoriale così da rendere meno rigidi i vincoli del patto di

8.3. Patto di stabilità 2014

Quanto all'esercizio finanziario 2014, l'Organo di revisione ha riferito che la Regione Marche ha effettuato, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, costanti monitoraggi del Patto di stabilità interno che hanno consentito di preventivare il rispetto dell'obiettivo programmatico nel 2014, come risulta dal Modello per il monitoraggio delle risultanze per il patto per l'anno 2014, inoltrato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30/01/2015.

L'Organo di revisione ha, inoltre, ricordato che non sono intervenuti accertamenti della violazione del patto con riferimento agli anni precedenti, né la Regione Marche si è trovata nelle condizioni di superare gli obiettivi del patto per maggiore spesa da cofinanziamento nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 23, l. n. 183/2011.

Non essendo stato approvato il rendiconto 2014, non si è potuto verificare il rispetto del patto di stabilità 2014 il cui riscontro, pertanto, verrà effettuato in sede parifica del rendiconto regionale. Tuttavia, come emerge dai dati pubblicati dalle Sezioni Riunite in occasione della presentazione del Rapporto di coordinamento della finanza territoriale, la Regione risulterebbe adempiente¹⁰¹.

I RISULTATI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (competenza euro compatibile)										
Zona	Regioni	IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMP.	PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMP.	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMP.	SPESE FINALI	OBBIETTIVO PROGRAMM. ANNUALE SPESE FINALI 2014	OBBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI	Spese di cui all'articolo 42, c. 7-bis DL 133/14 Somme non erogate	OBBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMIN.	RISULTATO SPESE FINALI - OBIETTIVO RIDETERMINATO
		A	B	C	D=A+B+C	E	F	L	G=E-F-L	H=D-G
Nord	PIEMONTE	756,4	802,9	165,6	1.724,9	1.918,4	104,7	20,7	1.792,9	-68,1
	LOMBARDIA	938,9	1.149,2	502,8	2.590,8	2.995,9	350,0	4,4	2.641,5	-50,7
	VENETO	453,0	460,8	460,1	1.374,0	1.515,0	80,3	14,7	1.420,0	-46,0
	LIGURIA	158,7	320,3	147,7	626,6	710,4	78,4	5,4	626,6	0,0
	EMILIA ROMAGNA	366,2	676,0	242,1	1.284,3	1.491,4	187,6	17,5	1.286,4	-2,0
	totale Nord	2.673,1	3.409,2	1.518,3	7.600,6	8.631,2	801,0	62,8	7.767,3	-166,8
Centro	TOSCANA	414,3	663,0	259,5	1.336,9	1.440,0	89,6	13,2	1.337,1	-0,3
	MARCHE	220,5	250,2	86,3	557,0	630,8	49,5	7,1	574,2	-17,2
	UMBRIA	215,2	176,5	82,0	473,7	540,3	60,9	1,4	478,0	-4,3
	LAZIO	1.283,1	592,6	859,7	2.735,4	1.943,0	153,2	31,7	1.758,2	977,3
		totale Centro	2.133,2	1.682,4	1.287,4	5.102,9	4.554,1	353,2	53,4	4.147,5
Sud	ABRUZZO	209,6	208,9	211,8	630,3	669,6	35,0	4,2	630,4	-0,1
	MOLISE	120,5	27,6	101,2	249,4	259,7	10,2	0,0	249,5	-0,1
	CAMPANIA	1.461,1	298,8	395,4	2.155,3	2.315,4	134,6	15,3	2.165,5	-10,2
	PUGLIA	470,6	469,4	349,0	1.289,0	1.401,7	96,7	0,0	1.305,0	-16,0
	BASILICATA	103,8	172,4	237,2	513,4	539,0	23,5	1,1	514,4	-1,0
	CALABRIA	275,5	373,3	394,2	1.043,0	1.124,1	58,2	7,1	1.058,7	-15,7
	totale Sud	2.641,2	1.550,5	1.688,7	5.880,4	6.309,5	358,3	26,6	5.924,6	-44,2
	Totale RSO	7.447,4	6.642,1	4.494,4	18.583,9	19.494,7	1.512,5	142,8	17.839,4	744,4

Fonte: Sezioni Riunite in sede di controllo, Rapporto 2015 sul coordinamento di finanza pubblica

stabilità interno. Avendo la Legge di Stabilità 2015 abrogato (art. 1, comma 493, l. n. 190/2014) il c.d. patto regionale integrato, attualmente sono in vigore le seguenti tipologie di patto: patto regionale "verticale" e "orizzontale", patto regionale "verticale incentivato", patto orizzontale di livello "nazionale" tra Comuni e patto orizzontale di livello "nazionale" tra Regioni.

Per quanto riguarda il patto regionale verticale incentivato, esso è regolato dall'art. 1, commi 122-126 della l. n. 228/2012 e s.m.i. e consente allo Stato di assegnare alle regioni un contributo per sostenere il raggiungimento di particolari obiettivi tramite la cessione di spazi finanziari, da parte delle regioni, a favore di province e comuni dei rispettivi territori.

¹⁰¹ Rapporto 2015 sul coordinamento di finanza pubblica, giugno 2015, Sezioni Riunite in sede di controllo.

Poiché la legge di stabilità n. 147/2013 ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome allo scopo di ridefinire gli obiettivi del patto di stabilità, il calcolo del tetto di spesa per il 2014 è stato effettuato in termini di competenza eurocompatibile¹⁰² ed ha comportato per la Regione Marche un limite di spesa pari ad € 637 milioni di euro.

Come si evince dalla elaborazione delle Sezioni Riunite, tale obiettivo è stato successivamente rideterminato e l'obiettivo finale è risultato pari ad € 574,2 milioni di euro, così come risulta anche dati estratti dalla banca dati Igepa della Ragioneria Generale dello Stato, che si riferiscono al quarto trimestre 2014, e da cui si desume il rispetto dell'obiettivo del patto per l'anno in corso.

MONITORAGGIO RISPETTO PATTO-REGIONE MARCHE (valori in migliaia di euro)							
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2014 (art.1, c. 449-bis, L. n. 228/2012) (6)		TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 138, L.n. 220/2010)		RIDUZIONE OBIETTIVO IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE BILANCIO STATO SPETTANZE DI CUI ALL' 42, COMMA 7-ter DL 133/2014		OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 14 - QO SF 14)	
Competenza 2013	Competenza 2014	Competenza 2013	Competenza 2014	Competenza 2013	Competenza 2014	Competenza 2013	Competenza 2014
OP SF 14	OP SF 14	QO SF 14	QO SF 14	QO RID 14	QO RID 14	OR SF 14	OR SF 14
658.196,00	630.820,00	67.500,00	49.500,00	0,00	7.146,00	590.696,00	574.174,00
Fonte: Dati Igepa – RGS – data di osservazione 13 luglio 2015							

Nella tabella seguente sono riassunte le misure che hanno comportato la rideterminazione dell'obiettivo programmatico per il 2014, così come riferito dalla stessa Regione.

¹⁰² Ai sensi dell'art. 1, co. 451 della l. 24.12.2012, n. 228, il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:

- degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

TIPOLOGIA	NORMATIVA NAZIONALE	IMPORTO
OBIETTIVO DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE al netto di: Patto di stabilità regionale verticale incentivato (DGR 299 DEL 11/03/2014) Patto di stabilità regionale verticale (DGR 1176 del 14/10/2014) Patto orizzontale tra regioni (DGR 1181 del 21/10/2014) Riduzione obiettivo in caso di mancata erogazione delle somme attribuite dallo Stato	L. 228/2012 così come modificata dalla L. 147/2013 Art. 1, commi dal 122 al 126 della L. 228/2012 Art. 1, commi 138 e ss. della L. 220/2010 Art. 1, comma 517 della legge 147/2013 Art. 42, comma 7-ter del DL 133/2014	637.000 37.500 12.000 6.180 7.146
OBIETTIVO DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE FINALE RIDETERMINATO		574.174
Fonte: Dati Regione Marche		

9 LA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E IL RISPETTO DEI VINCOLI

9.1. L'adeguamento della nozione di indebitamento

L'art. 75 del d.lgs. n. 118/2011 emendato dal d.lgs. n. 126/2014, espressamente rubricato “adeguamento della definizione di indebitamento” ha sostituito l'intero comma 17 dell'art. 3 della l. 24 dicembre 2003 n. 350 contenente l'elencazione delle fattispecie di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione.

La definizione di indebitamento è stata, quindi, adeguata ai nuovi principi Eurostat mediante l'eliminazione, per le operazioni di cartolarizzazione, del riferimento al corrispettivo inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di valorizzazione e pertanto rientrano nella nozione di indebitamento tutte le operazioni di cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie.

Deve, altresì, rilevarsi che, per effetto della normativa dettata dall'art. 1, comma 739, della l. 27 dicembre 2006 n. 296, dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'art. 3 della l. n. 350/2003, devono aggiungersi le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

Anche il comma 18 dell'art. 3 della citata l. n. 350/2003 è stato modificato dal d. lgs. 126/2014 mediante la sostituzione delle parole: «Trasferimenti in conto capitale» con le seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».

Alla luce della novella legislativa, costituiscono, quindi, indebitamento: l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della

definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Il comma 2 dell'art. 75 del d.lgs. n. 118/2011 chiarisce, inoltre, come peraltro già disposto dal comma 17 dell'art. 3 della l. n. 350/2003, che non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Tra tali operazioni deve annoverarsi l'anticipazione di cassa che, secondo l'insegnamento della Consulta, è un negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata, quindi, ritenuta compatibile con il divieto di cui all'art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Cost. sentenza n. 188/2014).

9.2. L'indebitamento regionale alla luce dei nuovi principi di armonizzazione contabile

La materia dell'indebitamento da parte delle Regioni è stata di recente modificata con l'adozione del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio destinato a trovare attuazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015).

E' utile richiamare di seguito alcune delle principali novità in materia di indebitamento regionale dettate dal su citato d. lgs. n. 118/2011, emendato dal d. lgs. n. 126/2014:

- l'art. 44, ultimo comma, inerente la classificazione delle entrate nel bilancio regionale, ribadisce che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente a spese di investimento e non possono essere impiegate per spesa corrente;
- il principio contabile sulla contabilità finanziaria (punto 3.17, allegato A/2 al d.lgs. n. 126/2014) conferma che particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di

indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano sugli equilibri economico-finanziari della gestione dell'anno in corso e degli anni successivi e che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;

- l'art. 62 disciplina la materia di debiti autorizzati e non contratti nel rispetto degli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della l. n. 350/2003, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della l. n. 243/2012. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

La novità più rilevante contenuta nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 deve individuarsi nel comma 4 dell'art. 62 che impone una necessaria correlazione tra stipulazione dell'obbligazione ed accertamento della relativa entrata poiché espressamente prevede l'immediato accertamento delle entrate derivanti da operazioni di debito a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e l'imputazione agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale .

Come chiarito dal principio contabile sulla contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. n. 126/2014, punto 3.18, un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Il principio contabile aggiunge che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. L'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la

relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9.3. Il limite quantitativo all'indebitamento

Ai sensi del comma 3 del citato art. 8 della l. n. 183/2011, gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2013, sono tenuti a ridurre l'entità del debito pubblico, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica.

La medesima norma aggiunge che le disposizioni in materia di limiti quantitativi all'indebitamento costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e che le modalità di attuazione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Le disposizioni dettate dal comma 3 dell'art. 8 della l. n. 183/2011 hanno superato il vaglio di legittimità del Giudice delle leggi che, con la sentenza n. 175 depositata il 13 giugno 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale ed ha rilevato che la norma include anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome poiché possiede innegabilmente una portata, di per sé, assai ampia, facendo riferimento generico agli “enti territoriali”, in funzione di una esigenza di “tutela dell'unità economica della Repubblica” nel suo complesso, quale è quella, appunto, della riduzione dell'indebitamento.

9.4. Il rispetto dei limiti

L'organo di revisione ha attestato che nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, il ricorso all'indebitamento rispetta i limiti previsti dall'art. 62, comma 6, d.lgs. 118/2011 ed è stata data copertura, agli oneri di ammortamento futuri.

In fase istruttoria, la Regione ha precisato che la copertura nel bilancio pluriennale degli oneri di ammortamento futuri di cui al citato comma 2, viene data mediante apposito stanziamento di spesa nell'UPB 20814.

Il Collegio dei revisori ha attestato che ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono state computate nell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate tutte le risorse provenienti dal fondo Nazionale per il trasporto pubblico locale.

Ai fini della dimostrazione del rispetto da parte della Regione Marche del predetto limite, oltre che in sede di rendiconti 2013 e 2014, anche in sede di previsioni per il 2015, è stata compilata la tabella che segue, integrata come da verbale del Collegio dei revisori n. 20/2015 del 17 giugno 2015 con il quale è stato modificato per il 2015 l'ammontare delle entrate tributarie libere su cui calcolare l'indebitamento in relazione alla sottostima della quota libera delle entrate da "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3 commi 24-40 L. n. 549/95-L.R. n. 15/97):

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL VINCOLO DI INDEBITAMENTO NEI RENDICONTI 2013 E 2014 E NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (valori in euro) (art. 62, co. 6 d.lgs. n. 118/2011) ¹⁰³		
	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Entrate
Rendiconto esercizio 2013		
A) Entrate tributarie		3.097.518.956
B) Entrate tributarie vincolate		2.683.129.219
C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		414.389.738
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% delle entrate tributarie nette)	82.877.948	
E) totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	44.489.026	
F) totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio	430.889.700	
somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	38.388.921	
Rendiconto esercizio 2014		
A) Entrate tributarie		3.183.188.490
B) Entrate tributarie vincolate		2.691.590.398
C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		491.598.092
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% delle entrate tributarie nette)	98.319.618	
E) totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	44.787.631	
F) totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio	417.142.114	

¹⁰³ 6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	53.531.987	
Bilancio di Previsione esercizio 2015		
A) Entrata tributarie		3.158.807.282
B) Entrate tributarie vincolate		2.692.729.067
C) ammontare delle entrate tributarie libere su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		466.078.215
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% delle entrate tributarie nette)	93.215.643	
E) totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	56.731.360	
F) totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio	396.176.135	
somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	36.484.283	

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Ai fini del riscontro nel Programma Operativo annuale 2015 dei capitoli relativi alle entrate vincolate del Titolo I (lettera B) e alle entrate libere del Titolo I (lettera C), la Regione ha inoltre fornito i due successivi prospetti:

PREVISIONE ENTRATE TRIBUTARIE VINCOLATE 2015		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101003	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	2.016.000,00
10101007	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE (ART.3 L.N. 281/70 D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - L.R. N. 47/98 - ART 22 L.R. N. 11/03 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ARTT. 5 E 8 LR 45/2012)	250.000,00
10101008	PROVENTI DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTICOLO 3, COMMA 20, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 - ARTT. DA 38 A 44 L.R. N. 38/96 - ART. 18 D.LGS 68/2012)	6.229.226,00
10101009	ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)	665.464,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97) - Quota vincolata	1.942.428,12
10101014	TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190 R.D. 1592/1933; ART. 45 BIS L.R.38/96 - ART. 5 L.R. 56/90 - ART. 2 L.R. 22/03) - **CFR 52907113	168.650,00
10101059	TARIFFA FITOSANITARIA (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09) - CNI/07	69.832,00
10101090	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	327.000,00

10101091	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS. 446/1997 - ART. 29 L.R. 37/2008 - ART. 5 D.LGS. 68/2011) - CNI/15	578.828.099,00
10101092	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS 446/1997 - ART. 6, D.LGS. 68/2011) - CNI/15	229.505.408,00
10101093	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - ART. 4 D.LGS. 68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	1.872.726.960,00
TOTALE		2.692.729.067,12

Fonte: Regione

PREVISIONE ENTRATE TRIBUTARIE LIBERE 2015		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101001	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	645.000,00
10101004	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)	15.000.000,00
10101005	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	148.487.252,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97) - Quota libera	3.639.261,88
10101011	ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)	14.544.489,00
10101015	PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (ART. 20, D.LGS 25.11.96, N. 625)	613.910,00
10101033	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	47.108.000,00

10101034	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	27.706.000,00
10101042	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (ART.6 L.N. 158/90 - ART. 17 D.LGS. 398/90 - ART. 27 L.R. 19/07)	4.226.517,00
10101046	GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO PEREQUATIVO (ART.3 C.2 L. 28/12/1995 N. 549 - ART.13 D.LGS. 18/2/2000 N.56)	56.751.345,00
10101047	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - QUOTA CORRISPONDENTE AI TRASFERIMENTI SOPPRESSI (ART.1,2,5 D.LGS.56/2000 - ART.1 COMMI 58-59 L.311/2004)	8.971.450,00
10101057	RISCOSSIONI COATTIVE A MEZZO RUOLO DEI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 15/1995)	8.000.000,00
10101082	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1, DEL D.LGS 68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) - CNI/12	21.000.000,00
10101083	PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CNI/12	2.500.000,00
TOTALE		359.193.224,88
20106020	PFNTPL 2015 - ASSEGNAZIONI DI FONDI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL TPL, ANCHE FERROVIARIO - DL 95/2012, ART. 16 BIS - **CFR 42701178 - 42701179 - 42701180 - 42701181 - CNI/15	106.884.990,00
TOTALE		466.078.214,88

Fonte: Regione

L'Organo di revisione ha precisato che la Regione non ha fatto richiesta alla Cassa depositi e prestiti di mutui che prevedono la c.d. formula "prestiti ad erogazioni multipla".

9.5. Calcolo della capacità di indebitamento nel bilancio autorizzatorio della Regione

In sede istruttoria è stata esaminata la capacità di indebitamento risultante dal bilancio preventivo. Si riporta di seguito il quadro 3 allegato al bilancio autorizzatorio.

QUADRO 3 CAPACITA' COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO (art. 31 della L.R. 11.12.2001, n. 31)

1 - Entrate tributarie non vincolate (Titolo I) iscritte nel Bilancio 2015 da considerarsi ai fini della capacità di indebitamento (art. 31 della L.R. 31/2001 e art. 10 L.281/70).	465.843.783,90	
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		
2 - Limite massimo delle rate annue di ammortamento del debito (art. 31, 5° comma, della L.R. 31/2001 e art. 10 della L. 281/70).	93.168.756,78	
3 - Rate annue ai fini della capacità d'indebitamento per debito contratto	56.731.360,00	
4 - Residua disponibilità per le rate annue di ammortamento per l'anno 2015.	36.437.396,78	
5 - Ammontare del debito teoricamente contraibile con l'assunzione delle rate annue di ammortamento di cui al punto 4.		470.000.000,00
DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ANNI PRECEDENTI		
6 - Debito autorizzato negli anni dal 2005 al 2014 e non ancora contratto (L.R. Bilancio di previsione 2015 e art. 31 della L.R. 31/2001.)	361.176.134,70	
DEBITO AUTORIZZATO ANNO 2015		
7 - Debito per il finanziamento delle spese d'investimento previste per l'anno 2015 (L.R. Bilancio di previsione 2015 e art. 3 della L.350/03)	35.000.000,00	
TOTALE DEBITO AUTORIZZATO		396.176.134,70
RESIDUA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		73.823.865,30

Fonte: quadro contenuto nel Quadro 3 della l.r. 23 dicembre 2014, n. 37

La Regione ha riferito che ai fini del calcolo della capacità complessiva di indebitamento così come allegato al Bilancio di previsione (quadro 3) la quota delle entrate tributarie libere è stata sottostimata per mero errore materiale. Pertanto, il quadro 3 del Bilancio di previsione sulla capacità complessiva dell'indebitamento è errato in quanto non tiene conto dei corretti importi della quota libera delle entrate tributarie pari ad € 466.078.214,88, come specificato dal Collegio dei revisori nel verbale n. 10/2015 del 17 giugno 2015.

Si riporta di seguito il quadro con i valori corretti, difforme da quello allegato al bilancio preventivo.

CAPACITA' COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO
(art. 31 della L.R. 11.12.2001, n. 31)

1 - Entrate tributarie non vincolate (Titolo I) iscritte nel Bilancio 2015 da considerarsi ai fini della capacità di indebitamento (art. 31 della L.R. 31/2001 e art. 10 L.281/70)	466.078.214,88
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	
2 - Limite massimo delle rate annue di ammortamento del debito (art. 31, 5° comma, della L.R. 31/2001 e art. 10 della L. 281/70)	93.215.642,98
3 - Rate annue ai fini della capacità d'indebitamento per debito contratto	56.731.360,00
4 - Residua disponibilità per le rate annue di ammortamento per l'anno 2015	36.484.282,98
5 - Ammontare del debito teoricamente contraibile con l'assunzione delle rate annue di ammortamento di cui al punto 4.	470.000.000,00
DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ANNI PRECEDENTI	
6 - Debito autorizzato negli anni dal 2005 al 2014 e non ancora contratto (art. 22 della L.R. Bilancio di previsione 2015 e art. 31 della L.R. 31/2001)	361.176.134,70
DEBITO AUTORIZZATO ANNO 2015	
7 - Debito per il finanziamento delle spese d'investimento previste per l'anno 2015 (art. 21 della L.R. Bilancio di previsione 2015 e art. 3 della L.350/03)	35.000.000,00
TOTALE DEBITO AUTORIZZATO	396.176.134,70
RESIDUA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	73.823.865,30

L'ammontare del debito teoricamente contraibile, assumendo rate annue di ammortamento per l'anno 2015 pari ad euro 36.484.282,98 (somma disponibile per ammortamento nuovi mutui riportata nella precedente tabella "Dimostrazione del rispetto del vincolo di indebitamento"), ammonta, secondo le stime della Regione, a 470 milioni di euro. Ne consegue che, considerando il totale del debito autorizzato per il 2015 dall'art. 22 della legge di bilancio (l.r. n. 37/2014), pari ad euro 396.176.134,70, residuerebbe una capacità di indebitamento, secondo quanto prospettato dalla Regione, pari ad oltre 73 milioni di euro.

9.6. Verifiche in merito alla capacità di indebitamento nel bilancio autorizzatorio

E' opportuno rilevare che il predetto quadro, costruito sulla base dell'art. 31 della l.r. 31/2001 che fa espresso rinvio all'abrogato art. 10 della l. 281/1970, non appare coerente con la disposizione oggi vigente in materia di indebitamento regionale (art. 62 d.lgs. 118/2011), che fa riferimento a diversi aggregati.

E' pertanto necessario che la Regione adegui il riferimento normativo regionale alle disposizioni vigenti.

Dai dati allegati al bilancio preventivo, escludendo i mutui e prestiti per disavanzi pregressi sanità e considerando totalmente le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del d.l. n. 95/2012, risulta che la percentuale conseguita sul debito contratto è pari al 12,18%, come evidenziato dal successivo prospetto:

PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO CALCOLATA INCLUDENDO IL TOTALE DEL FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED ESCLUDENDO L' INDEBITAMENTO PREGRESSO SANITA'	
(valori in euro)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	358.958.794
TOTALE Fondo Trasporto Pubblico locale per il 2015	106.884.990
TOTALE ENTRATE PARAMETRO	465.843.784
IMPORTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PER CAPITALE E INTERESSI PER DEBITO CONTRATTO CON ONERI ECONOMICI A CARICO DELLA REGIONE (esclusi mutui e prestiti per disavanzi pregressi sanità)	56.731.360
PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO	12,18%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Più correttamente, con le rettifiche sopra indicate, la percentuale conseguita sul debito effettivamente contratto sarebbe pari al 12,17%

PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO CALCOLATA INCLUDENDO IL TOTALE DEL FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED ESCLUDENDO L' INDEBITAMENTO PREGRESSO SANITA'	
(valori in euro)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	359.193.224
TOTALE Fondo Trasporto Pubblico locale per il 2015	106.884.990
TOTALE ENTRATE PARAMETRO	466.078.214
IMPORTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PER CAPITALE E INTERESSI PER DEBITO CONTRATTO CON ONERI ECONOMICI A CARICO DELLA REGIONE (esclusi mutui e prestiti per disavanzi pregressi sanità)	56.731.360
PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO	12,17%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento e della relativa disponibilità è rilevante la quantificazione dell'onere potenziale derivante dall'indebitamento autorizzato, la cui stipula può rendersi necessaria laddove le esigenze di cassa lo richiedano.

Le variabili in merito ai criteri di calcolo (non essendo predefiniti durata, natura, fissa o variabile, e tasso applicabili alle potenziali operazioni), hanno reso necessaria una valutazione circa l'attendibilità del debito contraibile.

La Regione ha comunicato di aver utilizzato il tasso di interesse del 4,46% per determinare l'ammontare del debito teoricamente contraibile (piano di ammortamento di 20 anni). Il Quadro 3 è stato individuato prendendo come base di riferimento il tasso indicato all'art. 2, comma 1 lettera c), del decreto MEF del 19.5.2014, che indica per il debito a tasso a venti anni il parametro massimo di riferimento nell'IRS 12Y/6M ricavabile dai mezzi di stampa del mese di dicembre 2014. A scopo prudenziale il tasso di interesse è stato mantenuto dalla Regione più elevato rispetto a quello derivante dall'applicazione dei suddetti parametri.

In sede istruttoria si è comunque proceduto ad una simulazione del costo potenziale sulla base del dato storico (che si ritiene determinare una stima approssimativa per eccesso in considerazione della curva dei tassi attuale): considerato che il debito contratto al 31.12.2014 da prospetto all. d) è pari ad € 1.023.430.252,59 e che il relativo costo 2015 è di € 108.647.000,

tenuto conto che il debito autorizzato 2015, comprensivo del debito non contratto negli anni precedenti è di € 396.176134,70, ne deriverebbe un costo teorico del debito autorizzato 2015 nella misura di € 42.057.920,80, superiore alla rata disponibile.

9.7. Calcolo della capacità di indebitamento ex art. 62, comma 6, d.lgs. 118/2011

La Regione ha approvato anche il nuovo allegato D al bilancio a fini conoscitivi che contiene criteri di calcolo coerenti con la nuova disciplina, prospetto che di seguito si riporta in quanto costituisce il riferimento dell'indebitamento elaborato sulle poste contabili previste dall'art. 62 comma 6, d.lgs, cit.; si precisa al riguardo che anche il prospetto predisposto dall'organo di revisione sulla scorta delle linee guida della Sezione delle Autonomie fa riferimento nei criteri di calcolo alle entrate libere, senza contemplare il nuovo titolo I di cui al d.lgs. 118/2011 e i tributi destinati alla sanità.

La disposizione in esame ha previsto che le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione.

A differenza dell'art. 10 della l. 281/1970, oggi abrogato, il Legislatore ha quindi considerato il nuovo titolo di entrata ed espressamente escluso i tributi destinati al finanziamento della sanità (l'art. 10, cit, faceva riferimento genericamente alle entrate tributarie non vincolate).

Nelle entrate sono espressamente comprese le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise (come già previsto per il 2014 dall'art. 10 abrogato).

Concorrono al limite di indebitamento ex art. 62 anche le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la

regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
<i>Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)</i>	
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 3.040.019.260,90 € 2.681.060.467,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 358.958.793,90
al Fondo TPL	€ 106.884.990,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE COMPRESO TPL AL NETTO DELLA SANITA' (C+a1)	€ 465.843.783,90
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 93.168.756,78
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2013	€ 128.980.000,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 20.333.000,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 51.915.640,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 36.437.396,78

TOTALE DEBITO	
N) Debito contratto al 31/12/2014	€ 1.023.430.252,59
O) Accantonamento al Sinking Fund al 31/12/2014	€ 322.809.347,15
P) Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 361.176.134,70
Q) Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 35.000.000,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE (R= N-O+P+Q)	€ 1.096.797.040,14
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

La Regione ha escluso dal totale del titolo I entrate tributarie pari ad € 11.903.031,10, come di seguito illustrato:

Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101003	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	2.016.000,00
10101007	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE (ART.3 L.N. 281/70 D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - L.R. N. 47/98 - ART 22 L.R. N. 11/03 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ARTT. 5 E 8 LR 45/2012)	250.000,00
10101008	PROVENTI DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTICOLO 3, COMMA 20, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549 - ARTT. DA 38 A 44 L.R. N. 38/96 - ART. 18 D.LGS 68/2012)	6.229.226,00
10101009	ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006)	665.464,00
10101010	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97) - Quota vincolata	2.176.859,10
10101014	TASSA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART. 190 R.D. 1592/1933; ART. 45 BIS L.R.38/96 - ART. 5 L.R. 56/90 - ART. 2 L.R. 22/03) -**CFR 52907113	168.650,00
10101059	TARIFFA FITOSANITARIA (D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09) - CNI/07	69.832,00
10101090	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	327.000,00
TOTALE		11.903.031,10

Si rileva, tuttavia, che l'art. 62, citato, non prevede espressamente tale esclusione. Ove incluse,

tali poste determinerebbero un lieve ampliamento della capacità di indebitamento.

Si ritiene opportuno osservare che in ogni caso il calcolo proposto dalla Regione risulta prudentiale, tenuto conto che per definizione le entrate vincolate, nonostante la mancata specificazione normativa, sono indisponibili, anche ai fini della contrazione del nuovo debito.

Al riguardo si evidenzia peraltro la non coincidenza dei valori relativi alle entrate del titolo I e dei tributi destinati alla sanità con i medesimi valori riportati nel bilancio (per il titolo I delle entrate) o in parti di esso (all. F – bilancio di previsione entrate; all. C – Fondo crediti di dubbia esigibilità per i tributi destinati alla sanità), come di seguito specificato:

	Valori all. D	Valori all. C e all. F
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - titolo I	3.040.019.260,90	3.051.922.292
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.681.060.467	2.755.874.467

Nell'aggregato relativo ai tributi destinati alla sanità da sottrarre nel denominatore dell'indicatore dell'indebitamento, sono state escluse le seguenti poste:

ENTRATE TRIBUTARIE LIBERE DESTINATE ALLA SANITA'		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
10101033	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	47.108.000,00
10101034	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	27.706.000,00

A seguito di specifico approfondimento la Regione ha precisato che il gettito IRAP ed IRPEF derivante dalla manovra fiscale regionale non è stato in concreto destinato alla sanità; pertanto non si avrebbe alcuna elusione sostanziale del disposto di cui all'art. 15 del d.lgs. 118/2011 e dell'all. 13/1 al citato d.lgs., secondo cui tale esclusione non sembrerebbe consentita, almeno laddove il gettito fosse destinato alla sanità, nonostante la diversa classificazione del piano dei conti.

In sede istruttoria è stato verificato anche che nel calcolo –correttamente- non sono stati considerati i mutui e prestiti, evidenziati dal successivo prospetto, destinati alla copertura di disavanzi di parte corrente in materia sanitaria.

		Importo (valori in euro)
Totale mutui e prestiti		108.647.000
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo		51.915.640
Descrizione	Motivazione	
Mutuo denominato "Disavanzo sanità anno 2000"	Mutuo destinato alla copertura del disavanzo di parte corrente della sanità relativo all'anno 2000.	15.350.000
Prestito obbligazionario denominato "Bramante Bond"	Prestito obbligazionario destinato per quota parte all'estinzione anticipata di mutui destinati alla copertura del disavanzo di parte corrente della sanità relativo all'anno 1999 e precedenti.	35.279.640
D.L. 35/2013, art. 3, comma 4	Anticipazione di liquidità concessa dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione – deroga al 2° comma art. 10 L. 281/70	1.286.000
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		56.731.360

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2015

Le Regioni sono state autorizzate alla stipula di tali contratti, in deroga alle disposizioni vigenti, da specifiche norme¹⁰⁴ e la scelta adottata dalla Regione Marche di escludere nei precedenti esercizi tali contratti ai fini del calcolo del limite di indebitamento risultava coerente con la delibera n. 4/2003 della Sezione delle Autonomie, come già rilevato da questa Sezione, nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2013 (deliberazione n. 55/2014/PARI). L'art. 62, cit., ha confermato l'impostazione ed ha espressamente escluso dal calcolo i contributi erariali sulle rate di ammortamento e le rate riguardanti debiti esclusi ex lege.

In fase istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti per il riscontro nei capitoli inseriti nel POA 2015 del valore sopra riportato pari a euro 108.647.000. La Regione ha pertanto fornito la seguente tabella:

MUTUI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE - RATE 2015		
Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsioni iniziali di competenza 2015
20814311	Interessi passivi mutuo Eventi Alluvionali 1996 - quota Regione.	3.000,00
20814312	Interessi passivi Sinking Fund "Piceni Bond".	2.300.000,00
20814313	Interessi passivi mutuo Terremoto ex Lire 118 mld - L. 61/98 e L. 448/98 - quota Regione.	50.000,00
20814315	Interessi passivi mutuo Mobilità Ciclistica - LR 30/2000 - quota Regione.	50.000,00
20814317	Interessi passivi mutuo Disavanzo Sanità anno 2000.	2.250.000,00
20814318	Interessi passivi Prestito Obbligazionario "Bramante Bond".	18.600.000,00
20814324	Interessi passivi mutuo Programmi Comunitari 2000-2006.	2.500.000,00
20814327	Interessi passivi mutuo Mutuo Bridge.	7.250.000,00

¹⁰⁴ V. art. 3, co. 3, d.l. 15.9.1990, n. 262, conv. in l. n. 334/1990 e art. 4, co. 4, d.l. 18.9.2001, n. 347, conv. in l. n. 405/2001.

20814331	Interessi passivi mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1993 e precedenti.	760.000,00
20814332	Interessi passivi mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota tasso fisso ottimizzato.	2.450.000,00
20814333	Interessi passivi mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota Indicizzazione Stibor.	1.030.000,00
20814336	Interessi passivi mutuo trasporti - l. 388/00 e l. 194/88 - 503 - copertura regionale (quota defanziata stato - ex 20814319) - cni/11	58.000,00
20814337	Interessi passivi mutuo trasporti - l. 388/00 e l. 194/88 - 502 - copertura regionale (quota defanziata stato - ex 20814320) - cni/11	38.000,00
20814338	Interessi passivi mutuo trasporti - l. 488/99 e l. 194/88 - 501 - copertura regionale (quota defanziata stato - ex 20814321) - cni/11	78.000,00
20814339	Interessi passivi mutuo trasporti - l. 488/99 e l. 194/88 - 500 - copertura regionale (quota defanziata stato - ex 20814322) - cni/11	37.000,00
20814340	Interessi passivi Mutuo Bei - Programmi Comunitari 2007-2013.	6.939.000,00
20814511	Quota capitale mutuo Eventi Alluvionali 1996 - quota Regione.	20.000,00
20814512	Quota capitale Sinking Fund "Piceni Bond".	7.850.000,00
20814513	Quota capitale mutuo Terremoto ex Lire 118 mld - L. 61/98 e L. 448/98 - quota Regione.	390.000,00
20814515	Quota capitale mutuo Mobilità Ciclistica - LR 30/2000 - quota Regione.	490.000,00
20814517	Quota capitale mutuo Disavanzo Sanità anno 2000.	13.100.000,00
20814518	Quota capitale Prestito Obbligazionario "Bramante Bond".	21.000.000,00
20814524	Quota capitale mutuo Programmi Comunitari 2000-2006.	5.000.000,00
20814527	Quota capitale mutuo Mutuo Bridge.	1.284.000,00
20814531	Quota capitale mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1993 e precedenti.	550.000,00
20814532	Quota capitale mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota tasso fisso ottimizzato.	800.000,00
20814533	Quota capitale mutuo Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota Indicizzazione Stibor.	3.750.000,00
20814536	Quota capitale mutuo trasporti - l. 388/00 e l. 194/88 - 503 - quota regionale (ex 20814519) - cni/11	485.000,00
20814537	Quota capitale mutuo trasporti - l. 388/00 e l. 194/88 - 502 - quota regionale (ex 20814509) - cni/11	506.000,00
20814538	Quota capitale mutuo trasporti - l. 488/99 e l. 194/88 - 501 - quota regionale (ex 20814538) - cni/11	1.045.000,00
20814539	Quota capitale mutuo trasporti - l. 488/99 e l. 194/88 - 500 - quota regionale (ex 20814522) - cni/11	1.176.000,00
20814540	Quota capitale Mutuo Bei - Programmi Comunitari 2007-2013.	5.522.000,00
20825301	Quota interessi dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - Anno 2013.	232.000,00
20825302	Quota interessi dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - Anno 2014.	307.000,00
20826501	Quota capitale dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - Anno 2013.	300.000,00
20826502	Quota capitale dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - Anno 2014.	447.000,00
TOTALE		108.647.000,00

Fonte: Regione

9.8. D.Lgs 118/2011 debito autorizzato e non contratto

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 76 del 2000, le Regioni possono autorizzare spese di investimento in disavanzo di competenza, cioè in misura superiore alle entrate dell'anno,

raggiungendo il pareggio del bilancio (preventivo) mediante indebitamento autorizzato e non contratto.

La prassi di non contrarre o contrarre parzialmente il debito autorizzato è prevista dall'art. 31, comma 6, L.R. 31/2001, secondo cui alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

L'effetto principale della mancata contrazione, in tutto o in parte, dei finanziamenti a livello contabile non si riverbera solo sul piano della cassa (per cui in chiusura d'esercizio le riscossioni complessive risultano inferiori rispetto alle previsioni) ma anche sul piano della competenza, in quanto la minore assunzione di finanziamenti, o la loro totale assenza rispetto all'importo autorizzato a copertura del disavanzo d'esercizio, comporta un ridotto accertamento in entrata.

I minori introiti conseguenti alla mancata stipula dei contratti di finanziamento si riflettono negativamente sul risultato della gestione di competenza (risultante dalla differenza tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa dell'esercizio di competenza), sulla situazione di cassa e, di conseguenza, sul risultato di amministrazione della Regione.

L'articolo 40, comma 1, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 118/2011, richiamando il principio del pareggio finanziario di competenza, già previsto per le Regioni dall'art. 5 del d.lgs. n. 76/2000 (non più vigente dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 77, lett. c) d.lgs. n. 118/2011 emendato), dispone che, nelle more dell'applicazione del capo IV della l. n. 243/2012 inerente il ricorso all'indebitamento ed il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nel rispetto della normativa in materia di indebitamento dettata dal su richiamato articolo 62.

Peraltro, l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 76/2000 già prevede che le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscano minori entrate rispetto alle previsioni, vietando, quindi, la formazione di residui attivi non veritieri (c.d. debito potenziale).

Tale cautela è stata reiterata dall'art. 62, comma 5 del citato d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione delle Autonomie, in sede di audizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 118/2011, ha avuto modo di sottolineare che con le nuove regole si dovrebbero abbandonare pratiche di appesantimento delle rappresentazioni contabili (quali, ad es. le coperture di spesa in sede di bilancio di previsione attraverso il sistema

dei c.d. mutui a pareggio) a favore di una maggiore trasparenza dei conti.

Anche la copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve rispettare il vincolo qualitativo posto dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di investimento ed anche in sede di assestamento l'autorizzazione alla copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti per un importo superiore rispetto a quello autorizzato in sede di bilancio preventivo deve essere sempre documentata, al fine di dare dimostrazione che non si sia concretizzata la violazione della predetta norma costituzionale.

Il D.Lgs 118/2011 all'art. 40 c. 2 ha stabilito che a partire dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

9.9. Le spese di investimento e di indebitamento

L'Organo di revisione ha attestato che le norme che autorizzano il ricorso all'indebitamento individuano in modo dettagliato l'importo delle unità previsionali (UPB) ed i capitoli di spesa da finanziare. In sede istruttoria, tuttavia, la Sezione ha rilevato che tale specificazione era assente nella l.r. 37/2014 di approvazione del bilancio ed è stato solo successivamente integrato. Allegato alla l.r. n. 37/2014 vi è un prospetto relativo al Fondo Straordinario per Investimenti per complessivi €. 35.000.000,00 senza la specifica dei capitoli per i quali è autorizzato il ricorso al credito. In sede di variazione al bilancio di previsione 2015 con l.r. n. 15 del 13 aprile 2015 sono state fatte modifiche alla l.r. n. 36/2014 e n. 37/2014. All'art. 4 sono state apportate modifiche all'allegato 1 della l.r. 37/2014. All'articolo 5 c. 7 si fa riferimento all'allegato A nel quale sono riepilogate le spese per le quali è autorizzato il ricorso al credito finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese nell'anno di riferimento, con indicazione delle UPB e dei capitoli di riferimento (cfr. All. B).

La Sezione ha verificato i codici SIOPE corrispondenti ai capitoli delle spese finanziate col ricorso al credito e ne ha desunto la corretta classificazione SIOPE, come richiesto dall'art. 119,

sesto comma, della Costituzione¹⁰⁵ secondo l'accezione di "investimenti" contenuta nell'art. 3, co. 18, della l. 24.12.2003, n. 350.

9.10. Il rimborso dell'anticipazione di liquidità ex art. 2, d.l. n. 35/2013

L'istituto delle anticipazioni di liquidità in favore di Regioni e Province autonome, è stato introdotto dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, allo scopo di far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari nonché per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce ulteriormente il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

La contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo era stata oggetto di diverse pronunce di soggetti istituzionali. Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiarito come contabilizzare tali anticipazioni in sede di bilancio di previsione, senza dare ulteriori indicazioni in merito al loro effettivo utilizzo. Successivamente, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (con la deliberazione N. 19/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa nel senso di non consentire alle risorse derivanti dall'anticipazione di liquidità di finanziare nuove spese, in quanto finalizzate al pagamento di spese che hanno già avuto copertura finanziaria. La Corte, volendo in ogni caso individuare un possibile utilizzo dell'anticipazione, ha ipotizzato la costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da

¹⁰⁵ Ai sensi dell'art. 119, co. 6, della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti. Ha inoltre specificato che tali cautele si aggiungono a quelle già presenti nei contratti con il MEF, tra cui l'impegno a ridurre l'entità dei mutui autorizzati e non contratti.

La Regione nell'anno 2013 ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ex art. 2 per un importo complessivo pari ad Euro 19.434.619,27 ,(di cui per l'anno 2013 Euro 7.853.371,82 e per l'anno 2014 pari ad Euro 11.581.247,45).

Ha sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il contratto di prestito per l'Anticipazione per l'anno 2013 in data 07/08/2013 e per l'anno 2014 in data 19/11/2013.

L'art. 4 ("Rimborso dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti") dei contratti di prestito che definisce per la Regione Marche le modalità di rimborso dell'anticipazione e l'art. 6 "(Regole di contabilizzazione)" dei contratti di prestito definisce le regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità nel bilancio regionale¹⁰⁶.

Con riferimento alla modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di cui al DL.35/2013 la Regione Marche ha riferito di aver istituito nelle upb 5.01.01 e 2.08.27 rispettivamente i capitoli di entrata e di spesa, di aver accertato ed incassato le anticipazioni di liquidità, di non aver impegnato né pagato sui capitoli relativi al "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL n. 35/2013", come schematicamente riportato nella seguente tabella:

¹⁰⁶ "1. La Regione si impegna a registrare nelle proprie scritture contabili:

a) l'entrata derivante dall'anticipazione con modalità tali da evitare di ampliare la propria capacità di spesa. A tal fine iscrive nel bilancio di previsione 2013 una spesa di importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL n. 35/2013", imputato contabilmente ai rimborsi di prestiti, sul quale non è possibile impegnare e pagare;

b) il rimborso dell'anticipazione è registrato distintamente per la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in conto capitale (tra i rimborsi prestiti), fermo restando l'obbligo di copertura dell'intera spesa a carico della situazione corrente del bilancio.

Eventuali modalità di registrazione delle anticipazioni che non determinano la sterilizzazione di tali entrate saranno considerate forme di copertura non legittime, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Nel corso dell'esercizio 2013, l'autorizzazione a contrarre debiti in relazione all'importo del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2012, è ridotta di un importo pari all'ammontare delle entrate accertate dalla regione concernenti l'anticipazione. La riduzione è compensata con le risorse iscritte in spesa a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del D.L. 35/2013". L'esito di tale riduzione è certificato con il rendiconto 2013."

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamiento Attuale	Accertato	Incassato	Disponibilità
50101042	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 35/2013 - ANNO 2013	7.853.371,82	7.853.371,82	7.853.371,82	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamiento Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibilità
20827101	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 35/2013 - ANNO 2013	7.853.371,82	-	-	7.853.371,82

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamiento Attuale	Accertato	Incassato	Disponibilità
50101043	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL 35/2013 - ANNO 2014	11.581.247,45	11.581.247,45	11.581.247,45	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamiento Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibilità
20827102	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL 35/2013 - ANNO 2014	11.581.247,45	-	-	11.581.247,45

Le risorse incassate con l'Anticipazione per l'anno 2013 e per l'anno 2014 sono state destinate al pagamento dei residui passivi e perenti già iscritti nel Bilancio, secondo quanto certificato e rendicontato, con gli estremi dei mandati di pagamento, al Tavolo di Verifica e, pertanto, non hanno finanziato nuovi stanziamenti di spesa del Bilancio 2013.

La Regione ha inoltre istituito nel bilancio 2013, ai sensi della L.R. n. 20/2013, le Upb 2.08.25 e 2.08.26 relative al rimborso dell'Anticipazione, come stabilito all'articolo 4 del contratto di prestito (20 anni al tasso fisso rispettivamente del 3,059% e del 2,645%), distintamente per la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in conto capitale (tra i rimborsi prestiti). Le modalità di copertura del rimborso dell'Anticipazione sono state stabilite dalla L.R. n. 20/2013.

Gli stanziamenti delle suddette Upb nel Bilancio 2013 sono stati pari a zero decorrendo il piano di ammortamento rispettivamente dall'anno 2014 e dall'anno 2015.

Infine, ha sterilizzato l'entrata derivante dall'anticipazione riducendo per pari importo l'entità dei mutui autorizzati e non contratti risultante dal Rendiconto 2012, così come rideterminati con la legge di Assestamento al Bilancio 2013. L'entrata complessiva derivante dai mutui autorizzati e non contratti è stata ridotta dell'importo pari all'anticipazione riscossa di Euro 19.434.619,27 neutralizzandola con le risorse iscritte in spesa a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del D.L. 35/2013. Nello specifico sono stati ridotti i mutui autorizzati

e non contratti per l'anno 2004 e per, quota parte, per l'anno 2005. L'esito di tale riduzione è certificato con il Rendiconto 2013.

Relativamente agli esercizi successivi la Regione ha riferito che:

- l'Anticipazione di liquidità e il "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del DL n. 35/2013" non rilevano ai fini degli equilibri del bilancio 2014 e 2015, essendosi le operazioni sterilizzate nell'anno 2013;
- le rate di ammortamento per il rimborso dell'Anticipazione imputate, nel bilancio autorizzatorio, nella parte corrente del bilancio (per la quota interessi) e nei rimborsi prestati (per la parte in conto capitale) rilevano ai fini degli equilibri di bilancio.

L'articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 ha disposto che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Quanto alle coperture finanziarie predisposte per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorate degli interessi, effettuate ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 35/2013 (pagamenti dei debiti delle Regioni e delle Province Autonome), la Regione, a seguito di richiesta istruttoria, ha specificato che gli oneri sono iscritti nel bilancio di previsione 2015-2017 a carico dei capitoli ricompresi nelle UPB n. 2.08.25, per la quota interessi, e n. 2.08.26, per la quota capitale, come riportato nei seguenti prospetti:

U.p.b. 2.08.25 "Rimborso Anticipazione D.L. 35/2013 - Quota interessi"				
Capitolo	Descrizione	Stanziamanti 2015	Stanziamanti 2016	Stanziamanti 2017
20825301	Quota interessi dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - anno 2013	232.000,00	232.000,00	232.000,00
20825302	Quota interessi dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - anno 2014	307.000,00	295.000,00	283.000,00
Totale stanziamento Bilancio 2015/2017		539.000,00	518.000,00	496.000,00

U.p.b. 2.08.26 "Rimborso Anticipazione D.L. 35/2013 - Quota capitale"				
Capitolo	Descrizione	Stanziamanti 2015	Stanziamanti 2016	Stanziamanti 2017
20826501	Quota capitale dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - anno 2013	300.000,00	309.000,00	319.000,00
20826502	Quota interessi dovuta per l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 - anno 2014	447.000,00	459.000,00	471.000,00
Totale stanziamento Bilancio 2015/2017		747.000,00	768.000,00	790.000,00

Fonte: Regione

Le risorse iscritte a bilancio assicurano la copertura finanziaria degli oneri di ammortamento dei seguenti prestiti:

- anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 35/2013 - anno 2013; importo originario di euro 7.853.371,82 e debito residuo al 31/12/2014 pari a euro 7.562.852,88;
- anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 35/2013 - anno 2014; importo originario di euro 11.581.247,45 e debito residuo al 31/12/2014 dello stesso importo.

La Corte costituzionale con decisione n. 181/2015 del 23 luglio 2015 ha confermato l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., precisando che l'anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già

regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.

La Sezione si riserva di valutare l'impatto della recente decisione della Corte costituzionale sui documenti contabili dell'ente.

9.11. Le operazioni di 'project financing' e le altre operazioni di finanziamento

Il Collegio dei revisori nel verbale 10/2015 del 17 giugno 2015, ha ribadito che alla data del verbale e sulla base di dichiarazioni dei dirigenti la Regione non ha in programma operazioni di 'project financing' né prevede di effettuare operazioni di finanziamento (comprehensive di cartolarizzazioni, leasing immobiliare in costruendo, nonché di prestazioni di garanzia quali fidejussioni o lettere di patronage). A seguito di richiesta istruttoria la Regione ha riferito che non sono attive operazioni di project financing in capo al Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche.

Per quanto riguarda le restanti strutture regionali, le stesse, ciascuna con riferimento ai settori di propria competenza, hanno dichiarato che non sono in essere operazioni di partenariato pubblico privato come definite dal decreto legislativo n. 163/2006. In aggiunta, il Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia ha segnalato, per completezza, che la "Società Centralia-Corridoio Italia Centrale spa per la realizzazione della strada di grande comunicazione E78 Fano-Grosseto costituita ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 163/2006 da ANAS e Regioni Marche, Umbria e Toscana, nel corso del 2014 è stato sottoscritto il primo 25% delle quote societarie con DDS n. 338/ITE del 28/10/2014 e che la società al momento attuale non ha stipulato contratti di partenariato pubblico-privato ai sensi del decreto legislativo n. 163. Il medesimo Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia ha segnalato, inoltre, la volontà della Giunta, con deliberazione n. 123/2015, di avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata ad individuare un fondo immobiliare chiuso per realizzare alloggi sociali ai fini della sottoscrizione di quote per un importo massimo di 5 milioni.

9.12. Finanza derivata

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante la legge di stabilità per l'anno 2014 ha profondamente innovato la materia del ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

Infatti, l'art. 1, comma 572, della legge di stabilità 2014 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 62 del d. l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n. 133 che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, aveva vietato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi fino all'entrata in vigore del regolamento del MEF che doveva individuare la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati consentiti per tali enti e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le modifiche introdotte dal comma 572 della legge di stabilità per il 2014 hanno ampliato l'applicazione della normativa in materia di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento.

In primo luogo, la soppressione del riferimento all'entrata in vigore di un apposito regolamento del MEF che, sentite la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le società e la borsa, avrebbe dovuto individuare i contratti di finanza derivata e le componenti derivate, implicite o esplicite, a cui gli Enti potevano accedere, attribuisce al divieto natura permanente e non più limitata nel tempo.

Ne consegue che il comma 3 dell'art. 62 del d. l. n. 112/2008, come sostituito dal comma 572 della legge di stabilità 2014, pone il divieto: a) di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; c) di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Il divieto di ricorrere ad operazioni di finanza derivata posto in via generale e permanente dal predetto comma 3 del novellato art. 62 del citato d. l. n. 112/2008 trova, tuttavia, una serie di eccezioni normativamente individuate dai successivi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater introdotti dalla legge di stabilità 2014.

In materia di strumenti finanziari derivati, la Regione ha predisposto ed allegato al bilancio di previsione la nota informativa prevista dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008 come sostituito dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 con la stima aggiornata degli oneri e degli impegni finanziari che prevede di sostenere nel Bilancio 2015 in relazione ai contratti di derivati

finanziari. La previsione di spesa per i contratti in essere trova copertura nel Bilancio 2015 nell'Upb. 20814 "Rimborso mutui e prestiti".

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

Passività sottostante	Importo originario della passività	Controparte swap	Nozionale residuo in €. al 31/12/2015	Valore Mark to Market (ultimo valore disponibile 2014)	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Mps Mutuo Terremoto	€ 153.031.093	Ubs	€ 39.720.606	-€ 28.598	5,1584753% su nozionale residuo	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< 6m\$Libor flat	€ 1.791
Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti Stibor	€ 52.627.298	Ubs	€ 16.927.378	-€ 3.356.223	6m(ur+0,05% act/360	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< 6m\$Libor flat	-€ 940.299
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€ 35.325.000	€ 86.109.122	7,486% fisso su passività sottostante	5,45% fisso su nozionale residuo	€ 6.684.008

Fonte: nota contenuta nell'allegato 3 alla l.r. 23 dicembre 2014 , n. 37

Analoga verifica ha effettuato la Sezione in relazione al pluriennale. La previsione di spesa per i contratti in essere trova copertura nel Bilancio 2015/2017 nella Missione 50, programma 1.

Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2015-2016-2017 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti.

Anno 2015

Passività sottostante	Importo originario della passività	Contro parte swap	Nozionale residuo in €. al 31/12/2015	Valore Mark to Market (ultimo valore disponibile 2014)	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Mps Mutuo Terremoto	€153.031.093	Ubs	€39.720.606	-€28.598	5,1584753% su nozionale residuo	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< 6m\$Libor flat	€ 1.791
Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti Stibor	€52.627.298	Ubs	€16.927.378	-€3.356.223	6mEur+0,05% act/360	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< 6m\$Libor flat	-€ 940.299

					7,486% fisso su passività sottostante	5,45% fisso su nozionale residuo	
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€35.325.000	€86.109.122	€ 8.960.394	€ 2.276.386	€ 6.684.008

Anno 2016

Passività sottostante	Importo originario della passività	Controparte swap	Nozionale residuo in €. al 31/12/2016	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Mps Mutuo Terremoto	€153.031.093	Ubs	€27.148.726	5,1584753% su nozionale residuo € 1.893.715	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 1.897.746	-€ 4.031
Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti Stibor	€52.627.298	Ubs	€13.003.673	6mEur+0,05% act/360 € 64.877	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 827.177	-€ 762.300
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€27.475.000	7,486% fisso su passività sottostante € 8.960.394	5,45% fisso su nozionale residuo € 1.842.619	€ 7.117.775

Anno 2017

Passività sottostante	Importo originario della passività	Contr oparte swap	Nozionale residuo in €. al 31/12/2017	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Mps Mutuo Terremoto	€153.031.093	Ubs	€13.919.964	5,1584753% su nozionale residuo € 1.234.986	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 1.233.596	€ 1.390
Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti Stibor	€52.627.298	Ubs	€8.881.331	6mEur+0,05% act/360 € 48.575	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 619.334	-€ 570.759

				7,486% fisso su passività sottostante	5,45% fisso su nozionale residuo	
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€19.625.000	€ 8.960.394	€ 1.408.851	€ 7.551.543

Fonte: nota contenuta nell'allegato 3 alla l.r. 23 dicembre 2014, n. 37

9.13. Le operazioni di ristrutturazione del debito previsto dal comma 7, dell'art. 45 del DL n. 66/2014

L'art. 45 del d. l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni nella l. 23 giugno 2014 n. 89 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento regionale che, alla data del 31 dicembre 2013, presentavano le seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.

I risparmi annuali di spesa derivanti alle Regioni dalle operazioni di ristrutturazione del proprio debito dovranno essere prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ed ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del citato decreto n. 66/2014.

Peraltro, ai sensi del comma 6 del citato articolo art. 45 del d.l. n. 66/2014, le anticipazioni contratte dalle Regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013 sono escluse dalle operazioni di ristrutturazione del debito.

Secondo l'espressa previsione del comma 4 del predetto art. 45 del d.l. n. 66/2014, le operazioni di ristrutturazione non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 35/2013.

In merito all'operazione di ristrutturazione del debito previsto dal comma 7 dell'art. 45 del d.l. 66/2014¹⁰⁷, che per la Regione Marche riguarda il solo Bramante Bond, il Collegio dei revisori

¹⁰⁷ I commi 1, 2 e 7 dell'art. 45 del d.l. n. 66/2014 prevedono quanto segue:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in

con verbale n. 10 del 17 giugno 2015 ha rilevato che a quasi un anno dal decreto del MEF del 10 luglio 2014 nulla è stato portato a termine, temendo che a breve difficilmente si arriverà a concretizzare una qualche operazione, dato che l'incremento della quotazione dell'obbligazione registrata dal 2014 ad oggi, ormai abbondantemente sopra il valore nominale di emissione, come rilevabile dal grafico di cui sotto, rende meno conveniente il riacquisto da parte della Regione. Secondo l'Organo di revisione sarebbe stato opportuno proseguire nel riacquisto diretto dei titoli obbligazionari, come già fatto nel corso del 2012 in base alla delibera di giunta n. 1586 del 25/11/2011.

La Sezione rileva al riguardo che l'operazione di cui al d.l. 66/2014 differisce da riacquisti parziali di titoli obbligazionari sul mercato; l'articolo 41 della legge n. 448/2001 e l'art. 45 menzionato, infatti, permettono le operazioni di ristrutturazione a condizione che le stesse consentano una riduzione degli oneri complessivi.

Le finalità del Legislatore, come osservato dalla Regione, e come risulta confermato dalla recente modifica al comma 2 del citato articolo 45, avvenuta ad opera dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, è quella di favorire, a livello nazionale, una riduzione generalizzata del debito delle Regioni mediante la sostituzione delle obbligazioni assunte dalle stesse Regioni nei confronti degli istituti di credito con un mutuo nei confronti del MEF a condizioni molto meno onerose. Tale operazione può essere resa fattibile solamente previa concertazione con le altre Regioni e, soprattutto, con il MEF; è per tale motivo che le osservazioni circa i ritardi nell'attuazione del più volte menzionato articolo 45 non appaiono condivisibili in quanto non è ipotizzabile una attuazione di detta previsione normativa che prescindendo dal pieno accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati.

base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato.

7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5



Fonte Verbale collegio revisori 10/2015

Il Collegio sindacale ha specificato che la Regione non prevede di effettuare taluna delle operazioni, in materia di strumenti finanziari derivati, contemplate dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'art. 62, d.l. n. 112/2008 (modificato dal co. 572, art. 1, L. n. 147/2013), in deroga ai divieti di cui al comma 3.¹⁰⁸

¹⁰⁸ L'art. 62 d.l. n. 112/2008, ai commi sotto indicati prevede:

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

9.14. Osservazioni

La Sezione prende atto che il Quadro 3 del bilancio di previsione 2015 relativo alla Capacità complessiva di indebitamento (art. 31 della L.R. 11.12.2001 n. 31) non risulta corretto in relazione alla quantificazione della quota libera e quella vincolata del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti speciali essendo i valori esatti rispettivamente pari ad € 3.639.261,88 ed € 1.942.428,12.

Si osserva inoltre che il d.lgs. 118/2011 ha mutato il quadro normativo di riferimento dell'indebitamento regionale.

Il quadro 3 è stato costruito sulla base dell'art. 31 della l.r. 31/2001, che fa espresso rinvio all'abrogato art. 10 della l. 281/1970; la disposizione oggi vigente in materia di indebitamento regionale è tuttavia l'art. 62 del d.lgs. 118/2011, che fa riferimento a diversi aggregati ai fini del calcolo della capacità di indebitamento. Tale prospetto è stato approvato con il bilancio a fini conoscitivi, nell'allegato D.

E' comunque necessario che la Regione adegui il riferimento normativo regionale alle disposizioni vigenti.

In sede istruttoria è emersa la non coincidenza dei valori relativi alle entrate del titolo I e dei tributi destinati alla sanità nel quadro 3 con i medesimi valori riportati in altre parti del bilancio (all. F – bilancio di previsione entrate; all. C – Fondo crediti di dubbia esigibilità).

La Sezione ha inoltre verificato che le norme che autorizzano il ricorso all'indebitamento individuano in modo dettagliato l'importo delle unità previsionali (UPB) ed i capitoli di spesa da finanziare solo a seguito dell'intervenuta variazione al bilancio di previsione 2015 con l.r. n. 15 del 13 aprile 2015, e non anche nei prospetti della legge di approvazione del bilancio (L.R. 37/2014).

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro giuridico ed economico di riferimento il collegio ritiene infine utile monitorare costantemente l'attuazione delle attività preliminari alle operazioni di riacquisto del debito ex art. 45 del d.l. 66/2014.

Il collegio si riserva di approfondire le problematiche connesse alle anticipazioni di tesoreria a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 181/2015.

10. QUESTIONI COSTITUZIONALI DECISE E PENDENTI ED EVENTUALE IMPATTO SUL BILANCIO REGIONALE

Una valutazione complessiva del bilancio di previsione 2015 non può prescindere dall'esame delle questioni costituzionali decise e pendenti, per i possibili effetti sul bilancio regionale. Rispetto alle questioni analizzate nella relazione al bilancio di previsione 2014, la Sezione aveva ritenuto non sussistere particolari profili di criticità per il bilancio regionale.

10.1. Ricorso n. 19 del 2014 pubblicato su G.U. del 23/04/2014 n. 18

In sede di bilancio di previsione 2014, la Sezione aveva ritenuto opportuno approfondire la questione relativa al “Ricorso n. 19 del 2014 n° parte 1 pubbl. su G.U. del 23/04/2014, n. 18” avente per oggetto la legge finanziaria 2014, articolo 8, c. 3 (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali) per la parte relativa al concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, in quanto una diversa compartecipazione avrebbe potuto determinare differenti effetti finanziari sulle entrate regionali.

Sulla materia è intervenuta la Regione Marche, con l'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 14/4/2014, sopprimendo il riferimento alle prestazioni sanitarie contenuto nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale impugnata (n. 49/2013). La norma regionale, così modificata, prevede al comma 2 un provvedimento attuativo da parte della Giunta regionale finalizzato ad effettuare una ricognizione dei servizi sociosanitari e sociali soggetti a compartecipazione e a definire gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni.

Ad oggi tale deliberazione non risulta ancora essere stata adottata dall'esecutivo regionale.

Pertanto, sia la modifica normativa introdotta che ha escluso i LEA dall'ambito di applicazione, sia la mancata attuazione della disposizione in assenza delle delibere di Giunta attuative escludono la sussistenza attuale di incidenza finanziaria.

Nel contempo, la Corte costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 2015, n. 8, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione – Legge finanziaria 2014), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito delle sopra richiamate modifiche, apportate dall'art. 1, l.r. n. 6/2014.

Recentemente la Sezione ha proceduto ad analizzare i ricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2014; le risultanze di tale controllo vengono di seguito riassunte¹⁰⁹.

10.2. Ricorso n. 35 del 2014 pubblicato su G.U. del 25/6/2014 n.27

Il ricorso ha per oggetto la legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 27 maggio 2014 recante "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale", in particolare in relazione all'articolo 9.

La proposizione di tale ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 maggio 2014.

La legge regionale n. 3/2014 consta di 18 articoli e reca disposizioni di modifica alla legge regionale 6/2005 - legge forestale regionale. L'articolo 9 della L.R. 3/2014 introduce dopo il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 6/2005, il comma 6-bis che presenta ad avviso del Governo profili di illegittimità costituzionale. La norma così dispone: "*Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali*".

L'articolo 9 presentava, secondo il ricorrente, profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 comma 1 e comma 2 lettera s) della Costituzione per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione¹¹⁰. Con sentenza n. 16/2015,

¹⁰⁹ Deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 130/2015/RQ.

¹¹⁰ La previsione, nel consentire l'utilizzo in agricoltura della combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso, intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina dei rifiuti che, come noto, afferisce alla materia di tutela dell'ambiente ed è pertanto attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009).

L'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recependo la previsione di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, infatti, esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti "... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". Tale disposizione, recante una disciplina eccezionale rispetto alla disciplina quadro sui rifiuti, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, ai sensi dell'articolo 14 delle c.d."preleggi", e pertanto deve ritenersi non applicabile ai casi di combustione dei suddetti materiali direttamente sui terreni agricoli. I materiali vegetali oggetto della disposizione regionale

la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. n. 3/2014.

10.3. Ricorso n. 88 del 2014 pubblicato su GU del 14/1/2015 n. 2

Il ricorso ha per oggetto la legge della Regione Marche 10 settembre 2014 n. 22, pubblicata nel B.U.R. 11 settembre 2014, n. 86 - Errata corrige in BU 23 ottobre 2014, n. 100, recante modifiche alla Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014".

La proposizione di tale ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 ottobre 2014.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, tale disposizione è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, che si pone in contrasto con gli articoli 107 e 108, paragrafo 3 del TFUE, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.

La citata disposizione regionale, rubricata contributo straordinario alla Società Aerdorica S.p.A. per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi, prevede un finanziamento di oltre un milione di euro a favore di detta Società, gestore dell'Aeroporto delle Marche a controllo regionale. Il predetto finanziamento non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione Europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con l'impatto sulla concorrenza sugli scambi tra Paesi membri e si configura quindi come un aiuto di Stato non autorizzato.

L'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), stabilisce infatti che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

censurata, quindi, per essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs.152/2006, dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas, tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, e soddisfare le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, pure attuativo della direttiva 2008/98/CE.

Ne consegue che i residui in esame rientreranno nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell'art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto. Conclusivamente, la disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasterebbe con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

La Regione Marche ha adottato, con la norma in esame, un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

Nel contempo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179/2015 del 7 luglio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014").

10.4. Ricorso n. 19 del 2015 pubblicato su G.U. del 18/03/2015 n. 11

Il ricorso ha per oggetto la legge regionale 17.11.2014, n. 29, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale", pubblicata nel B.U.R. 27 novembre 2014, n. 110, con cui la Regione Marche detta disposizioni in materia di commercio.

La proposizione di tale ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 gennaio 2015.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge regionale n. 29/2014 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 7, comma 1, all'art. 8, comma 4, all'art. 11, all'art. 13 e all'art. 17, comma 1, ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2 e con la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, violando pertanto l'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) della Costituzione.

In particolare, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, comma 4, e l'art. 13 della l.r. n. 29/2014 introducono e disciplinano l'istituto del "parco commerciale" (non parimenti prevista a livello di legislazione nazionale) definendo tali gli "esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture

edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche”¹¹¹.

L’art. 13 inserisce nella L.R. n. 27/2009 il nuovo art. 16 bis¹¹², che considera parchi commerciali le medie e le grandi strutture di vendita ed ammette, poi, che gli esercizi commerciali in esso presenti possano essere di qualsiasi tipologia, compresi, quindi, gli esercizi di vicinato; viene introdotta, inoltre, la necessità di una autorizzazione preventiva in caso di apertura, trasferimento e ampliamento della struttura in oggetto.

Pertanto, l’art. 16 bis potrebbe introdurre limitazioni vietate ai sensi di tutta la recente normativa comunitaria e statale (cfr. Direttiva 2006/ 123/CE e art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011) frapponendo un effettivo ostacolo alla libera concorrenza nella Regione Marche¹¹³.

Infine, gli art. 11, di modifica del comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 27/2009, e art. 17 di modifica del comma 2, dell’articolo 28 della L.R. n. 27/2009, prevedendo che sia il Comune a definire le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita “*previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, ...*” si porrebbero in contrasto con la Direttiva 2006/123/UE che all’art. 14 vieta agli Stati membri “*il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, al fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente*”.

¹¹¹ L’art. 8, comma 4, stabilisce che “ 4. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 27/2009 le parole: “medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali”. Si evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) già definisce i centri commerciali come “una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.

¹¹² L’articolo 16 bis (Parchi commerciali): “ 1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia. 2. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata. 3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 4. Prima dell’effettivo inizio dell’attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all’interno del parco commerciale presentano apposita SCIA. 5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso”.

¹¹³ Anche la Corte costituzionale ha di recente dichiarato che non possono essere inserite procedure che aggravano l’avvio di attività commerciale (Corte cost. n. 165/2014).

10.5. Ricorso n. 53 del 2015 pubblicato su G.U. del 10/06/2015 n. 23

Il ricorso ha per oggetto legge regionale 9 marzo 2015, n.7, recante “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, pubblicata nel B.U.R. 19 marzo 2015, n.24.

Il ricorso è stato deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015.

La l.r. n. 7/2015 potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1 e pertanto viene impugnata per violazione dell’art. 117, comma 1, e dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

La norma regionale aggiunge all'articolo 2 della l.r. n. 8/2007, il comma 2-bis, innovando il regime giuridico del prelievo venatorio in deroga, disciplinato dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) e dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, stabilendo che, al fine dell'applicazione della lettera c) del comma 2 [concernente l'obbligo di indicare le circostanze di tempo e di luogo della deroga], sia comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (*Sturnus vulgaris*) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

La previsione regionale si porrebbe in contrasto tanto con la normativa statale quanto con quella europea.

In particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 attribuisce agli Stati membri la possibilità di derogare al divieto di uccidere o di catturare deliberatamente, con qualsiasi metodo, uccelli selvatici (articolo 5, comma 1, lettera a) della citata direttiva). Tale deroga, tuttavia, può essere concessa, a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per delle ragioni espressamente tipizzate quali sono, in via esemplificativa, la tutela della salute e sicurezza pubblica, la necessità di prevenire gravi danni alle colture o per consentirne in condizioni rigidamente controllate la cattura.

La legge regionale n. 7/2015 introdurrebbe, quindi, esclusivamente per il prelievo della specie storno un regime giuridico differenziato, caratterizzato da stabilità e continuità nel tempo anziché dai requisiti di eccezionalità e temporaneità imposti dalla normativa interna ed europea.

Inoltre, risulterebbe disattesa la disposizione nazionale che prevede l'utilizzo dell'atto amministrativo anziché della legge regionale, con la conseguenza che risulterebbe eluso sia l'obbligo motivazionale imposto per la concessione della deroga dalla normativa interna e da quella europea e, di fatto, anche il potere di annullamento della stessa deroga attribuito al Consiglio dei ministri dall'articolo 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

La norma regionale, quindi, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui alla direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, violerebbe il parametro di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione nella parte in cui impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario, e si porrebbe in contrasto con l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, con la conseguente violazione del parametro di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela del ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

10.6. Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015, seduta n. 67.

Nella seduta dell'11 giugno 2015, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale del 13 aprile 2015, n. 16 concernente “Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017", pubblicata sul B.U.R. 13 aprile 2015, n. 32.

In merito alla legge regionale n. 16/2015, si prospettano dubbi di incostituzionalità con riferimento all'articolo 10, che sostituisce, al comma 1, l'articolo 35 della legge regionale n. 33/2014, per contrasto con l'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed in violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, nonché l'articolo 117, terzo comma in materia concorrente di governo del territorio. Nel merito, l'art. 35 della l.r. n. 33/2014, novellato, estende la disciplina derogatoria ai limiti di distanza fissati dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 anche ad interventi su singoli edifici non

oggetto di un più ampio intervento di trasformazione¹¹⁴, non risultando più conforme all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto rende possibile qualsiasi intervento di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a prescindere da un più ampio intervento di trasformazione “funzionale a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”¹¹⁵. In relazione alla disposizione regionale in esame, si rileva che non ricorre nella specie la richiesta finalizzazione urbanistica dell'intervento regionale intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l'estrinsecazione della relativa competenza legislativa regionale.

10.7. Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2015, seduta n. 69.

Nella seduta n. 69 del 23 giugno 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto di impugnare la legge regionale del 20 aprile 2015, n. 17 recante “*Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia*”, pubblicata sul *B. U.R. del 30 aprile 2015, n. 37*.

La legge della Regione Marche n. 17/2015 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 4, 6, 8, 9, 12 e 13, che contrastano con i principi fondamentali di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e quindi violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

In particolare, l'articolo 4, rubricato “Attività edilizia libera”, individua una serie di interventi edilizi che si considerano “ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo”. Tramite l'inclusione nell'ambito dell'attività edilizia di alcuni degli interventi elencati in tale disposizione, la Regione avrebbe travalicato lo spazio attribuito al legislatore regionale

¹¹⁴ L'articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, infatti, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 “nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

¹¹⁵ Per consolidata giurisprudenza, la Corte Costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 134 del 2014, ha ribadito che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva (in materia di ordinamento civile articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione), e che alle regioni, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. In particolare, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che il principio in base al quale “le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale con l'articolo 2-bis del TUE.

dall'articolo 6, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001¹¹⁶.

Inoltre, per talune categorie di interventi liberi, la disposizione regionale non prevede l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione telematica di inizio lavori (commi 2, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001). Di fatto, verrebbe depotenziato il controllo dell'amministrazione sullo svolgimento dell'attività edilizia e, attraverso l'eliminazione di tale adempimento la Regione Marche potrebbe avere violato un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

L'articolo 6, commi 1, lettera c) e g) e comma 2, che consente di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire, o DIA alternativa al permesso di costruire), gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, nonché gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, contrasta con l'art. 10, comma 1, lettera c) e con l'articolo 22, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione¹¹⁷.

L'articolo 8, comma 3 laddove definisce le “variazioni essenziali” rispetto al titolo abilitativo si porrebbe in contrasto con la disposizione di principio di cui all'articolo 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” comma 2-ter del dpr n. 380/2001 che prevede “*non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali*”.

L'articolo 9 rubricato “Autorizzazione temporanea”¹¹⁸, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 7 (che esenta opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su

¹¹⁶ Nel caso di specie, gli interventi individuati dalla Regione Marche si allontanano dalla ratio sottesa alla normativa statale, che include negli interventi liberi quelli che non hanno rilevanza esterna.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 139/2013, ha chiarito che l'art. 6, comma 6, del testo unico dell'edilizia, consente al legislatore regionale di estendere l'attività edilizia libera ad ipotesi «non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6».

¹¹⁷ Si precisa che, ai sensi delle disposizioni di principio contenute nel TUE, gli “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso” nonché “gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire (art. 10, co. 1, lett. c). L'articolo 22, comma 3, lettera a) prevede che tali interventi possano essere assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire. Al riguardo, si sottolinea che in base all'art. 5, co. 2, lett. c), D.L. n. 70/2011, le disposizioni sulla SCIA si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal TUE, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. La finalità di questa esclusione è consentire, su questi interventi edilizi - che hanno un maggiore impatto sul territorio e sugli interessi a questo connessi, in primis di tipo ambientale e paesaggistico -, il controllo preventivo, invece che successivo, dell'amministrazione, con evidenti finalità di tutela del territorio.

¹¹⁸ L'art. 9 prevede che il Comune possa autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere

aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale dal rispetto delle norme del titolo del D.P.R. n. 380/2001 a condizione che sia accertata la “conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie”) che con l’art. 14, comma 1, del TUE che non prevede permessi in deroga per le attività produttive che, dunque, non sono mai possibili.

L’articolo 12, rubricato “Miglioramento sismico degli edifici”, prevede una serie di interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente, disciplinando una serie di deroghe, ponendosi in potenziale contrasto con i principi fondamentali contenuti all’articolo 84 del TUE che definisce alcuni parametri e criteri di costruzione in funzione dei diversi gradi di sismicità, nonché con l’articolo 88 TUE, che riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.

Con riferimento all’articolo 13, rubricato “Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014”, si rileva che, non essendo previsto il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444/1968, la disposizione si pone in contrasto con l’articolo 2-bis del TUE e con gli articoli 24 e 25 del TUE, in tema di certificato di agibilità.

In conclusione, la disposizione regionale risulta adottata in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), nonché di quella concorrente in materia di “governo del territorio” (art. 117, terzo comma, Cost.).

10.8. Osservazioni e rischi derivanti dal contenzioso con lo Stato

Con sentenza n. 179/2015 del 7 luglio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 2 legge regionale n. 22/2014, concernente il riconoscimento del contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi per un importo pari ad euro 1.100.000,00.

In relazione alle difficoltà economiche in cui versa la società in esame, partecipata dalla Regione, questa Sezione si è già pronunciata in sede di parificazione del bilancio regionale, in sede di esame del bilancio preventivo e nel referto in materia di controlli interni.

pubbliche o di pubblico interesse e le attività produttive. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione è rilasciata solo qualora l'immobile in cui le stesse attività sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l'utilizzo. La norma limita la validità dell'autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse “per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime”.

Si rinvia ad altra parte del referto in merito agli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnativa dello Stato relativa all'art. 1, comma 2, della l.r. n. 22/2014.

11 LA SPESA PER IL PERSONALE

La spesa per personale costituisce un aggregato particolarmente rilevante della spesa corrente e, in quanto tale, è sottoposta ad una molteplicità di vincoli normativi che incidono su diversi aspetti limitandone l'importo complessivo, il rapporto con le spese correnti, la copertura del turn-over, nonché l'utilizzo di particolari tipologie contrattuali (ad es. contratti di lavoro flessibile).

In sede di parifica del rendiconto 2013 è stato accertato che la spesa per il personale, esclusi i trasferimenti in materia sanitaria, costituisce il primo elemento di rigidità del bilancio regionale. A livello di spesa aggregata, l'art. 1, commi 557 della Legge 296/06 impone la riduzione progressiva delle spese di personale.

La norma citata così dispone:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per

tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133¹¹⁹.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il citato comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, co. 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha colmato una lacuna legislativa presente nel precedente comma 557 cit. che aveva indotto la Sezione delle Autonomie ad individuare nel volume della spesa sostenuta nell'anno precedente il valore sul quale operare la riduzione annua (delibere n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 12 gennaio 2010 e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG del 29 gennaio 2010).

Infatti, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore ha introdotto - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio 2011/2013 (cfr. Sez. Aut. delibera n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG).

Sulla base delle verifiche effettuate sugli stanziamenti di competenza, l'Organo di revisione ha attestato una riduzione complessiva della spesa rispetto al triennio 2011-2013.

11.1. La contrattazione decentrata

Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 e l'art. 1, co. 456 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 avevano disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 dell'efficacia delle disposizioni recate dall' articolo 9, commi 1, 2 (nella parte vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012¹²⁰), e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

¹¹⁹ La norma prevede il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

¹²⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, co. 2 del D.L. 78/2010 nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

Il comma 1 cit. concerneva l'ammontare del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, che non poteva “*superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva*”. Ai fini del limite in discorso andavano considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.)¹²¹.

Il comma 2 cit. prevedeva – nella parte sopravvissuta all'intervento cassatorio della Consulta – che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non potessero essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare.

La legge di stabilità per il 2015 non prevede una proroga ulteriore del blocco dei trattamenti economici individuali di cui ai commi 1 e 2 cit.

Tuttavia, è opportuno ricordare che la spesa di personale costituisce un aggregato particolarmente rilevante della spesa corrente nonché un fattore di rigidità per la gestione del bilancio regionale.

Pertanto, nonostante l'assenza di uno specifico vincolo normativo, si raccomanda di continuare ad operare un contenimento della dinamica retributiva individuale dei singoli dipendenti e dei titolari degli incarichi dirigenziali.

Il comma 2-bis cit. riguarda, invece, l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo e alle prestazioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti.

La norma, dopo la modifica introdotta dall'art.1, co. 456, della legge n. 147/2013, dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

¹²¹ Cfr. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011.

Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2015, gli importi decurtati per il periodo 2011-2014 al fine di evitare lo sfioramento del tetto del 2010 ed assicurare la riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. Tali decurtazioni (da effettuare separatamente a carico della parte stabile e della parte variabile) diventano permanenti e non possono più essere recuperate.

La riduzione di cui al comma 2-bis cit. dovrà essere operata a carico di tutti e quattro i fondi istituiti presso l'Amministrazione e precisamente:

- fondo per il personale del comparto della Giunta
- fondo per il personale del comparto dell'Assemblea legislativa
- fondo per il personale della dirigenza della Giunta
- fondo per il personale della dirigenza dell'Assemblea

Alla data della presente relazione l'Amministrazione regionale non ha ancora proceduto alla quantificazione dei fondi per l'esercizio 2015.

Le determinazioni che verranno assunte dall'Amministrazione sul punto dovranno tener conto di quanto rilevato nella relazione allegata alla deliberazione di parifica del conto consuntivo per l'esercizio 2013¹²² e di quanto già segnalato in sede di esame del bilancio di previsione per l'esercizio 2014¹²³ in merito all'impossibilità di operare compensazioni tra i vari fondi.

Infatti, considerato che l'Amministrazione non può intervenire legislativamente nella materia del trattamento economico del proprio personale dipendente - che in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117, secondo comma lettera l) Cost.*¹²⁴ - ed in assenza di specifiche clausole dei contratti collettivi nazionali che autorizzano ad operare diversamente, la riduzione da effettuare a decorrere dall'esercizio 2015 a carico dei fondi per la contrattazione decentrata dovrà essere

¹²² Cfr. Deliberazione n. 55/2014/PARI del 21.7.2014.

¹²³ Cfr. Deliberazione n. 64/2014/FRG del 13.10.2014.

¹²⁴ Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, esiste un "generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato", deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Principio fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati" Cfr. Pronuncia n. 189/2007; pronuncia n. 332/2010.

Si ricordano, inoltre, la pronuncia Corte Costituzionale n. 332/2010 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11, co. 5 della L.R. Marche n. 31/2009 avente ad oggetto la quantificazione delle risorse stabili del fondo del comparto; e la pronuncia Corte Costituzionale n. 339/2011 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2 della L.R. Lombardia n. 19/2010 avente ad oggetto l'integrazione del fondo del comparto.

calcolata - ed applicata - separatamente con riferimento ad ognuno dei quattro fondi istituiti presso l'Amministrazione.

Inoltre, dovrà essere tenuta ferma anche la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili, effettuando riduzioni a carico di entrambe le parti in cui sono articolati i fondi in considerazione dei diversi utilizzi a cui le due componenti possono essere destinate.

Il Collegio dei revisori ha comunicato che l'Amministrazione non ha inteso avvalersi della facoltà di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa di un importo pari al 50% delle economie derivanti dall'attuazione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011.

11.2. Le politiche assunzionali

I principali vincoli normativi in materia di politiche assunzionali sono contenuti nel D.L. 90/2014 e nella legge n. 190/14 (legge di stabilità per il 2015).

In base all'art. 3, co. 5 del D.L. 90/2014 gli enti sottoposti al patto di stabilità procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente negli esercizi 2014 e 2015, e dell'80 per cento negli esercizi 2016 e 2017 fino ad arrivare alla copertura completa del personale cessato dal servizio (100 per cento) a partire dal 2018. Inoltre, agli enti virtuosi nei quali l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento vengono riconosciute facoltà assunzionali ancora più ampie poiché essi *“possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”*.

Con riferimento al calcolo del rapporto tra spese di personale e spesa corrente si precisa che a seguito dell'abrogazione dell'art. 76, co. 7 del D.L. 112/08 operata dall'art. 3, co. 5 del D.L. 90/2014, la Regione non è più tenuta ad effettuare il consolidamento delle proprie spese di personale con quelle sostenute dalle istituzioni e dalle società a partecipazione locale pubblica totale o di controllo.

Le ordinarie facoltà assunzionali degli enti locali e delle regioni, tuttavia, sono state ulteriormente limitate per il periodo 2015-2016 dalla disciplina di riordino degli enti di area vasta. Infatti, l'art. 1, co. 424 della L. 190/14 prevede che nel biennio 2015-2016 gli enti locali e le regioni destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato – quantificate in

applicazione delle percentuali stabilite dall'art. 3 del D.L. 90/14 - all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1° gennaio 2015) ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità del personale delle province e delle città metropolitane. Le spese per il personale ricollocato non sono calcolate al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione Autonomie è possibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria soltanto a conclusione del processo di ricollocazione del predetto personale soprannumerario.

L'Amministrazione regionale ha riferito che il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 e il piano occupazionale relativo all'anno 2015 (contenente la valorizzazione delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno 2014 e la previsione degli oneri destinati alle assunzioni del 2015) saranno presumibilmente adottati nel mese di ottobre 2015.

Le previsioni per l'esercizio 2015 contenute nell'ultimo programma triennale del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta regionale (relativo al periodo 2014-2016) recavano una stima di economie da cessazioni per un importo pari a euro 1.024.352,40 (dato effettivo al 30/09/2014) e oneri finanziari per nuove assunzioni per euro 616.033,62 (DGR n. 1447/2014-Allegato A2).

Secondo quanto riportato nella relazione dell'organo di revisione tutte le assunzioni saranno destinate alla ricollocazione del personale delle province sovranumerario/eccedentario, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 cit.

La relazione dell'organo di revisione non fornisce alcuna informazione riguardo alla programmazione triennale delle nuove assunzioni ed al piano occupazionale annuale dell'Assemblea legislativa.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che anche la legittimità delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Assemblea legislativa è condizionata dal rispetto delle norme richiamate in precedenza che concorrono a definire il complesso quadro normativo nella materia *de qua*.

Infine, le nuove assunzioni sono subordinate – ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 - alla previa ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale.

Alla data di approvazione della presente relazione la Giunta regionale non ha ancora provveduto ad effettuare la predetta ricognizione.

L'abrogazione dell'art. 76, co. 7 del D.L. 112/08 operato dall'art. 3 del D.L. 90/2014 ha comportato l'eliminazione dell'ulteriore limite del rapporto del 50 per cento tra spesa di personale e spesa corrente.

L'incidenza della spesa di personale, tuttavia, costituisce uno dei principali indicatori della rigidità del bilancio. Pertanto, pur in assenza di uno specifico vincolo normativo, si raccomanda di operare nella direzione di una progressiva riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.

L'organo di revisione ha attestato che nelle previsioni competenza di per l'esercizio 2015 il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al 4,98%¹²⁵.

Tale rapporto indica un trend in sensibile miglioramento atteso che il dato accertato con l'approvazione dell'ultimo consuntivo relativo all'esercizio 2013 indicava un rapporto del 9,97%¹²⁶.

11.3. Spese per incarichi di studio e consulenze

L'art. 1, co. 5 del D.L. 101/2013 stabilisce che per l'anno 2015 la spesa annua per spese per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore all'75% per cento del limite di spesa per l'anno 2014, così come determinato in applicazione dell'art. 6, co. 7 del D.L. 78/2010¹²⁷. Ne consegue che la spesa 2015 deve essere contenuta nel limite del 15% per cento della spesa sostenuta nel 2009 (75% del 20%).

V'è da precisare, tuttavia, che i limiti di spesa contenuti nelle disposizioni richiamate operano come disposizione di principio secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2012.

¹²⁵ Nel calcolo non sono compresi i dati relativi alle partecipate in quanto non disponibili.

¹²⁶ Fonte: Relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013.

¹²⁷ La norma prevede che a partire dal 2011 la spesa per incarichi di studio e consulenze non possa superare la spesa corrispondente sostenuta nel 2009.

Pertanto, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare, ogni ente ha la possibilità di decidere come ripartirle tra le varie voci di spesa indicate dall'art. 6 del D.L. 78/2010¹²⁸.

Il comma 6, inoltre, prevede che per il conferimento di incarichi di studio e consulenza siano istituiti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata.

Un ulteriore vicolo alla possibilità di conferire gli incarichi in parola - che utilizza un criterio diverso da quello della spesa storica - è contenuto nell'art. 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 in base al quale a decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni pubbliche con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi supera il limite dell'1,4% in rapporto con la spesa complessiva di personale così come risultante dal conto annuale del 2012.

Si precisa che in base alla costate giurisprudenza della Corte dei conti non sono sottoposti a limite incarichi per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge¹²⁹.

L'amministrazione ha riferito che per il corrente esercizio 2015 “non è stata programmata alcuna attività in relazione alla quale risulta necessario il conferimento discrezionale di incarichi di studio e di consulenza”.

¹²⁸ L'art. 6 del D.L. 78/2010 prevede limiti per le seguenti tipologie di spese: studi e consulenze (co. 7), relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (co. 8), sponsorizzazioni (co.9), missioni (co.12), formazione (co. 13), acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (co. 14).

¹²⁹ Cfr. Sezioni Riunite della Corte dei conti, delibera n. 6 del 15 febbraio 2005.

12 GLI ORGANISMI PARTECIPATI DELLA REGIONE MARCHE

12.1. Premessa

Lo scrutinio dei dati contabili relativi agli organismi partecipati, come attestati nel Bilancio di previsione 2015 della Regione Marche e rappresentati nel questionario trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, pur svolto in continuità con gli esiti delle precedenti verifiche, hanno avuto precipuo riguardo al rinnovato contesto ordinamentale ed alle significative modificazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento.

In questa prospettiva, a partire dalle raccomandazioni formulate, nell'ambito dei controlli effettuati in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2013¹³⁰ ed all'esito dell'esame del bilancio di previsione per l'esercizio 2014¹³¹, in ordine al perdurante ritardo della Amministrazione nel dar corso agli adempimenti di cui alla Legge Finanziaria 2008 ed alla opportunità di un più generale intervento di riordino del sistema delle partecipazioni, oggetto di uno specifico approfondimento, in uno ai riscontri di natura più propriamente contabile, sono state, anche in considerazione della specifica funzione intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti¹³², le modalità osservate dalla amministrazione regionale al fine di dare compiuta attuazione alla previsione di cui ai commi 611 e ss. dell'articolo unico della legge di stabilità 2015.

12.2. Il quadro normativo di riferimento

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno

¹³⁰ Deliberazione n. 55/2014/PARI depositata in data 21/07/2014 "Giudizio di parificazione esercizio 2013".

¹³¹ Deliberazione n. 64/2014/FRG depositata in data 14/10/2014 "Esame del bilancio preventivo della Regione Marche - Esercizio 2014".

¹³² A tal riguardo è stato evidenziato che gli specifici poteri di controllo intestati alle Sezioni regionali di controllo "partecipano della stessa natura di quelli relativi alle delibere di ricognizione delle partecipazioni societarie (come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. della L.F. 2008) e, quindi, dei controlli finanziari sui bilanci ai sensi della Legge n. 266/2005 (art. 1 comma 166 e ss.) e s.m.i." (C. conti, sez. controllo Campania, 24 aprile 2015, n. 143).

progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti territoriali, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo¹³³, nell'ambito del quale di particolare significatività

¹³³ Si segnala, a tal riguardo, la recente l. 7 agosto 2014, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all'art. 18 sotto la rubrica “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche” dispone: 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa; b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate; d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari; h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo; i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato; m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi; 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche

risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall’art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell’ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli¹³⁴, previsto per gli enti territoriali, un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 612 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *“la definizione e l’approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”* recante *“le modalità e i tempi di attuazione nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*.

La stessa norma dispone che *“tale piano corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata”* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell’anzidetto processo di razionalizzazione, che *“entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti”* parimenti *“trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell’amministrazione interessata”*.

sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate; 7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell’esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l’adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

¹³⁴ Il piano reso pubblico nell’agosto 2014 dall’ex Commissario per la c.d. *spending review*, cui l’art. 23 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, e s.m.i. ha assegnato l’obiettivo di formulare una strategia di riordino delle partecipate pubbliche, ha individuato quale fondamento della stessa quattro cardini: 1) Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell’ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria 2008; 2) Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni; 3) Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell’opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo; 4) Promuovere l’efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l’uso diffuso dei costi standard, e l’aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce "*elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*".

12.3. Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Marche

Con nota in data 14 aprile 2015, acquisita in pari data a protocollo (n. 1039), il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto alla trasmissione di un documento datato 31 marzo 2015 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dalla Regione Marche (art. 1, c. 612, l. 23/12/2014, n. 190)" che appare non soddisfare i requisiti, di forma e di sostanza, fissati dalla normativa di riferimento come dianzi richiamata.

Sotto il profilo formale deve, invero, rilevarsi come detto documento risulti predisposto dal Segretario generale e dal Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, e non già dall'organo di vertice politico, cui la norma intesta la competenza e la responsabilità del processo in parola, e che, di contro, ha curato il mero inoltro dello stesso.

Parimenti, per ciò che attiene l'aspetto contenutistico deve, rimarcarsi come, in considerazione della scelta della Amministrazione, in fase di rinnovo, di demandare alla nuova compagine la "definizione delle modalità e dei tempi di alienazione/cessione/accorpamento delle partecipazioni regionali" limitandosi alla individuazione "degli elementi che possono essere considerati ai fini delle relative scelte", il preteso piano operativo si sia, di fatto, risolto nella reiterazione pedissequa di valutazioni poste a fondamento di misure di riordino prospettate dalla Amministrazione già nei precedenti esercizi.

Ne consegue che lo stesso debba considerarsi *tamquam non esset* o, comunque, non conforme ai principi informatori della novella normativa.

Specifico rilievo assume, in questa ottica, la mancata “esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire” che, quale parametro per la successiva “relazione sui risultati conseguiti” nonché per l’ulteriore monitoraggio di competenza della Sezione regionale di controllo, si atteggia quale momento saliente delle verifiche, e delle conseguenti valutazioni, demandate dai commi 611 e ss. dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 alle amministrazioni interessate.

In questa prospettiva – avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla Amministrazione in sede istruttoria circa la mancata adozione di un successivo atto del neo Presidente di condivisione dei contenuti del piano, ed a quanto prospettato dalla stessa in ordine alle determinazioni assunte al fine di declinarli, comunque, fattivamente – si segnala l’opportunità di un’attenta riconsiderazione delle modalità con cui si è dato corso ai predetti adempimenti nonché di idonei provvedimenti modificativo-sananti che, intervenendo a rimuovere le cennate irregolarità, rappresentano il doveroso antecedente del pur prospettato processo di razionalizzazione.

D’altro canto, nell’evidenziare come alla stregua del chiaro disposto del comma 611 – che nell’*incipit*, a rimarcare l’ontologica diversità delle fattispecie disciplinate, ribadisce la persistente vigenza della previsione di cui all’art. 3 commi 27 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – non siano venuti meno gli obblighi previsti dalla Legge finanziaria 2008 non può sottacersi il mancato assolvimento degli stessi, peraltro, già censurato in occasione delle precedenti verifiche nonché dei correlati obblighi di dismissione previsti dal comma 569 della Legge di stabilità 2014.

A tal riguardo, nel prendere atto delle deduzioni svolte dalla amministrazione regionale in ordine alla esigenza di non “svendere” le proprie quote di partecipazione, ed in ordine alla necessità di una preliminare verifica volta ad accertare la sussistenza di eventuali diritti di prelazione di natura statutaria o contrattuale (patti parasociali) in vista dell’individuazione della modalità economicamente più vantaggiosa per lo scioglimento del rapporto societario (cessione del pacchetto azionario, alienazione mediante procedura pubblica ovvero recesso unilaterale), si segnala, ancora una volta, l’indifferibilità dei predetti adempimenti siccome correlati a superiori esigenze di coordinamento di finanza pubblica.

12.3.1. Gli organismi partecipati di natura societaria della Regione Marche

Ferme le cennate criticità, di interesse appaiono la ricognizione delle società partecipate, in via diretta ed indiretta, nonché gli elementi conoscitivi relativi a ciascuno degli organismi come attestati nel predetto piano operativo e compendiate nelle tabelle che seguono:

12.3.1.1. Società partecipate in via diretta

Ragione sociale	Capitale sociale (euro)	Misura della partecip. reg.le (euro)	Misura della partecip. reg.le (%)	Finalità della società	Compagine sociale
Svim Spa	2.814.909	2.814.909	100,00%	Supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione e gestione delle partecipazioni regionali.	Totalmente pubblica
Irma Immobiliare Regione Marche Srl	100.000	100.000	100,00%	Gestione, valorizzazione e alienazione dei patrimonio immobiliare regionale e gestione dei servizi ad esso connessi.	Totalmente pubblica
Aerdorica Spa	11.587.851	9.586.038	82,72%	Gestione, in regime di concessione statale, dei servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.	Pubblica e privata
Quadrilatero Marche Umbria Spa	50.000.000	1.429.000	2,86%	Progettazione e la realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria.	Totalmente Pubblica
Centralia — Corridoio Italia Centrale Spa	1.300.000	195.000	15,00%	Realizzazione del percorso viario "E78".	Totalmente pubblica
Centro Agroalimentare Piceno Spa	8.280.495	2.805.000	33,87%	Costruzione e gestione del mercato agroalimentare ingrosso di San Benedetto del Tronto.	Pubblica e Privata
Centro Agroalimentare Di Macerata Srl	237.900	78.000	32,79%	Costruzione e gestione del mercato agroalimentare all'ingrosso di Macerata.	Pubblica e privata
Centro Di Ecologia E Climatologia Scarl	154.900	30.980	20,00%	Misurazione, validazione ed elaborazione dei dati meteorologici raccolti nelle stazioni di rilevamento dislocate sul territorio marchigiano. Consulenza nelle discipline geofisiche ed ambientali.	Totalmente pubblica
Banca Popolare Etica Società Cooperativa Per Azioni Scpa	42.789.705	26.250	0,06%	Raccolta del risparmio e esercizio del credito.	Pubblica e privata

Dati al 31 marzo 2015 – Fonte: Piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, Legge di stabilità 2015

12.3.1.2. Società partecipate in via indiretta

Denominazione società diretta	Rag.	% part.	Denominazione società indiretta	Rag. soc.	% part.	Note
Svim ¹³⁵	spa	100,00				
			COSMOB	Spa	24,46	
			MECCANO	Spa	30,00	
			CO.FA.M in liquidazione	Srl	56,00	In liquidazione
			TECNOMARCHE	Scarl	10,26	
			INTERPORTO MARCHE	Spa	62,72	
			SCAM TRAINING in liquidazione	Srl	10,00	In liquidazione
			PICENO SVILUPPO in liquidazione	Scarl	7,63	In liquidazione
			ASTERIA in liquidazione	Sepa	5,33	In liquidazione
			CE.MI.M in liquidazione	Spa	11,16	In liquidazione
Aerdorica	spa	82,72				
			INTERPORTO MARCHE	Spa	0,42	
			HESIS	Srl	19,00	
			AERNET in liquidazione	Srl	99,00	In liquidazione
			RAFFAELLO in liquidazione	Srl	100,00	In liquidazione
			CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI	Scrl	3,57	
			TICAS	Srl	1,79	
Centro Agro Alimentare Piceno	spa	33,87				

¹³⁵ Nell'ambito del contraddittorio svolto l'Amministrazione regionale, ad integrazione dei dati compendianti nei prospetti che precedono, ha evidenziato che la SVIM S.p.a. possiede, altresì, n. 200 azioni della Società Regionale di Garanzia Marche soc. coop. a r.l. e che detta partecipazione non figura tra quelle c.d. indirette in ragione del peculiare status di socio sovventore della stessa SVIM S.p.a.

			ASTERIA in liquidazione	Sepa	0,2	In liquidazione
--	--	--	-------------------------	------	-----	-----------------

Dati al 31 marzo 2015 – Fonte: Piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, Legge di stabilità 2015

A partire da tale ricognizione l'Amministrazione ha operato le proprie valutazioni in ordine alle partecipazioni da mantenere e quelle da dismettere come partitamente evidenziate:

12.3.1.3. Le partecipazioni da mantenere

SVILUPPO MARCHE S.P.A.

Richiamata la legge regionale istitutiva, la n. 17/99, e, segnatamente, la previsione di cui agli artt. 1¹³⁶, a mente del quale la società è preposta a “servizi strumentali all’esercizio dei compiti istituzionali dell’amministrazione regionale”, e 3, che ricomprende nell’oggetto sociale anche attività dirette all’esterno, rileva l’Amministrazione che il mantenimento della società è compatibile con la normativa vigente.

AERDORICA S.P.A.

Evidenzia l’Amministrazione come il mantenimento di quote di partecipazione in società aeroportuali non sia soggetto al divieto di legge, in ragione del fatto che le finalità istituzionali perseguite sono legate alla mobilità e al collegamento dei territori ai fini di pubblica utilità.

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA

La Regione nel rilevare come la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.a. rappresenti per gli enti coinvolti (Stato, Regioni Marche e Umbria, enti locali), lo strumento operativo per la realizzazione dell’asse viario Marche-Umbria, ne evidenzia l’importanza atteso che la stessa risulta una delle infrastrutture indispensabili per il collegamento tra i territori delle regioni del Centro Italia.

CENTRALIA SPA

Per quanto riguarda la società Centralia S.p.a., di recente costituzione, l’Amministrazione rappresenta che la stessa, promossa con legge regionale 30 aprile 2013, n. 7, ha come fine la realizzazione dell’infrastruttura viaria denominata "Itinerario E78 Fano-Grosseto"; per cui il mantenimento della suddetta società è necessario essendo la stessa inquadrabile nella fattispecie

136 Art.1 - l.r. n.17/99 - La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale. La società è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del Codice Civile riguardanti le società per azioni.

prevista dall'articolo 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (società pubblica di progetto). Di contro, a seguito del contraddittorio intercorso, è emerso che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 703 del 29/08/2015 ha deliberato di autorizzare il Presidente della Giunta o un suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società in oggetto per la proposta di messa in liquidazione della stessa e per la nomina, ai sensi dell'art. 29 dello statuto, del liquidatore, la determinazione dei poteri e del compenso. A tal riguardo è stato rilevato, per un verso, il venir meno di alcuni presupposti fondamentali di carattere finanziario per la costituzione della società e, per altro, l'impossibilità di dar corso, a seguito del parere negativo espresso in merito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, al contratto di disponibilità per l'affidamento dei lavori di completamento e adeguamento dell'itinerario E78 Fano-Grosseto. In occasione della adunanza pubblica è stato, altresì, rappresentata l'attivazione della procedura per il recupero delle somme versate dalla Regione Marche pari a circa € 190.000,00.

INTERPORTO SPA

La Regione Marche evidenzia come la società Interporto S.p.a. sarebbe esclusa dalle verifiche previste ai sensi della l. n. 244/2007, in quanto partecipata indirettamente. Tuttavia, a seguito delle recenti disposizioni introdotte dall'art. 1 c. 611 l. n. 190/2014, che estendono anche alle partecipate indirette l'obbligo di eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle finalità dell'ente, sono state effettuate le opportune valutazioni che ne hanno determinato il mantenimento tra le partecipate regionali; motivazione peraltro avvalorata dalle disposizioni contenute nella l. r. n. 33/2014 considerato che detta società gestisce una infrastruttura strategica per la Regione, raccordo intermodale per la circolazione delle merci tra Autostrada A14, Aeroporto Raffaello Sanzio, Porto di Ancona e linee ferroviarie Bologna - Taranto e Ancona-Roma.

12.3.1.4. Le partecipazioni da dismettere

CENTRO AGROALIMENTARE PICENO S.P.A.

Con specifico riguardo alla società Centro Agroalimentare Piceno S.p.a., l'amministrazione regionale, nel rappresentare che gli scopi statutari perseguiti da detta società non sono indispensabili al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in quanto incentrati prevalentemente sulla costruzione e gestione del Centro agroalimentare all'ingrosso, ha ritenuto opportuno deliberare l'alienazione, in tutto o in parte, della propria quota azionaria giusta atto

Giunta regionale n. 1211/2012, anche in ragione dell'orientamento degli altri soggetti detentori delle quote.

CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA S.R.L.

Medesime argomentazioni sono condivise dall'amministrazione regionale per il Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l..

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL

Con precipuo riguardo al Centro di Ecologia e Climatologia scarl, l'Amministrazione rileva come risulti difficile qualificare l'attività svolta dallo stesso (studio, ricerca e consulenza nelle materie attinenti la geofisica e l'ambiente), strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali, evidenziando comunque l'utilità delle prestazioni, rese dall'organismo a seguito di affidamenti diretti, anche agli enti che detengono le restanti quote partecipative.

BANCA POPOLARE ETICA SCPA

La Regione Marche rappresenta che la partecipazione alla Banca popolare etica scpa non assume carattere di essenzialità rispetto alle proprie finalità istituzionali, evidenziando in tal senso come l'avvenuto acquisto della partecipazione (l. r. n. 5/1998) fosse originariamente motivato dalla volontà di aderire alle finalità generali della Banca stessa, peraltro richiamate nell'articolo 1 della legge regionale di riferimento.

IMMOBILIARE REGIONE MARCHE S.R.L.

L'Amministrazione conferma il carattere di "società strumentale" dell'organismo partecipato IRMA srl ai sensi dell'articolo 13 del d. l. n. 223/2006, in quanto la stessa fornisce servizi di supporto al solo apparato amministrativo della Regione, avvalorando in tal senso quanto stabilito dalla legge istitutiva (l. r. n. 29/2005) circa l'obbligo di esclusività delle prestazioni nei confronti dell'Ente proprietario, così come previsto dalla normativa di riferimento. Ciò premesso la Regione, pur non rilevando per detta società gli obblighi di dismissione ai sensi della l. n. 244/2007, rinviene l'obbligo di soppressione con conseguente internalizzazione delle funzioni o fusione con altro organismo avente finalità compatibili, a seguito delle disposizioni dettate dal c. 611, lettera b), dell'articolo 1, della l. n. 190/2014.

A tal proposito, in riscontro ai chiarimenti richiesti in sede istruttoria, la Regione ritiene perfettamente coerente, anzi propedeutico, il proprio subentro nel contratto di leasing immobiliare, attualmente a titolarità della IRMA srl, atteso che ai sensi del c. 611 l. n. 190/2014

la stessa società potrebbe, ricadendo nel “piano di rimodulazione” degli organismi partecipati, previa modifica della legge regionale, essere oggetto di fusione con altro organismo o di potenziale dismissione. Sotto tale ultimo profilo, in vista della adunanza pubblica, l’Amministrazione ha precisato che con deliberazione approvata il 14/09/2015 la Giunta Regionale ha adottato indirizzi per la dismissione della Società in oggetto e che, contestualmente, è stato approvato l’emendamento per l’abrogazione della lettera b) dell’art. 11 c. 1 della L.R. n. 33/2014 che prevedeva il mantenimento di detta società ai sensi della L. 244/2007.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE IN ALTRE SOCIETÀ

La Regione rappresenta nel documento “Piano di razionalizzazione” che, ad eccezione dello specifico caso della società Interporto S.p.a., le restanti società partecipate, in via indiretta, saranno oggetto di specifici indirizzi gestionali volti alla dismissione delle partecipazioni, anche alla luce delle disposizioni contenute nella l. r. n. 33/2014.

12.4. I rapporti contabili tra la Regione Marche e gli organismi partecipati

Così ricostruite le problematiche relative agli assetti ordinamentali, a partire dai dati attestati nel questionario, sono stati svolti approfondimenti al fine di ricostruire, anche con riferimento agli esercizi pregressi, l’incidenza finanziaria del fenomeno nonché di verificare specifici profili di legittimità/regolarità contabile con precipuo riguardo alla c.d. riconciliazione dei debiti/crediti ed alla costituzione del fondo per perdite reiterate previsto dalla Legge di stabilità 2014.

12.4.1. I flussi finanziari in sintesi

I prospetti che seguono espongono, in forma aggregata, i dati relativi all’impegno finanziario a carico dell’amministrazione regionale, nonché le previsioni di entrata derivanti dalle partecipazioni in organismi o società partecipate, come rappresentati dalla Regione Marche nel Questionario al Bilancio di Previsione 2015:

ENTRATE DA ORGANISMI PARTECIPATI

Importi in euro

	Bilancio di previsione esercizio 2015
	Stanziamenti
Entrate da organismi partecipati per cessione di quote (previsioni)	-
Altre Entrate da organismi partecipati (previsioni)	-

SPESE VERSO ORGANISMI PARTECIPATI

Importi in euro

	Bilancio di previsione esercizio 2015
	Stanziamenti
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE C/ESERCIZIO	16.473,27
TRASFERIMENTI E ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	-
ONERI COPERTURA PERDITE	-
AUMENTO CAPITALE NON PER RIPIANO PERDITE	-
ONERI PER TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE LIQUIDAZIONE	-
ONERI PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.450.000,00
ONERI PER GARANZIE (fidejussioni, lettere patronage, altre forme)	-
ESCUSSIONI nei confronti dell'Ente delle garanzie concesse	-

(Fonte Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione – Questionario Bilancio di previsione 2015 – Sez. VIII – Organismi partecipati).

Il prospetto che segue espone i dati comunicati dalla Regione, a seguito di richieste istruttorie, afferenti gli impegni relativi ai flussi in entrata e in uscita in ordine agli anni 2013 e 2014, nonché i dati degli stanziamenti per l'esercizio 2015 aggiornati a seguito delle variazioni di bilancio approvate con l. r. nn. 15 e 16/2015:

Importi in euro

Flussi in uscita	Rendiconto esercizio 2013	Rendiconto esercizio 2014	Bilancio di previsione esercizio 2015
	Impegni	Impegni (da preconsuntivo)	Stanziamenti (post variazioni di bilancio)
Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio	2.161.375	1.405.542	230.464
Trasferimenti ed altre spese in c/capitale	88.802	-	-
Oneri copertura perdite	36.054	-	-
Aumento capitale non per ripiano perdite	3.000.000	2.216.795	2.481.744
Oneri per trasformazione, cessazione liquidazione	-	-	-
Oneri per contratti di servizio	5.577.575	9.816.916	6.330.930
Oneri per garanzie	-	-	-
Escussioni nei confronti dell'Ente delle garanzie concesse	-	-	-
Totale	10.863.806	13.439.254	9.043.138

Flussi in entrata	Rendiconto esercizio 2013	Rendiconto esercizio 2014	Bilancio di previsione esercizio 2015
Entrate da organismi partecipati per cessione di quote (previsioni)	-	-	-
Altre Entrate da organismi partecipati (previsioni)	-	2.679.724	-


(Fonte Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione – Dati forniti a seguito di richieste istruttorie aggiornati a seguito delle variazioni di bilancio approvate con l. r. n. 15 e 16/2015).

Dai dati valorizzati nel prospetto sopra riportato si rileva che i flussi finanziari complessivi verso gli organismi partecipati, tra il 2014 e il 2015, hanno subito un decremento pari al 32,71% passando da € 13.439.254 a € 9.043.138, mentre i flussi in entrata sono di € 2.679.724 per l'esercizio 2014 e pari a zero per il 2015.

Ponendo a confronto gli stanziamenti definitivi, programmati nel bilancio di previsione 2015 e gli importi relativi agli impegni degli esercizi 2014 e 2013, si rilevano:

- una contrazione dei trasferimenti in conto esercizio;
- un incremento, rispetto all'anno 2014, degli stanziamenti per aumenti di capitale;
- una significativa contrazione degli stanziamenti per contratti di servizio nel 2015 rispetto all'esercizio precedente;

significativamente evidenziati nel grafico seguente:



Attesa la valenza meramente programmatica dei dati segnalati dalla Regione per il 2015 la Sezione si riserva ogni valutazione all'esito dell'esercizio evidenziandosi come, di contro, alla stregua degli stanziamenti originari (cfr. *prospetto dati da Questionario al Bilancio di Previsione 2015*) emerge un significativo incremento dell'impegno finanziario programmato dalla Amministrazione in relazione al sistema delle partecipazioni.

Sul punto l'Amministrazione ha, peraltro, offerto in comunicazione dati di dettaglio evidenziando come l'incremento di € 7.576.664 degli stanziamenti di bilancio originari, pari ad € 1.466.473 afferisca:

- per 2,4 milioni di euro all'aumento di capitale di Aerdorica (la delibera di adesione è del 27/12/2014 giorno di approvazione in aula della proposta di legge di bilancio 2015);
- per 4 milioni di euro ad oneri gestiti tramite la società IRMA (atteso che in sede di bilancio iniziale è stato finanziato il solo onere relativo al leasing immobiliare);
- per 0,7 milioni di euro a SVIM di cui 0,5 milioni di euro per rimborso IVA non rendicontabile ai fini comunitari.

12.4.2. I dati contabili relativi ai singoli organismi partecipati

Nella tabella che segue sono esposti analiticamente i dati relativi agli stanziamenti riferiti all'esercizio 2015 (flussi in uscita) verso gli organismi partecipati come forniti in sede di istruttoria ed aggiornati a seguito delle variazioni di bilancio operate con leggi regionali nn. 15 e 16 del 2015:

Importi in euro

Flussi in uscita	AERDORICA	SVIM	IRMA	CENTRO AGROALIMENTARE PICENO	TOTALE
Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio			213.991	16.473	230.464
Trasferimenti ed altre spese in c/capitale					
Oneri copertura perdite					
Aumento capitale non per ripiano perdite	2.481.744				2.481.744
Oneri per trasformazione, cessazione liquidazione					
Oneri per contratti di servizio		740.000	5.590.930		6.330.930
Oneri per garanzie					
Escussioni nei confronti dell'Ente delle garanzie concesse					
				TOTALE	9.043.138

Nel dettaglio giova evidenziare:

- In relazione alla SVIM S.p.a. – già destinataria nell'esercizio 2012 di un contributo straordinario volto al riequilibrio della situazione finanziaria per complessivi 2.700.000,00 euro (di cui 800.000,00 euro pagati in c/competenza ed euro 1.900.000,00 in c/residui nel 2013) – è stato previsto uno stanziamento in c/oneri per contratto di servizio per un importo pari a 740.000,00 euro.

Oggetto di riscontro, in sede istruttoria, sono state le sollecitazioni formulate dal Collegio dei revisori, giusta verbale n. 10 in data 17 giugno 2015, in ordine alla necessità di una tempestiva regolarizzazione della posizione della SVIM S.p.a. nei confronti dell'Erario relativamente all'Iva, non addebitata, e conseguentemente non versata, peraltro, per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

Con successiva nota in data 23 luglio 2015 l'amministrazione regionale ha svolto circostanziate deduzioni dando compiutamente conto dell'interlocuzione avviata dalla società partecipata con l'Agenzia delle Entrate che, compulsata in forza di specifico interpello, ha concluso per l'assoggettabilità ad Iva di tutta l'attività svolta dalla SVIM, ivi compresa

quella afferente la fruizione di risorse comunitarie trasferite dalla Regione Marche al netto dell'imposta.

Con la medesima nota sono stati, altresì, offerti in comunicazione i contenuti del verbale dell'assemblea dei soci con specifico riguardo a quanto evidenziato dall'Amministratore unico circa le conseguenze economico-finanziarie della interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate sul bilancio della società (messa a bilancio per l'esercizio 2014 dell'importo dovuto negli anni precedenti per Iva non versata) e sui rapporti con l'amministrazione regionale (incremento delle risorse in relazione ai progetti in essere di circa 486.000 euro).

Sotto tale profilo la stessa Amministrazione ha rilevato che con l'articolo 19 della legge regionale 13 aprile 2015, n.16, rubricato "Modifiche delle tabelle A,B,C,D ed E allegate alla l. r. 36/2014", si è provveduto alla modifica della tabella C avente ad oggetto "Autorizzazioni di spesa per l'anno 2015", prevedendosi, tra l'altro, nell'UPB 31401 l'importo di 500.000,00 euro per oneri Iva SVIM (nella medesima UPB sono allocati 80.000,00 euro per compensi alla SVIM S.p.a. per la realizzazione di progetti finalizzati con fondi comunitari, statali e regionali).

- In relazione alla Aerdorica S.p.a., con legge regionale n. 16/2015 (Legge di variazione al bilancio 2015) l'Amministrazione ha reso disponibili le risorse per l'adesione all'aumento di capitale della società in parola per un importo pari a 2.481.744,91 euro, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1462/2014, disponendo il versamento della propria quota con successivo decreto n. 132/2015 del dirigente del Servizio infrastrutture, territorio ed energie. Analogamente nell'esercizio 2014 la Regione Marche, pur prospettando l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 56 e ss. d.lgs. 163/2006, finalizzata alla cessione della partecipazione regionale, ha aderito ad un aumento di capitale in quota parte per 1.895.045,00 euro.

Specifici approfondimenti sono stati, inoltre, svolti con riferimento agli esiti del giudizio di costituzionalità promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Marche in relazione all'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 settembre 2014, n. 22, che ha disposto l'erogazione in favore della società di un contributo di 1.100.000,00 euro asseritamente in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione.

Sul punto consta che con sentenza n. 179 depositata il 23 luglio 2015 la Corte costituzionale ha concluso per la illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Circostanziati i chiarimenti svolti dalla amministrazione regionale che, con riguardo agli esiti del cennato giudizio di costituzionalità, sia nell'ambito del contraddittorio scritto sia nel corso della adunanza pubblica, ha assicurato il pronto avvio del procedimento per la revoca del decreto ed il conseguente recupero del contributo erogato – quale atto dovuto – ed ha, altresì, prospettato di aver richiesto parere in ordine all'ammissibilità di una procedura “a sanatoria”. Parimenti, per ciò che attiene alle vicende relative al processo di privatizzazione, è stato evidenziato che la Giunta Regionale nella seduta del 7/08/2015 ha adottato la decisione di incaricare il Vice Presidente di partecipare all'Assemblea dei Soci di Aerdorica S.p.a. convocata per lo stesso giorno e di esprimere il gradimento in merito all'ingresso di Novaport Italia S.p.A. fatto salvo il perfezionamento delle procedure amministrative di competenza della Regione.

Ciò in considerazione del fatto che l'ingresso di Novaport Italia S.p.A. nei termini in cui è stato descritto dal Presidente di Aerdorica S.p.a. è indispensabile per assicurare il risanamento della società: in questa prospettiva, in occasione della adunanza pubblica, è stato sottolineato come la predetta operazione – di fatto neutra, dal punto di vista economico, per la Regione Marche – sia fondamentale per la salvaguardia di una struttura – quale lo scalo aeroportuale di Falconara Marittima – strategica per l'economia marchigiana. Sotto un profilo più propriamente economico finanziario è stato, altresì, evidenziato come gli esiti dell'esercizio 2014, pur negativi, abbiano fatto registrare un vistoso miglioramento atteso che le perdite si sono attestate in 2.900.000,00 euro a fronte dei 12.000.000,00 euro dell'esercizio 2013 e come, prudenzialmente, non siano stati previsti nel bilancio della Regione Marche flussi in entrata in relazione alla cessione della partecipazione trattandosi di procedura ancora in corso ed al vaglio dell'ENAC.

- In relazione al Centro Agroalimentare Piceno S.p.a., nonostante la già deliberata alienazione e l'inclusione della stessa tra le partecipazioni da dismettere, nel bilancio di previsione risulta allocato uno stanziamento in c/Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio per 16.473,27 euro. L'Amministrazione ha fornito chiarimenti in merito evidenziando che lo stanziamento nel bilancio di previsione 2015 di € 16.473,27 a favore del suddetto organismo fa riferimento a spese condominiali (€ 1.312,16) e canone di locazione (€ 15.161,11) da corrispondere nel corso del 2015 per affitto dei locali della sede degli Uffici decentrati della Regione.

•

A

lla stregua di riscontri officiosi è stato rilevato, altresì, un trasferimento di € 1.807.000,00

disposto, giusta art. 19 l. r. 13 aprile 2015, n. 16, in favore di I.R.MA per manutenzione ordinaria e funzionamento immobili (cfr. Tabella C recante autorizzazioni di spesa per l'anno 2015) finalizzato, secondo le prospettazioni della Amministrazione regionale, a sostenere i costi di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà regionale nonché quelli relativi alle utenze (gas, telefonia, etc.) fornite tramite convenzione CONSIP attivate da IRMA che, erroneamente pretermessi in sede di bilancio di previsione, sono stati finanziati con la variazione di cui alla l.r. n. 16/2015.

D

• el pari è stato acclarato un trasferimento di € 1.000.000,00 per il rimborso delle spese di liquidazione Ce.M.I.M. S.c.p.A. Chiesti chiarimenti sono state svolte circostanziate deduzioni ed offerta documentazione a conforto (cfr. decreto dirigenziale n. 267/503 del 13 settembre 2006) circa le vicende della liquidazione Ce.M.I.M. S.c.p.A., i rapporti tra l'Interporto e la Regione Marche e gli impegni assunti da questa. A tal riguardo è stato precisato come tutte le spese affrontate sono state rendicontate periodicamente alla Regione Marche, in maniera analitica e come con la l.r. n. 16 del 9/04/2015, nella Tabella C, UPB n. 10311 è stata prevista la somma di euro 1.000.000,00 per il rimborso spese in favore della società Interporto Marche delle spese affrontate per la liquidazione della società Ce.M.I.M. S.c.p.A.

Con riferimento ad ulteriori oneri, anche latenti, la Regione, in sede istruttoria, nel dare garanzia che i flussi contabili verso organismi partecipati sono riconducibili esclusivamente alle poste del bilancio di previsione sopra attestato e che, *medio tempore*, non sono stati effettuati conferimenti in natura, ha confermato di non prevedere, allo stato attuale, prestazioni di garanzia (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati.

12.4.3. Riconciliazione dei debiti e crediti

Specifici approfondimenti sono stati svolti in relazione alle attestazioni rese nel questionario con riferimento alla domanda volta ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla previsione di forme di consolidamento dei conti con le aziende, società e o altri organismi partecipati.

Sul punto, in coerenza con gli esiti delle verifiche svolte dalla Sezione nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2013 ed in sede di esame del bilancio preventivo 2014, l'amministrazione regionale, nell'evidenziare come le attività, volte a consentire la riconciliazione delle posizioni creditorie delle società con le proprie posizioni debitorie, avviate

nell'esercizio 2013, abbiano incontrato serie difficoltà in ragione della diversa natura delle contabilità, finanziaria ed economico-patrimoniale, adottate rispettivamente dalla Regione e dalle società, ha assicurato che, in uno alla chiusura dell'esercizio 2014, grazie all'adozione di una specifica metodologia, sarà possibile concludere detta procedura con conseguente conciliazione delle proprie posizioni creditorie con le corrispondenti posizioni debitorie degli stessi organismi partecipati, rilevate nel Rendiconto generale della Regione in termini di residui passivi e residui perenti al 31/12/2014.

A tal riguardo, ha, in particolare, rappresentato che la proposta di deliberazione di riconciliazione di tali posizioni dovrebbe poter essere redatta e presentata successivamente all'approvazione, da parte delle società, dei bilanci consuntivi al 31/12/2014: sostanzialmente in linea le deduzioni svolte in occasione dell'adunanza pubblica laddove è stato, peraltro, assicurato il coinvolgimento nella predetta procedura dell'Organo di revisione.

12.4.4. Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati

Riscontri ulteriori sono stati, parimenti, svolti in relazione alla quantificazione dell'accantonamento al fondo per perdite reiterate previsto dai commi 550 e ss. dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed attestato nel questionario al bilancio di previsione 2015 in € 4.435.304,46.

Chiesti, in particolare, chiarimenti anche al fine di verificare la congruità del fondo medesimo rispetto ai criteri fissati dall'art. 1, co. 552¹³⁷, della Legge di stabilità, la Regione Marche, nel dare atto che l'importo del fondo (€ 4.435.304,46) è stato calcolato in funzione delle indicazioni previste dalla normativa vigente, ha rappresentato che, prudenzialmente, sono stati valutati in tale prospettiva anche i dati attestati nei preconsuntivi 2014 forniti dalle società partecipate. A sostegno dell'assunto non sono stati forniti elementi di dettaglio: nondimeno, in occasione della adunanza pubblica, è stato sottolineato come l'importo sia stato, in via prudenziale,

¹³⁷ Al fine di disciplinare e neutralizzare gli effetti pregiudizievoli delle perdite sugli equilibri di bilancio il comma 552 l. n. 147/2013 prevede che, a decorrere dal 2015, gli enti partecipanti accantonino in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione che, in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

sovrastimato avendo specifico riguardo alle partecipazioni più significative (SVIM ed Aerdorica) ed evidenziandosi, peraltro, a conforto come la SVIM abbia chiuso l'esercizio con un utile.

12.5. Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)

Conformemente a quanto rappresentato in sede di esame del bilancio preventivo dell'esercizio 2014, l'amministrazione regionale ha attestato che i servizi pubblici locali gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO) sono il servizio idrico integrato (l. r. n. 30/2011) e il servizio di gestione integrata dei rifiuti (l. r. n. 24/2009 come modificata dalla l. r. n. 18/2011).

Segnatamente ai provvedimenti adottati al fine di dare attuazione ai contenuti dell'art. 3bis, c. 1, d. l. n. 138/2011, che individua nella data del 30/6/2012 il termine perentorio entro il quale le Regioni devono programmare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, ha, peraltro, evidenziato di aver adempiuto a tale obbligo con l'approvazione della legge regionale n. 24/2009.

Detta legge stabilisce, all'articolo 6¹³⁸, la territorializzazione in ambiti territoriali ottimali (ATO), facendola coincidere con i territori delle cinque Province marchigiane e prevede, all'articolo 7¹³⁹, l'istituzione delle ATA (Assemblee territoriali d'ambito) cui è affidata

¹³⁸Art.6 l. r. n. 24/2009 (Ambiti territoriali ottimali)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I singoli Comuni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono richiedere alla Regione e alle Province competenti per territorio il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è disposto tramite accordo interprovinciale, previo nulla osta adottato con deliberazione della Giunta regionale.

2 bis. La Giunta regionale, sentita l'ATA competente, può stipulare accordi per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l'inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione.

(Così modificato dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18)

¹³⁹ Art.7 l. r. n. 24/2009 (Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare:

a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA); b) l'incarico al Presidente dell'ATA dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti; c) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni; d) la disciplina dei rapporti successivi derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), compresi i rapporti di lavoro del personale.

la funzione afferente l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel proprio ambito di competenza e alle quali partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO, a seguito di stipula di apposita convenzione.

La Regione ha, peraltro, riferito che con il recente insediamento dell'ATA 4 di Fermo è stata data completa attuazione alle disposizioni contenute nella l. r. n. 24/2009, in quanto tutte le cinque Assemblee Territoriali d'Ambito sono state costituite, come compendiate nel prospetto seguente:

ATO - Ambiti territoriali ottimali	ATA - Assemblee Territoriali d'Ambito
<ul style="list-style-type: none"> • ATO 1 Marche Nord – Pesaro Urbino • ATO 2 Marche Centro – Ancona • ATO 3 Marche Centro – Macerata • ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese • ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno 	<ul style="list-style-type: none"> • ATA 1 di Pesaro Urbino • ATA 2 di Ancona • ATA 3 di Macerata • ATA 4 di Fermo • ATA 5 di Ascoli Piceno

3. L'ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell'ATO o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria; d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO; e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006; f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati; g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno; h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006; i) l'approvazione della Carta dei servizi; l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006; m) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g); n) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.

6. I Comuni appartenenti all'ATO assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

(Sostituito dall'art. 1, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 1, l.r. n. 26 marzo 2012, n. 4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, l.r. n. 18/2011, l'attribuzione all'ATA delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6, l.r. n. 18/2011, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all'effettiva attivazione del servizio di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo. Ai sensi del comma 9 dell'art. 6, l.r. n. 18/2011, fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4 della predetta legge, gli adempimenti previsti dal comma 4, lettera n), del presente articolo sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti).

L'amministrazione regionale ha rappresentato, altresì, che l'unitarietà della gestione del servizio integrato dei rifiuti si è realizzata pienamente solo nel territorio dell'ATO 3 Marche Centro Macerata in quanto l'ATA di Macerata, con atto n. 2 del 31/10/2013, ha affidato alla società COSMARI SRL, con decorrenza 1/3/2014 per l'intero territorio dell'ATO, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; relativamente ai restanti ATO ne garantisce l'attuazione, compatibilmente con le scadenze dei contratti di gestione in essere.

12.6. Conclusioni

Così ricostruiti gli esiti delle verifiche svolte e del contraddittorio intercorso il Collegio, nel dare doverosamente atto dell'impulso impresso dalla neo insediata Amministrazione allo specifico settore delle partecipazioni societarie e nel rilevare la particolare significatività dei provvedimenti assunti, peraltro in un arco temporale oltremodo contenuto, conclusivamente:

- Raccomanda una attenta riconsiderazione, sotto il profilo non solo formale, del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e l'adozione di idonei provvedimenti modificativo-sananti rispetto alle rilevate criticità evidenziando, a tal riguardo, come "l'esposizione in dettaglio dei risparmi" da conseguire si atteggi come momento centrale delle verifiche che i commi 611 e ss. dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 demandano alle amministrazioni interessate in quanto parametro della successiva "relazione sui risparmi conseguiti" e dell'ulteriore monitoraggio di competenza della Sezione regionale di controllo;
- Sollecita l'Amministrazione a dar seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. n. 22/2014 resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179/2015 rimettendo al prudente apprezzamento dell'Amministrazione stessa l'individuazione delle modalità più opportune onde procedere al doveroso e tempestivo recupero nei confronti della Aerdorica S.p.a. della somma di € 1.100.000,00;
- Raccomanda un attento monitoraggio delle procedure per la dismissione delle partecipazioni in Aerdorica S.p.a. ed in I.R.M.A. S.p.a.;
- Segnala l'opportunità di una pronta definizione della questione relativa alla posizione della SVIM S.p.a. nei confronti dell'Erario - ed oggetto di segnalazione da parte del Collegio dei revisori giusta verbale n. 10 in data 17 giugno 2015 - attese le indubbie ricadute di carattere economico-finanziario. Sotto tale profilo, nel riservare ulteriori riscontri, invita

l'amministrazione ad accertare l'incidenza della medesima questione sul bilancio regionale ed a verificare l'adeguatezza delle già prospettate misure di carattere prudenziale;

- Raccomanda la conclusione delle procedure per la conciliazione delle posizioni di debiti/credito come attestate nella contabilità regionale con quelle attestate nei documenti contabili degli organismi partecipati i cui esiti dovranno opportunamente essere condivisi dall'Organo di revisione;
- Raccomanda, da un ultimo, un costante monitoraggio in ordine al processo di attuazione della gestione del servizio integrato dei rifiuti.

13 VERIFICA DEL QUADRO PROGRAMMATICO DELLA POLITICA SANITARIA REGIONALE

Nell'ambito delle verifiche relative al Bilancio Preventivo regionale 2015, la Sezione si è soffermata su:

- Misure correttive e DEF 2015 sul settore sanitario, al fine di valutare la congruità delle previsioni;
- Attuazione del Patto della Salute 2014-2016;
- coerenza del bilancio preventivo con i risultati aggiornati dei Bilanci degli Enti del SSR e della GSA;
- eventuali osservazioni del Tavolo di verifica sui risultati 2014 del bilancio regionale;
- piano di riparto 2015.

13.1. Misure correttive e DEF 2015 sul settore sanitario

In primo luogo, è stata verificata la coerenza della programmazione sanitaria regionale con il quadro finanziario nazionale di riferimento.

Nel DEF 2015 è stata prevista una spesa sanitaria, per il 2015, in termini complessivi, pari a 111.289 milioni di Euro, sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2014, con un tasso di crescita pari allo 0,2 per cento.

Nel periodo 2016-2019, prendendo a riferimento l'anno 2015, la spesa sanitaria nel DEF è prevista in crescita ad un tasso medio annuo dell'1,9 per cento; nel medesimo arco temporale, a fronte di un PIL nominale risulta in crescita media pari al 2,9 per cento. Il rapporto fra spesa sanitaria ed il PIL si riduce, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento.

TABELLA III.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa sanitaria (*)	111.289	113.372	115.509	117.709	120.094
In % di PIL	6,8%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%

Tasso di variazione su anno precedente in %	0,2%	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%
--	------	------	------	------	------

(*) Le previsioni sono elaborate nel presupposto che il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra a carico delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 190/2014, sia pari a 2.352 milioni di Euro a decorrere dal 2015 come indicato nell'intesa Stato - Regioni del 26 febbraio 2015 e che venga disposta, con provvedimento normativo successivo, la ponderata riduzione del livello del finanziamento del SSN.

Fonte: DEF 2015 - Analisi dei principali settori di spesa

Nel paragrafo “Analisi e tendenze della finanza pubblica” del DEF 2015, è stato precisato che le previsioni della spesa sanitaria, elaborate ai fini della predisposizione del Conto delle Amministrazioni Pubbliche, sono costruite a partire dal dato della spesa sanitaria riportato nel Conto Economico Consolidato della Sanità, elaborato annualmente dall'ISTAT sulla base del nuovo sistema Europeo dei conti nazionali e regionali SEC2010. L'elaborazione del nuovo sistema contabile ha determinato modifiche dei criteri di valutazione di alcuni aggregati di contabilità nazionale, con riflessi anche sul livello della spesa sanitaria.

L'articolo 46, comma 6, del Decreto Legge n. 66 del 2014, come modificato dalla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 398 (Legge di Stabilità 2015)¹⁴⁰, ha previsto il concorso delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 milioni di Euro per ciascun anno, per gli anni 2015-2018 (750 milioni di Euro + 3.452 milioni di Euro) da definire mediante intesa in Conferenza Stato – Regioni, entro il 31 gennaio 2015.

Al predetto contributo, si aggiunge quanto previsto dal Decreto-Legge n. 95 del 2012, articolo 16, comma 2, che ha previsto una riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di Euro, a decorrere dall'anno 2015.

¹⁴⁰ Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

Art. 1, comma 398 - Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;

2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;

4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati.» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;

c) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa, sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».

Come indicato nell'Intesa Governo-Regioni n. 37/CSR del 26/02/2015, per il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015, la Conferenza ha ipotizzato la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di Euro (con riferimento alla quota di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario) e 2.352 milioni di Euro, incluse le autonomie speciali.

Le disposizioni della Legge n. 190/2014, in particolare ex art. 1, comma 398, hanno previsto, infatti, che gli ambiti di spesa sui quali intervenire, ai fini del conseguimento dell'obiettivo finanziario programmato, vengano definiti, in sede di auto-coordinamento, dalle Regioni e Province autonome, da recepire con apposita intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio 2015. In assenza di tale intesa entro il predetto termine, sono previsti meccanismi di sostituzione, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del SSN.

13.2. Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera

Di grande impatto programmatico è anche il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, che è entrato in vigore dal 19 giugno 2015, concernente il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, con relativo allegato tecnico (Allegato 1); lo schema del documento ridisegna la mappa e l'organizzazione della rete ospedaliera italiana e obbliga le Strutture sanitarie (e le Regioni) ad adeguarsi entro il 2016, ed è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 98/CSR, nell'Intesa del 05 agosto 2014, e rettificato con atto n. 198/CSR del 13 gennaio 2015.

E' stato fissato il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto, entro cui le Regioni dovranno provvedere ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati, ed effettivamente a carico del SSR, di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del Patto della Salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard, in coerenza con le risorse programmate per il SSN e nell'ambito della propria

autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei LEA, di cui al DPCM 29/11/2011 e successive modificazioni.

Tale decreto assume una notevole rilevanza programmatica per la politica sanitaria regionale.

Le Strutture Ospedaliere, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno, sono state classificate secondo livelli gerarchici di complessità, comprese quelle in cui non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto dedicati, e prevedono tre livelli a complessità crescente: di base, con un bacino d'utenza tra gli 80.000 e 150.000 abitanti; di I° livello tra 150.000 e 300.000 abitanti e di II° livello tra i 600.000 e 1.200.000 abitanti¹⁴¹.

Sono state previste le soglie minime per volumi ed esiti per le strutture ospedaliere, sia nel pubblico che nel privato accreditato, quali indicatori cogenti per il processo e la conferma degli accreditamenti e l'eventuale riconversione della rete ospedaliera regionale.

In relazione al numero dei posti letto per mille abitanti, è stato previsto un tasso di ospedalizzazione di 160 per mille abitanti, di cui il 25% dedicato ai ricoveri in day hospital (indicati anche per disciplina e specialità clinica) e all'indice di occupazione dei posti letto che si

¹⁴¹ . Classificazione delle strutture ospedaliere

2.2 I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo quanto previsto dal successivo punto 9.2.2, sono strutture dotate di sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di "Osservazione Breve Intensiva".

2.3 I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in rete h. 24 i Servizi di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, quelle cardiovascolari, lo stroke) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i Centri di II livello. Devono essere dotati, inoltre, di letti di "Osservazione Breve Intensiva" e di letti per la Terapia Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare).

2.4 I presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, sono strutture dotate di DEA di II livello. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliere universitarie, a taluni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e a Presidi di grandi dimensioni della Azienda sanitaria locale (ASL).

Tali presidi sono dotati di tutte le strutture previste per l'Ospedale di I Livello, nonché di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste nell'Ospedale di I Livello, quali a titolo indicativo, nel rispetto del criterio prevalente dei bacini di utenza di cui al successivo punto 3.: Cardiologia con emodinamica interventistica h. 24, Neurochirurgia, Cardiocirurgia e Rianimazione cardiocirurgica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, Medicina Nucleare e altre eventuali discipline di alta specialità; devono essere presenti h.24 i Servizi di Radiologia con almeno T.A.C. ed Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale. Nelle regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti, con uno scostamento del 6%, l'attivazione o la conferma dei presidi ospedalieri di II livello è subordinata alla stipula di un accordo di programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti in modo da garantire il rispetto del valore soglia del bacino di utenza sopra indicato. Tale accordo interregionale va stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

dovrà attestare sul valore tendenziale del 90%, con una durata di degenza per i ricoveri ordinari inferiore mediamente ai 7 giorni.

Le Strutture private, a partire dal 1 gennaio 2017, non potranno più essere accreditate con meno di 60 letti per acuti, ad eccezione di quelle monospecialistiche che saranno oggetto di valutazioni delle singole Regioni.

Per le Strutture accreditate, già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non raggiungono la soglia dei 60 posti accreditati per acuti, sono favoriti processi di riconversione o fusione anche con altre Strutture, anche se dislocate in siti diversi all'interno della stessa Regione, attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico ai fini dell'accREDITamento, da realizzarsi entro il 30 settembre 2016, in modo da consentirne la piena operatività a partire dal 1° gennaio 2017, così da superare la soglia minima per l'accREDITamento. In ogni caso, a partire dal 1° luglio 2015, non potranno essere più sottoscritti contratti con Strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti per acuti che non sono state interessate dalle aggregazioni di cui al precedente periodo.

Con il Decreto sono stati anche rimodulati gli standard di qualità per i singoli presidi basati sulla clinical governance, dalla gestione del rischio clinico alla formazione del personale e alla valutazione della qualità delle cure; sono stati ridefiniti gli standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali dei presidi e quelli specifici per le alte specialità.

Per quanto riguarda la “rete” ospedaliera, è stata prevista l'articolazione in 10 reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale (reti infarto, ictus, traumatologia, neonatologia e punti nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatria, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare).

Sono state fornite precise indicazioni per le reti cosiddette “tempo-dipendenti”, ovvero laddove il fattore tempo è fondamentale per la riuscita degli interventi: rete per l'emergenza cardiologica (infarto), rete per il trauma e standard dei Centri per il trattamento di pazienti con politrauma, rete per l'ictus.

E' stata prevista una nuova rete d'emergenza. Sono stati ridefiniti i criteri per l'intera rete dell'emergenza-urgenza, dal 118, ai punti di primo intervento, fino alla definizione dei diversi tipi di Pronto soccorso sia per bacini di utenza che per tipologia geografica del sito, prevedendo indicazioni specifiche per le sedi ospedaliere in zone particolarmente disagiate. Individuati i diversi livelli di DEA (1° livello “Spoke” e 2° livello “Hub”) ed i rapporti con la continuità assistenziale.

Nell'ambito del processo di integrazione Ospedale-Territorio, per garantire la continuità delle cure e dell'assistenza, è stato previsto l'Ospedale di Comunità al quale è affidato il compito di "interfacciarsi" con l'Ospedale ordinario per la presa in carico di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano del ricovero per impedimenti di varia natura (logistici o familiari) ad essere erogate a casa del paziente. Questi Ospedali saranno gestiti da personale infermieristico, avranno dai 15 ai 20 posti letto e l'assistenza medica sarà assicurata da medici di Medicina Generale o pediatri o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN, secondo criteri definiti al livello regionale. A livello gestionale, questi Ospedali faranno capo ai Distretti sanitari, che assicureranno anche le necessarie consulenze specialistiche.

Si rileva che, con DGR n. 541 del 15/07/2015, la Regione Marche ha recepito il Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (G.U. Serie Generale n. 127 del 4-6-2015), stabilendo il termine del 31.12.2015 per l'adeguamento agli standard indicati in tale Regolamento.

La Regione Marche ha rappresentato, nella sopra citata Deliberazione, che, sulla base delle bozze del Decreto ora emanato e del Patto per la Salute 2012-2014, ha già adottato numerose scelte riorganizzative e di razionalizzazione coerenti con gli standard che ora si impongono all'attuazione da parte delle Regioni: sia in termini di bacini di utenza (da calcolare per le case di cura come già calcolato per i presidi unici di Area vasta ASUR), sia in termini di volumi minimi e di appropriatezza, di numero dei posti letto, di strutture complesse e semplici, di riorganizzazione dei piccoli ospedali, della rete dell'emergenza territoriale, delle reti delle strutture residenziali.

In particolare, nella DGR è stato evidenziato quanto segue:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 95/12, convertito, con modifiche, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei posti letto, il tasso di posti letto per mille abitanti, già fissato dal Patto per la Salute 2010-2012, all'art. 6, nel limite del 4 per mille dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, di cui 3,3 destinato agli acuti, nonché recepito nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con Deliberazione n. 38 del 16/12/2011, è stato

portato al 3,7 per mille abitanti, "nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio";

- con DGR n. 1696 del 03/12/2012, la Regione Marche ha approvato la direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'attuazione del DL n. 95/2012, concernente le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;
- lo stretto rapporto tra Regione e Aziende Sanitarie che ha portato all'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, all'applicazione anticipata di tre anni rispetto ad altre Regioni della spending review, alla riorganizzazione dei Distretti Sanitari (DGR 1403/2012), dell'Area ATL ASUR (DGR n. 2 del 09/01/2013), dei Presidi Ospedalieri unici di Area Vasta (DGR 478 del 03/04/2013), alla riduzione del numero di Strutture complesse e semplici degli Enti del SSR (DGR 551/2013), alla riduzione dei posti letto al 3,7 per mille abitanti - riconversione piccoli Ospedali in Case della Salute (DGR 735 del 20/05/2013), alla riorganizzazione dislocazione e tipologia Potes (DGR 920/2013), alla centralizzazione in ASUR delle Centrali Operative 118 (DGR 1200/2013), alla istituzione dei Punti di Primo Intervento Territoriale (L.R. 17 del 9/07/2013), all'adozione degli standard assistenziali residenzialità e semiresidenzialità, anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale (DGR 1011 del 09/07/2013), al riordino delle reti cliniche ospedaliere (DGR 1345 del 30/09/2013), alle linee guida per l'organizzazione delle Case della Salute (DGR 452 del 14/04/2014), alla riorganizzazione della rete per le gravi cerebro lesioni acquisite e relativi standard assistenziali (DGR 696 del 9/6/2014), al recepimento Intesa Governo-Regioni del 25/07/2012 "Le cure palliative e terapia del dolore" (DGR 767 del 4/6/2014), alle Linee guida per l'organizzazione delle cure domiciliari (DGR 791 del 30/06/2014), alle Linee di indirizzo per la definizione della rete regionale di cure palliative (DGR 846 del 12/7/2014), all'attivazione Sistema Trasporto Assistito Materno e Sistema Trasporto di Emergenza Neonatale - STAM e STEN (DGR 847 del 12/07/2014), alla regolamentazione cure intermedie (DGR 960 del 04/08/2014), alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei PDTA e Piani Integrati di Cura-PIC (DGR 1286 del 17/11/2014).
- con DGR n. 1219 del 27/10/2014, sono state apportate modifiche alla Deliberazione n. 1345 del 30/09/2013, concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche, e alla Deliberazione n. 551 del 17/04/2013, concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR;

- in merito alle strutture multispecialistiche private accreditate, a seguito di specifici contenziosi da parte di singole Case di cura, avverso la DGR n. 735/2013, con gli accordi approvati con DGR n. 280 del 10/03/2014 e con DGR n. 1291 del 17/11/2014 è stata ribadita la volontà di procedere alla riorganizzazione del sistema di offerta degli erogatori privati in coerenza con quanto già realizzato per la rete ospedaliera pubblica. La Regione Marche si è impegnata a favorire e regolare la riorganizzazione, con l'obiettivo di consentire a tutte le attuali strutture multispecialistiche contrattualizzate con il SSR di far parte della nuova organizzazione, nel rispetto comunque dei limiti già applicati al sistema pubblico riguardo alla riduzione della frammentazione delle sedi di erogazione delle prestazioni per acuti, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, una riqualificazione dell'offerta conseguente alla revisione della committenza, garantendo in ogni caso di non superare il tetto del 3.7 per mille abitanti;
Al momento dell'adozione della DGR 735/2013, la Regione Marche ha specificato che non erano ancora stati introdotti per le strutture private accreditate i vincoli riferiti al numero minimo di posti letto necessari per consentire l'accreditamento ed il convenzionamento delle strutture stesse, di cui al nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 — 2016, approvato dall' Intesa Stato Regioni in data 10 luglio 2014, rep. atti n. 82/CSR, nonché dalle Intese Stato Regioni, rep. n. 98/CSR del 05/08/2014 e rep. atti n. 198/CSR del 15/01/2015, ed ora disposti dal Regolamento di cui al D.M.S. 02/04/2015, n. 70;
- con DGR n. 288 del 09/04/2015, in attesa della pubblicazione del predetto "Regolamento sugli standard ospedalieri" e facendo salve le eventuali modifiche sopravvenute, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle Case di cura multispecialistiche private accreditate della Regione Marche", ed è stato dato incarico al Dirigente del Servizio Sanità di ricercare, seguendo tali Linee di indirizzo, ipotesi di intesa sulla riorganizzazione con i privati accreditati e convenzionati, anche attraverso l'Associazione AIOP;
- con DGR n. 559 del 15/07/2015, come riferito dalla Regione Marche con nota del 15/09/2015, è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e le Case di cura multispecialistiche private accreditate della Regione Marche aderenti ad AIOP, sulla

riorganizzazione ai sensi del Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015 n. 70 (G.U. n. 127 del 4.06.2015)¹⁴²;

- al fine di dare compiuta attuazione, in tempi brevi, al Regolamento di che trattasi, approvato con D.M. n. 70/2015, la Regione ha provveduto a richiedere ai Dirigenti di tutte le Posizioni di Funzione, dell'ARS e del Servizio Sanità, competenti nelle specifiche materie per le quali il Regolamento detta prescrizioni, un puntuale esame dei contenuti da confrontare con le numerose Deliberazioni già assunte dalla stessa Regione, e di individuare le eventuali modificazioni e/o integrazioni necessarie per assicurare la completa coerenza delle richiamate Deliberazioni regionali alla nuova normativa.

13.3. Attuazione del Patto della Salute 2014-2016

Altro elemento qualificante la programmazione sanitaria regionale, è l'attuazione del Patto della Salute 2014-2016.

Nell'Intesa Stato-Regioni n. 37/CSR del 26/02/2015, in attuazione della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Patto della Salute 2014-2016 (Intesa Governo-Regioni n. 82/CSR del 10 luglio 2014), alla lettera E), la Conferenza ha stabilito il termine del 31 marzo 2015 entro cui Governo, Regioni e Province Autonome, previo accordo da

¹⁴² Lo schema di accordo sopra citato, illustrato all'allegato A della DGR n. 559/2015, prevede l'impegno, da parte delle strutture multispecialistiche interessate, a ritirare i contenziosi in essere e ad avviare un progetto di riorganizzazione del sistema di offerta degli erogatori privati.

Tale progetto riorganizzativo prevede sia la riconversione delle strutture non conformi ai requisiti minimi di legge, sia la realizzazione di progetti di rete su base Area Vasta (Area Vasta 2, Area Vasta 3 ed Area Vasta 4/5), un riordino di posti letto, nel rispetto del vincolo di 3,7 posti letto per mille abitanti su scala regionale, e una ripartizione dei budget storici.

La riconversione interessa le strutture "Villa Serena" e "Casa di cura Marchetti", che non possiedono il requisito minimo dei 40 posti letto e che, quindi, non sarebbero in grado di contrattare con il SSR, dal 1 gennaio 2017. Queste ultime verranno trasformate da strutture per acuti a strutture per post acuti/riabilitazione e residenzialità.

I progetti di rete prevedono invece che le strutture private, interessate dall'accordo, si impegnino ad associarsi, nella forma della "Rete di Impresa" (ai sensi della L. 9 aprile 2009 n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.), denominata "Case di Cura delle Marche", alla quale aderiranno 3 sub Reti di Area Vasta: Rete di impresa "Case di Cura della AV2" (Villa Igea e Villa Serena), Rete impresa "Case di Cura della AV3" (Villa dei Pini e Casa di Cura Marchetti) e "Rete impresa Case di Cura Area Vasta 4/5" (Case di Cura Villa Verde, Villa San Marco, Villa Anna e Stella Maris).

Ai fini dei rapporti con Regione ed Asur, le strutture private si obbligano a garantire il proprio impegno nei confronti della committenza, nel rispetto:

- delle "reti cliniche" (DGRM nn. 1345/2013 e 1219/2014 e s.m.i.);
- dei volumi minimi del programma nazionale esiti;
- degli obiettivi di recupero della mobilità passiva ospedaliera e della specialistica ambulatoriale;
- di abbattimento delle liste di attesa, in particolare della specialistica ambulatoriale;
- della committenza specifica da parte di Asur.

La Regione Marche si è impegnata ad avviare il procedimento amministrativo di aggiornamento della DGR n. 735/2013 per tutte le strutture aderenti alla riorganizzazione suindicate, nel rispetto degli standard di cui alla normativa richiamata e del mantenimento dei livelli occupazionali all'interno delle sub-reti che compongono rete d'impresa "Case di Cura Marche".

sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, avrebbero dovuto individuare misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale e procedere, altresì, al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all'attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014. La stessa disposizione ha previsto che le Regioni e le Province Autonome potranno conseguire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, alternative rispetto a quelle individuate dalla citata Intesa che avrebbe dovuto essere approvata entro il 31/03/2015 (rinviata più volte dalla Conferenza Stato-Regioni), ferma restando la garanzia del raggiungimento dell'equilibrio di Bilancio del proprio Servizio Sanitario Regionale, assicurando, in ogni caso, economie non inferiori a 2,352 milioni di Euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall'art. 1, comma 556, della Legge n. 190/2014¹⁴³.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 02/07/2015, ha sancito l'Intesa concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale (di cui alla lettera E dell'Intesa n. 37/CSR del 26 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Patto della Salute, di cui all'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014.

Con l'Intesa è stato confermato il taglio del FSN 2015, fissato dal Patto per la Salute 2014-2016 (Intesa Governo-Regioni n. 82/CSR del 10/07/2014) in Euro 2,352 miliardi.

La proposta ha previsto risparmi legati ai seguenti settori:

- rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi e dei dispositivi medici;
- riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale;
- riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza;
- applicazione dei nuovi standard ospedalieri;
- manovre sulla Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera (introduzione di un elenco prezzi di riferimento, relativi al rimborso massimo da parte del SSN dei medicinali terapeuticamente

¹⁴³ Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

Art. 1, comma 556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.

assimilabili; riforma della disciplina di definizione del prezzo dei medicinali biotecnologici dopo la scadenza brevettuale; altre misure).

La Regione, con nota del 15/09/2015, ha riferito di aver recepito alcune misure di razionalizzazione ed efficientamento, individuate nell'Intesa Stato – Regioni rep. n. 113/CSR del 02/07/2015, con DGR n. 665 del 07/08/2015, concernente la “Definizione degli obiettivi sanitari per gli Enti del SSR per l’anno 2015”, e con DGR n. 666 del 07/08/2015¹⁴⁴, riguardante la valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti del SSR.

In attuazione della sopra citata Intesa, con DGR n. 665/2015 sono stati assegnati ai Direttori generali degli Enti del SSR ed al Direttore del DIRMT gli obiettivi sanitari (contenuti agli allegati A e B).

L'allegato A di tale delibera illustra gli obiettivi sanitari in senso stretto, rappresentati da indicatori inerenti a prestazioni ed adempimenti, prevalentemente a carattere informativo¹⁴⁵, definiti nel rispetto dei LEA, dei vincoli programmatori nazionali e sulla base delle attività programmatiche di rilievo per la sanità regionale e monitorati dal Ministero della Salute sia per la parte economica che per la parte sanitaria¹⁴⁶.

Gli obiettivi di natura economico contabile, indicati invece nell'allegato B, sono più attinenti ai budget degli enti del SSR, e scaturiscono dalle modifiche apportate, a seguito dell’emanazione della citata Intesa Governo - Regioni n. 113/CSR del 02/07/2015, alla DGR n. 1440/2015, di autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015, come integrata dalla DGR n. 346/2015¹⁴⁷.

Le modifiche più rilevanti hanno riguardato: gli investimenti, l’acquisto di beni e servizi, la spesa per il personale del SSR.

Con DGR n. 666/2015, la Regione Marche ha invece approvato i criteri per la valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti sanitari e dal Direttore del DIRMT, in

¹⁴⁴ In particolare, la DGR n. 666 del 07/08/2015 ha ad oggetto: “Art. 3bis, comma 5 del D. Lgs. n. 502/92 – Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 – Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell’ASUR, dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2015”.

¹⁴⁵ L'allegato A espone tali obiettivi suddivisi per aree, quali: “Area ass. ospedaliera, emergenza – urgenza”, DIRMT, “Flussi e adempimenti”, “Prevenzione”, “Farmaceutica”, “Area investimenti, beni e servizi”.

¹⁴⁶ Tali obiettivi sanitari soddisfano pertanto adempimenti previsti dalla normativa vigente, cui gli enti del SSR sono tenuti ad ottemperare, coerentemente con le disposizioni stabilite dal MEF, dal Ministero della Salute e dalla Regione. Il mancato rispetto degli adempimenti verso il livello centrale nazionale comporterebbe, infatti, una decurtazione della quota di riparto del FSN fino al 3% dell'importo spettante alla Regione, con la conseguente minore disponibilità di risorse per l'intero sistema sanitario.

¹⁴⁷ Con DGR n. 346/2015, la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti del SSR e del DIRMT, autorizzata con DGR n. 1440/2015, è stata integrata con modifiche riguardanti: la definizione della quota di risorse correnti da destinare agli investimenti e l’assegnazione di costi gestionali per € 1,5 mln per ulteriori progettualità.

relazione agli obiettivi di budget assegnati dalla Giunta regionale con la DGR n. 665/2015 precitata¹⁴⁸.

13.4. Acquisto di beni e servizi

In particolare, per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi, è stata prevista la rinegoziazione dei contratti di acquisto in essere, compresi i contratti di concessione di costruzione e gestione, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, per garantire un abbattimento su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere.

Il risparmio previsto è pari a 788 milioni nel 2015, 795 milioni nel 2016 e 799 milioni nel 2017.

La Regione Marche, come attestato con nota del 15/09/2015, ha recepito tale disposizione con DGR n. 665/2015, allegato B, nella quale si stabilisce che gli Enti del SSR ed il DIRMT siano tenuti a rimodulare i propri budget prevedendo il contenimento dei costi per "Beni e Servizi" per un totale di Euro 5.485.959, relativo all'ultimo quadrimestre 2015¹⁴⁹.

13.5. Dispositivi medici

Per i dispositivi medici è stata analogamente prevista la rinegoziazione dei contratti, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti

¹⁴⁸ I criteri di valutazione, approvati dalla Giunta regionale, con il supporto tecnico del Comitato di controllo interno e di valutazione, sono esposti negli allegati A (per gli obiettivi di carattere economico) e B (per gli obiettivi di carattere sanitario) della DGR in questione.

¹⁴⁹ L'Intesa Governo Regioni rep. n. 113/CSR del 2/7/2015 ha individuato il settore relativo ai "Beni e Servizi" (punto A), tra gli ambiti sanitari su cui operare un efficientamento della spesa sanitaria, disponendo, in particolare, che gli Enti del SSR garantiscano un abbattimento, su base annua, del 5 % del valore complessivo dei contratti in essere, mediante la rinegoziazione con i fornitori dei contratti di beni e servizi in essere. La distribuzione delle economie derivanti da tali interventi viene illustrata nella seguente tabella dell'allegato B alla DGR n. 665/2015:

	Bilancio 2014 (da Mod. CE)	Rinegoziazione contratti di acquisto dei Beni e Servizi (-5% costi 2014)	Obiettivo 2015 riduzione dei costi dei Beni e Servizi
ASUR	215.929.391	10.796.47h	3.598.823
AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA	58.032.726	2.901.636	967.212
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	35.308.128	1.765.406	588.469
INRCA - POR MARCHE	19.887.324	994.366	331.455
TOTALE	329.157.569	16.457.878	5.485.959

nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, ma non è stata indicata una percentuale media di sconto, fermo restando il tetto di spesa del 4,4% sul FSN. E' stata poi individuata la previsione di tetti di spesa regionali, fermo restando quello nazionale, da fissare coerentemente con la composizione pubblico privata dell'offerta, secondo modalità da definirsi nell'ambito di un tavolo tecnico Stato Regioni.

E' stato previsto che le Aziende produttrici di dispositivi medici dovranno concorrere, fin dal 2015, in proporzione all'incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa, al ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto programmato, in misura del 40% per il 2015, del 45% nel 2016 e del 50% nel 2017.

Sempre in tema di dispositivi medici, è stato valutato anche il possibile impatto (senza però quantificarlo) che deriverà dall'obbligatorietà per gli Enti della P.A. di fatturazione elettronica in vigore dal 31 marzo 2015. Le fatture elettroniche consentiranno di rilevare il codice di repertorio, la quantità ed il prezzo dei dispositivi medici venduti agli enti del SSN.

Per monitorare il flusso della fatturazione, diventerà operativo presso il Ministero della Salute, l'osservatorio prezzi dei dispositivi medici per il supporto ed il monitoraggio delle stazioni appaltanti, con il compito di controllare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti da ANAC o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Sistema informativo e statistico del SSN.

Il risparmio previsto è pari a 550 milioni nel 2015, 792 milioni nel 2016 e 918 milioni nel 2017.

13.6. Riduzione delle prestazioni specialistiche di assistenza ambulatoriale

E' stato previsto che, con decreto ministeriale da adottare d'Intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto legislativo, in attuazione della richiamata intesa, saranno individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriata.

Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni saranno poste a totale carico dell'assistito. All'atto della prescrizione, il medico dovrà riportare al lato della prestazione prescritta l'indicazione della condizione di erogabilità o indicazione prioritaria.

Gli Enti del SSN cureranno l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori, nonché i controlli obbligatori. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto una prestazione senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'Ente del SSN, dopo aver richiesto al medico le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, adotterà i provvedimenti di competenza, applicando nei confronti del medico dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio nel rispetto delle procedure previste dal contratto nazionale e nei confronti del medico convenzionato con il Ssn una riduzione della quota variabile mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento.

Sono previste sanzioni anche per il Direttore Generale di Asl o Ospedale che non abbia applicato le misure penalizzanti ai medici da valutare al momento della verifica dei risultati di gestione.

In relazione a questi interventi, le Regioni saranno poi tenute a ridefinire i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Per l'anno 2015, le Regioni o gli Enti del SSN dovranno rideterminare il valore degli stessi contratti, assicurando un abbattimento medio dell'1% del valore dei contratti in essere, sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2014.

Il risparmio previsto è pari a 106 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

13.7. Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatelyzza

E' previsto un altro decreto ministeriale, sempre entro 30 giorni dall'intesa, che individuerà i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, alla tipologia di casistica potenzialmente inappropriata.

Per i ricoveri clinicamente inappropriati ordinari e diurni, identificati a livello regionale, è prevista una riduzione pari al 50% della tariffa fissata dalla Regione, ovvero, se di importo minore, è prevista l'applicazione della tariffa media fissata dalla stessa Regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. Per tutti i ricoveri clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria per i ricoveri ordinari e diurni, è stata ridotta del 60% per le giornate oltre-soglia.

Il risparmio previsto è pari a 89 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

13.8. Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata

Dall'applicazione dei nuovi standard, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", su cui è stata acquisita l'Intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 5 agosto 2014, e, in particolare, dall'incremento previsto del tasso di occupazione dei posti letto, dalla riduzione della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, si prevedono incrementi di produttività del Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso ed in una riduzione degli oneri connessi all'assistenza ospedaliera erogata dalle Strutture accreditate, pubbliche e private, con un risparmio previsto di 130 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

13.9. Taglio case di cura con meno di 40 posti letto

E' previsto anche l'azzeramento dei ricoveri in strutture convenzionate con meno di 40 posti letto (destinate alla chiusura in base ai nuovi standard fatta eccezione per le cliniche monospecialistiche), con un risparmio previsto di 12 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

13.10. Risparmi indiretti relativi alla spesa per il personale

Altri risparmi sono previsti sulla spesa per il personale, a seguito della riduzione di strutture complesse e di strutture semplici, conseguente al riordino della rete ospedaliera con la conseguente riduzione degli incarichi di struttura semplice e complessa, a cui sono associate specifiche voci retributive che a normativa vigente confluirebbero nei Fondi della contrattazione integrativa. Le risorse relative al trattamento accessorio liberate a seguito delle

riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, non concorrerebbero inoltre all'ammontare complessivo dei fondi destinati annualmente al trattamento accessorio.

Il risparmio previsto è pari a 68 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

La Regione Marche, come attestato con nota del 15/09/2015, è intervenuta in tale settore con DGR n. 665/2015, allegato B, stabilendo che, per l'anno 2015, sia garantita la copertura del turnover del personale a tempo indeterminato per tutte le figure professionali legate, direttamente o indirettamente, all'assistenza in coerenza con il piano di riorganizzazione dell'attività degli enti del SSR in atto.

La spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e dell'art. 27 della L.R. 4 dicembre 2014 n. 33, rimane vincolata al rispetto del limite massimo di riduzione della spesa del 50% rispetto al 2009, ferma restando la possibilità di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei LEA¹⁵⁰.

Gli Enti del SSR dovranno inoltre provvedere alla riduzione delle strutture complesse e semplici, entro il 31/12/2015, secondo gli Standard del Comitato Lea, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1219/2014, allegato B.

13.11. Risparmi relativi alla riduzione della Centrale operativa del 118

Si prevede anche la riduzione progressiva del numero delle Centrali operative 118, sempre in seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Il risparmio derivante da tale riduzione non è stato ancora quantificato.

13.12. Farmaceutica territoriale ed ospedaliera

Con l'Intesa, si prevede l'introduzione dei prezzi di riferimento nel prontuario farmaceutico. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA dovrà provvedere alla ridefinizione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale prevedendo l'introduzione di prezzi di riferimento relativi al

¹⁵⁰ L'aggregato di spesa considerato, ai fini della verifica del rispetto del limite di legge sopra citato, deve essere calcolato senza tener conto delle spese per contratti di lavoro flessibile finanziate, parzialmente ovvero interamente, da fondi comunitari o di privati.

rimborso massimo da parte del SSN di medicinali terapeuticamente assimilabili, sia a brevetto scaduto che ancora coperti da brevetto.

All'Aifa viene dato il potere di rinegoziare in ribasso con le aziende farmaceutiche il prezzo di un medicinale biotecnologico all'indomani della sua scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, in assenza di una concomitante negoziazione del prezzo per un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile.

Sempre all'Aifa è affidato il potere di rinegoziare con le aziende farmaceutiche in riduzione il prezzo di un medicinale soggetto a rimborsabilità condizionata (payment-by-result, risk-cost-sharing, success fee) dopo almeno due anni di commercializzazione, quando i benefici rilevati nell'ambito dei Registri di monitoraggio Aifa siano inferiori rispetto a quelli attesi e certificati.

Il complesso delle suddette misure dovrebbe comportare un risparmio annuo di almeno 500 milioni di Euro che non sono però conteggiati ai fini del raggiungimento dei 2,352 miliardi di risparmi complessivi della manovra.

In conseguenza dell'abbassamento del Fondo sanitario 2015 di 2,352 miliardi è stato infine calcolato l'impatto di tale riduzione sull'ammontare delle risorse destinate alla farmaceutica territoriale ed ospedaliera.

Fermi restando i vigenti tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera (pari rispettivamente all'11,35% ed al 3,5%), i livelli di spesa programmati diminuiranno di circa 308 milioni di Euro.

Il Governo e le Regioni hanno inoltre convenuto di istituire presso il Ministero della Salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di AIFA che, tenuto anche conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2015, inclusa quella per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.190, predisponga entro il 30 settembre 2015 una proposta di revisione delle norme relative al governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative al meccanismo di pay-back di cui all'articolo 15 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel rispetto degli equilibri programmati per il settore sanitario. La suddetta proposta costituirà oggetto di apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da approvare entro il 10 ottobre 2015.

13.13. Risparmi sugli investimenti già programmati

Le Regioni si sono impegnate, con riferimento ai cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, a rivedere la programmazione degli investimenti già programmati per il 2015 e non ancora effettuati, al fine di assicurare economie non inferiori a 300 mln di Euro nel rispetto dei Lea. Per questo la Conferenza delle Regioni dovrà darne informazione al Tavolo di verifica degli adempimenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa.

La Regione Marche, con DGR n. 665/2015, in attuazione della sopra citata Intesa 113/CSR del 02/07/2015, ed in attesa di una puntuale definizione del livello di finanziamento del SSN per l'anno 2015, e del relativo impatto sugli investimenti regionali, ha stimato di dover ridefinire, nell'ambito di un'economia complessiva di circa 9 mln di euro, la quota di contributi in conto esercizio da destinare agli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, in un importo pari ad € 47.250.000,00¹⁵¹ (€ 37.800.000,00 di finanziamento 2015, pari all'80% del valore degli acquisti).

Pertanto, gli stessi sono stati autorizzati a realizzare:

- investimenti, non effettuati nel 2014, per € 19.261.518,04;
- nuovi investimenti 2015 per € 27.988.481,96, assegnata a ciascun Ente in modo proporzionale, rispetto al totale delle richieste effettuate.

13.14. Rideterminazione del fondo sanitario 2015/2016 e possibilità per le Regioni di adottare misure di risparmio alternative

L'Intesa prende poi atto della riduzione, a decorrere dal 2015 (e calcolata fino al 2016), di 2,352 miliardi del Fondo sanitario, prevedendo anche la possibilità che le Regioni possano raggiungere

¹⁵¹ Nell'allegato B alla DGR n. 665/2015, si precisa che, a fronte di richieste iniziali da parte degli Enti del SSR, pari a € 84.187.572,70, sono stati autorizzati investimenti, secondo la suddivisione illustrata nella tabella che segue:

	Investimenti non effettuati nel 2014	Richiesta nuovi investimenti 2015	Totale richieste 2015	Investimenti autorizzati 2015	di cui nuovi investimenti	Finanziamento 2015 (pari all'80% del valore)
	1	2	3=1+2	4	5	6=4*0,8
ASUR	9.685.678,00	35.877.167,00	45.562.845,00	25.151.694,63	15.466.016,63	20.121.355,71
A.O.U. Ospedali Riuniti	827.116,76	25.844.364,96	26.671.481,72	11.968.168,63	11.141.051,87	9.574.534,90
A.O. Ospedali Riuniti	6.472.823,28	537.000,00	7.009.823,28	6.704.314,55	231.491,27	5.363.451,64
INRCA	2.275.900,00	2.667.522,70	4.943.422,70	3.425.822,19	1.149.922,19	2.740.657,75
TOTALE	19.261.518,04	64.926.054,66	84.187.572,70	47.250.000,00	27.988.481,96	37.800.000,00

Gli Enti del SSR dovranno rimodulare la programmazione degli investimenti 2015 coerentemente con il nuovo importo autorizzato, dandone informativa al Servizio Sanità entro il 30 agosto 2015. Tale comunicazione dovrà prevedere, nel caso di sostituzione o acquisto di grandi tecnologie (TAC, RM, PET, acceleratori lineari...) di rilevante impatto economico, la valutazione economica dei costi/benefici, anche sotto il profilo gestionale.

gli obiettivi di risparmio con misure alternative a quelle contemplate dall'Intesa. Il Fondo sanitario scende così a 109,715 miliardi e a 113,097 miliardi per il 2016.

13.15. Nuove misure per la governance del sistema sanitario

Governo e Regioni hanno convenuto sulla necessità di introdurre anche nuove misure di governance per garantire maggiore efficienza al sistema sanitario da considerare nell'ambito del lavoro di spending review in atto da parte del Governo, ed in particolare:

- 1) riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi ed economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici);
- 2) individuazione e utilizzo di indicatori standard relativi alla gestione degli immobili, strumentali e non, delle aziende sanitarie pubbliche;
- 3) valutazione e valorizzazione delle esperienze ed iniziative in ambito di servizi sovra-aziendali, allo scopo di diffondere rapidamente ed efficacemente le migliori pratiche;
- 4) valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di competenza nazionale in materia di stesura dei capitolati per l'acquisizione di beni e servizi.

13.16. Medicina difensiva

E' stata infine posta attenzione sul tema della responsabilità civile e penale dei professionisti della salute, in modo da favorire l'appropriatezza prescrittiva e limitare gli effetti della medicina difensiva.

14 VERIFICHE SULLA COERENZA DEI DATI CONTABILI

Il Patto per la Salute 2014-2016 ha fissato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, per l'anno 2015, in Euro 112,06 miliardi.

Il Fondo Sanitario Regionale 2015 complessivo è stato stimato in Euro 2,886 miliardi, ipotizzando la stessa percentuale di accesso al FSN dell'anno 2014.

L'Organo di revisione ha attestato che, poiché il finanziamento sanitario ordinario corrente, all'atto di approvazione del Bilancio preventivo della Regione, non risultava ancora definito, tale finanziamento è stato stimato, in sede di formazione del Bilancio 2015, per un importo pari a Euro 2.919.041.175, comprensivo di:

- Euro 2.766.114.768 relativi al Fondo sanitario indistinto (ante mobilità e al netto delle entrate proprie);
- Euro 104.082.335 per entrate per la mobilità attiva;
- Euro 48.844.072 relativi alle quote vincolate del Fondo sanitario.

Con riferimento al valore complessivo delle risorse relative al finanziamento sanitario, considerato nel Bilancio preventivo, le stesse sono state determinate in coerenza con la stima triennale del Fondo sanitario regionale, di cui alla DGR n. 1439/2014.

In particolare, la quota del Fondo sanitario indistinto è stata stimata applicando la quota di accesso 2014 (pari al 2,60%) al Fondo Nazionale 2015 previsto dal Patto per la Salute 2014-2016, ridotto prudenzialmente di 2 miliardi prevedendo un impatto sulla Sanità delle manovre nazionali.

La tabella di cui al punto 8.9.1, sotto riportata, compilata dall'Organo di revisione, illustra i dati di competenza del Bilancio di Previsione regionale per l'esercizio 2015, per la parte relativa alla Sanità.

Bilancio di previsione 2015			
Entrate	Importi in Euro	Spesa	Importi in Euro
Finanziamento sanitario ordinario corrente	2.919.041.175	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	2.886.182.382
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	17.212.624	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	71.417
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso	0	Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	0
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	0	Spesa per investimenti in ambito sanitario	50.000.000
- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	0	- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	0

Dal momento che lo stesso Patto per la Salute 2014-2016 condiziona il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato a "eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico", nelle more della definizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale, con DGR n. 1440 del 23/12/2014, ha autorizzato gli Enti del SSR alla gestione provvisoria dei Bilanci Economici Preventivi, in base alla quale è stato consentito lo svolgimento delle sole attività istituzionali, nei limiti del tetto di spesa relativo ai costi gestionali del budget 2014, ridotti dell'0,5%.

In particolare, il totale dei costi gestionali autorizzati per l'anno 2015 è stato pari a Euro 2.909.224.206,00 ed è stato calcolato riducendo prudenzialmente dello 0,5% il valore dei costi gestionali assegnato con il Budget definitivo 2014 (per un valore di Euro 13.820.429,00).

La stessa Delibera stabilisce che la copertura di tali costi deve essere garantita dagli Enti del SSR con lo stesso livello di entrate proprie, di cui alla Delibera di assegnazione del Budget 2014.

L'importo complessivo è stato così suddiviso:

- Euro 2.270.977.948,00 all'ASUR;
- Euro 361.703.993,00 all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 211.810.910,00 all'Azienda Ospedaliera Marche Nord;
- Euro 64.731.355,00 all'INRCA.

Sempre con DGR 1440/2014 è stata rinviata, ad atto successivo, la definizione del tetto di spesa autorizzato per gli investimenti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Con DGR n. 346/2015 la Giunta regionale ha integrato la citata DGR n. 1440/2014, autorizzando per gli Enti del SSR un incremento dei costi gestionali di 1,5 milioni di Euro per la realizzazione di ulteriori progettualità e la quota di Euro 45 milioni finalizzata agli investimenti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (nel Bilancio di previsione 2014 l'importo autorizzato era pari a Euro 28,2 milioni).

Pertanto, l'importo complessivo dei costi gestionali autorizzati è stato così ridefinito:

- Euro 2.271.557.948,00 all'ASUR;
- Euro 362.003.993,00 all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 212.190.910,00 all'Azienda Ospedaliera Marche Nord;
- Euro 64.971.355,00 all'INRCA.

Gli Enti indicati all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, sono stati compresi nella deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla gestione provvisoria.

La Regione Marche, con nota del 12/06/2015, ha riferito che, applicando al FSN 2015 la quota di accesso 2014, la stima del FSR complessivo è prevista in riduzione di circa Euro 10,8 milioni rispetto al 2014.

Con successiva nota del 21/07/2015, la Regione ha rappresentato che tale riduzione del FSR è stata determinata come di seguito specificato.

“Il nuovo Patto per la salute prevede per il triennio 2014-2016 un finanziamento sanitario, a cui concorre lo Stato, rispettivamente, di Euro 109.928.000.000, 112.062.000.000 e 115.444.000.000 (art. 1).

Per l'anno 2015 si prevedeva pertanto un incremento delle risorse rispetto al 2014 dell'1,9% (pari a Euro 2.134.000.000).

L'intesa definitiva Stato-Regioni del 2/7/2015 ha ridotto il finanziamento 2015 di Euro 2.352.000.000, definendo il finanziamento sanitario a cui concorre lo Stato per l'anno 2015 pari a Euro 109,7 miliardi. Rispetto al 2014 il finanziamento registra una riduzione di circa lo 0,2% (-218 milioni di Euro).

	Anno 2014	Anno 2015
Fondo Sanitario Nazionale complessivo	109.928.000.000	112.062.000.000
Fondo Sanitario Regionale complessivo	2.810.913.147	2.865.480.579
Manovre di razionalizzazione di cui all'Intesa del 02/07/15		-2.352.000.000
Fondo Sanitario Nazionale complessivo ridefinito	109.928.000.000	109.710.000.000
Fondo Sanitario Regionale complessivo	2.810.913.147	2.800.116.562
% FSR sul FSN	2,6%	2,6%

Fonte Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie

Da tale tabella si evidenzia la riduzione del FSR dal 2014 al 2015, per l'importo di 10,8 mln di Euro.

La Sezione ha provveduto a verificare le risorse assegnate agli Enti del SSR per l'esercizio 2015, con DGR n. 1440/2015, come integrata dalla DGR n. 346/2015 di autorizzazione alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci preventivi, rispetto al Budget definitivo per l'esercizio 2014, con i seguenti esiti:

TOTALE COSTI DA BUDGET ASSEGNATO PER L'ANNO 2014 (DGRM N. 1439/2014) ED AUTORIZZATO PER LA GESTIONE PROVVISORIA 2015 DEGLI ENTI DEL SSR (DGR N. 1440/2014 E DGR N. 346/2015)

Enti del SSR	Risorse per gli Enti del SSR da Budget definitivo 2014 (DGRM n. 1439/2014)	Stanziamenti di Bilancio 2015 (Budget provvisorio da DGRM n. 1440/2014 e DGRM 346/2015)	Percentuale
ASUR Marche	2.299.290.595	2.295.657.916	-0,16%
AOU Ospedali Riuniti Ancona e DIRMT	369.395.607	374.444.549	1,37%
AOR Marche Nord	216.561.858	217.613.912	0,49%
INRCA – Sezionale Marche – Gestione ordinaria	65.978.044	68.007.829	3,08%
TOTALE COSTI	2.951.226.104	2.955.724.206	0,15%

Le risorse stanziare dalla Regione a favore degli Enti del SSR, per la gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci preventivi dell'anno 2015, risultano in linea con il budget assegnato per l'anno 2014, con un incremento pari ad € 4.498.102 (+0,15%).

La Regione Marche, con nota del 12/06/2015 ha riferito che complessivamente, al momento, gli Enti del SSR hanno un tetto di spesa autorizzato di circa Euro 4,5 milioni superiore al Bilancio di previsione 2014 e che i maggiori costi autorizzati agli Enti del SSR, a fronte di una riduzione delle risorse disponibili, non pregiudicano il mantenimento dell'equilibrio economico complessivo dal momento che la programmazione 2014, di cui ai Bilanci preventivi degli Enti del SSR, ha trattenuto in GSA Euro 67,8 milioni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.

Ad integrazione della precedente nota, la Regione Marche, in data 16/07/2015, ha trasmesso le seguenti tabelle concernenti i costi autorizzati agli Enti del SSR.

	ENTI DEL SSR			
	Bilancio Previsione 2014 (DGR 1439/2014)	DGR 1440/2014	DGR 346/2015	BDGT Provvisorio aggiornato
	a	b	c	d=b+c
Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.764.085.836	2.750.265.407	1.500.000	2.751.765.407
Mobilità passiva extraregionale	150.844.840	150.844.840		150.844.840
Costi relativi alle quote vincolate	8.113.959	8.113.959		8.113.959
Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	28.181.468		45.000.000	45.000.000
TOTALE COSTI AUTORIZZATI	2.951.226.103	2.909.224.206	46.500.000	2.955.724.206

Fonte Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie

La tabella successiva riporta la suddivisione del totale costi autorizzati per singolo Ente del SSR.

	ASUR				AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT				AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD				INRCA - POR MARCHE			
	Bilancio Previsione 2014 (DGR 1439/2014)	DGR 1440/2014	DGR 346/2015	BDGT Provvisorio	Bilancio Previsione 2014 (DGR 1439/2014)	DGR 1440/2014	DGR 346/2015	BDGT Provvisorio	Bilancio Previsione 2014 (DGR 1439/2014)	DGR 1440/2014	DGR 346/2015	BDGT Provvisorio	Bilancio Previsione 2014 (DGR 1439/2014)	DGR 1440/2014	DGR 346/2015	BDGT Provvisorio
Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	2.123.758.299	2.113.139.507	580.000	2.113.719.507	362.700.306	360.886.804	300.000	361.186.804	212.607.032	211.543.997	380.000	211.923.997	65.020.200	64.695.099	240.000	64.935.099
Mobilità passiva extraregionale	150.844.840	150.844.840		150.844.840	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Costi relativi alle quote vincolate	6.993.600	6.993.600		6.993.600	817.189	817.189		817.189	266.913	266.913		266.913	36.257	36.257		36.257
Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	17.693.855		24.099.968	24.099.968	5.878.112		12.440.556	12.440.556	3.687.913		5.423.002	5.423.002	921.588		3.036.474	3.036.474
TOTALE COSTI AUTORIZZATI	2.299.290.594	2.270.977.948	24.679.968	2.295.657.916	369.395.607	361.703.993	12.740.556	374.444.549	216.561.858	211.810.910	5.803.002	217.613.912	65.978.044	64.731.355	3.276.474	68.007.829

14.1. Verifica sulla coerenza delle risultanze contabili del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - anno 2015

Ulteriore elemento di verifica dell'attendibilità può desumersi dai risultati rilevati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

L'ultimo verbale del Tavolo di verifica degli adempimenti, trasmesso il 24/04/2015, è relativo alla riunione con la Regione Marche tenutasi il 17/03/2015, per la verifica del IV trimestre 2014.

Il verbale rileva che: *“La Regione Marche presenta a IV trimestre 2014 un avanzo di 69,105 mln di Euro. Essendo presente un avanzo non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 77, della legge n. 191/2009”*.

In particolare, da tale verbale, si rileva che il Tavolo tecnico ha proceduto all'esame del risultato di gestione, attestando che il modello CE, trasmesso al Nuovo sistema informativo sanitario dalla Regione Marche (al netto della voce AA0080), presenta un avanzo di 74,724 mln di Euro.

Il Tavolo, nelle more della rettifica regionale, ha proceduto alla rettifica della maggior iscrizione sul Fondo vincolato pari a 0,054 mln di Euro.

Ha proceduto, altresì, alla rettifica dell'iscrizione a sopravvenienza attiva della posta di finanziamento vincolato pregresso che non può comportare effetti positivi sul risultato di gestione per 4,789 mln di Euro.

Inoltre, il Tavolo ha rilevato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, la presenza di Aziende in utile al IV trimestre 2013, per complessivi 3,258 mln di Euro. Pertanto, il risultato di gestione è stato rettificato di tale utile.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Tavolo tecnico ha accertato che il risultato di gestione, prima delle coperture, presenta un avanzo di 66,623 mln di Euro e, dopo le coperture, presenta un avanzo di 69,105 mln di Euro.

Ha, infine, rilevato che la Regione ha preordinato risorse aggiuntive per 2,482 mln di Euro.

	Riunione del 17 marzo 2015 – IV trimestre 2014
Risultato di gestione – CE consolidato regionale (al netto entrata AA0080)	74,724
Rettifica iscrizioni sul Fondo vincolato	-0,054
Rettifica sopravvenienza attiva	-4,789
Somma risultato di gestione aziende in utile	-3,258
Risultato di gestione rideterminato	66,623
Coperture iscritte nella voce AA0080	2,482
Totale risultato di gestione dopo coperture	69,105

La Regione Marche, con nota del 16/07/2015, ha precisato che il conto economico consuntivo 2014 della GSA ha recepito le indicazioni riportate nel verbale del Tavolo di verifica degli Adempimenti, relativo alla riunione del 17/3/2015.

Tenuto conto delle risorse del Fondo sanitario assegnate agli Enti del SSR, dei costi della GSA, l'utile d'esercizio della GSA è pari a Euro 62.267.711,00, come evidenziato dal modello CE 000 consuntivo 2014, inserito nel sistema informativo del Ministero della Salute NSIS.

14.2. Approvazione dei Bilanci delle Aziende e della GSA 2014, nonché del Bilancio consolidato 2014

A seguito di richiesta di questa Sezione di trasmissione di dati aggiornati e definitivi sui risultati degli Enti del SSR, la Regione, con nota del 12/06/2015, ha attestato che con DGR n. 421 del 13/5/2015 sono state emanate le disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i..

Gli Enti del SSR hanno proceduto all'adozione dei Bilanci d'esercizio 2014, rispettivamente con:

- ASUR: Determina del Direttore Generale n. 365 del 20/05/2015, da cui risulta un risultato dell'esercizio 2014 pari ad Euro 101.542,65;
- A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: Determina del Direttore Generale n. 246 del 20/05/2015, da cui risulta un utile di esercizio pari ad Euro 88.173;

- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord: Determina del Direttore Generale n. 330 del 20/05/2015, da cui risulta un utile di esercizio 2014, pari ad Euro 30.916,41 ad incremento del Patrimonio Netto a riserva;
- INRCA: Determina del Direttore Generale n. 200 del 26/05/2015, da cui risulta una perdita d'esercizio pari ad Euro 1.785.502,30.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996, ha approvato i Bilanci d'esercizio degli Enti del SSR, con le seguenti Deliberazioni:

- ASUR: DGR n. 532 del 6/7/2015;
- AOU Ospedali riuniti di Ancona: DGR n. 557 del 15/7/2015;
- AO Marche Nord: DGR n. 538 del 15/7/2015;
- INRCA: DGR n. 560 del 15/7/2015.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, circa la contabilizzazione degli accertamenti e degli impegni dell'intero importo del Fondo sanitario nel corso dell'esercizio, la Regione ha precisato che:

- sono state accertate nel Bilancio regionale 2014 le risorse del Fondo sanitario indistinto per Euro 2.862.838.405,00 (comprehensive della quota premiale e della mobilità attiva, coerentemente con le Intese n. 173/CSR del 4/12/2014 e n. 174/CSR del 4/12/2014);
- sono state impegnate nel Bilancio regionale 2014 le risorse del Fondo sanitario indistinto per Euro 2.861.860.283,62 (riservandosi la possibilità di modificare le assegnazioni agli Enti in base alle disposizioni a redazione del Bilancio d'esercizio 2014), allocando a provento della GSA, ai sensi dell'art. 29, lett. i), D. Lgs. n. 118/2011, la somma di Euro 978.121,38, corrispondente alle economie di spesa dei capitoli assegnati alla stessa;
- sono state accertate ed impegnate nel Bilancio regionale 2014 le risorse relative al finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per Euro 40.613.961,00 (coerentemente con l'Intesa n. 172/CSR del 04/12/2014);
- sono state accertate ed impegnate nel Bilancio regionale 2014 le risorse relative alle altre quote vincolate del Fondo sanitario per Euro 11.481.782,55 (secondo gli importi comunicati dal Coordinamento delle Regioni con mail del 26/11/2014).

A seguito delle successive comunicazioni del Coordinamento delle Regioni, pervenute nel 2015 (a rettifica dei valori comunicati nel 2014, in base alle Intese che venivano nel frattempo adottate), sono state apportate le necessarie modifiche al Bilancio 2014 (con riferimento agli accertamenti)

e al Bilancio 2015 (con riferimento agli impegni). Tali modifiche garantiranno un valore complessivo relativo alle altre quote vincolate 2014 di Euro 11.401.608,09.

Il Tavolo degli adempimenti, nel verbale del 17/03/2015, ha preso atto che: *“le iscrizioni relative al Fondo sanitario indistinto 2014, riportate nel modello CE sono in linea con quanto previsto dal riparto 2014 e trovano coerenza con le iscrizioni operate sul Bilancio regionale 2014”* e che *“le iscrizioni relative al FSN vincolato 2014 non trovano coerenza con le iscrizioni operate sul Bilancio regionale 2014. Rileva che le iscrizioni operate sul modello CE differiscono per 0,054 mln di Euro da quelle contenute nell’ultima comunicazione ministeriale in merito e sulle quali la Regione si è impegnata ad effettuare le relative variazioni sul Bilancio 2015 che saranno recepite in sede di chiusura del Bilancio 2014 degli Enti del SSR”*.

In merito alla non corretta iscrizione dell’importo del Fondo vincolato, la Regione, con nota del 21/07/2015, ha riferito che *“al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 (le risorse del fondo devono essere accertate ed impegnate entro l’anno in corso), sono state accertate ed impegnate nel Bilancio regionale 2014 le quote vincolate sulla base di quanto comunicato dal Coordinamento regionale, in assenza di Intese definitive sul riparto delle stesse (le quote vincolate per la Regione Marche, per l’anno 2014, comunicate dal Coordinamento regionale, ammontano complessivamente a Euro 52.095.743,55).*

A seguito di Intese siglate nei primi mesi dell’anno 2015, il valore del finanziamento sanitario vincolato definitivo è pari a Euro 52.015.569.

Di seguito si riportano gli atti volti ad adeguare i dati del Bilancio regionale alle intese intervenute all’inizio del 2015:

- *relativamente alla quota vincolata della fibrosi cistica, con decreto n. 32/RAO del 2/1/2015, è stato integrato di Euro 28.824,54 l’impegno 2014 a favore dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;*
- *relativamente alla quota vincolata OPG, è stato assunto un nuovo accertamento di Euro 18,711,00 sul capitolo 20121007 e, con decreto n. 4/AST del 2/7/2015, è stato integrato di Euro 18.711,00 l’impegno 2014 a favore dell’ASUR;*
- *relativamente all’assistenza ai cittadini stranieri extracomunitari, con DG n. 421/2015, è stato indicato all’ASUR di registrare nel proprio bilancio un contributo pari a Euro 829.720,00 (valore della proposta di riparto 2013);*

Considerate le ulteriori registrazioni 2015, il finanziamento sanitario vincolato accertato ed impegnato nel Bilancio regionale risulta pari ad Euro 52.015.569.”

Le registrazioni sopra citate sono illustrate nella tabella, di seguito riportata e trasmessa al Tavolo di monitoraggio degli adempimenti che ha attestato il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 118/2011 nell'incontro del 14 luglio scorso (al momento non è disponibile il verbale).

CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)								
DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti		DENOMINAZIONE CAPITOLO		Impegni		Residui al 31.12.2014
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo	CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo	
20121001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1 - COMMI 34 E 34BIS - LEGGE 662/06	2014	40.613.961,00	52824122	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 - COMMI 34 E 34BIS - LEGGE 662/96 - ANNO 2014	2014	40.613.961,00	40.613.961,00
20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA - L.N. 244/2007	2014	2.559.222,00	52824122	SPESE PER INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA - L.244/2007- ANNO 2014	2014	2.559.222,00	2.559.222,00
20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (art. 8 d. lgs. 230/99)	2014	106.000,00	52824123	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (art. 8 d. lgs. 230/99) - ANNO 2014-	2014	106.000,00	106.000,00
20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS. 368/99)	2014	1.133.426,55	52824124	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2014-	2014	1.133.426,55	1.133.426,55
20121005	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA -	2014	142.837,54	52824125	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993) - ANNO 2014-	2014/2015	142.837,54	114.013,00
20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	2014	953.551,00	52824126	SPESE PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2014	2014	953.551,00	953.551,00
20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE -	2014/2015	829.720,00	52824127	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L. 6.3.1998, N.40 - ANNO 2014	2014/2015	829.720,00	957.430,00
20121008	ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990	2014	1.274.222,00	52824128	SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990 - ANNO 2014-	2014	1.274.222,00	1.274.222,00
20121009	ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI	2014	92.198,00	52824129	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - LEGGE 126/1980 E N. 463/1980 L.31/86 - L.433/93 - ANNO 2014	2014	92.198,00	92.198,00
20121021	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - ANNO 2013	2014/2015	934.182,00	52824134	SPESE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - ANNO 2014	2014/2015	934.182,00	915.471,00
20121022	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D. LGS. 109/2012 - ANNO 2013	2014	3.376.249,00	52824135	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D. LGS. 109/2012 - ANNO 2014	2014	3.376.249,00	3.376.249,00
Totale			52.015.569,09				52.015.569,09	52.095.743,55

Fonte Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie

La Regione Marche, con nota del 23/07/2015, ha rappresentato che la modifica, relativa all'adeguamento delle iscrizioni relative al FSN vincolato 2014 nel modello CE IV trimestre 2014 (inserito nel portale NSIS in data 15/02/2015), che differivano per 0,054 milioni di Euro da quelle contenute nell'ultima comunicazione ministeriale del 3/3/2015, è stata apportata come da richiesta, secondo le indicazioni del Tavolo di verifica degli adempimenti (verbale del 17/3/2015). A tal fine, la Regione ha allegato alla nota il modello CE 2014, con l'evidenza del valore modificato:

voce AA0050 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato: Euro 52.015.000)

La Regione Marche, con nota del 16/07/2015, ha precisato che, in relazione alla convocazione delle riunioni del Tavolo di verifica degli adempimenti del 14 e 15 luglio 2015, riguardanti l'esame del conto consuntivo e dello stato patrimoniale 2014, la Regione Veneto, in qualità di coordinamento tecnico delle Regioni, ha richiesto, con nota prot. 277816 del 06/07/2015, di limitare l'analisi da parte del Tavolo alle partite del conto economico, al fine di verificare il rispetto dell'equilibrio della gestione 2014, posticipando le verifiche relative ai conti patrimoniali al mese di settembre. La richiesta è stata dettata da motivi assolutamente contingenti che hanno prolungato i tempi di chiusura contabile sia da parte degli enti del SSR, che da parte delle Regioni.

Pertanto, al fine di allineare la procedura per l'adozione del Bilancio d'esercizio della GSA e del consolidato SSR con quella delle altre Regioni, la Regione Marche ha ritenuto opportuno posticipare l'adozione degli stessi Bilanci al mese di settembre, e comunque entro la convocazione del Tavolo di verifica degli adempimenti.

14.3. Rispetto degli obblighi di pubblicazione del Bilancio consolidato

Il Bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale deve essere approvato dalla Giunta regionale.

L'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR da parte della Giunta regionale avviene successivamente all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo sanitario indistinto, attraverso apposita Intesa Governo-Regioni. Negli ultimi anni, tuttavia, tali Intese sono state formalizzate solo alla fine dell'anno di riferimento.

La Sezione ha verificato che il Bilancio preventivo economico annuale consolidato non è stato pubblicato sul sito Internet della Regione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011¹⁵², in quanto, come già osservato in precedenza, tale documento viene approvato solo successivamente all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo sanitario indistinto, attraverso apposita Intesa Governo-Regione. In ogni caso, è stata pubblicata sul sito della

¹⁵² Art. 32 - D.Lgs. 118/2011 - Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
comma 5 - La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2, dell'articolo 19, e il bilancio preventivo economico annuale consolidato, di cui al comma 4, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione.

Regione la DGRM n. 1440/2014, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria dei Bilanci economici preventivi degli Enti del SSR per l'anno 2014.

14.4. Verifica sulla coerenza tra Bilancio preventivo economico annuale redatto dai singoli Enti del Servizio Sanitario e Bilancio regionale

Per valutare l'attendibilità dei dati contabili preventivi del SSR, è utile effettuare un confronto con i singoli Bilanci degli Enti del SSR.

I Bilanci di previsione degli Enti del SSR sono soggetti al controllo e all'approvazione da parte della Giunta Regionale. Nelle more della definizione del Bilancio preventivo 2015, gli Enti del SSR hanno provveduto a predisporre il Modello CE preventivo, in coerenza con la DGR n. 1440/2014, relativa all'autorizzazione alla gestione provvisoria.

Il Collegio Sindacale ha attestato che è stata verificata la coerenza del Bilancio preventivo economico annuale redatto dai singoli Enti del Servizio Sanitario con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

14.5. Verifiche sulla struttura del bilancio

Come attestato dall'Organo di revisione, il Bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011¹⁵³, è articolato in capitoli tali da garantire, nella Sezione delle entrate, separata evidenza delle seguenti grandezze:

¹⁵³ Art.20 del D.Lgs. 118/2011 - Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

comma 1 - Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario progressivo;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

- a) Finanziamento sanitario ordinario corrente;
- b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente; Finanziamento regionale del disavanzo pregresso;
- c) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67/1988¹⁵⁴.

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

¹⁵⁴ L. 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

Art. 20. 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

- a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
- b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
- d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
- e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
- f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
- g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
- h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
- i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500

Analogamente, anche per la Sezione delle spese, nel bilancio preventivo della Regione, l'articolazione in capitoli è tale da garantire la separata evidenza delle seguenti grandezze:

- a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back*;
- b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA;
- c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67/1988.

14.6. Perimetrazione di entrate e spese sanitarie

L'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dispone che "nell'ambito del Bilancio regionale, le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel Bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio in corso".

A tal fine esso dispone che "le Regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione

miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988.

di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze ..." elencando, a seguire, la suddivisione delle entrate e delle spese come da previsione della stessa norma.

La Regione, con nota del 12/06/2015, ha attestato che, con la L.R. n. 33/2014 "Assestamento del Bilancio 2014", la perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie è stata completata mediante l'assegnazione di apposita codifica per i capitoli afferenti alla Sanità.

Ha, altresì, attestato che la perimetrazione dei capitoli sanità è soggetta ad aggiornamento continuo nel caso di istituzione di nuovi capitoli afferenti la sanità nel corso dell'esercizio e a verifiche periodiche in fase di Assestamento del Bilancio.

La Regione con nota del 21/07/2015, ha trasmesso il prospetto dei capitoli di bilancio relativi al perimetro Sanità (cfr. allegato A).

La Regione Marche ha, altresì, rappresentato, con nota del 23/07/2015 che, nel 2014, a seguito di un approfondimento e di un confronto con le altre Regioni, è stata completata la perimetrazione della sanità con l'inclusione di capitoli relativi alla UPB 52829 "Finanziamento aggiuntivo regionale al SSR — Corrente".

15 VERIFICHE SULLA GESTIONE SANITARIA

15.1. Disavanzo sanitario pregresso

L'Organo di revisione ha attestato che le perdite registrate dagli Enti del SSR fino al 2006 sono state interamente coperte ed i relativi contributi completamente liquidati. Ha, inoltre, evidenziato che dal 2007 gli Enti del SSR sono in equilibrio economico. L'importo non comprende i disavanzi pregressi relativi ai presidi di altre Regioni dell'INRCA, coperti dalla Regione Marche con le DGR n. 456/2013, n. 531/2013 e n. 664/2013.

15.2. Verifiche relative ai disavanzi dell'Inrca

A seguito dei controlli effettuati sui bilanci dell'INRCA¹⁵⁵, questa Sezione ha verificato che non sono ancora del tutto definite le criticità connesse alle perdite pregresse iscritte nella gestione liquidatoria dell'Istituto.

Come stabilito dall'art. 10 della L.R. 4 dicembre 2014, n. 33 "Assestamento del bilancio 2014", che ha modificato l'art. 30 della L.R. 27 novembre 2012 n. 37, la scadenza della gestione liquidatoria, dapprima fissata in 72 mesi dall'approvazione del Piano di liquidazione, è stata prorogata di ulteriori 6 mesi, con termine posticipato al 31/12/2014.

Il Collegio Sindacale aveva sollecitato la soluzione di tale situazione¹⁵⁶ già in sede di Relazione al Bilancio della Gestione liquidatoria, adottato con Determina n. 1/COML del 28/05/2014 ed approvato dalla Regione Marche con DGR n. 893 del 21/07/2014, limitatamente al sezionale Marche.

Tenuto conto dei contenziosi pendenti dell'INRCA, la Sezione ha chiesto aggiornamenti in merito agli ultimi sviluppi relativi all'accordo con la Regione Calabria per il presidio di Cosenza, nonché sull'attuazione degli accordi transattivi con la Regione Lazio e sugli ultimi sviluppi del contenzioso con la Regione Sardegna, con particolare riferimento alla gestione liquidatoria.

¹⁵⁵ Si veda a tal proposito la Relazione per la Parifica del Rendiconto regionale 2013, allegata alla Delibera n. 55/2014/PARI, pagg. 428-429.

¹⁵⁶ Si veda verbale di Collegio sindacale n. 126 del 04/07/2014, nel quale: "...il Collegio Sindacale: essendo scaduti i termini di proroga- per la gestione liquidatoria, in data 23 Giugno 2014, invita l'Istituto ad addivenire in tempi rapidi ad una definizione della problematica con la Regione Marche".

L'Istituto, con nota di risposta del 17/03/2015, resa congiuntamente al Collegio Sindacale, ha riferito che l'accordo transattivo, con allegato piano di razionalizzazione e sviluppo, già allegati in precedenti relazioni, era stato sostanzialmente approvato da parte dei competenti organi tecnici della Regione Calabria, spiegando altresì che l'attuale situazione di stallo, non ancora completamente risolta, è interamente dovuta alla dinamica politico istituzionale della Regione medesima¹⁵⁷.

L'Istituto ha, altresì, riferito che elementi sintomatici di tale situazione sono rappresentati dal Decreto n. 82 del 04.11.2014, con il quale sono state ripianate interamente le perdite d'esercizio 2012.

Rimane attualmente in sospeso la questione legata alla restituzione di circa 3 milioni di Euro rivendicata dalla Regione Lazio. L'accordo sottoscritto in data 20/12/2012 prevedeva, oltre alla dismissione del Presidio con chiusura fissata al 31/12/2012, il pagamento di 15,5 milioni di Euro,

¹⁵⁷ La Regione, con nota del 25/06/2015, in merito agli aggiornamenti relativi alle trattative con la Regione Calabria sul disavanzo pregresso dell'INRCA ed agli sviluppi del contenzioso con le altre Regioni, a seguito del contributo fornito dall'INRCA, ha chiarito quanto segue.

Come noto, dal 2012 sono in corso le trattative per la risoluzione delle problematiche legate allo squilibrio finanziario ed economico del presidio ospedaliero di ricerca di Cosenza, dovuto alla mancata erogazione per cassa di quanto necessario per il funzionamento dello stesso presidio.

Nel verbale della Commissione Salute del 5/12/2012 la Regione Calabria ha confermato la volontà di mantenere il presidio di Cosenza e di pervenire alla sottoscrizione di un accordo circa la ricognizione delle partite creditorie vantate dall'Istituto nei confronti della stessa Regione.

A conferma di tale volontà, con nota prot. 183884 del 31/5/2013, la Regione Calabria ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro misto presso il Dipartimento Tutela della salute, avente lo scopo di elaborare un'ipotesi di riorganizzazione del Por INRCA di Cosenza.

Successivamente si sono svolti diversi incontri tra gli organi regionali e quelli aziendali (21/3/2013, 21/6/2013, 11/7/2013, 15/10/2013 e 21/3/2014), che hanno condotto la trattativa alla sua fase conclusiva.

L'ultimo incontro, al quale hanno partecipato la Regione Calabria, la Regione Marche e l'INRCA, è stato considerato decisivo in ordine alla definizione dei punti sopracitati, addivenendo alla condivisione di una bozza di accordo, da sottoporre quanto prima alla sottoscrizione dei soggetti preposti, con la quale sostanzialmente si è stabilito quanto segue in ordine all'aspetto economico-finanziario:

la Regione Calabria, a fronte dell'entità delle perdite pregresse maturate dal 1997 al 2012, pari a Euro 26.237.283, si impegna a corrispondere all'INRCA, a titolo transattivo, la somma di Euro 9.000.000 a saldo, stralcio, transazione e chiusura tombale di tutte le posizioni tra INRCA e Regione Calabria. Inoltre, in aggiunta a quanto sopra, si impegna a corrispondere ulteriori somme, pari a Euro 7.497.971,06;

il Por INRCA di Cosenza continua l'erogazione di tutte le prestazioni e di tutti i servizi secondo le modalità concordate nel Piano di razionalizzazione e sviluppo allegato all'accordo, salvo il caso in cui nei prossimi anni intervengano ulteriori diversi elementi che richiedano una modifica dello stesso, comunque da concordare tra le parti;

il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in servizio nel Por INRCA di Cosenza al momento della stipula dell'accordo è a tutti gli effetti da considerare personale del Servizio sanitario della Regione Calabria. Pertanto, lo stesso personale è soggetto a tutte le normative (turnover, piani di rientro, ecc.) che potranno interessare il Sistema sanitario regionale, ivi compresi i meccanismi di trasferimento di mobilità interaziendale interna al Servizio sanitario regionale.

Sono sopraggiunte, poi, vicissitudini della Regione Calabria legate a nomine e incarichi di governo e politici, che, di fatto, hanno rallentato i tempi per la sottoscrizione di detto accordo.

La nomina del Commissario regionale alla Sanità è stata fatta solo lo scorso 20 marzo, ed è stato nominato il nuovo Direttore del Servizio Salute appena la settimana scorsa. Ora che l'assetto istituzionale è completo, si potrà riavviare il percorso per giungere alla sua conclusione, anche tenendo conto che (i) il precedente Dirigente al Servizio Salute è rimasto comunque all'interno del Servizio salute con un ruolo di vice, (ii) il sub Commissario, già presente da quattro anni e quindi a conoscenza di tutta la trattativa, si è sempre espresso in maniera favorevole in merito all'accordo transattivo, (iii) i funzionari addetti al bilancio hanno assicurato che le cifre oggetto di transazione sono già state appositamente accantonate nell'ambito delle disponibilità della Regione Calabria.

a fronte di 21.685.630, entro il 30 aprile 2013, pena il pagamento dell'intera somma. La Regione Lazio ha provveduto ad erogare 17.614.089 Euro, in data 15/07/2013, di cui la parte versata in più, e rivendicata dalla stessa Regione, la Regione Marche non ritiene dovuta in quanto pagata con 2,5 mesi di ritardo dalla scadenza prefissata.

Per quanto riguarda l'alienazione dell'immobile, al momento sono andate deserte le due aste pubbliche bandite allo scopo, mentre le ulteriori procedure di vendita sono state sospese, in attesa di comprendere le evoluzioni del mercato immobiliare.

Con riferimento alla Regione Sardegna, il Presidio di Cagliari, dismesso dal 31/12/2012, è stato l'unico che nel corso dell'ultimo tavolo ministeriale non ha mai manifestato volontà a transare, rimandando la soluzione al Giudice incaricato.

Per quanto riguarda lo stato del contenzioso con la suddetta Regione, a febbraio 2013, l'INRCA ha già provveduto a presentare ricorso in appello, RG n. 651/2013, la cui udienza è fissata, per la precisazione delle conclusioni, al 10/04/2018. L'Istituto ha inoltre provveduto (con Determina n. 114/DGEN del 22/03/2013) a presentare un'ulteriore causa verso la Regione Sardegna, per il periodo 2005-2012 per un valore complessivo di 15.851 mln di Euro, la cui prima udienza per la precisazione delle conclusioni era fissata al 13 maggio 2015.

L'Istituto è al momento in trattativa con l'Asl di Cagliari per una vendita ratealizzata dell'immobile.

La Regione, con nota del 15/09/2015, ha riferito che, nel mese di agosto 2015, l'Istituto ha incassato un credito dalla Regione Toscana, pari ad € 4.906.340,00, con il quale è stato possibile ridurre l'anticipazione di cassa ad € 797.622, alla data del 31/08/2015.

15.3. Spesa per investimenti in edilizia sanitaria

La spesa per investimenti in edilizia sanitaria viene finanziata nel modo di seguito esposto.

Le linee di finanziamento presenti nel bilancio regionale riguardano i seguenti ambiti: art. 20 Legge n. 67/1988, Libera professione, fondi PAR FAS 2007-2013, interventi post sisma, programma art. 71 Legge n. 448/1998 – P.A.U.AN, programma Hospice.

In tale ambito, il ruolo della Regione è:

- programmare gli interventi relativi sia alle strutture che alle tecnologie;
- assegnare alle Aziende destinatarie le risorse finanziarie, statali o regionali, individuate per la realizzazione delle opere programmate.

Nell'ambito della maggior parte dei programmi di finanziamento (art. 20 L. n. 67/88, Libera professione, interventi post sisma), spetta alla Giunta regionale individuare gli interventi da porre in essere.

Spetta invece alla P.F. "Edilizia sanitaria ed ospedaliera" dell'Agenzia Regionale Sanitaria approvare i progetti appaltabili, le eventuali varianti in corso d'opera e l'utilizzo di ribassi d'asta ed economie.

La medesima struttura provvede, inoltre, all'espletamento delle seguenti attività:

- gestione diretta di alcuni appalti, relativi ad interventi di particolare interesse strategico regionale, finanziati nell'ambito di alcune linee di finanziamento, prevalentemente quelle previste dall'art. 20 L. n. 67/88;
- monitoraggio dell'attuazione degli interventi, da effettuarsi in collaborazione con le Aziende sanitarie ed espletamento di alcuni degli adempimenti informativi nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo economico;
- erogazione di finanziamenti, a seguito dell'approvazione del progetto oppure della liquidazione degli stati di avanzamento lavori oppure a seguito della determinazione periodica del fabbisogno, a seconda delle procedure previste dalle diverse linee di finanziamento;
- cura dei procedimenti amministrativi eventualmente connessi alla realizzazione delle opere (stipula Accordi di Programma, ricorsi, ecc.).

La Regione Marche, con nota del 12/06/2015, ha attestato che, nel corso dell'anno 2014 sono stati erogati contributi per investimenti per edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, corrispondenti a stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di Euro 25.754.254,22.

15.4. Situazione relativa al payback

La Regione Marche, con nota del 12/06/2015, ha comunicato che, con riferimento ai rimborsi da pay-back, di cui alle Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006, la quota assegnata agli Enti del SSR nel proprio Bilancio 2014 (Decreto n. 3/ASF del 13/5/2015) corrisponde al totale degli importi accertati e incassati nel Bilancio regionale 2014.

Relativamente alle quote di pay-back per il ripiano della spesa farmaceutica 2013 territoriale ed ospedaliera, non assegnate agli Enti del SSR nel Bilancio 2014, la Regione ha preso atto delle

indicazioni di contabilizzazione del Tavolo degli adempimenti, riportate nel verbale della riunione tenutasi il 17 marzo 2015. Pertanto, la Regione procederà:

- alla registrazione del ricavo nel Bilancio consuntivo della GSA, alla voce AA0900 per Euro 1.782.301,12 e alla voce AA0910 per Euro 7.088.599,80, in base agli importi desumibili dalle determine AIFA n. 1238 e 1239 del 30/10/2014,
- all'iscrizione di un corrispondente accantonamento a Fondo rischi, per tener conto dei ricorsi al TAR.

La Regione ha precisato che il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, pur se relativo all'anno 2013, è stato accertato nel Bilancio 2014 in base alle Determine AIFA, che hanno costituito titolo per procedere all'accertamento nel Bilancio finanziario della Regione.

Nel Bilancio di previsione 2015 sono stati previsti stanziamenti di competenza per i rimborsi da pay-back, di cui alle Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006, e per il pay-back per il ripiano della spesa farmaceutica, rispettivamente, per Euro 9.000.000,00 e per Euro 8.141.207,00.

Con successiva nota del 21/07/2015, la Regione ha precisato che, con riferimento alle determinazioni AIFA n. 1238 e 1239 del 30/10/2014, AIFA ha stabilito, relativamente all'anno 2013, le modalità di ripiano, rispettivamente, del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale, per un importo pari ad Euro 1.782.301,12, e del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera, per un importo pari ad Euro 7.082.599,80.

Nell'esercizio finanziario 2014 tali importi, pari ad un totale di Euro 8.870.900,92, sono stati accertati a carico del capitolo 20302002, dando luogo ad una maggiore entrata di Euro 729.693,92. Dal momento che le Aziende farmaceutiche e FEDERFARMA hanno presentato al TAR del Lazio ricorsi volti ad ottenere l'annullamento delle determinazioni AIFA sopra riportate, l'importo di Euro 8.141.207,00 iscritto a carico del capitolo di spesa 52825123, correlato al capitolo di entrata 20132002, non è stato impegnato a favore degli Enti del SSR, ma è stato prudenzialmente "accantonato" in attesa della definizione del contenzioso in essere.

Nell'esercizio finanziario 2015, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2014, con l'Assestamento del Bilancio 2015 verranno iscritte a carico del capitolo di spesa 52825123 sia la maggiore entrata 2014 di Euro 729.593,92, sia l'economia di spesa 2014 di Euro 8.141.207,00, per un totale di Euro 8.870.900,92.

Si rileva tuttavia che, con sentenza n. 10017/2015, depositata in data 21 luglio 2015, il TAR Lazio ha accolto il ricorso n. 16124 del 2014, delle Aziende farmaceutiche e FEDERFARMA

volto all'annullamento della Determina AIFA n. 1238 del 30/10/2014 (ripiano della spesa farmaceutica territoriale).

Alla data di deposito della sentenza sopra citata, non risulta ancora proposto ricorso in appello.

15.5. Verifica del fabbisogno assistenziale

L'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha adottato il provvedimento che definisce il fabbisogno assistenziale del Servizio Sanitario Regionale.

Con Deliberazione amministrativa consiliare n. 38/2011 è stato approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014, che è stato aggiornato e integrato con Delibere successive riguardanti il dimensionamento dell'offerta sanitaria definita sulla base del fabbisogno e della normativa sulla *spending review*, recepita con DGR n. 1696/2013¹⁵⁸.

15.6. Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali

A seguito di quanto dichiarato dall'Organo di revisione, l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali è stato definito individuando le competenze e le responsabilità attribuite alla Regione ed alle ASL, ai sensi del D. Lgs. n. 229/1999, con L.R. n. 20/2000¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Le Delibere di aggiornamento sono le seguenti: DGR n. 826/2013 (Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere); DGR n. 735/2013 e DGR n. 826/2013 (Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR n. 1696/2012); DGR n. 1345/2013, come modificata con DGR n. 1219/2014 (Riordino delle reti cliniche della Regione Marche); DGR n. 1011/2013 e DGR n. 1195/2013 (Definizione standard assistenziali area sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale; Definizione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente per accedere alle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale); DGR n. 1287/2013 (Indirizzi all'ASUR per adeguamento Dipartimento di prevenzione); DGR n. 452/2014 (Linee guida per l'organizzazione delle Case della salute); DGR n. 4/2015 (Fabbisogno strutturale attività di laboratorio analisi); DGR n. 72/2015 (Fabbisogno strutture residenziali e semiresidenziali delle aree extraospedaliere, sociosanitarie e sociali); DGR n. 101/2015 (Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali); DGR n. 111/2015 (Governo della domanda sociosanitaria).

¹⁵⁹ Legge Regionale 16 marzo 2000, n. 20 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".

CAPO I - Disposizioni generali - Art. 1 (Finalità)

La Regione garantisce attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

15.7. Procedure per l'accreditamento

L'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha concluso le procedure per l'accreditamento istituzionale definitivo entro i termini indicati dall'art. 2, co. 35, D. L. n. 225/2010, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, che ha modificato l'art. 1, comma 796, lett. t), L. n. 296/2006¹⁶⁰.

In particolare, riferisce che tali procedure sono terminate in data 31/12/2012.

15.8. Verifica sulla sottoscrizione da parte di tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili e i relativi budget

Secondo quanto dichiarato dall'Organo di revisione, la Regione ha verificato che i contratti, che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili ed i rispettivi budget, sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati.

Si rileva che, in base all'art. 23, comma 2 bis, della L.R. n. 20/2000, è stato previsto che:

- nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale, la definizione puntuale delle prestazioni, oggetto di accordo, è negoziata dalle singole strutture con l'Azienda sanitaria entro trenta giorni dal recepimento dell'accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo;
- la mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti, a carico del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle strutture inadempienti;
- fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati.

L'Organo di revisione ha attestato che non risultano in essere contratti non sottoscritti.

Non essendovi operatori privati privi di contratti sottoscritti, la Regione non ha avuto esigenza di adottare iniziative nei confronti di tali situazioni.

L'Organo di revisione ha attestato che, i contratti, a fronte dei tetti di spesa stabiliti, identificano analiticamente la tipologia delle prestazioni erogabili.

¹⁶⁰ D.L. n. 225/2010, art. 2, comma 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/2011, n. 10:

All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, dal 1° gennaio 2013, cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

Dalla risposta fornita dall'Organo di revisione, si evince inoltre che la Regione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali, ha adottato controlli sistematici a consuntivo sia con riferimento ai risultati raggiunti, sia alle attività effettivamente svolte.

A tal proposito, è stato specificato in nota che l'ASUR stipula i contratti in modo da rispettare i tetti di spesa stabiliti.

Nelle Note al questionario si riferisce che, nella Nota Integrativa dei Bilanci d'esercizio 2013, è prevista la tabella n. 60, in coerenza con il D.M. del 15/03/2013.

Per ogni struttura privata, viene rilevato:

- codice di identificazione NSIS;
- partita IVA;
- tipologia di prestazione;
- budget/tetto annuale;
- importo fatturato;
- importo liquidato certificato;
- importo rilevato in Co.ge.;
- importo delle note di credito richieste;
- importo delle note di credito ricevute;
- importo pagato;
- flussi SDO; file C;
- CVPS;
- controlli a campione.

Con riferimento alle modalità di determinazione del budget relativo alle prestazioni erogabili per i residenti, l'Organo di revisione ha riferito che il budget viene determinato prevalentemente sulla base della valutazione della spesa storica, e soltanto in alcuni casi si prende in considerazione anche il fabbisogno regionale.

15.9. Riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati

L'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha tenuto conto, nel Bilancio preventivo, della riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari al 2% rispetto al valore consuntivato nel 2011, ai sensi dell'art. 15, comma 14, D. L. n. 95/2012¹⁶¹.

15.10. Posti letto ospedalieri accreditati

L'organo di revisione ha attestato che la Regione ha adottato i provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 co. 13, lett. c), D.L. n. 95/2012, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del SSN.

In particolare, il settore sanità segue periodicamente il rispetto delle riduzioni previste dalla DGR n. 735/2013, riscontrabile con modelli HSP ministeriali.

Le riduzioni sono state effettuate nel rispetto dei parametri fissati.

15.11. Debiti verso i fornitori

L'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha effettuato la ricognizione sui debiti verso i fornitori degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e della Gestione Sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2014.

¹⁶¹ Il D.L. n. 95/2012, riguardante “Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”, all'art. 15 c. 14 stabilisce che “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012, a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma, costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con riferimento alle misure poste in essere dalla Regione, per far fronte al problema dei debiti verso fornitori scaduti, l'Organo di revisione ha confermato, anche per il 2015, che la definizione dell'acconto mensile del finanziamento LEA di parte corrente, sulla base del fabbisogno finanziario comunicato dagli enti del SSR, garantisce la corretta allocazione delle risorse in relazione ai fabbisogni ed il monitoraggio dei debiti verso fornitori e dei tempi medi di pagamento.

La Regione sta inoltre accelerando il pagamento dei suoi debiti pregressi verso gli Enti del SSR, al fine di garantire maggiore liquidità.

Ad oggi, l'unico ente che non rispetta ancora i 60 giorni è l'ASUR Marche, pur avendo una tempistica in miglioramento rispetto al 2014.

La tabella di cui al punto 8.9.2, compilata dall'Organo di revisione, indica che non vi sono i debiti verso fornitori scaduti al 31 dicembre 2014.

Debiti verso fornitori scaduti:	Complessivi al 31 dicembre 2014
a) direttamente a carico della Regione	0
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale	0
Totale debiti verso fornitori	0

15.12. Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali

Anche per il 2015, l'Organo di revisione ha rilevato che la Regione non ha manifestato l'esigenza di accedere all'anticipazione di liquidità, per il pagamento dei debiti commerciali contratti dal Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 35/2013.

Sulla base di quanto sopra affermato, la questione relativa alla previsione nel Bilancio preventivo 2015 e nel Pluriennale 2015-2017, della copertura degli oneri finanziari annuali derivanti dal rimborso di tale anticipazione, non si pone, così come la questione relativa alla copertura degli oneri finanziari, utilizzando prioritariamente le risorse destinate alla spesa

corrente e non finalizzate al finanziamento dei LEA¹⁶², ai sensi dell'art. 3, c. 5, punto a del D.L. n. 35/2013¹⁶³ convertito dalla L. n. 64/2013.

15.13. Accantonamenti per interessi moratori

L'organo di revisione ha attestato che la Regione ha dato indicazioni agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di effettuare, nel loro Bilancio, accantonamenti per interessi moratori.

I trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale indicati nel bilancio di previsione tengono conto degli interessi moratori che detti enti debbono corrispondere ai fornitori per il ritardo nei pagamenti.

In nota al questionario, viene inoltre specificato che, essendo i Bilanci degli Enti sanitari in equilibrio, i trasferimenti vengono necessariamente erogati in misura tale da poter garantire anche la copertura.

15.14. Aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri

L'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri o degli analoghi strumenti regionali è stato effettuato (art. 10, co. 5, D.L. n. 158/2012¹⁶⁴).

Come specificato in nota, per l'anno 2015, è stato stabilito l'aggiornamento del PTOR con cadenza trimestrale, per un totale di quattro aggiornamenti totali.

L'aggiornamento del 1° trimestre è stato deliberato dalla Giunta regionale con l'approvazione della DGR n. 242 del 30 marzo 2015¹⁶⁵.

15.15. Sistemi di riconfezionamento dei farmaci

¹⁶² Nella nota alla domanda 7.14.1 – Sezione l'organo di revisione fa infatti rinvio a quanto risposto alla precedente domanda 7.14.

¹⁶³ La sopra citata disposizione prevede che “All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

- a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; ...”

¹⁶⁴ Tale disposizione del D.L. in questione (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) all'art. 10- Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovatività terapeutica - stabilisce che “Le regioni ... omissis ... sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonché a trasmetterne copia all'AIFA.”

¹⁶⁵ Si fa riferimento alla DGR n. 242/2015 “Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale (PTOR) - VII Edizione aggiornata al 1° trimestre 2015”.

L'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha sperimentato sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, dei medicinali distribuiti nelle AA.OO., al fine di ridurre sprechi e consumi impropri, ai sensi dell'art. 11, co. 5, D.L. n. 158/2012¹⁶⁶.

Le Aziende del SSR personalizzano il confezionamento e la distribuzione dei prodotti galenici e delle sacche per nutrizione parenterale.

15.16. Composizione del Collegio Sindacale

Come previsto dal comma 574 della Legge di stabilità 2015, l'organo di revisione ha specificato in nota che, con L.R. n. 11 del 24/05/2011¹⁶⁷, ad oggi, il Collegio Sindacale, sia dell'Asur che delle Aziende Ospedaliere, è costituito da tre componenti.

¹⁶⁶ Tale disposizione, avente ad oggetto la "Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale", al comma 5, stabilisce che "Le regioni ... omissis ... sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette."

¹⁶⁷ "Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

16 ALLEGATI

ALLEGATO A

E/S	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento 2015	Classificazione
E	10101091	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS. 446/1997 - ART. 29 L.R. 37/2008 - ART. 5 D.LGS. 68/2011) - CNI/15	578.828.099,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	10101092	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% - DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS 446/1997 - ART. 6, D.LGS. 68/2011) - CNI/15	229.505.408,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	10101093	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - ART. 4 D.LGS. 68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	1.872.726.960,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121001	ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E 34 BIS LEGGE 662/06	42.009.843,18	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA L. 244/2007	2.695.076,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121003	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8 D.LGS.230/99)	106.000,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121004	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)	1.201.365,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121006	ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO	958.887,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121007	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE	957.430,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121021	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI	915.471,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20121025	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL FONDO SANITARIO INDISTINTO 2015 - CNI/14	85.054.301,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	30102056	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	104.082.335,00	Finanziamento sanitario ordinario corrente
E	20302001	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR CAP. 52825101	9.000.000,00	Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

E	20302002	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 52825123 - CNI/14	8.141.207,00	Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
E	30102005	PROVENTI DERIVANTI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (NELLA MISURA DEL 10%) AI CONTRIBUTI PER LE ISPEZIONI E I CONTROLLI VETERINARI DELLE AA.UU.SS.LL.	54.307,20	Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
E	30102033	PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP - **CFR 52815170 - CNI/08	17.110,00	Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
S	42309112	CONTRIBUTO ALL'ARPAM NELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 - ART. 21 LETT A LR 60/1997 - CNI/15	12.825.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52814103	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNI/SIOPE/06	54.307,20	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA
S	52815170	ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNI/08	17.110,00	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA
S	52821117	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2015 - CNI/15	2.489.008.442,54	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52821118	FONDO DI RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2015 - CNI/15	138.305.738,40	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52821119	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE A CITTADINI DELLA REGIONE MARCHE REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	150.844.840,06	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822138	ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI COMPETENZA REGIONALE - ANNO 2015 - CNI/15	1.500.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822139	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - ANNO 2015 - CNI/15	1.880.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822140	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - ANNO 2015 - CNI/15	980.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822141	ASSEGNAZIONE A ASUR CONNESSA ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA MEDICINA GENERALE PER LE CURE PRIMARIE - ANNO 2015 - CNI/15	250.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822142	PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E TESSUTI - ANNO 2015 - CNI/15	280.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822143	SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	160.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back

S	52822144	ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N.883 - ART. 17, L. 22/12/1984 N.887 - ANNO 2015 - CNI/15	500.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822145	SPESE PER IL PIANO DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI DPR 320/54 - DPR 362/96 - D. L.VO 225/2003 - DM 07.01.2000 - CNI/15	800.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822146	ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER INTERVENTI DIDATTICI E SPESE DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE (EX DIPLOMI UNIVERSITARI) - ANNO 2015 - CNI/15	387.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822147	SPESE PER L'IMPLEMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - CNI/15	150.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822148	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993) - ANNO 2015 - CNI/15	114.013,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822149	SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990 - ANNO 2015 - CNI/15	1.274.222,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822150	SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI - L. 126/1980 E N. 463/1980 L. 31/1986 - L. 433/1993 - ANNO 2015 - CNI/15	92.198,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52822151	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI EMERSONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D.LGS 109/2012 - ANNO 2015 - CNI/15	3.376.249,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823170	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2015 - CNI/15	700.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823171	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - CNI/15	65.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823172	SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO INTERRIGONALE DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI - NITP (ARTICOLO 11 - LEGGE 91/99) ANNO 2015 - CNI/15	247.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823173	SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA CON FEDERSANITA' - ANCI PROSECUZIONE PROGETTO RINNOVO CARTA DI IDENTITA' - CNI/15	40.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823174	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/15	360.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823175	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONAI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2015 - CNI/15	1.964.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE MESOTELIOMI DELLA	30.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la

		REGIONE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/5		mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SCIUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - ANNO 2015 - CNI/15	20.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823178	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI EMERGENZA SANITARIA 118 - ANNO 2015 - CNI/15	200.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823179	SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2015 - CNI/15	294.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823180	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N.833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N.887 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ANNO 2015 - CNI/15	50.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823181	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2015 - CNI/15	70.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823182	FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO 2015 - CNI/15	238.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823183	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE IN CAMPO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	50.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823184	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	180.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823185	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	5.690.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823186	TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	340.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823187	TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	3.820.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823188	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2015 - SPESE PER IL PERSONALE - CNI/15	2.700.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823189	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL SETTORE DEI LABORATORI ANALISI - ANNO 2015 - CNI/15	130.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823190	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15	130.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back

S	52823191	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2015 - CNI/15	5.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52823192	SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DGR E IL MONITORAGGIO REGIONALE DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO - ACQUISIZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE PER GLI ENTI DEL SSR E DELL'ARS - ANNO 2015 - CNI/15	146.400,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824137	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1 - COMMI 34 E 34 BIS - L.662/96 - ANNO 2015 - CNI/15	42.009.843,18	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824138	SPESE PER INTERVENTI DI SANITA' PENITENZIARIA - L. 244/2007 - ANNO 2015 - CNI/15	2.695.076,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824139	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART. 8 D.LGS 230/99) - ANNO 2015 - CNI/15	106.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824140	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (D.LGS. 368/99 E S.M.I.) - ANNO 2015 - CNI/15	1.201.365,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824141	SPESE PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15	958.887,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824142	SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS. 25.07.88 N. 286 - ANNO 2015 - CNI/15	957.430,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52824143	SPESE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 - CNI/15	915.471,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52825101	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E PAYBACK (L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR 20302001- 20122001 E 20122002	9.000.000,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52825123	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR DERIVANTE DAL RIPIANO DEI TETTI DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/14	8.141.207,00	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back
S	52827204	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2015 - CNI/15	50.000.000,00	Spesa per investimenti in ambito sanitario

Allegato B

PROSPETTO 1 - SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2015
10308401	ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI - CNI/10	2.100.000,00
10308404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/04	2.118.930,46
10308409	ACQUISTO IMMOBILE DELL'UNIVERSITA' DI URBINO - TRIDENTE	100.000,00
10404406	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLE PORTATE IN ALVEO FLUVIALE (SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO) - CNI/15	45.000,00
10404407	ACQUISTO CLUSTER DI SERVER RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA	50.000,00
10406402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I CENTRI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (CGE) PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI ASUR - CNI/15	70.000,00
10406403	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEL CENTRO ASSISTENZIALE PRONTO INTERVENTO (CAPI)	1.012.500,00
10406404	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	175.000,00
10406405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELLA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO - CNI/15	50.000,00
10604402	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - ART. 6, COMMA 1, LETTERA D), NUMERI 4) E 5) - L.R. 18/2008 - CNI/09	1.500.000,00
30902401	CONTRIBUTI ALL'ASSAM PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E D'INVESTIMENTO COMPRESI NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2015	580.762,80
31802404	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI PER IL RECUPERO DELLE DIMORE STORICHE E/O DI PREGIO CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVE - CNI/15	100.000,00
31802405	SPESE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE AD ALTO VALORE TECNOLOGICO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL TURISTA - CNI/15	500.000,00
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN	50.000,00
42204401	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI	1.000.000,00
42204404	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	2.000.000,00
42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06	100.000,00
42204415	SPESE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE - CNI/08	50.000,00

42204420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI - CNI/14	500.000,00
42204422	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - CNI/15	1.067.806,74
42302403	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI -	1.000.000,00
42302407	CONTRIBUTI ALL'ARPAM PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (d.Lgs. 155/2010 art.5)	650.000,00
42302408	CONTRIBUTI ALL'ARPAM IN CONTO CAPITALE PER LE CENTRALINE DI MONITORAGGIO PER LE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA (d.Lgs. 155/2010 art.5)	30.000,00
42302409	SPESE PER L'ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE DELLE CENTRALINE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - CNI/15	1.450.000,00
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05	750.000,00
42602437	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - CNI/15	2.900.000,00
42602438	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ED EDIFICI DEL PATRIMONIO ADIBITI A FUNZIONI PUBBLICHE	7.000.000,00
42704417	SPESE IN CONTO CAPITALE DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL CENTRO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - L..144/99	200.000,00
42704425	CONTRIBUTI AGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFCHE - CNI/12	700.000,00
52908404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI PROPRIETA' ERSU - CNI/15	3.650.000,00
52908405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI PROPRIETA' REGIONALE - CNI/15	300.000,00
52908406	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE INFRASTRUTTURE E LE ATTREZZATURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI PER L'ACCORDO QUADRO MINISTERO-COMUNE - CNI/15	2.000.000,00
53106411	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -CNI/08	320.000,00
53106414	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI DELLE MARCHE E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MINIMI DEI MUSEI COMUNALI E PUBBLICI - CNI/15	400.000,00
53106416	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI URGENTI DI TUTELA BENI CULTURALI - CNI/15	80.000,00
53206401	FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - L.R. 5/2012 - CNI/15	400.000,00
	totale	35.000.000,00